GRECHE E LATINE

BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE

TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA

DIRITTO PUBBLICO
UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA
E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

QUATTRO VOLUMI

Prezzo Austr. lir. 11 60 Ital. lir. 9 00

IL
DIRITTO PRIVATO
NATURALE

DI

F. NOBILE DE ZEILLER

TERZA EDIZIONE ITALIANA RIVEDUTA E CORRETTA
SULL'ULTIMA EDIZIONE TEDESCA

Prezzo Austr. lir. 3 45 Ital. lir. 3 00

VOLUME DECIMO

From the estate
of
George Bemis.

PARTE SECONDA

DEL

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

CHE SI CONTIENE
IL DIRITTO PUBBLICO GENERALE O SIA IL DIRITTO
PUBBLICO PROPRIAMENTE DETTO.

CAPO I.

DELL'ORIGINE DELLA SOCIETÀ. IMPERO PUBBLICO E TRASLAZIONE DI ESSO.

§ 1. *Origine della società.*

Non a torto certamente Platone ed Aristotile chiamarono l'uomo un animale politico, come quello che è spinto dalla stessa natura, se non alla civile, almeno a qualche società, come quasi tutti gli altri animali (1). Abbiam detto la prima di tutte essere la coniugale e paterna; concioesiachè

---

(1) Platone ed Aristotile chiamano sovente l'uomo ζῶον πολιτικὸν: ma Aristotile a Nicomaco, *lib.* 8, *cap.* 12 confessa essere l'uomo *συνδυαστικὸν μᾶλλον, ἢ πολιτικόν*.

il figlio con la scorta della natura segue i parenti, abbisognando dell'opera loro, e i parenti porgono il loro soccorso al figlio bisognoso, a ciò incitati più dagli stimoli della natura che dalla forza della ragione. La natura istessa adunque provide alla indigenza umana con la società; cessata la quale essa si scioglie. Da ciò viene non avervi alcuna associazione di uomini che già abbian tocca la pubertà, se non nasce qualche altro nuovo bisogno. Se ognuno basta a sè stesso, per qual cagione si dovrà instituire la società? Che se ognuno seguíto avesse le leggi della natura, da noi fin qui esposte, se di buona voglia e spontaneamente avesse prestato agli altri i doveri di umanità, non sarebbero forse gli uomini bastati tutti a sè stessi, e non avrebbero conseguita la felicità a cui sono da impeto naturale trasportati? Quale adunque utilità e necessità d'una nuova associazione, se avessero coltivata secondo i dettami della natura quella sì ampia unione di tutto il genere umano?

Ma siccome da tempo immemorabile gli uomini contrassero la società civile, manifestamente appare che le violazioni del naturale diritto, da cui nacquero le perturbazioni, le discordie, gli sdegni, le guerre furono cagione che, siccome ciascuno di per sè non era bastante, molti ponesser

insieme le loro forze onde abbattere e raffrenare la forza di coloro il cui animo era incitato dall' ambizione e dall'avarizia. Perocchè è di necessità che tutto sia incerto e turbato nel primo stato di natura, se, l'ingenito senso della benevolenza universale corrotto dall'errore o per private passioni reso ottuso e quasi cancellato, volgansi taluni al danno degli altri; non essendovi allora quasi sanzione penale dal lato della legge naturale, non un giudice delle ingiurie altrui, non chi assicuri al coltivator d' un terreno i frutti della sua industria, e incerto essendo anche se nel sommo bisogno dell' opera altrui gli altri vogliano o possano prestar soccorso a chi ne li richiede; quindi gli uomini sempre agitati dal timore, solleciti soltanto di sostentare la vita di giorno in giorno, non possono procurarsi quella perfezione dell'animo e del corpo, alla quale la provida natura con mirabile artifizio li diresse e che non è dato acquistare se un uomo non porga l' opera propria all' altro e se non si cambino con mutui offici le cose e le opere di ciascheduno.

Da qui ebbero origine da principio le piccole ed informi società degli uomini, affinchè unite le forze si procurassero a sufficienza le cose necessarie per conservare e perfezionare la vita, e andassero sicuri dal-

l'altrui forza e ingiustizia. A poco a poco li imitarono anche tutti gli altri, finchè fu il genere umano diviso in distinte società, non solo non contraddicendolo, ma in certo modo ordinandolo la natura; conciossiachè se essa impone che gli uomini cerchino la felicità, è d'uopo che dia loro tutti quei diritti senza cui non riesce di procacciarla.

Questa società di sopra per noi definita, che gli uomini dapprima contrassero con la mente di conseguire mercè l'associazione e l'union delle forze la perfezione e la felicità e la sicurezza contro la violenza altrui che così soli non poteano ottenere, è detta *società civile*; i socj presi insieme *popolo* o *gente*; i singoli separatamente, *cittadini*.

§ 2. *Conseguenze dall'origine della società.*

I. La causa rimota adunque della civile società è la stessa natura dell'uomo, la prossima il timore dell'altrui forza e ingiustizia.

II. Lo scopo e l'oggetto della società è la felicità e la sicurezza dei socj: e siccome ogni società suppone il consenso, è d'uopo che quelli che sono in essa abbiano a conseguir ciò o espressamente o tacitamente annuito.

III. Il primo patto perciò di coloro che in società si uniscono è che gli individui

si obblighino verso tutti di porre in opera quei mezzi che per comune sentenza sembrano più atti a conseguire il fine della società; tutti poi si obblighino verso gl'individui a promovere la loro felicità e sicurezza mediante l'union delle forze.

IV. Nella società civile adunque il bene particolare è lo stesso che il ben comune della società (1), e questo è formato dal bene particolare di tutti i cittadini. Il ben comune dicesi *salute pubblica.*

Se nella società civile potesse esservi uno felice e sicuro, senza aver riguardo alla pubblica salvezza, o se il bene singolare di alcuno venisse a collisione col comune e viceversa, la società sarebbe corrotta od imperfetta.

§ 3. *Dell'impero pubblico.*

Ogni obbligazione ipotetica nasce dal consenso e dalle scambievoli promesse. Nella società civile ognuno fece promessa di adoperarsi con tutte le proprie forze a conseguire il fine della associazione; e quindi tutti hanno il diritto perfetto di dirigere le

(1) È qui mestieri richiamarsi alla mente tutti quei principj che abbiamo già posti intorno alla società in generale.

azioni di ciaschedauno al fine della società. Dunque a tutti si appartiene il comando sugl'individui; il che nella società civile si dice *impero pubblico* o sia *civile*.

L'impero civile adunque trae origine e scaturisce dal patto sociale, cioè dalla promessa di ciascuno verso tutti. L'impero è un ente morale che nasce dal patto o sia dal consenso; gl'individui posero pel patto sociale il comando presso tutti i socj che formano il popolo: dunque il pubblico impero originariamente risiede presso il popolo. Il diritto di tutti i socj verso gl'individui si misura in genere dal fine della società, come abbiamo altrove osservato: dunque e i confini e i diritti del pubblico impero sono circoscritti dall'intento e dall'oggetto della società.

L'impero civile adunque di tutti verso ciaschedano regola quelle azioni soltanto le quali in qualche modo hanno relazione col fine della società: in tutte le altre i cittadini sono diretti dalle leggi naturali. Conciossiachè quando contrassero il patto sociale e promisero di promovere a forze unite il bene comune, non si presume che abbian sottoposte al pubblico impero anche quelle azioni le quali non hanno alcuna relazione con la salute pubblica o sia col bene comune.

§ 4. *Della libertà della società civile.*

Essendo tutti i cittadini uomini liberi ed avendo soltanto al comando del popolo alcune azioni assoggettate le quali son dirette a conseguire il fine della società, ne segue che essi, presi sia individualmente sia tutti insieme, godono della libertà naturale al pari di tutti coloro che sono fuori della società; mentre la libertà non si toglie se non mediante consenso e patti. Le società adunque si possono fra di loro tenere come altrettante persone morali che vivono nello stato di natura, nè l'una può essere all'altra soggetta se non vi concorre un patto.

Il comando civile del popolo è dunque sommo ed assoluto; giacchè nei diritti acquistati o sia nell'esercizio del suo impero non dipende dall'arbitrio di nessuno.

§ 5. *Intorno alla traslazione dell'impero.*

Siccome ognuno può a suo talento disporre de' propri diritti e delle proprie cose, appar manifesto potere il popolo ritenere presso di sè ed amministrare il diritto del comando che pel patto sociale gli compete od anche trasferirlo in altri se gli piaccia. Pertanto, fatto il contratto sociale, è d'uopo

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

FIORENTINO

VOLGARIZZATO DAL DOTTOR

DEFENDENTE SACCHI

SECONDA EDIZIONE

RIVEDUTA E CORRETTA SUL TESTO.

VOL. III.

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXVIII.

From the estate
of
George Bemis.

PARTE SECONDA

DEL

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

CHE SI CONTIENE
IL DIRITTO PUBBLICO GENERALE O SIA IL DIRITTO
PUBBLICO PROPRIAMENTE DETTO.

CAPO I.

DELL'ORIGINE DELLA SOCIETÀ. IMPERO PUBBLICO
E TRASLAZIONE DI ESSO.

§ 1. *Origine della società.*

Non a torto certamente Platone ed Aristotile chiamarono l'uomo un animale politico, come quello che è spinto dalla stessa natura, se non alla civile, almeno a qualche società, come quasi tutti gli altri animali (1). Abbiam detto la prima di tutte essere la coniugale e paterna; conciosiachè

---

(1) Platone ed Aristotile chiamano sovente l'uomo *ζῶον πολιτικὸν*: ma Aristotile a Nicomaco, *lib.* 8, *cap.* 12 confessa essere l'uomo *συνδυαστικὸν μᾶλλον, ἢ πολιτικὸν*.

podestà soltanto esecutiva forse andrà incontro alla tirannide e più a lungo conserverà a sè stesso la civile libertà. Sembrami però contraria al buon senso l'opinione di coloro i quali sostengono non potersi alienare il diritto del sommo impero che appartiene al popolo, e ciò cozzare col patto sociale o sia con la natura della società civile; imperciocchè alienazione di simil fatta non è contraria alle generali leggi della natura nè all'oggetto e al fine della società, e in certe condizioni dei popoli e degli stati è forse l'unica via onde provvedere alla pubblica salute. Ma l'alienazione facilmente si cangia in abuso e in danno e ruina del popolo. E sia: io non cerco già ciò che il più delle volte procuri la pubblica salute, ma soltanto ciò che sia giusto. E per verità i sostenitori della contraria opinione dimostrano l'assoluta alienazione non provvedere soventi fiate all'impero, piuttosto che essere la stessa moralmente impossibile.

---

nella *Franco-Gall.* e nel libro *de jure regni Gall.* ed altri che puoi vedere presso il Buddeo *Histor. jur. natur.* tra le *Selecta jur. natur. et gent.* § 52. e segg. Qui bisogna avvertire che questi scrittori furono troppo accecati dall'amore di parte, e quindi soventi fiate si videro sostenere non la verità, ma la causa che aveano intrapreso a difendere senza avere prima giudicate di essa. Ved. Grot. *lib.* 4, *cap.* 3, § 8, *e cap.* 4, § 1. ed ivi i comment.

II. Egli è altresì da avvertire che sebbene il popolo in altri trasferisca il sommo ed assoluto impero, sempre però vi si sottintende la tacita condizione che ne abbia ad usare per la salute del popolo e solo comandi ciò che è atto a conseguire il fine della società, la felicità cioè e la sicurezza de' cittadini. Questo viene dalla stessa natura dell'impero civile; mentre il popolo non poteva in altri trasferire se non quel che egli stesso pel contratto sociale erasi procacciato; e l'impero del popolo era circoscritto da questi confini.

III. La traslazione adunque del pubblico impero, comechè sommo ed assoluto, è una traslazione di diritto condizionata. Altrove abbiamo tenuto discorso intorno ai diritti di coloro che contraggono dei patti sotto condizione.

IV. Siccome se non fosse stato trasferito l'impero tutte le azioni di esso sarebbero quelle della volontà generale, il principe in cui fu riposto l'assoluto e sommo impero, se giusta la sua autorità fa qualche cosa, rappresenta la volontà di tutti e si presume volere ed imporre quello stesso che il popolo.

V. Tutti pertanto debbono eseguire i comandi dell'imperante, nè alcun privato ha diritto d'opporglisi o d'annullare i suoi de-

creti; mentre sommo ed assoluto è l'impero della volontà generale ch'ei rappresenta, il cui principale carattere si è che niun privato possa renderne vani i comandi.

VI. La volontà generale poi non potendo nient'altro volere che la felicità e sicurezza pubblica, come quella che è composta della volontà dei singoli individui, i quali solo con questo fine si ridussero in società, è debito principale dell'imperante far ricerca con diligente e perpetua cura dei mezzi necessari a conseguire la pubblica salute, il proporli al popolo, e studiarsi di farli porre in opera.

VII. Ma se talora l'imperante fosse ingannato dalle apparenze di bene comune e comandasse ciò che poco fosse acconcio al fine della società? Neppure in tal caso diciamo alcun privato avere il diritto di resistergli, e perchè non vi può essere giudice alcuno del sommo ed assoluto imperante, e perchè si presume avere il popolo riconosciuto, allorchè in lui pose il sommo ed assoluto impero, che talora quegli potuto avrebbe errare e nondimanco aver voluto anche in tal caso sottoporglisi. Forse la maggior parte della repubblica, la quale si tiene per la volontà generale, non poteva ella pure esser mossa e tratta in inganno dalle apparenze del giusto? Forse

non sarebbe stato contuttociò costretto ciascuno ad ubbidirle, e quegli ancora che non vi si accordasse? Perchè adunque non anche al principe, che rappresenta la volontà generale?

§ 7. *Se il pubblico impero sia divisibile. Dell'impero limitato e delle leggi fondamentali.*

Il fine della civile società è la comune felicità e sicurezza. Molti elementi concorrono a formare la felicità, e molti e diversi fra loro sono i mezzi che giovano a conseguire il fine della società, e quindi sono diversi i diritti dell'impero, i quali si possono concepire come separati. Se il popolo pertanto nell'alienare l'impero vuol a sè riservare alcuni diritti appartenenti a quello, il potrà senza dubbio; potrà pure trasferire i medesimi in una persona diversa dall'imperante, mentre non è necessario che sieno tutti in una sola e medesima persona riposti i diritti del pubblico impero. Questo però, quantunque in parte menomato, sarà sommo ed assoluto, se così il popolo determinò. L'antica e la moderna storia pienamente ne chiariscono sovente essere stati in questo modo divisi i diritti della sovranità.

Qualora pertanto il popolo paventi che il sommo imperante non abusi o per frode o per imperizia dell'assoluto diritto, o trasferisce l'impero diminuito in parte o statuisce alcune leggi dietro cui dennosi esercitare i diritti del comando, le quali si possono tenere come condizioni apposte al trasferimento di esso e comunemente diconsi *leggi fondàmentali.*

Per la qual cosa se il sovrano, in cui la somma potestà fu riposta, con un giuramento soltanto generale prometta di amministrare rettamente le cose della repubblica, di non ordinar se non ciò che riguardi la salute e la sicurezza dei cittadini ed altre cose di simil genere, non si cangia per ciò l'impero assoluto in limitato. Quel giuramento, se nulla contiene di espresso e particolare, per nulla differisce da quell'obbligo generale che abbiamo detto tacitamente ed implicitamente stringere tutti i sovrani: perocchè il carattere delle leggi fondamentali si è che sieno specialmente espresse le condizioni che prescrivono certi confini all' esercizio della sovranità. Come adunque la quantità dei diritti concessi all' imperante deesi misurare dalla sola volontà del popolo, se l'impero fu con dei limiti trasferito, chiaramente appare il sovrano nell' esercizio del suo diritto non poter vio-

lare le leggi fondamentali e appartenere quindi solo al popolo moderarle, temperarle o toglierle anche del tutto.

Fu addimandato se, ove per avventura accadesse che le leggi fondamentali venissero a contrasti col ben pubblico, l'imperante a cui è affidata la pubblica salute, quasi costrettovi dalla necessità possa infrangerle senza consultare la volontà del popolo: e in generale diciamo ciò non potersi, fuorchè il popolo non avesse espressamente eccettuato il caso di necessità. Devesi presumere il popolo aver piuttosto voluto lasciar il campo al pericolo di qualche danno che all'abuso della podestà sovrana. Sembra perciò che il capo della repubblica debba allora esporre ai cittadini il bisogno e dimandare l'eccezione alla legge.

Però in un presente e sommo rischio della repubblica che non concede nè modo nè tempo di consultare il popolo, io reputo essere ottimo principe colui il quale viola la legge fondamentale per una presunta volontà del popolo, ma appena che il può espone ad esso la causa della violazione, affinchè la tenga per giusta e la conformi con la propria autorità. In questo modo e si provvede alla pubblica salvezza, giusta i supremi comandi della legge na-

turale, e non si offende il diritto del popolo (1).

---

(1) L'autorità sovrana deve essere sempre sottomessa alle leggi immutabili dell'equità e, scelta ad essere loro custode, non le può infrangere senza degenerare in tirannide. La morale prescrive ai principi le stesse regole, gli stessi doveri che impone all'uomo il più abbietto della repubblica. È perciò indegna di savi filosofi la quistione da alcuni agitata se il sovrano assoluto debba essere sottomesso alle leggi. Come mai, diceva il barone d'Holbac, esseri ragionevoli seriamente disputarono onde sapere se il sovrano, unicamente destinato a mantenere la giustizia, a conservare i diritti di ciascheduno e di tutti, a vegliare incessantemente al pubblico bene, sia obbligato ad essere giusto e ad adempire le condizioni le quali, se non fossero state anche giammai espresse, sono evidentemente racchiuse nel potere che esso esercita nella società? Si può mettere in problema se gli uomini, riuniti pei loro mutui bisogni, per godere dei vantaggi della vita sociale, per essere guarentiti dalle passioni dei loro simili, abbiano accordato al loro capo il diritto di annichilare tutti i beni per procacciarsi i quali vivono in società? Finalmente le nazioni potrebbero senza follia aver conferito a colui od a coloro che fecero depositarj dei loro diritti, quello di renderle costantemente infelici?

Per questo dovere appunto e perchè il sovrano deve sempre promovere la felicità del popolo gli si concede, in certe rare circostanze però, il diritto di violare anche le leggi costituzionali. Così troviamo che, senza essere rimproverati, facessero molti savj legislatori e capitani antichi e moderni. Ma questo diritto vuol essere posto fra quelli di *necessità*, in quelle circostanze in cui dicono i giuspubblicisti *salus populi suprema lex est*. Trad.

§ 8. *Se vi possa essere regno patrimoniale.*

Fu inoltre richiesto se l'impero possa essere nel patrimonio del sovrano; intorno alla qual tesi si eccitarono innumerevoli controversie fra la maggior parte dei nostri giureconsulti (1); le quali però se vorrai con animo attento riguardare, appena forse ti riescirà di comprendere che cosa si debba stabilire intorno a simile querela. Proviamci or noi, se coi nostri principj ne vien fatto di decidere una tanta lite. Il giudizio di tal disputa tutto dipende dalla definizione del patrimonio. Se adunque esso inchiude il diritto di usare ed abusare della propria cosa e convertire la stessa a solo proprio vantaggio, è forza confessare, fuorchè non si voglia andar tentoni di fitto meriggio, l'impero, quantunque sommo, pieno ed assoluto, non potersi giammai tenere come patrimonio. Perocchè non essendo il pubblico impero che il diritto di determinare o dirigere le azioni dei cittadini per ottenere il fine della società, ed essendo questo fine la felicità e sicurezza del po-

(1) Ved. Grot. *lib. I, cap.* 3, § 11, Puffend. *de jur. nat. et gent., lib. VIII, cap.* 5, § 1, ed ivi i comment. Henr. Cocc. *Aut. juris gent. cap.* 12, Gasp. Beckio *Disp. de jur. regn. patrimon.*

polo ne viene che l'impero sia ordinato per l'utilità de' soggetti e quindi niun altro diritto concedasi al sovrano, se non quello di sapientemente e con giustizia difendere la pubblica salute. Ma il patrimonio nella ipotesi trae seco il diritto di usare ed abusare della cosa propria e solo si riferisce alla utilità del padrone e quindi contrasta con la natura ed indole dell'impero nè posson tra loro accordarsi cose diversissime. A ciò si aggiunga che siccome l'abuso trae seco il diritto di malmenare, perdere, distruggere la cosa propria, non v'ha alcuno che possa trasferire in altri simile diritto; nè quindi il potrà pure il popolo nel sovrano.

Ma se un uomo libero può dare sè stesso in perpetuo servaggio, perchè nol potrà anche il popolo? Il potrà per certo: ma se vorrannosi ponderare più gl'insegnamenti della retta ragione che non quelli delle romane leggi, si comprenderà il padrone non avere il diritto di tenere un servo come uno schiavo da catena od un giumento. Aggiungi a ciò che questa moltitudine di uomini non dicesi popolo o società, ma una famiglia di schiavi, i quali però hanno il diritto di sottrarsi alla ingiustizia e crudeltà del padrone o con la fuga o con la violente difesa, ciò ordinando la natura stessa.

Ma il vincitore può uccidere i vinti fatti

prigionieri in guerra; quindi a maggior ragione ridurli in servitù. È falso, come già abbiamo avvertito (1), che il vincitore possa uccidere i prigionieri, se in altro modo può frenare l'impeto loro ed ammansarne l'animo inimico: quindi è falsa anche la conseguenza che se ne deduce; imperciocchè dall'atto istesso con cui alcuno ridusse in servitù i prigionieri appare che potea scansare la loro forza e quindi che il loro eccidio non era nè necessario nè lecito.

Se però intendono essere l'impero patrimoniale quello che sommo, pieno ed assoluto fu trasferito in altri col patto che il tenga come propria cosa, e o con un atto fra i vivi o per testamento a colui il lasci che più sembragli abile a comandare, confessiamo che un impero di simil genere vi può essere e si può concepire (2), pur-

(1) Ved. *P.* 1, *cap.* 9, § 8 e 14 *coroll.*

(2) Ved. Budd. *Select. jur. nat. et gent. Praefat. ad lector. p. m.* 32 *et dissert. de testam. summor. imper., spec. Carol. II, Hispan. reg.* § 21 *et seqq.* Sono innumerevoli gli esempi così nelle antiche come nelle moderne istorie di regni che furono o per testamento o per atti fra i vivi trasmessi dal sovrano ad altri. V. Groz. *lib. I, cap.* 3, *n.* 12 in quanto agli antichi; per i moderni vedi Dumont nel *Corpus univers. diplom.*, ove di frequente s'incontrano testamenti di principi, nei quali si stabilisce del diritto del regno. Per lo stesso diritto e per atto fra i vivi molte volte fu

chè il sovrano qualunque egli siasi usi solo per pubblica salute ed utilità. Senza questa condizione tacita o espressa non v'ha nessuno impero civile legittimo.

CAPO II.

DELLE DIVERSE FORME DI GOVERNO.

§ 1.

Se pertanto l'impero sommo, assoluto e da niun confine circoscritto, quale finora lo abbiam divisato, rimane presso la massa del popolo, lo stato civile dicesi *democrazia*; se è affidato a una sola persona, *monarchia*; se ad un corpo morale, *aristocrazia*. Queste sono le semplicissime forme di governo; conciossiachè la *timocrazia* di Aristotile si può agevolmente ridurre all'aristocrazia (1). Nella prima il sovrano o sia il principe

---

trasferito il diritto di impero da una a un'altra persona. In questo modo, non ha molti anni, la Lorena prima a Stanislao re di Polonia, poscia ai Francesi, la Toscana a Francesco imperatore, il ducato di Parma e Piacenza a Filippo Infante di Spagna passarono. Ved. le pubbliche convenzioni di Vienna nel 1738, di Wormazia nel 1743, d'Aquisgrana nel 1748 presso Mably *Droit. pub. de l'Europ.*

(1) Ved. Aristot. *de rep. lib. V, cap.* 4 e 5, *lib. IV, cap.* 2. Huber. *de jur. civitat. lib. I, sect.* 8, *cap.* 5, § 8.

è tutto il popolo, e ogni cittadino è suddito; nell'altra è capo il monarca; nella terza gli aristocrati, i quali diconsi anche *ottimati*, presi tutti insieme formano come una persona morale, presi in individuo sono egualmente sudditi come tutti gli altri cittadini. La dignità dell'imperante dicesi *maestà*.

Ma siccome il popolo nell'alienare l'impero può temperar il sommo ed assoluto diritto di comandare con quei patti che più acconcì gli sembrano a conseguire il fine della società, ne nascono tante diverse forme di governo (1), quante possono essere le

(1) Per lo che nè si possono con facilità tutte annoverare, nè divisarne fermi e certi confini. Fra le forme miste degna è tuttavia d'essere ricordata la *repubblica federatizia*, come quella che sopra tutte le altre è contro l'interna ed esterna forza possentissima; nella quale non un sol popolo, ma diversi si associano onde formare una università o sia persona morale, la quale consta dei singoli popoli come di altrettanti individui. A questa poi trasferiscono il sommo ed assoluto impero soltanto in quelle azioni le quali si riferiscono alla felicità e sicurezza generale di tutti i popoli confederati o sia della società universale; nelle altre cose poi non dipendono dall'arbitrio di alcuno: cosicchè ogni popolo nell'interna amministrazione della repubblica è libero ed autonomo, nella esterna suddito; mentre tutte quelle azioni che spettano alla salvezza della società universale vengono determinate dalla stessa università dei popoli che sono

espresse condizioni apposte all'impero o sia le leggi fondamentali; le quali forme chiamansi con una sola parola *repubbliche miste* (1)

---

per alleanza congiunti. Quali sieno poi le azioni che hanno relazione con la salute di tutti, è disegnato dalle leggi che si chiamano d'alleanza o fondamentali. Con questa confederazione erano anticamente congiunti gli Etruschi, gli Achei, i Licj ed altri che facilmente ti riescirà di vedere nel mio opuscolo *Intorno allo stato degli Etruschi*; ai nostri tempi poi si reggono in questo modo i Belgi e gli Svizzeri.

(1) Le forme di governo miste si trovano quando sono unite parecchie di queste forme istesse e possono essere di tante varie sorta, quanti sono i varj rami del potere suscettibili d'essere a parte amministrati. Ai nostri tempi la forma di governo misto si trova specialmente presso il popolo inglese. In quella costituzione vi è un re che partecipa col parlamento del potere legislativo e della iniziazione della legge ed esercita poi da sè solo il diritto esecutivo, e in questa disposizione si ritrova la parte monarchica; le prerogative aristocratiche si trovano nella prima delle due camere del parlamento, nella quale è radunata la parte dei nobili del regno; e la parte democratica finalmente si riscontra nella seconda camera del parlamento medesimo, la quale è composta di coloro che sostengono le parti del popolo e proteggono e difendono i di lui diritti.

Io accennerò brevemente in alcune note queste cose che mi sembrano più essenziali agli studiosi del diritto pubblico e che il nostro autore ommetteva perchè non le credeva inerenti al suo proposto. Non è perciò che io creda di supplire a un suo difetto, perchè nel piano da esso propostosi voleansi ommettere queste cose ch' ei reputava appartenere all' arte politica; ma mi pare che gli stu-

e non già, come ad alcuni piacque, *irregolari*; mentre alcuni chiamano in vece sole regolari e perfette quelle tre semplicissime forme di governo che abbiamo esposte. Poteano forse con simil nome andare distinte allora che gli uomini, ragguardevoli per la semplicità e rusticità della vita, poco eransi scostati dagl' insegnamenti della natura; ma dopo che nell'animo loro alla temperanza ed innocenza sottentrò il lusso, l'avarizia e l'ambizione, io reputo piuttosto doverle chiamare imperfette. Perocchè in queste semplicissime forme per lunga esperienza è comprovato essere di continuo i diritti dei cittadini incerti fra le discordie il che forse non viene di evitare, se non si frammischino quelle semplici forme e, quanto più crescono gli uomini alla malizia, con tanto maggiore artifizio e circospezione si ordini lo stato civile.

Costituito che sia il principe, esercita il suo impero fra i confini del territorio di quelle genti che posero nelle sue mani il comando: chiunque è nel territorio, o sia forestiere o paesano, obbedisce ai voleri di

---

diosi possano desiderare qualche cognizione appartenente anche a questa, e, per togliere loro il disturbo di cercarla altrove, ho creduto non inopportuno di aggiungere ciò che mi sembrò più essenziale. *Trad.*

lui; conciossiachè quegli che dimora fra i confini di uno stato tacitamente acconsente di adempiere i comandi dell'imperante; intorno alla qual cosa più ad abbondanza parleremo trattando del diritto delle genti.

§ 2. *Dell'autonomia delle genti e della libertà civile.*

Quantunque, formato il pubblico impero, tutti coloro che convennero nella società siansi spogliati della libertà naturale e sottoposte abbiano alla pubblica autorità quelle azioni che al bene comune si riferiscono, tuttavia presi tutti insieme, considerata una nazione rispetto all'altra, un popolo rapporto all'altro, sono liberi ed autonomi. Autonomo dicesi quel popolo che nell'amministrare la repubblica non dipende dall'arbitrio di nessuno. Quando poi un popolo si considera per sè stesso, se non naturalmente, almeno civilmente è libero: dicesi poi avere un popolo la libertà civile, se nello stato ha soltanto potere la legge e non già l'arbitrio e la forza, e se colui che ha il diritto di dare le leggi è così per statuto fondamentale costituito che non possa formare altre leggi fuorchè quelle le quali sono atte a promovere la pubblica salute e felicità.

§ 3. *Dell' esercizio del pubblico impero nella democrazia.*

Se il popolo vuole da per sè stesso esercitare il pubblico impero, sono assolutamente necessari i *comizj*; mentre se tutto non si aduna in un luogo convenuto, per niun modo si potrà raccogliere qual sia la sua volontà la quale risulta dalle volontà individuali dei cittadini. Dicesi perciò che egli nulla può nè volere nè comandare nè legittimamente stabilire se non se nei comizj (1).

(1) Il governo democratico è quello in cui la somma dei pubblici affari e specialmente il poter legislativo è commesso al popolo radunato nei comizj. Questa forma di governo è posta fra l'anarchia e l'oligarchia, come fra due scogli nei quali facilmente può urtare. Perciò si stabiliscono per una buona democrazia da alcuni i canoni seguenti. 1.° Che il popolo debba essere libero ed indipendente, cioè che in ogni deliberazione la volontà del maggior numero sia considerata la volontà generale. 2.° Che sia stabilito ed espresso il tempo ed il luogo ove il popolo ad ogni minima occasione si debba radunare. 3.° Che sia indicata l'autorità che deve radunarlo. 4.° Qual debba essere il numero dei votanti, onde i comizj sieno legali. 5.° Che stabiliscansi le qualità che debbono avere le persone che possono entrare nei comizj. 6.° Che sia determinata la persona che deve avere l'iniziativa della legge e il potere di progettarla. 7.° Che si fissino il modo di dare i voti e le persone che debbano fare lo scrutinio.

Essendo però fisicamente impossibile tenere perpetui comizj, è mestieri che il popolo commetta ad altri il quotidiano esercizio dell'impero ed a sè riservi quello di trattare nei comizj ordinari o straordinari, il cui luogo, tempo e modo stabilisce a suo piacere, quei pubblici affari che comportano dilazione (1). Quando fra i socj si è ordinata la forma democratica, ciò che piacque a tutto il popolo dicesi legge. Dalle regole generali poi che nel diritto naturale abbiamo insegnato intorno alla società in genere chiaramente appare voler il popolo o sia il sommo imperante ciò che piacque alla maggior parte dei socj, fuorchè dalle leggi fondamentali non si fosse altrimenti stabilito nel trattare i pubblici affari.

Data adunque una legge, quale atto di sommo ed assoluto imperante non può essere da niuno annullata e quindi obbliga

---

Questi canoni sono troppo essenziali, perchè non debbano essere dimenticati; e le antiche istorie e gli avvenimenti del secolo passato nelle repubbliche elvetiche ne mostrano che la trascuranza di esse nella democrazia furono cagione d' infinite cittadine discordie. *Trad.*

(1) Nel calendario romano, come osserva il Rosino, erano segnati con la lettera *C* i giorni in cui era permesso di radunare il popolo, e si sa che erano stabiliti i luoghi nei quali esso doveva convenire. *Trad.*

anche coloro che ne discordano, i quali promisero in forza del contratto sociale di uniformarsi alla volontà generale o sia al sommo imperante: che anzi gli effetti dalla legge si possono e si devono imputare, almeno esternamente, a coloro altresì che dissentono; imperciocchè internamente s'imputano le azioni unicamente ai loro autori

Del resto coloro a cui fu affidato nella democrazia l'esercizio delle leggi esercitano la loro giurisdizione in nome del popolo fino a che questo giudica convenire. Se emerge qualche novità cui le leggi non abbiano preveduto, si raduna il popolo presso il quale è il sommo ed assoluto impero.

Appartiene al popolo altresì lo stabilire chi debba avere il diritto di convocare i comizj straordinarj, qual numero di voti si debba tenere per la volontà generale, che si debba fare qualora i voti sien pari, quali persone debbano avere diritto di votare, qual diritto abbiano gli assenti dai comizj, se tutti debbano esser presenti ai comizj o se piuttosto debbansi i cittadini distribuire in vari ordini e da ciascuno di questi inviare dei delegati ai comizj generali onde dieno il voto per tutto l'ordine, a chi debbasi dare l'incumbenza di proporre nei co-

mizj le faccende da trattarsi, a chi quella di raccogliere i voti, ed altre pratiche di simil fatta, le quali spettano al politico regolamento e possono variare secondo la volontà dei popoli, dei luoghi e dei tempi (1).

---

(1) La repubblica di Sparta trattava nei comizj generali, presente tutto il popolo, i pubblici affari, perchè, non essendo troppo numerosa, poteva facilmente radunare tutti i cittadini e fissarne il numero; ma Roma che avea sempre lungi la maggior parte dei cittadini nelle armate, che più tardi chiamò a parte della sua repubblica quasi tutte le città d'Italia, non poteva chiamare i suoi cittadini nei comizj generali; e Roma appunto per ciò fu spesso aggirata dai patrizj, e sovente si vide segnare col sangue le sue leggi. Per questo mi pare che la forma democratica non sia opportuna che pei piccoli stati o per le varie città, come appunto furono le repubbliche italiane dei bassi tempi; e se si erige in questa forma una nazione vasta e composta di molte città è d'uopo che ognuna di queste faccia repubblica da sè e sia cogli altri collegata mercè un consiglio generale, come accade al presente nella Svizzera e negli Stati Uniti d'America.

Perchè nel dare i voti però si proceda regolarmente, perchè sia tolto il sospetto che siano comperati ed ogni motivo di rivalità, è d'uopo sia il popolo ordinato in varie classi, come si fece in Atene ed in Roma. Servio Tullo divise il popolo in 193 centurie: una sola e la più numerosa era quella che formava il popolo, le altre erano composte di pochi ricchi divisi per ciascheduno. E siccome avea ordinato che ogni centuria non potesse dare che un voto solo, così accadeva che nella da-

Devesi poi nella democrazia con somma diligenza ed accortezza riguardare che il senato o quella persona morale a cui è dato l'impero quotidiano o l'esercizio dell'amministrazione, insensibilmente ed a poco a poco non occupi i diritti della maestà e non si arroghi una potestà a lui non devoluta. Il popolo pertanto, fatto accorto dall'esempio delle antiche usurpazioni, deve sempre temere l'imminente e nuovo pericolo di perdere la libertà, impedirlo con una perpetua vigilanza; conciossiachè è pur troppo dall'antica istoria chiarito facilmente gli stati democratici passare in aristocrazia ed oligarchia e alla fine venire il comando di

---

liberazione prevalesse sempre il voto dei ricchi e si favorisse per tal modo l'aristocrazia. Ma Solone, che volea porre ferme basi alla repubblica, divise il popolo in classi; nelle tre prime pose i ricchi e formò l'ultima della plebe, ma ordinò che da tutte egualmente si potessero scegliere i giudici, dalle prime i magistrati e dall'ultima i legislatori.

Perciò onde conservare l'individuale libertà dei suffragi e perchè il voto di ciascun cittadino possa essere eguale a quello di qualunque altro, dovrà il popolo essere diviso in classi egualmente numerose. Lo scrutinio di questi voti poi deve esser fatto in modo che si tolga ogni sospetto d'inganno e di frode, deve esser fatto subito dopo la collezione dei voti, non da un uomo solo, ma da parecchie persone probe e colte, scelte a tal uopo dal popolo istesso. *Trad.*

tutte le cose nelle mani di un solo. Ma tutte queste cose e simili altre che potrei accennare intorno l'amministrare ed ordinare la repubblica appartengono all'arte politica, e già avvisai non contenersi nella nostra scienza; nella quale non si ricerca ciò che possa essere particolarmente acconcio ed utile in certe condizioni della vita umana, ma soltanto ciò che sia giusto.

§ 4. *Intorno all'esercizio del medesimo nell'aristocrazia.*

Ciò che abbiamo detto intorno al popolo, con facilità si può applicare agli ottimati o sia patrizi, i quali sono parte del popolo e lo rappresentano. In essi il popolo ripose l'impero universale; deesi poi dalle leggi fondamentali dedurre se questo sia sommo ed assoluto o meno arbitrario e circoscritto (1).

---

(1) Nel governo aristocratico assoluto la libertà civile è eguale quando il sovrano consiglio provvede il suo popolo di un codice fisso e stabile mercè di cui sia sicura la libertà del cittadino e sicuro il godimento de' suoi diritti. La libertà politica allora si verifica; poichè essa appare nella sua energia quando le leggi provvedono in tal maniera che la suprema autorità sia indipendente e illimitata e risieda costantemente nel corpo del senato.

L'aristocrazia si distingue in *elettiva* ed in *ere-*

In questa forma di governo la volontà generale dei patrizj o sia dell'imperante si

---

ditaria. E per parlar della prima, ricorderemo i canoni generali ad essa spettanti. 1.° Il corpo degli aristocrati deve essere sovrano ed indipendente nell'esercizio del suo potere, nella nomina dei magistrati ed in ogni ramo di pubblica amministrazione: se altrimenti succede, non si ha una buona aristocrazia; e perciò non erano veri corpi di aristocrati, come alcuno credette, nè il senato di Roma nè l'areopago d'Atene, nè era piena l'aristocrazia di Genova quando il popolo avea a sè riservata la magistratura detta *la borsa di S. Giorgio*. 2.° Il collegio sovrano non deve essere nè troppo numeroso nè troppo scarso di membri e il numero di essi sempre fisso ed immutabile. Se il numero è troppo grande, cade il fine della aristocrazia; e nelle diete polacche diffatti, truppo numerose, il più delle volte si decidevano gli affari coi tumulti o con le armi e spesso si scioglievano senza venire a capo di ninna decisione. Se è troppo scarso il numero degli aristocrati, facilmente cade nella monarchia. In generale però non saranno minori di due o tre. 3.° Gli aristocrati debbon essere eletti nei comizj, oppure deve darsi la facoltà di tale elezione ad un altro magistrato, non mai al corpo istesso aristocratico; ed i Romani diffatti avean dato prima ai consoli, poscia ai pretori la facoltà di completare il senato. 4.° Tutti gl'individui componenti il corpo aristocratico devono essere indipendenti e decidere a voti intorno agli affari; questi debbono essere secreti e perchè la preponderanza di un individuo seco non tragga il parere degli altri e perchè, dovendosi sovente trattare cose odiose alla plebe, l'odio popolare cada piuttosto sul corpo intero che su un individuo che votò in suo svantaggio. 5.° L'ultima cura nell'aristocrazia sarà di mettere un freno agli abusi della sovranità negli ottimati e perciò di procurare la

trae dalla pluralità dei voti, e i comizi e i magistrati che esercitar debbono l'impero si costituiscono e pure si ordinano le altre cose tutte come abbiamo avvertito nella

---

minima disuguaglianza fra il popolo ed il collegio. Perciò nessuna prerogativa agli aristocrati, se non quelle inerenti alla sovranità; perciò savio reputo il consiglio di Montesquieu, che nessun ottimato vada esente dalle pubbliche imposte; quindi loro si vieti ogni commercio, la facoltà d'instituire le primogeniture e tutto ciò che tende ad accumulare ampie ricchezze.

L'aristocrazia ereditaria molto si accosta al governo monarchico e facilmente cade in esso. La pubblica libertà in questa forma di governo essendo posta nel conservare intatta nel consiglio dei nobili la suprema autorità, facilmente si apporta avvilimento nel popolo e abuso nella sovranità. Nell'aristocrazia ereditaria debbono; 1.° essere con chiarezza e precisione distinte le famiglie che debbono avere il diritto di dare dei magistrati nel così detto *libro d'oro*, che si suole conservare con somma cautela e diligenza; 2.° esser divisati tutti i casi per cui una famiglia perde il diritto alla sovranità, badando non sieno troppo frequenti; 3.° determinati i requisiti per cui una famiglia possa aspirare ad essere ammessa al collegio dei nobili; 4.° aversi leggi per regolare i matrimoni ed in ispecie impedire che gli aristocrati menino straniere spose.

Rare volte però si vide una buona aristocrazia ereditaria. La sola repubblica veneta la seppe a lungo mantenere, quantunque fosse sovente costretta di creare il magistrato detto *Inquisitore di stato*, onde ponesse freno agli abusi ed ordine agli affari; e badisi, come osserva Rousseau, che la nazione nel creare simil magistratura sacrificava parte della sua civile libertà. *Trad.*

democrazia o comandandolo il popolo nel deferire altrui la propria autorità o per universale sentenza degli ottimati, se in essi fu riposto l'impero sommo, pieno ed assoluto.

§ 5. *Dello stesso nella monarchia.*

Essendo tutti i diritti del popolo collocati nel monarca, pende dal suo cenno l'amministrazione di tutti i pubblici affari, nè è tenuto a renderne ragione ad alcuno, fuorchè nella costituzione non si fosse diversamente stabilito. Se le leggi sono tali che pongano dei confini alla somma podestà e frenino l'assoluta autorità, l'impero riposto nel monarca dicesi *regno legittimo*.

Non è possibile stabilire regola certa intorno al regno legittimo, perchè differiscono fra di loro a norma della diversità degli statuti fondamentali i quali sono prescritti dalla volontà del popolo; e quindi dal monarca a cui fu dato il pieno ed assoluto diritto dell'impero agli efori spartani vi sono in mezzo innumerevoli gradi, il numerare i quali non è nè necessario nè vantaggioso. È però certo in tutti gli stati misti, a cui si riferisce anche il regno legittimo, i diritti e l'autorità dell'imperante

essere determinati dalle leggi fondamentali (1).

Sonovi alcuni che trattano del regno erile, quasichè quello stato di uomini nel quale tutto si riferisce al padrone ed al di lui vantaggio dir si possa civile. Ciò che di questo stato debbasi sentire lo abbiamo avvisato quando tenemmo discorso sui regni patrimoniali: è però qui d'uopo aggiungere che sebbene possa accadere che una moltitudine d'uomini si diano in una perfetta servitù, potranno però far patti solo per sè stessi e non pei figli, ai quali

---

(1) Recheremo qui pure i canoni fondamentali di questa forma di governo dietro i principj degli scrittori di pubblico diritto. 1.° Il sovrano deve esser posto sul trono col consenso dei sudditi; e questo consenso può essere o tacito od espresso, ed allora soltanto egli sarà legittimo; e questa condizione forma il primo canone di una legittima monarchia. 2.° L'autorità del monarca deve essere illimitata, sovrana ed indipendente da qualunque altra autorità; poichè ogni limite supporrebbe una forma composta in qualche parte, e quanto cresce questa, altrettanto diminuisce la legittima sovranità. 3.° Se il libero consenso del popolo costituisce la legittimità del principe, un codice civile giusto ed inalterabile distingue un governo monarchico dal dispotico ed arbitrario. 4.° Il Montesquieu pose un altro canone alla monarchia, cioè il diritto di rimostranza riservato al popolo; canone di tanta lode a quello scrittore, giacchè mercè di esso indicò il miglior ritegno onde il principe non possa incliuare al dispotismo. *Trad.*

niuno ha il diritto di togliere la libertà naturale.

§ 6. *Del regno elettivo, successorio ed ereditario.*

Dipendendo ogni diritto del sovrano dalla volontà del popolo, manifesto appare che, venuto quello a morte, il pubblico impero ritorna al popolo, se diversamente non fu mercè legge fondamentale pattuito nella traslazione dello stesso. Se il popolo pertanto o da sè stesso o per mezzo di altri vuol eleggere un successore al re defunto, il regno dicesi *elettivo* (1): se per timore di tur-

(1) Questa specie di regno dividesi in *monarchico elettivo popolare* ed in *monarchico elettivo aristocratico*: il primo è quando la scelta del re è concessa a qualunque classe dei cittadini, come era, secondo Tucidide, presso gli antichi Romani: il secondo è quando il diritto di nominare il sovrano è concesso ad un consiglio di pochi o ad una data classe, come era appunto il governo dei Romani sotto i pontefici. In questo governo deesi sopra ogni cosa osservare 1.° che la legge debba determinare ogni più minuta circostanza relativamente all'elezione del principe, cioè sanzionare i requisiti di chi deve dare il voto e fare lo scrutinio. 2.° Il sovrano deve avere un' assoluta autorità ed indipendenza; e, appena scelto questo, dovrà cessare ogni consiglio reggente. 3.° Si dovrà con somma cura provvedere e conservare l' integrità del territorio; perchè il sovrano facilmente può tentare di assicurare in capo

bolenze e litigi così trasferì l'impero che succeda al re colui che gli dovrebbe succedere naturalmente nelle sostanze giusta le leggi civili, *ereditario*; se poi statuì una legge espressa di successione, *successorio*. Il regno ereditario però di poco differisce dal successorio, e perchè con precedente legge fu stabilito quale debba essere il grado e l'ordine di successione nei beni del defunto, e perchè si presume avere o espressamente o tacitamente voluto il popolo che così si succeda all'eredità del regno, onde si eviti ogni litigio e la pubblica felicità non ne abbia a sostener danno; come più ampiamente verremo innanzi dimostrando (1).

---

la corona a' suoi figli, come fece l'imperatore Astolfo e tanti altri. 4.° Si dovrà assolutamente vietare che il monarca possa ricevere altre sovranità straniere. Questa legge è utilissima, come osserva Rousseau; e quando Enrico re di Polonia fu chiamato alla corona di Francia, dovette ricusarvi. Difficile però è questa forma di governo; e la Polonia che più volle persistere in essa, fu nella elezion dei sovrani quasi sempre divisa dalle fazioni; e un recente scrittore saviamente insegnava che essa giammai non godette della pubblica libertà, perchè nell'elezione dei suoi re il voto era quasi sempre comperato o dalla seduzione o dalla corruttela, sovente dalla forza e dalla autorità, e spesso si sciolsero le diete senza aver nulla deciso, mostrando nel disordine universale le terribili conseguenze che seco trae il governo monarchico elettivo. *Trad.*

(1) Nella Polonia il regno è elettivo, presso noi

§ 7. *Corollarj sulla successione del diritto d' impero.*

I. Se il regno è elettivo, morto il re, non essendovi alcuno che abbia diritto di succedere, l'impero torna nel popolo, il quale lo amministra a suo talento o da sè stesso o per mezzo di altri; se poi gli piace, senza che alcuno vi si opponga, può ordinare una nuova forma di governo nè è obbligato ad eleggere un nuovo re.

II. Il re legittimamente eletto dopo l'accettazione dell'impero ferma col popolo quasi un contratto, nel quale esso promette di regnare, il popolo di ubbidire a' suoi comandi: quindi nè il re, contraddicendolo il popolo, può abdicare al regno, nè il popolo ha facoltà di privarlo di un diritto da lui acquistato.

III. Siccome nessuno può avere il regno, se tacitamente o espressamente il popolo non vi consenta, se fu traslocato l'impero assoluto col patto che l'imperante si scelga un successore, egli non differisce punto dalla persona alla quale, vacante l'impero, o meglio defunto il re, fu affidata l'elezione del

---

ereditario, in Francia successorio giusta la legge salica.

nuovo sovrano, e quindi può anche, se gli aggrada, dimenticare i figli (1). In questa costituzione se il re muore senza aver fatto testamento, l'impero torna al popolo, quando per lunga consuetudine e presunta volontà del popolo non sia stato fatto ereditario.

IV. Fu richiesto se questo principe possa dividere il regno in parti subbiettive. Io reputo doversi distinguere se il regno di cui si tratta è ancora uno, indiviso, come allorquando a lui fu affidato l'impero di esso, cosicchè sia una ed indivisa l'associazione del popolo o sia della stessa gente, o se altre genti o sia altri liberi popoli si sottoposero allo stesso re. Nel primo caso dico il regno non potersi per alcun modo dividere in parti subbiettive, se il popolo non vi acconsente; e perchè coloro che in una sola società convennero per niun patto possono essere separati, e perchè, essendo nella ipotesi il principe nient'altro che l'elettore del re futuro dal popolo costituito, non ha niun altro diritto che quello di di-

(1) Pietro il Grande, imperatore delle Russie, antepose nella successione Caterina sua moglie al nipote per parte del figlio, ancora impubere. Non è questa legge la migliore di tutte? Augusto, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, ottimi principi, si devono alla adozione e non all'accidentalità della generazione.

visare la persona a cui consegni intero il diritto concedutogli dalla nazione. Nell'altro caso in vece avrà facoltà di dividere lo stato, conciossiachè in certo modo ha tante persone, quante sono le genti o sia società speciali che posero nelle sue mani l'impero (1).

V. Segue da ciò inoltre che nei regni ereditarj succede il figlio maggiore e non le femmine, non gli altri figli per la loro porzione: mentre quantunque il popolo abbia imposto che succeda al regno colui che nelle sostanze paterne naturalmente sarebbe succeduto, tuttavia si presume ciò il popolo aver voluto per quanto la natura dell'impero civile e l'oggetto della società il comporta. Pertanto dalla natura ed indole della società facilmente si argomenta non potersi presumere avere il popolo acconsentito nella divisione subbiettiva; e abbiamo più volte poi asserito il consenso del popolo essere la misura dei diritti del re. Presumendosi adunque avere la nazione non con altra

(1) In Francia sotto la prima e seconda dinastia dei re l'impero fu divisibile, come in altri regni di Europa i quali si amministravano con regime feudale. Col volgere degli anni, allorchè s'intraprese con più artifizio e saggezza ad ordinare e costituire gli stati quasi dappertutto, o per lunga consuetudine o per legge fondamentale, i piccoli stati dagli imperj scomparvero.

mente formato il regno ereditario, fuorchè per iscansare le turbolenze ed avere un successore certo al regno, se trasferì al re ed a' suoi successori assolutamente l'impero devesi dire che intendesse il primogenito, il quale prima di tutti acquistò il diritto eventuale al regno. Egli adunque, esclusi gli altri, deve succedere; perchè così si tolgono di mezzo i litigi, le turbolenze e si ha un successore certo: le quali due cose abbiam detto specialmente avere il popolo avute di mira nell'ordinare il regno ereditario (1).

---

(1) Alcuni mettono dubbio se, trasferito il regno ereditario in un privato cittadino che avea già dei figli, quello che nacque mentre il padre regnava debba anteporsi al primogenito nato mentre ancora viveva in privata fortuna, escludendo questo dal diritto della regia successione. A me sembra miglior sentènza che non vada escluso: conciossiachè il popolo, il quale ripone semplicemente il diritto dell' impero nel re e nei suoi successòri, si presume sapesse che egli ne avea dei già generati; mentre quelli hanno, come dicono le scuole, nello stesso atto della generazione il diritto alla paterna successione ed eredità, nella quale non solo sono compresi i diritti che appartengono al padre quando venne alla luce il figlio, ma quegli ancora che gli si convengono al tempo della morte. Fu tuttavia intorno a simil cosa spesse volte fiera contesa di parole e di armi, anticamente fra i figli di Dario, Artamene o sia Artabasane e Serse, ed in tempi a noi più vicini, tra i fratelli Ottone il grande ed Enrico, fra Bajazette secondo e Zizimio figli di Maometto, fra

VI. Segue pure dalla natura dell'impero il popolo avere tacitamente esclusi dall'ordine dei successori coloro che per invincibile vizio dell'intelletto sono incapaci di regnare. Questi si tengono come se non fossero nati (1), e il regno è devoluto a colui che più vicino gli succede; non s'intendono però esclusi i minori.

VII. Essendo adunque non la volontà del re ma del popolo quella che forma la prima legge per l'ordine di succedere, non è necessario che una stessa persona sia e re ed erede del defunto sovrano; che anzi potrà anche ripudiare la privata eredità e succedere soltanto nel regno e nei beni pubblici o regj. Diconsi poi beni *regj* quelli che si raccolgono dalle pubbliche gabelle e tributi e che servono per sostenere le pubbliche incumbenze e conservare il perpetuo decoro del re, *privati* in vece quelli che

---

Lodovico e Galeazzo Sforza ec. Ved. Erodoto *lib. II.* Plutarco *de fratr. amor* Giustino *lib. II, cap.* 10. Barbeyr. *Recueil des anciens trait. P.* 1, *pag.* 86. Guicciardini *Istoria, lib. I,* le *Lettere di* Massimiliano Cesare nelle quali si fa l'investitura del ducato di Milano a Lodovico Sforza presso Filippo Comines *lib. I.* Ved. Grozio, *lib. II, cap.* 7, § 28.

(1) Abbiamo un esempio in Filippo Antonio figlio di Carlo III re di Spagna, il quale si tenne come se non fosse nato in quanto alla successione del regno di Napoli e di Spagna.

vengono al re dai beni di privata famiglia o sia per eredità, e diconsi *allodiali.* Questi può il re alienare e far di essi ciò che gli aggrada: degli altri così non cammina, e in essi perciò succede il legittimo re (1). Ma di ciò parleremo con più chiarezza quando ne converrà trattare dei *domanj.*

VIII. Se cade controversia intorno alla successione al regno, il popolo ne sarà il giudice: non sciorranno la lite con armi o transazioni nè stranieri popoli nè quegli stessi che sono in contesa: poichè gli uni non hanno alcun diritto a giudicare, gli altri possono acquistare ragione al regno non con forza armata, non con private dispute, ma solo per volontà del popolo (2). Deve adunque comandare il popolo; al quale, se l'ordine delle successioni è incerto, ritorna di nuovo l'impero. Interpreti egli la legge della successione o tacita od espressa e con la sua sentenza sciolga la contesa (3).

(1) Mentre vi succede per provvidenza del popolo, non per volontà del defunto, sia il regno ereditario sia successorio.

(2) Ved. Grozio *lib. II, cap.* 7, § 27, e Puffendorfio *lib. VII, cap.* 6, § 5, i quali con sottili e non necessarie distinzioni offuscano ed avviluppano una cosa per sè stessa nitida e chiara.

(3) Ne viene sovente di leggere nelle istorie che il popolo fece uso di simile diritto. Fu giudicata dal popolo la lite sorta fra Odoardo e Filippo di Va-

IX. In quanto riguarda i regni successorj nulla si può stabilire di certo e fermo intorno al diritto di succedere, mentre, giusta l'ipotesi, tutto il diritto deriva dalla legge costituzionale o sia fondamentale. Sembra però la migliore e più savia di tutte le successioni la *lineale agnatica*, siccome è quella che abbiam detto essere stata stabilita in Francia, mercè la consuetudine o legge salica. Si dà poi anche la successione *lineale*, *cognatica* e la *numidica* e la *malabarica*, ed altre moltissime, le quali non sostiene il nostro proposto partitamente divisare (1).

---

leis. Ved. Polidoro Virgilio *Istoria inglese, lib.* 19 *Repons par mad. de Longueville à un memoire par mad. de Nemours*. Per la successione al regno di Aragona furono scelti nove giudici dalle tre provincie, i quali diedero sentenza e lo aggiudicarono all'infante Ferdinando. Ved. Gio. Mariani *Istoria generale di Spagna, tom.* 7, *l.* XX, *cap.* 2 3 4, ove trattasi a lungo sull'ordine della successione. Guicciardini *Istoria, lib.* 12. Il senato di Newcastle più volte, nata lite sul diritto di succedere all'impero, fu fatto giudice della contesa, e non ha molti anni pronunziò con una sua sentenza fra molti competitori il diritto del re di Prussia prevalere; la qual sentenza fu confermata nel trattato di Utrecht. Wattel *Droit des gents lib.* I, *cap.* 5, § 66.

(1) Tutte queste cognizioni appartengono o al diritto pubblico particolare di ciaschedun regno o alla parte istorica dell'arte politica, i quali sin dal prin-

X. Ove si succeda al regno non secondo la volontà del re che muore, ma per

---

cipio dell' opera mia avvertii che avrei lasciati da parte, quantunque molti altri scrittori avessero insieme tutte queste cose disparatissime congiunto e quindi questa scienza nostra ridotta sterminatamente voluminosa. Se alcuno però sente vaghezza di conoscerle, può consultare Grozio, *lib. II, c.* 7. § 22 e Puffendorfio *lib. VII, cap.* 7. Credo però non esser fuori di proposito almeno il definire le parole. Dicesi *successione lineale* quella per cui il regno devolvesi da una in altra persona in continua serie per linea retta, nè può passare negli altri parenti se la prima linea non è estinta. La successione lineale può essere triplice, cioè agnatica, cognatica di primo genere, cognatica di secondo genere. Dicesi *agnatica* allorchè sono escluse in perpetuo dalla successione le femmine ed i loro discendenti, quale è la successione salica o di diritto francese. *Cognatica di primo genere* allorchè si ammettono alla successione del pari le femmine coi maschi, soltanto avuto rispetto all' età. In questa successione la figlia primogenita esclude il maschio nato dopo, nè si fa passaggio alla linea di lui, se non è estinta la linea della figlia primogenita: questa successione però non si ritrova in luogo alcuno adottata. È *cognatica di secondo genere* quando non si ammette la femmina se non nel caso che manchino maschi; tale è la *successione castigliana*. Dicesi *numidica* quando si ammettono al regno tutti gli agnati del re, avuto riguardo alla prossimità, all' età ed al sesso; Livio *lib. XXIX, cap.* 29: *malabarica* quando la linea che regna si produce non pei figli del re ma per le figlie di lui; il qual ordine di successione è in uso anche in altre provincie assai delle Indie e dell' Africa. Raynal nella *istoria filosofica e politica degli stabilimenti europei nelle due Indie* ne dà di simile usanza la ragione con

implicita disposizione del popolo, il principe non può per niun modo nè diseredare i legittimi successori nè abdicare al regno per sè e pei suoi discendenti già nati o concepiti. Diversamente succede per quelli che ancora non sono nati; mentre non ha niun diritto chi ancora non esiste. Potrà però abdicare all'impero riposto nelle sue mani, se lo consigli legittima cagione di pubblico vantaggio e il popolo tacitamente o espressamente vi consenta; giacchè abbiamo più addietro avvertito nell'alienazione dell'impero essersi a vicenda obbligati il popolo ed il re (1). Ciò vuolsi pure tenere delle ri-

---

queste parole « Negli imperi di Loango e di Congo la corona tiensi di perpetuo nella linea maschile dal lato delle donne, cioè il primo figlio della maggior sorella del re è l'erede del trono vacante: credono i popoli che un fanciullo è con maggior sicurezza figlio della propria madre che non del di lei sposo, e pongono maggior fede al momento del parto, il qual veggono, che non a quello del concepimento, da essi non veduto.,, Ved. le lettere del P. *Petit tom.* 20. *Lettres èdifiant.* Petr. de Valle *P.* 3, *cap.* 6. Philipp. Bald. *Descript. Malabar et Coromandel cap.* 17, De Real *Science du gouvern. tom.* 4, *sect.* 4, 7, *pag.* 202.

(1) E nelle antiche e nelle moderne istorie s'incontrano assai di frequente delle abdicazioni di regno; e ne porgono esempj la Francia, la Germania, la Svezia, la Polonia, la Spagna e l'Italia; le quali però il più delle volte consigliate non già dall'amore per la pubblica salute ma o dalla brama di

nunzie, intorno alle quali fu sì a lungo disputato fra i giuspubblicisti. Se il popolo le approva, esse valgono per diritto di natura, come quelle che non differiscono da un'espressa legge del popolo per la quale si cangia il posto in ordine di successione e si esclude dal succedere una determinata persona. Simili ordinanze si trovano in Inghilterra, in Portogallo (1) e in Russia, le

procacciarsi una vana gloria o da precipitose e mal maturate risoluzioni furon seguite da lungo e miserabile pentimento di coloro che le fecero.

(1) Filippo V re di Spagna rinunciò al regno di Francia e Filippo duca d'Orleans, alla successione del regno di Spagna, e tali rinuncie si tengono per convalidate del pubblico voto ed unanime consenso degli spagnuoli e dei francesi. Se riducesi questo atto ai semplici suoi elementi, ne verrà chiaramente di vedere quei principi aver rinunciato a un diritto che loro si conveniva per fondamentale legge di successione, i Francesi poi e gli Spagnuoli aver derogato alle politiche leggi sulla successione solo in quanto a coloro che rinunciarono. È chiaro che tutte queste cose poteano esser fatte a diritto: mentre essendo la pubblica salute la prima legge, se la legge politica della successione torni a danno della repubblica, non è a dubitarsi che simile caso non si possa eccettuare col consenso di coloro che vi hanno interesse. Ved. Montesq. *Espr. des lois lib. XXVI, cap.* 23. De Real *Science du gouvern. sect.* 6, § 61 *etc.* Mably *Droit publ. de l'Europ. tom II, p.* 108. La rinuncia di Filippo V re di Spagna ha per fondamento il trattato Ultrajettino confermato da quello di Acquisgrana, sui quali appoggiasi l'intera pace d'Europa.

quali si possono tenere come eccezioni alla legge generale di successione.

CAPO III.

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REPUBBLICA E SUI DIRITTI DELLA MAESTÀ.

§ 1. *Intenzione ed oggetto generale dell'imperante nell'amministrazione della repubblica. Primo diritto della maestà.*

Siccome dalla società viene il pubblico impero, e la società è costituita per la felicità e sicurezza dei cittadini, così nell'amministrazione della repubblica è d'uopo che tutte le azioni si riferiscano, per quanto è possibile, a promovere la pubblica felicità e sicurezza o sia il bene comune. Dal patto di società è imposta questa principale e generale obbligazione al sovrano.

I diritti che da quest'obbligo emanano diconsi *diritti della maestà* e così sono inerenti alla natura ed essenza dell'impero civile che senza di essi per niun modo si può amministrare lo stato nè ottenere il fine della società.

Egli è d'uopo qui avvertire che noi nel numerare i diritti della maestà prendiamo l'impero civile come un ente morale indi-

viduo e quindi pieno, assoluto e sommo, quale è presso il popolo. Poco importa poi se nelle repubbliche miste gli essenziali diritti della maestà siano divisi; conciossiachè questi presi tutti insieme costituiscono l'impero.

Bene avvertite queste cose, non potendosi dare niuno impero se non vi ha l'obbligo di ubbidire e quindi il diritto di comandare o sia di prescrivere quelle regole che conducano al conseguimento del fine proposto nel formare l'impero e che in società diconsi leggi, fra i principali diritti della maestà vuolsi tenere pel primo la *legislazione*.

La pubblica felicità e sicurezza è l'oggetto e lo scopo della società e dell'amministrazione dello stato come della legislazione; quindi le leggi, come abbiamo avvisato, altro non sono che mezzi per conseguire il fine della società proposti dall'imperante agli individui.

La felicità di tutti è una e la stessa, ma non è però composta dei medesimi elementi e non si procaccia con la stessa via; conciossiachè quantunque la somma dell'umana felicità sia riposta nella perfezione di sè stesso e del proprio stato, tuttavia gli uomini non sono dovunque capaci della stessa quantità di perfezione nè cogli stessi mezzi

dovunque si perfeziona lo stato interno ed esterno, nè egualmente, si collega l'esterna felicità dei cittadini con la perfetta sicurezza. Terrai pel più saggio di tutti i legislatori colui il quale accuratamente esaminando l'indole e i costumi degli uomini che hannosi a reggere, la natura del suolo che abitano, le forze dell'ingegno e dell'animo, i bisogni del luogo, la potenza de' popoli confinanti, avrà così ordinate le leggi da procurare la massima possibile felicità del popolo senza dispendio della sicurezza, e la massima sicurezza senza menomare la felicità (1).

---

(1) Da ciò appare essere ogni legislatore obbligato a formare per tal modo le sue leggi che si adattino alle condizioni, ai costumi ed alla religione del popolo. Opportunamente Montesquieu *Esprit des loix lib. I, cap.* 3. " Esse (le leggi) devono per tal modo essere convenienti al popolo per cui son fatte, che sia gran ventura se quelle di una nazione convengono ad un'altra. ,, Non so tuttavia a quale sventura attribuire che presso molte nazioni sieno in vigore tuttora antichissime leggi, opera di popoli la cui maestà, lingua, costumi e religione affatto perirono. Non mancano però coloro che porsero l' esempio di una propria legislazione (il che è a desiderarsi venga dagli altri imitato) e tra questi Vittorio Amedeo re di Sardegna, Federico re di Prussia, Caterina II imperatrice delle Russie, e la repubblica di Venezia, nella quale in ogni tempo ebber vigore le sole sue leggi (*).

(*) Questo esempio fu seguito nel secolo XIX dalle più grandi nazioni d'Europa, e omai tutti sono persuasi essere follia reggere in tutto i popoli moderni con le leggi de' Romani. *Trad.*

Queste cose però appartengono alla pratica ed alla politica saviezza, ove si ricerca ciò che sia utile in qualunque stato: debito nostro si è solamente esporre ciò che sia giusto nel formare le leggi.

§ 2. *Principio generale sulla legislazione.*

Gli uomini non avrebbero abbisognato nè di società nè d'impero, se ciascheduno di buona voglia e spontaneamente si fosse uniformato alle leggi della natura; mentre non havvi alcuno che mova dubbio nella perfetta esecuzione di quelle essere la felicità e la sicurezza riposta. Perciò dennosi riputare più delle altre sapientissime quelle leggi le quali schiudono una facile e breve via ad eseguire le leggi naturali togliendone di mezzo qualunque impedimento. Abbiamo già annoverati i naturali doveri e verso sè stessi e verso gli altri: quanti sono questi, altrettanti sono gli oggetti delle leggi ed i principj onde rettamente amministrare la repubblica. Si richiamino alla memoria i naturali doveri degli uomini, dei parenti, dei figli, dei mariti, dei padroni, dei servi ec. Gli uomini convennero in società, affinchè tutti questi potessero eseguire e si procacciassero quindi una vera felicità. La repubblica pertanto dovrà essere dall'imperante

così amministrata, formerannosi le leggi per tal modo, che chi vuole soddisfare ai propri doveri vi trovi aperta nello stato civile una via più spedita che nel naturale.

§ 3. *Canoni generali intorno all'amministrazione della repubblica.*

I. È d'uopo adunque abbiasi nella società abbondanza di quelle cose che non solamente alla necessità, ma servano anche al comodo ed al piacere.

II. Quindi debbonsi promovere e le arti (1) e l'agricoltura e il commercio interno ed esterno. Senza di questi non vien fatto di procurarsi non dirò quelle cose che sono piacevoli, ma quelle neppure che sono necessarie al sostentamento della vita.

III. Se l'imperante non può procurare che tutti i cittadini menino una vita comoda e gioconda, deve però aver cura che non manchi il necessario ad un robusto cittadino il quale vuol consacrarsi al giornaliero lavoro. Se si amministra rettamente lo stato,

(1) Di qui viene il diritto dell'imperante di definire il numero dei cittadini i quali voglionsi consacrare all'esercizio di un'arte stessa o rivolgere ad uno stesso genere di vita, di comandare che senza di lui consenso non possano emigrare i migliori artefici, ecc.

non si deve sostenere che alcuno nella società vada mendicando (1); imperciocchè coloro che sono forniti di forze dennosi astringere al lavoro, coloro che o per la vecchiezza o per l'inferma salute vi sono inabili, voglionsi alimentare a pubbliche spese. Al dovere naturale si aggiunge un vincolo civile, pel quale tutti gl'individui si obbligarono di prestare soccorso agli indigenti coi comuni averi (2).

---

(1) Da lunga esperienza però siamo ammaestrati, che quasi in niun luogo nè per leggi promulgate nè per pene imposte si è potuto reprimere il costume di mendicare e sovente essere accaduto che i cittadini miserabili venissero alimentati a pubbliche spese e soccorsi dalla generosità dei privati, contro il comando della legge. È in vero lodevole il piacere di porgere soccorso a chi ne ha d'uopo e con propria mano sollevare i miseri e coloro che sono oppressi dalla povertà. Credono taluni cosa crudele il privare non solo i cittadini di questo piacere, ma punirli ancora per l' esercizio della beneficenza: perocchè pochi sono coloro che conoscono essere suprema virtù nella società il frenare ben anco la privata beneficenza se è inutile e perniciosa alla repubblica, e il posporre alla pubblica virtù tutte le private. Ma gli uomini generalmente hanno ad essere dalle leggi governati non quali dovrebbero essere, ma quali sono; e in altro modo le leggi, in altro, come abbiamo avvisato, i filosofi pensano a tôrre i vizj. Le une fino dove possono porvi freno, gli altri fin dove può giungere la ragione e l' intelletto.

(2) Intorno a questo argomento si possono consultare gli economisti ed in ispecial modo l'ultima

IV. Deve l'imperante aver cura che non manchi ai cittadini il modo di perfezionare

---

interessante operetta di Melchiorre Gioia *Sulle case di pubblica beneficenza.* Si consulti inoltre il *Saggio sulla vicendevole dipendenza del perfezionamento morale ed economico della società* del signor prof. Beretta, ove fra le moltissime questioni sciolte, contro parecchi scrittori, in favore dell'umanità e della più sana morale si troverà una convincente risposta ai principj di Say — se i miserabili abbiano diritto ai soccorsi della società — e l'altra — se la limosina, in vece di diminuire i miserabili, li moltiplichi, adescando gli oziosi — e ciò contro il parere del signor Gioia. Sarà caro ai leggitori il sentire le sue parole istesse, che son dettate dalla più pura morale e sostengono la causa di una parte dei nostri simili, che pur troppo il più delle volte, per la durezza dei loro concittadini, languiscono nella più crudele miseria. " Se Gioia suppone che si sappia che quello il quale chiede la " limosina può, ove il voglia, procacciarsi il sostentamento col lavoro, non nego che nociva sarebbe la compassione. Ma io propongo tal quistione: in uno stato nel quale non sieno pubbliche case d'industria che somministrino lavoro a chi non lo trova altrove (provida istituzione che s'è cominciato ad adottare anche fra noi), il cittadino, il quale non può sempre discernere se quei che gli chiedono la limosina non vogliano o non trovino da travagliare, affine di non allettare i primi deve negarla a tutti? Siffatta dimanda mi pare che equivalga alla seguente: perchè il governo tolera i mendicanti volontarj, il cittadino deve lasciar perire di fame gl'involontarj? Un accattone chiedeva un giorno la limosina ad un filosofo. Voi mi sembrate ben sano e robusto, gli disse questi; perchè non andate a lavorare? — Ah se voi sapeste quanto i

l'animo ed il corpo in quelle cose almeno che riguardano il comun bene della società.

" sono poltrone! rispose il mendicante. Al filosofo
" da sì ingenua risposta commosso non sofferse il
" cuore di negare a quell' uomo con che continuare
" a far nulla: ond' egli era solito dire che *per es-*
" *ser buono abbastanza, bisogna esserlo troppo.*
" Io non dirò che convenga essere buono tanto da
" fomentare l' infingardaggine conosciuta; bensì
" affermo che, onde non soffra l'indigente involon-
" tario, bisogna talora esporsi al pericolo di alimen-
" tare il poltrone. „

Mi sia permesso di qui aggiungere che appartiene alle buone leggi il disporre l' animo dei cittadini a procurarsi con le proprie fatiche il sostentamento e l' ispirar loro ad essere alimentati per carità. Ciò parrà strano; ma io stesso ne ho veduto l' esempio trovandomi a Ginevra, ove non essendomi giammai per tutto il tempo che ivi dimorai abbattuto in un accattone, richiesi un amico come ciò accadesse. Quegli mi rispose che i cittadini di Ginevra non sogliono andare a mendicare un tozzo di pane; che la repubblica tiene una cassa di beneficenza per sovvenire a quelli che non hanno altri mezzi di sussistenza: ma soggiunse che sebbene questa cassa sia piccolissima, tuttavia è bastante; perchè i cittadini di Ginevra non ricorrono ad essa se non se quando per niun modo, o per infermità o per altra cagione, possono procacciarsi con che vivere: e questo, egli mi disse, è *spirito nazionale*. Questo esempio mi pare che comprovi l'opinione del summentovato signor prof., non esser vero cioè che la elemosina aumenti i mendicanti. Se piacesse vedere un'opera più recente su questo argomento, e sparsa di filantropia si consulti il *Visitatore dei poveri* del signor Degerando. Quando su questi argomenti vedo le opinioni opposte di Mandeville, di Elvezio, e di questi

A ciò voglionsi riferire le scuole, le accademie, i collegi, le università sostenuti a pubbliche spese e inoltre la cura, la tutela e l'educazione degli orfani, dei pupilli e delle famiglie indigenti; le quali cose tutte devonsi con somma diligenza dall' imperante procurare, ed in ispecial modo quelle che appartengono all' educazion pubblica. A tutti gli altri errori che spettano l'amministrazione facilmente si pone emenda, ma non così a quelli che influiscono sull'educazione. Se la puerile età diasi ad istruire od educare a negligenti ed ignoranti o viziosi precettori od a quelli finalmente i quali da tutt' altri che dallo stato sperar possono emolumento, si fa allo stato una gravissima ferita che non è facile il sanare in una sola età: perocchè i giovanetti che dai primi anni furono deviati dal retto cammino della verità e della virtù non si possono a niun patto nè spogliare del male appreso nè ridurre ad emenda; poichè la botte serba a lungo l'odore che una volta dapprincipio ricevette.

V. In una parola, procuri il reggitore dello stato che chiunque non può da per sè adem-

moderni francesi, mi persuado nulla avervi in filosofia su cui non siano sorte opposte sentenze, ma mi sparge l'animo di dolcezza il veder pur sovente riprodotte quelle che più onorano l'umanità. *Trad.*

piere i naturali offici abbia presente soccorso nella pubblica provvidenza. Se nella società non è stabilito un soccorso alla non colpabile mendicità, non potrai dire che gli uomini conseguano il fine della società, nè che sia bene e saviamente amministrata la repubblica.

§ 4. *Dell'abrogazione, mutazione ed autentica interpretazione delle leggi.*

Nel diritto di formare le leggi quello anche si racchiude necessariamente di cangiarle, abrogarle e interpretarle autenticamente; mentre atti di simil fatta in nulla differiscono dalla stessa legislazione. È però necessità si eccettuino le leggi fondamentali. Essendo queste non altro che espresse condizioni dietro le quali fu trasferito l'esercizio del pubblico impero, sarebbe contradditorio che il popolo ponesse determinati confini alla regia podestà e nello stesso mezzo il diritto gli concedesse di oltrepassarli o toglierli del tutto. Quindi è mestieri sieno inviolabili le leggi fondamentali; e se cade intorno ad esse controversia, ne è giudice e interprete il popolo che le dettò.

§ 5. *Secondo diritto della maestà: potere esecutivo e diritto di punire.*

Infino ad ora abbiamo ragionato della pubblica felicità. Altro oggetto delle leggi è la sicurezza dei cittadini, la quale è riposta nel sicuro esercizio del suo diritto, allontanato ogni timore d'ingiurie e di offese. Ciò che debbasi dare a ciascuno, quali azioni ledano gli altrui diritti, lo insegna la legge naturale, che già abbiamo esposta. Sarà adunque dovere dell'imperante nel giudicare ciò che è giusto fra i cittadini di scostarsi alcun poco dalla naturale giustizia quando si può fare senza danno dello stato, e di guarentire i sudditi dall'altrui ingiurie.

Ma il diritto di fare le leggi sarebbe affatto nullo se con l'altro non andasse congiunto di costringere gli uomini con la forza a far ciò che le leggi comandano. Se gli altrui diritti vengano a collisione con la propria presente utilità, l'uomo, che più facilmente segue le passioni dell'animo e non la ragione, li violerebbe nè si asterrebbe dal far ciò atterrito dalla sanzione della legge naturale; mentre abbiamo accennato in parecchie condizioni della vita essere o non certa o inefficace. Pertanto è forza che

a colui al quale fu imposto l'obbligo di guarentire i sudditi dall'altrui ingiurie sia anche il diritto concesso di adoperare la forza onde nella società reprimer le ingiustizie e le offese.

Si fa forza all'uomo o fisicamente o moralmente. La forza fisica riguardo alla volontà degli uomini è impossibile e affatto inutile; onde sola rimane la morale. Si piega la volontà degli uomini col timore di un male o sia del dolore e o si spinge a fare o si ritiene dal fare qualche cosa, mentre che è egli mai negli uomini l'essere quasi da un cieco impeto trasportati a cercare il piacere se non il fuggire naturalmente il sentimento del dolore? Il piacere è quasi nullo se non è preceduto da un sentimento o di dolore o di molestia.

Colui adunque il qual deve procurare che gli uomini stieno soggetti alle leggi e si guardino dall'offendere gli altri è d'uopo che minacci i violatori delle leggi con tanto male e dolore quanto parrà necessario o per ritrarli dall'offendere chicchessia o per ispingerli ad eseguire ciò che è imposto. Questo male dicesi *pena*: e quindi chiaramente appare che il diritto di dar leggi naturalmente è congiunto a quello di punire.

§ 6. *Dell'oggetto e della quantità delle pene.*

Tutto ciò che è permesso all'uomo nello stato naturale onde riparare e prevenire le ingiurie, lo è del pari all'imperante contro i violatori di un altrui diritto; conciossiachè la persona morale che dicesi società e che è rappresentata dal sovrano deve avere tutte quelle prerogative che la natura ha concesse a tutti gli uomini di cui la società è formata. Il diritto adunque di punire scaturisce dal diritto naturale; il quale ne impone di proteggere noi e le nostre cose dall'altrui ingiurie. La pena impropriamente detta naturale differisce dalla civile in ciò soltanto che la stima di quella appartiene all'offeso, la stima di questa all'arbitrio dell'imperante.

Se adunque il diritto della società civile o dell'imperante intorno alle pene si misura dal diritto naturale degli uomini contro una forza già mossa o che si vuol movere, è mestieri qui si richiamino i nostri principj intorno alla difesa delle proprie cose ed al rifacimento delle ingiurie o sia lesioni (1), e terremo per principj generali intorno alle pene quelli che or verremo esponendo.

(1) Ved. P. 1, cap. 7, § 8, ecc.

I. L'imperante percuoterà i violatori delle leggi con tanta pena, quanta basti a riparare la violenza o sia la ingiuria fatta ed a respingerne una futura ed imminente.

II. La riparazione adunque del danno arrecato e il prevenire un'ingiuria futura sarà la civile misura delle pene, l'oggetto la pubblica sicurezza, cioè che, tolti i malvagi o ritratti dal nuocere, tutti gli altri menino sicura vita.

III. Quanto adunque è il danno cagionato, quanto è il timore imminente di una futura offesa, altrettanta si reputa l'ingiuria arrecata alla società e si impone dalle leggi tanta pena quanta ne è necessaria per allontanare il pericolo dalla pubblica sicurezza.

IV. È facile lo stimare il danno privato; ma non così la lesione della pubblica sicurezza e il pericolo di una ingiuria avvenire. Sembra che con le regole seguenti si possa misurare la gravità della pena. 1.° Quanto è più sicuro e lontano dalla pubblica difesa il luogo in cui si delinque, 2.° quanto è più frequente il delitto, 3.° quanto più imputabile, 4.° quanto sono più necessarj alla privata o pubblica felicità (1) i diritti pri-

(1) Devonsi adunque più gravemente punire i pubblici delitti che i privati. Tali sono l'abuso della pubblica autorità o le usurpazioni contro le leggi nei

vati o pubblici a cui fu fatta forza con tanto più gravi pene si vendicheranno le ingiurie, affinchè e il reo si emendi e ne abbiano gli altri esempio (1): mentre il legislatore ha di mira questi due oggetti, oltre la riparazione del danno. Se è dato di ottenerli, si è già provveduto alla pubblica sicurezza e non si ha diritto alcuno ad incrudelire maggiormente.

Ma se per niun altro modo riesce di fre-

---

magistrati creati dal sommo imperante o la violazione dei doveri in quegli a cui fu affidata qualche pubblica incumbenza e sui quali riposa la pubblica fede. La ruina di molti stati vuolsi attribuire dall'avere non curate e lasciate inulte simili prevaricazioni. Tutto osano i sudditi allorchè vedono inclinati all'ingiurie, alle vessazioni coloro dai quali se non patrocinio e difesa, almeno aspettavano legittimo impero. « *Merito igitur plectimur*, dice Cicerone *de Off. lib. II, cap.* 8; *nisi enim multorum impunita scelera tulissemus, nunquam ad unum tanta pervenisset licentia.* » Ved. Moyle's *Essay of the roman gouvernement.* Dennosi adunque frenare tutti i cittadini, ma in ispecial modo quelli che si apprestano ad amministrare le pubbliche cose, e punirli con severi gastighi appena si scostano dal loro dovere; mentre anche il minimo allontanamento arreca massimo danno alla pubblica salute.

(1) " *In quibus* (*injuriis*) *vindicandis haec tria lex secuta est, quae princeps quoque sequi debet: aut ut eum quem punit emendet, aut ut poena ejus ceteros meliores reddat, aut ut, sublatis malis, ceteri securiores vivant.* „ Senec. *de clement. lib. I, cap.* 22.

nare una forza altrui e provvedere alla sicurezza pubblica fuorchè per la morte del delinquente, appena si può dubitare se si possa a lui infligere tal pena. Se abbiamo già provato (1) essere ciò qualche volta concesso nello stato naturale onde prevenire un'ingiuria futura, per diritto d'incolpata difesa, io non iscorgo per qual cagione ciò pur non debba esser lecito nella società, nella quale fu dagl'individui il diritto riposto di difendere sè stessi e le cose loro. Reputo pertanto si debba stabilire che se la morte del delinquente sia l'ultimo ed unico mezzo nella società onde allontanare il pericolo delle offese e dei diritti e rimovere gli altri dal battere l'istessa via, essa è lecita e giustissima. Nella società però, ove facilmente si può custodire il reo, più di rado è necessaria la di lui morte e alla sicurezza pubblica ed all'esempio degli altri: si può poi mettere dubbio se una lunga e continua pena del reo, in ispecie se grave e pubblica, gli altri allontani dalle scelleraggini più che lo spettacolo della morte, il quale è in vero atroce ed orrendo, ma, essendo transitorio e momentaneo, facilmente può la memoria di esso uscir di mente agli uomini.

---

(1) Ved. *p.* 1, *tom.* 1, *cap.* 7, § 10 e 13.

V. Essendo primo oggetto delle pene la pubblica sicurezza, imporre si deve pena a quelle azioni soltanto che la offendono. Se alcune azioni dei cittadini sono viziose, ma non ledono nè i pubblici nè i privati diritti, non vanno soggette a pene civili. Perciocchè i cittadini soltanto quelle azioni sottomisero all'impero che hanno relazione col bene comune; nelle altre sono del tutto liberi. Guàrdati però dal credere che non si possano punire in società tutti i vizj che diconsi personali; conciossiachè risultando il bene comune e la pubblica felicità da quella di ciascun individuo, non è a dubitarsi che il sovrano debba con le pene reprimere quei vizj che possono menomare la felicità di ciascheduno. Tali sono il lusso, l'ebrietà, la crapula, la pigrizia e la poltroneria, la venere vulgivaga e tutti gli altri di simil fatta che rendono effemminati gli animi dei cittadini, dilapidano le sostanze, abbattono l'agricoltura, l'industria, il commercio e traggono la repubblica alla ruina. Potrà adunque l'imperante andare incontro al contagio dei vizj allorchè si professano pubblicamente (1); mentre egli o affatto

(1) Ottimo fu quindi il consiglio delle leggi persiane per testimonianza di Senofonte *Cyrop. lib. I, pag. 2, in fin.* "*At persarum leges, hoc ante-*

ignora o dissimula la vita che nella propria casa e privatamente mena ciascuno, esercitando egli l'impero su liberi cittadini e non su servi o schiavi.

VI. S'impone pertanto la pena non già a norma della turpitudine morale, ma secondo la lesione della pubblica sicurezza: e quindi non sempre un peccato nel morale lo è anche nel civile, e bisogna saviamente avvertire che la giustizia e la virtù morale sono assai diverse dalla giustizia e virtù civile. Pertanto non vanno soggette a pena le interne modificazioni dell'animo, gli errori dell'intelletto (1); mentre l'intelletto si corregge e si ammaestra non già col timore o col senso del dolore, ma col lume chiarissimo della verità. Niuno può volere che appaia o vera o falsa qualche cosa all'intelletto; e quindi gli errori invincibili non si possono lecitamente nè imputare nè punire; i vincibili poi non vanno soggetti a pena, perchè non ledono i diritti di nessuno e perciò nemmen la pubblica sicurezza; e noi abbiam detto che il diritto di punire

---

vertentes (*nempe necessitatem puniendi*), *maxime curant ne initio tales sint cives ut cujusquam vel improbitatis vel turpitudinis desiderio capiantur*.,,

(1) Concorda il *lib.* 18, *ff. de poenis*, ove non si appongono pene ai pensieri. V. Puffend. *lib. II*, *cap.* 4, § 3.

ha il suo principio da una lesione che o fu arrecata o si vuole arrecare alla pubblica sicurezza. Essendo però la promulgazione di un proprio errore un'azione volontaria, va soggetta quindi alle pene, in ispecie se fu dalle leggi proibita (1). Se nella società non fu stabilito quali errori apportino danno alla pubblica salute, converrà prima ammonire che dar la pena; poichè questa vuol essere imposta dalla legge e non dall'arbitrio dell'uomo.

§ 7. *Corollarj dedotti dai nostri principj.*

I. Intorno al diritto del taglione.

Dai nostri principj, da quelli in ispecie che abbiam posti al n. III e IV intorno alla misura del delitto, appare manifestamente che la pena del taglione, la quale dicesi vendetta pari e che specialmente ha di mira che un uomo altrettanto patisca quanto fece male altrui, non è conforme all'oggetto delle pene se non in ciò che appartiene alla riparazione dei danni, i quali, se vien fatto, dennosi del tutto risarcire. Ma il rifacimento

(1) Intendesi implicitamente proibita la dolosa promulgazione di quelle proposizioni e tesi che se venissero adottate potrebbero sconvolgere le virtù sociali, abbattere i diritti della maestà ed annichilare la santità delle leggi.

di un danno apportato non è una pena propriamente detta, bensì un officio naturale; e la pena è un male che s'impone ai delinquenti e per emendarli e per distogliere gli altri dal fare ingiuria. La riparazione adunque del danno riguarda la privata, il castigo la pubblica sicurezza: allorchè il danno è riparato, allora comincia il diritto delle leggi, le quali prendono misura dalla pubblica sicurezza e custodia e non già da un qualche equilibrio fra un male di azione e un male di passione. Potrà adunque alla repubblica talvolta importare che il reo abbia maggiore o minor pena di quella che gli si conviene, secondo che sembrerà giovare alla pubblica salute.

Dunque il celebre diritto del taglione o sia l'inesorabile diritto radamanteo, il quale dicono riposto nella perfetta eguaglianza fra il male di azione e quel di passione non è nè giusto nè opportuno sempre (1); e nel riparare molti delitti od è impossibile del

---

(1) Nello stabilire la pena non solo devesi riguardare l'azione fisica e materiale del reo, ma anche l'animo, il fine, lo stato, l'età di lui, la causa del delitto, il luogo, il tempo e tutte le altre circostanze di simil fatta, dalle quali vogliensi trarre i gradi dalla imputazione e che prese insieme fanno sì che la stessa pena imposta a una stessa azione materiale e fisica sarebbe ingiusta.

tutto l'esecuzione esatta della pena del taglione, non potendosi stabilir preciso equilibrio fra l'offesa fatta e quella che si vuole infligere, o qualche volta è di ridicola ed iniqua acerbità, come nell'adulterio, nell'incesto, nella fornicazione, nelle calunnie, nelle ingiurie ec. Per la qual cosa presso i Giudei (1) redimevasi il taglione col danaro e appena fu accettato dai Greci e dai Romani, quantunque talora fosse dalle leggi comandato (2). Forse i nostri giureconsulti tutti avrebbero portata una stessa opinione intorno a ciò, se avessero considerato con diligenza moltissimo differire il male morale dal civile e nel sanzionare le pene doversi riguardare non già la turpitudine morale dell'azione, ma la lesione della pubblica sicurezza e la necessità di reprimere l'inclinazione a delinquere (3). Il taglione adunque non è giusta misura delle pene. Siane

---

(1) Sul taglione dei Giudei vedi *Exod. XXI, v.* 23. *XXII, v.* 1. *Lev. XXIV, v.* 17, 18, 19. *Deuter. XIX, v. ult.* Vedi Gius. Ebreo *Antiquit. jud. lib. IV, cap* 8.

(2) La legge delle dodici tavole presso Gellio " *Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.* "

(3) Enrico e Samuele Coccei sostengono la contraria opinione presso il Grozio *lib. II, cap.* 20, e ciò io credo perchè trascurarono la nostra distinzione.

concesso qui richiamare il nostro principio intorno alla quantità delle pene. Gli uomini sono spinti ad omettere e commettere le azioni dal timore di un male imminente o dal desiderio di conseguire un bene. L'imperante adunque deve incutere ai facinorosi tanto male che basti ad estinguere il desiderio di conseguir bene e piacere da un delitto consumato (1). Da ciò deesi raccogliere che l'opportunità e il rimedio delle leggi e delle pene dennosi mutare e modificare a norma dei costumi, dei tempi, dell'utilità delle circostanze, dei vizj a cui si vuol porre riparo, e non hansi a considerare le cose sempre nel medesimo stato.

II. Dall'oggetto delle pene segue che esse

---

(1) Se adunque dai fatti calcoli la forza e la quantità del male che segue sorpassa il bene a cui si aspirava, la pena è inefficace. Vedi l'istoria di L. Nerazio uomo scellerato, di cui parla Gellio nelle *Notti attiche lib.* 20, *cap* 1, in proposito della legge delle dodici tavole « *Si injuriam faxit alteri, XXV aeris poenae sunto.* » Egli schiaffeggiava uomini liberi ed aveva dietro un servo che portava una borsa piena di monete, il quale agli offesi numerava 25 denari, chè tante per simil delitto imponevano se ne pagassero le leggi delle dodici tavole (*).

(*) Lo stesso vuolsi dire delle leggi longobardiche e degli statuti che a lungo ressero i popoli del medio evo fra di noi, pe' quali era statuita una pena pecuniaria in ammenda delle uccisioni che un uomo faceva del suo simile. *Trad.*

debbano anche essere inevitabili e note a tutti e quindi stabilite dalle leggi stesse, non dall'arbitrio degli uomini, e inflitte senza dimora o dilazione alcuna. Conciossiachè dovendosi movere la volontà dei cittadini col timore di un male imminente, ciò non potrebbe riuscire se non sapessero la qualità del male che loro sovrasta o confortati fossero da qualche speranza di evitarlo (1); nè potrà servir di esempio la pena di un altro se non la si impone di presente; mentre appena caduto dalla memoria il delitto, l'animo degli uomini per l'esecuzione della

---

(1) Con questa regola voglionsi giudicare gli asili in alcuni luoghi stabiliti, coi quali è giusto proteggere i miseri e gli oppressi dai potenti, ma non già i malvagi e scellerati. Merita che qui sia ricordata la sentenza del senatore Cestio intorno ai rei i quali rifugiavansi presso la statua del principe onde aver franchigia. Tacito *Annal. lib. III.* " *Principes quidem instar deorum esse, sed neque a diis ipsis nisi justas supplicum preces audiri, neque quemquam in Capitolium aliaque urbis templa perfugere ut eo subsidio ad flagitia utatur* " (*).

(*) Anche gli asili omai scomparvero dalla società europea; poichè mal si conviene una franchigia diversa dalle leggi per proteggere e gl'innocenti e gli scellerati; ma a' tempi che furono innalzati erano per avventura di necessità per la moltiplicità delle fazioni la prepotenza de' feudatarj tolti i quali ne seguì naturalmente che s'avesser per unico asilo la giustizia nelle moderne legislazioni. *Trad.*

pena è più eccitato ad aver compassione del delinquente che non a detestare e temere il delitto.

§ 8. *Terzo diritto della maestàt mitigazione della pena, grazia, abolizione ed amnistia.*

Quantunque debbano del tutto essere inevitabili le pene, tuttavia essendo loro oggetto e fine il provvedere alla pubblica salvezza, ed essendo poi il pubblico impero e la società stabiliti per conseguire la felicità dei cittadini, se talora vi fosse una ragione particolare per cui sembrasse tornar conto alla pubblica salute di mitigare la pena o assolvere un reo già convinto o imporre di non procedere più oltre con la inquisizione contro il reo accusato o sospetto, nel che consiste *l'abolizione*, o il porre in perpetua dimenticanza le passate azioni che dire non si possono nè legittime nè illegittime, sicchè niuno abbia il diritto di vendicarle, il che dicesi *amnistìa* (1) è certo che l'imperante avrà diritto di farlo (2). Colui

(1) Αʹμνηςτία : dimenticanza delle passate cose.

(2) Gli stoici sostennero non esser lecito il perdonare. Il debole loro argomento si riporta da Seneca *de clement. lib. II, cap.* 7. " *Venia debitae poenae remissio est; sapiens autem quod facere debet facit.* „ È facile la risposta. La pena

che è preposto alla pubblica felicità non dev' esser privo di quei diritti che nella ipotesi sono gli unici mezzi di procurare la medesima. Affinchè però con la speranza di un facile perdono non si allettino gli altri a peccare, sarà dovere dell'imperante di rendere a notizia di tutti le ragioni dalle quali fu mosso a temperare o a togliere del tutto la pena del reo.

Niuno però fuori dell'imperante ha il diritto d'imporre una pena più o men grave di quella che fu dalle leggi stabilita, se si vuol mantenere intatta e sicura la civile libertà. Se altrimenti succedesse, la vita, l'onore, i beni dei cittadini non sarebbero già soggetti alle sanzioni delle leggi, ma bensì all'arbitrio degli uomini. Dennosi perciò partitamente ad ogni delitto imporre determinate pene e nient'altro si dee concedere ai magistrati inferiori che l'inquisizione dei delitti e la nuda applicazione della legge al fatto, tolto ogni diritto d'interpretazione. Perocchè giova talvolta che nella società resti impunito un delitto piuttosto che sia

---

in generale avendo di mira la pubblica utilità, a coloro s'impone che commisero qualche delitto, se giovi alla società l'allontanarsi dalla legge generale, la stessa ragione che convalida la pena, approva l'eccezione. Pertanto il sapiente fa realmente ciò che deve allorchè perdona una pena.

in perpetuo pericolo la libertà dei cittadini, della quale non avvi nella società cosa più importante.

§ 9. *Della confisca de' beni e dei delitti di perduellione.*

Siccome le azioni s'imputano solamente ai loro autori (1) e debbesi quindi punire

(1) Secondo le regole però che abbiamo già stabilite intorno alla imputazione delle azioni umane ed al dolo. Può adunque accadere che le azioni di uno s'imputino ad un altro e quindi che un altro subisca la pena di un delitto non suo. Allora però è un terzo autore o la causa di un altrui delitto: per la qual cosa anche in questo caso è vera e giusta la regola del diritto che il reo soltanto debbasi punire. Ma non possiamo in ogni luogo richiamare i nostri principj. Colui che ha vaghezza di apprendere questa utilissima nostra scienza, è d'uopo che tutta consideri la causa del diritto pubblico universale, giacchè un argomento ha bisogno del soccorso dell'altro, e vanno insieme collegati. Colui in vece che piglia a studiare più una parte che l'altra di questa disciplina, dimenticate le altre, e chi separa un articolo dall'altro e scompone la macchina ben congegnata e vuol considerarne i pezzi e le parti isolate, sappia che ritroverà convertito un bel corpo in un mostro informe e che in questa disciplina farà tanto progresso quanto nella pittura o nella scultura colui che soltanto si studiasse di delineare o scolpire varie parti della persona e non mai un uomo intero. Avvisai dovere queste cose accennare affinchè alcuno non pensasse che io scriva con troppa aridità e superficialità intorno a

solamente il reo, sembrando che la confisca dei beni torni in danno o dei figli o degli eredi legittimi e cangisi in pena verso loro, fu addimandato se essa sia lecita. Noi rispondiamo essere lecita soltanto sui beni liberi del delinquente, eccettuati quelli però sui quali abbiamo detto avere un diritto perfetto tanto la moglie che i figli e puberi ed impuberi (1). Se si confiscano gli

cose di grave momento. Non riusciranno nè aride nè superficiali, se tutte si uniranno insieme le parti che compongono il nostro diritto, e quelle che tra loro hanno relazione si vorranno ponderare non già partitamente ma unite come in un sol corpo.

(1) Discorda la *L. 5, cod. ad leg. Jul. majest.*, per la quale sono devoluti al fisco tutti i beni dei perduelli, non avuto alcun riguardo ai figli, i quali per diritto naturale si devono alimentare della qual disposizione in vero nulla può immaginarsi di più crudele e di più atroce " *Sint*, dice la legge, *damnatorum filii perpetuo egentes, sint postremo tales ut his perpetua egestate sordentibus sit et mors solatium et vita supplicium.* " Quanta atrocità contro persone innocenti! Nè appresso sì grave pena si crederanno sicuri coloro che sanno aver meritata la pubblica esecrazione ed essere stati avvolti ingiustamente nel delitto di lesa maestà. Ved. però la *leg.* 20 *e* 26. *ff. de poen. l.* 22, *cod. eod. L.* 2, § 2, *in fin. et* § *ff.* 7, *de decurion.* Per la qual cosa quasi tutti i sovrani abrogarono a ragione legge sì crudele, la quale però fu in vigore presso i Romani non solo, ma in Persia, in Macedonia, a Cartagine. Ved. A. Matth. *de crimin. ad lib.* 48, *ff. tit.* 2, *cap.* 3, § 11, *e cap.* 5, § 7.

altri beni del reo, non si fa ingiuria alcuna ai discendenti. L'ingiuria suppone la lesione di un diritto perfetto; e noi abbiamo mostrato in generale i figli non avere diritto perfetto sull'intera eredità dei genitori (1); e quindi si punisce il delinquente istesso non già i figli o gli eredi, i quali debbono attribuire non a pubblica ingiustizia la perdita de' loro beni, ma alla mala ventura. Nell'ipotesi che il padre per un delitto si fosse meritata la confisca dei beni, si tiene lo stesso che se avesse dilapidato il proprio patrimonio.

La società adunque avrà il diritto di confiscare i beni dei delinquenti. Ma siccome ognuno deve esercitare i proprj diritti col minore svantaggio possibile degli altri ed ognuno è tenuto per obbligo naturale a fare in modo che agli altri non sopravvengano mali dell'animo, del corpo e della fortuna, la società o sia il reggitore di lei confischerà i beni soltanto nei delitti più atroci; fra i quali essendo atroce più di tutti il delitto

---

Ammian. Marcellin. *lib. XXIII, cap.* 6. Erodoto *lib. VI, cap.* 11, *lib VIII, cap.* 6. Giustino, *lib. X, cap.* 2, *lib. XXI, cap.* 4.

(1) A ciò si aggiunge che il diritto eventuale dei figli nei beni liberi dei genitori è condizionato, se cioè tali beni esistono ancora nel tempo che il genitore viene a morte.

di perduellione e di lesa maestà (i), non è a dubitarsi possa l'imperante colmare del

(i) Dicesi reo di maestà colui che commette un delitto contro la maestà, la libertà, la salute e sicurezza del popolo. Si annoverano varie specie di simile delitto nel *Tit. ff. ad leg. Jul. majest.* che bisogna consultare. Nella specie è più grave la perduellione: *perduelle* dicesi colui che trama ostilità verso il principe o la repubblica. Gli antichi chiamavano perduellei coloro che noi diciamo nemici *L. 234, ff. de verb. sign. festo in verb. Duelum.* Furonvi alcuni che misero fra i delitti di maestà le maledizioni scagliate contro il principe e contro il suo regime . non so se con giustizia e sapienza; conciossiachè un magnanimo principe pare che debba riprovare i fatti e sprezzare le parole, se non guidano a sedizione. Egli è degno d'esser qui riferito il rescritto di Teodosio pio e generoso principe, riportato nel codice *Si quis imper. maledix.* " *Si quis modestiae nescius et pudoris ignarus improbo petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda, et temulentia turbulentus obtrectator temporum nostrorum fuerit, eum poenae nolumus subjugari neque durum aliquod nec asperum volumus sustinere; quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum est, sex insan*, *miseratione dignissimum; si ab injuria, remittendum.* " Presso molte nazioni il semplice disegno di perduellione si reputa come una perduellione, e si punisce con la stessa severità la volontà e l'affetto del delitto. *L. 5, cod. ad L. Jul. majest.* E siccome è meglio prevenire i delitti che punirli dopo consumati, quindi ne viene al principe il diritto di scoprire, proibire ed interdire tutte quelle combriccole e brigate di uomini che si uniscono fuori del bisogno e dell'ordine della società, come pure tutti i collegi, i ceti e le società illecite, in fine di fare in modo che non vi possa es-

massimo terrore il condannato a morte, con la miseria cioè de' figli superstiti, affinchè gli altri, stretti e dal timore della morte e dal sentimento della pietà paterna, si astengano da simile delitto: mentre non v'ha più duro supplizio che scorgere miseri per nostra cagione quelli che ne appartengono.

§ 10. *Chi dicasi reo o sia delinquente.*

Nessuno è reo se non fu convinto e dichiarato autore del delitto per sentenza del giudice. Ledono adunque il diritto privato dell'uomo coloro che, prestando fede alle altrui querele o sospetti, dichiarano reo alcuno e macchiano la sua riputazione, alla quale ognuno ha un diritto perfetto; e molto più lede tal diritto chi, senza averlo convinto di reità, impone a taluno qualche pena.

---

sere nella repubblica niuna associazione, se egli non venne richiesto del suo permesso e non gliel concesse: mentre sappiamo che disgiunti e particolari cittadini non mai congiurarono, e molti insieme congiunti spesso han tentata la ruina delle repubbliche e dei regni. Concordano le *L. rom.* nelle quali fu stabilito che non si riunissero nè collegi nè brigate senza il permesso del sovrano. Ved. *L.* 1, 2, 3, *ff. de colleg. et corpor. L.* 6, *ff. de extraordin. crimin. L.* 1, *pr. ff. Quod cujuscumque univers it. nom.* Ved. Just. Henning. Bohemer. *Introd. in jus publ. univers, lib. II, cap.* 4.

Quantunque la spontanea confessione del delitto presti argomento di verità, tuttavia è officio talora di giudice prudente cercare con diligenza altre prove del delitto e saviamente distinguere l'uomo che è padrone di sè stesso da quello che od è stretto d'invincibile ignoranza, o fu concitato da qualche manìa (1).

§ 11. *Si deve per diritto naturale concedere a tutti la difesa.*

Ma sebbene il reo sia confesso e convinto del delitto, non bisogna però negargli giammai che si difenda. Conciossiachè dovendo esser tanto più grave la pena, quanto il delitto è più imputabile, e dovendosi i gradi dell'imputabilità misurare dalle diverse circostanze, nè avendosi altra via di scoprirli se non coll'ascoltare e ben ponderare tutto quello che possa il reo addurre a propria scusa, ne viene che devesi a lui concedere la difesa: mentre ciò che si esige dal reo oltre

(1) Non basta la sola confessione per condannare il reo, ma richiedonsi o il corpo del delitto e indizj necessarj. Così pensarono pure i giureconsulti. Vedi Carpzov. *Prax. crimin. P.* 3, *quaest.* 126, *n.* 14 e *P.* 2, *quaest.* 60, *n.* 8 e 9. Concorda la *L.* 1, § *ult. ff. de quaest. L.* 23, § *ult. L.* 24, 25, *ff. ad leg. Aquil. L.* 29, § 1, *ff. de probat.*

la sua colpa è un'ingiuria, e questa è proibita dalla legge naturale (1).

§ 12. *Intorno alla moralità dell'esame o sia alla tortura.*

Importa alla pubblica sicurezza che niun delitto vada impunito. Onde è da dire che l'imperante tutti quei diritti debba avere senza dei quali non riesce di scoprire i delinquenti. Se adunque gli esami e i tor-

(1) Si consulti l'elegante operetta del sig. avvocato Marocco sulla necessità della difesa nelle cause criminali. Quantunque l'eloquenza di un oratore possa talvolta sottrarre alla meritata pena un reo, tuttavia questa è lieve cosa in paragone dei vantaggi che ne vengono a quegli infelici che, oppressi dal peso delle catene, non sanno da sè stessi ritrovare nè modi nè ragioni onde difendersi. Fu già anche in Atene una volta vietato che si presentassero gli oratori a difendere gli accusati, perchè spesse volte si diedero liberi alla eloquenza del difensore rei convinti; ma fu però concesso all'accusato farsi scrivere le sue difese, che leggeva ai giudici egli stesso; e per tal modo mentre si toglieva l'inconveniente che può produrre il prestigio dell'arte d'un eccellente oratore, non si negava all'accusato luogo ad una necessaria difesa. La difesa pare troppo necessaria e saviamente il nostro autore la dice consentanea al diritto di natura, qualunque sia l'inconveniente che essa seco trae; e tutti pare converranno in questa opinione in tempi che un filosofo italiano insegnava esser meglio assolvere un reo che condannare un innocente. *Trad.*

menti sono il certo mezzo onde strappare la verità, appena si può dubitare se un uomo sospetto di un delitto per probabile congettura e sufficienti indizj si possa collare. Hannovi alcuni che sostengono essere questa la via più sicura per istrappare la verità e dicono che siccome certe pene dell'animo, il dolore, la passione, l'ira, il timore, anche malgrado strappano talvolta la verità, così non dubitano potersi far lo stesso con cruciare il corpo; mentre, quantunque sia strappata per forza, è però sempre verità. Sonovi però parecchi che condannano la barbara atrocità dei tormenti appoggiandosi alle seguenti ragioni.

I. Ogni cruccio del corpo è una pena; la pena non si può infliggere se non a un reo convinto: ma siccome la tortura istessa indica che non è certo l'autore del delitto, ne segue che, tormentandosi per mezzo di essa uomini che non è ancora certo se sieno delinquenti, la tortura è sempre illecita ed ingiusta. Pertanto o il delitto è certo o incerto. Se è certo, la tortura è inutile e ingiusta; mentre il reo non merita altra pena fuorchè quella che dalle leggi è stabilita; se incerto, si affligge con tormenti un innocente, ciò che è inumano ed ingiusto. Dovendosi poi tenere per innocente colui il cui delitto è ancora incerto, ne viene che i tormenti o la tortura non dee esser permessa nella società.

II. Sovente i tormenti porgono causa a mentire, o affliggasi con essi un robusto corpo od un infermo; mentre altri eludono la forza degli strazj, altri pel senso del dolore divengono tali che amano piuttosto morire che subire la tortura; del che bene spesso si ebbe funesta esperienza (1). Pertanto essendo la tortura un mezzo debole, pericoloso e fallace (2) e quindi non mai

---

(1) Eccoti varj esempi di tolleranza ed intolleranza in questo argomento:

Un servo di M. Agrio orefice venne accusato d'avere ucciso Alessandro servo di Tizio Fannio; epperò messo a' tormenti dal padrone asseverò costantemente d'aver commesso il delitto. Pertanto consegnato a Fannio fu dato a morte. Poco tempo dopo quello che credevasi ucciso ritornò a casa. *Val. Max. lib. VIII, cap.* 4.

Agreste Ispano aveva ucciso L. Pisone pretore della di lui provincia. Vien preso e costretto coi tormenti a palesare i socj. Dice che invano lo straziano; che se anche i socj fossero presenti e li vedessero, non vi avrebbe tanta forza di dolore che lo astringesse a confessare la verità. Tacito *Annal. lib. IV, cap.* 45.

È ucciso Ipparco tiranno d'Atene. Si richiede degli uccisori con tormenti la cortigiana Leena. Ella sta muta: vinta dal dolore troncasi la lingua coi denti e la sputa in volto ad Ippia. Liv. *lib. XXIV, cap.* 5. Sen. *lib. II, cap.* 13.

(2) Concorda la *L.* 1, *ff. de quaestion.*, l'eleganti parole della quale meritano d'esser qui riportate. « *Quaestioni fidem non semper, nec tamen nunquam habendam constitutionibus declaratur: etenim res est fragilis et periculosa et quae veri-*

un mezzo per iscoprire il vero, non può essere lecita nella società.

III. È assai meglio l'assolvere un reo che tormentare un innocente; quando in ispecie il giudice possa non assolvere il sospetto di delitto, ma prorogare la causa e pronunciare = *non è provato* = fino a che non si adducono più certe prove.

IV. In molti stati d'Europa (1), e dovunque fra i soldati è vietato l'uso della tortura, senza alcuno svantaggio della pubblica o privata salvezza; mentre e facilmente si scoprono i rei e sono rarissimi gl'innocenti condannati.

---

tatem fallit. Nam plerique patientia sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt ut exprimi eis veritas nullo modo possit, alii tanta sunt impatientia ut in quovis pacto mentiri, quam pati tormenta velint. »

(1) Non vi è l'uso di collare i sospetti di delitto presso gl' Inglesi; gli Scozzesi e gli Aragonesi. Vedi Gomez. *tom.* 3, *resolut. cap.* 13. Tom. Schmid *de rep. angl. cap* 27. In Inghilterra però l'imputato di qualche delitto deve subire l'esame, rispondere alle interrogazioni, quindi difendersi o distrugger le accuse. Se ciò sdegna di fare e spera con un ostinato silenzio di sottrarsi al giudizio, gradatamente lo si tormenta a morte. Se soccombendo alla acerbità della tortura morì, non viene dichiarato reo nè i suoi beni sono confiscati. Ciò fu cagione che molti sostennero sino alla morte la tortura con incredibile pazienza; giacchè in questo modo provvedono ai discendenti, e, premio del silenzio e della morte, hanno vigore i loro testamenti.

Corollarj.

I. L'oggetto della carcere è la custodia del reo: non si ha perciò diritto di contristar quelli che sono detenuti, come spesso si fa, con lo squallore e con la solitudine del luogo e di privarli di tutti i comodi della vita (1). Non conviene forse che la pubblica custodia di coloro che per anco non sono dichiarati rei differisca dal carcere nel quale sono chiusi coloro che già convinti subiscono la pena del loro delitto?

II. Essendo l'oggetto della carcere la custodia del reo e provenendo l'uso di essa in certo modo dal diritto di necessità, ne

---

L. 6, *ff. de custod. et exhibit. reor. L.* 1, *ff. de quaest.*, ove il giudice non impone la presentazione e la detenzione del reo, se non vi è obbligato da certi voluti indizj.

(1) Benignamente ed umanamente in vero soleva usare l'imperatore Costantino coi detenuti in carcere, come vedesi nel *lib. I, cod. de custod. reor.* « *Nec vero sedis intimae tenebras pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari et sublevari, et ubi nox geminaverit custodiam, in vestibulis carcerum et salubribus locis recipi ac, revertente iterum die, ad primum solis ortum illico ad publicum lumen educi, ne poenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse dignoscitur.* »

viene che non è permesso di tenere in prigione più oltre che la necessità richiegga un reo convinto e condannato o alla morte o all'esilio. Che se di presente non subisce la meritata pena, gliene viene apposta un'altra oltre quella che gli si conviene ed oltre la disposizione della legge, cioè la privazione della continua libertà; il che è ingiusto. Ciò che abbiamo detto intorno ai convinti vuolsi pure intendere dei rei che hannosi a sottoporre agli esami, i quali si debbono subito e udire e giudicare, onde non prorogare oltre necessità la durata di quella trista dimora (1).

III. Il carcere ha per oggetto la custodia del reo affinchè non vada impunito: se perciò il commesso delitto pel quale s'instituì-

(1) Per la qual cosa dovrebbesi scuotere col timore di severe pene la poltroneria e la lentezza dei giudici che presiedono alla criminale giurisdizione giusta la legge 5, *cod. eod.* le cui parole meritano d' esser ricordate. « *De his quos tenet carcer inclusos, id aperta definitione sancimus aut ut convictos velox poena subducat aut liberandos custodia diuturna non maceret. Jubemus autem ut intra trigesimum diem semper commentariensis ingerat numerum personarum, varietatem delictorum, clausorum ordines ætatemque vinctorum. Quod si haec praetermiserit, viginti libris auri aerario nostro jubemus inferre: judicem vero desidem ac resupina cervice tantum titulum gerentem, extorrem, impetrata fortuna, decem auri libris multandum esse censemus.* »

sce l'inquisizione dev' essere punito o con una pena pecuniaria (1) o con l'esilio e il reo dà un mallevadore (2) che il rappresenti in giudizio e paghi la pena meritata, il carcere è del tutto inutile e quindi illecito. Non si ammette però il mallevadore per un delitto capitale e per una pena afflittiva, è perchè non è valida la promessa di alcuno in danno del proprio corpo (3) e perchè i cittadini non possono ottenere il fine della pena, se si punisca un innocente; mentre per questa pena sarebbe l'animo degli uomini cercato non già dal terrore, ma dalla compassione.

§ 14. *Quarto diritto della maestà: concessione dei privilegi.*

Nel diritto della legislazione, di cui fino ad ora abbiamo parlato, si contiene l'altro di concedere i privilegi, quasi specie nel genere; conciossiachè a chi ha in mano i ge-

---

(1) Concorda la *L.* 3, *ff. de custod. et exhibit. reor. L.* 6, § *super his.* 3, *cod. de appellat.* Ved. Ant. Matth. *de crim. ad libr.* 48, *ff. tit.* 14, *cap.* 2, § 16 e segg.

(2) Se però un reo condannato a multa pecuniaria non può dare sicurtà e si ha a temere della sua fuga, il miglior partito è che sia chiuso in carcere. Ved. *L.* 1, § *ult. ff. de poenis.*

(3) Ved. *leg.* 13, *ff. ad L. Aquil.*

nerali voleri e decreti di tutti i cittadini è mestieri siano concessi anche i particolari intorno agli individui altro non essendo i privilegi che una legge privata per la quale s'impone a tutti gli altri che per niun modo ledano un diritto particolare concesso a qualche persona.

I privilegi hanno lo stesso oggetto e fine che abbiamo detto avere le leggi e dagli stessi confini sono circoscritti questi due diritti della maestà; non si vuole cioè concedere a niuno un diritto particolare o privilegio se non a cagione della pubblica salvezza e felicità, essendosi formato l'impero civile per questa sola cagione. Per la qual cosa ogni privilegio intendesi concesso col patto che si sospenda o si diminuisca o si possa rivocare (1), se per avventura accadesse che venisse a collisione con la pubblica salute e potesse volgere a danno della società: mentre è contro la ragione che si trovino nella repubblica dei cittadini i cui singolari diritti apportino perpetuo danno alla pubblica salvezza. A ciò si aggiunga che siccome niuno può dare ciò che non ha,

---

(1) Ved. Hobb. *de Cive cap.* 6, § 13 e segg. Adriano Houtuyn. *Polit. general.* § 26. Bodin. *de rep.*, *lib.* 1, *cap.* 8, « *eo quod*, dice, *omne privilegium lex sit, adeoque abrogationi obnoxia.* »

nè avendo l'imperante il diritto di concedere privilegi, essi da per sè si annientano allorchè, cangiate le condizioni della repubblica, potrebbero o aggravarla o trarla a ruina.

Queste cose rettamente procedono se l'impero fu trasferito sommo ed assoluto. Ma se fu circoscritto da' limiti, i privilegi delle persone o dei corpi voglionsi tenere come leggi fondamentali: o se si danno privilegi, come dicono, a titolo oneroso (1), allora è mestieri che l'imperante usi molta circospezione (2); mentre non è permesso o abolire o menomare i primi, pericoloso e pressochè ingiusto intaccare i secondi, se in qualche modo non si presti indennità a coloro che li godono.

Dall'oggetto dei privilegi è facile misurare l'iniquità dei monopolj, i quali si possono riferire ai privilegi, se trassero origine

(1) Ved. lo stesso Bodin. *l. c.* Stryk. *de privil. tit. oneros. quaesit. cap.* 3, § 6, e segg.

(2) Ved. Sixtin. *de regal. lib. II, cap.* 14, *n.* 49. Bodin *de rep. lib. I, cap.* 8. Vedi ciò che abbiamo addietro detto intorno alle leggi fondamentali in caso di necessità; giacchè è forza che alla pubblica utilità cedano tutti i diritti privati, quantunque la violazione di questi sia ingiustissima secondo la comune regola della legge. " *Habet aliquid*, dice Tacito negli Annali, lib. 14, *ex iniquo omne magnum exemplum ; quod contra singulos utilitate publica rependitur.* „ Ved. *Observat. hallens* 16 e 17, *tom.* 3, Stryk. *l. c.* § 23.

non dalle convenzioni o frodi dei negozianti, ma da permesso del principe; poichè in genere non conviene (1) che per un diritto particolare a un solo concesso questi soltanto possa comperare qualche genere di merci e venderle soltanto a proprio vantaggio, avuto niun riguardo al danno della repubblica. Per la qual cosa è meritevole

(1) Abbiamo detto in genere; giacchè essendo la pubblica utilità la regola della giustizia civile, può talora accadere che giovi nella repubblica il concedere il monopolio, come se vuolsi introdurre un nuovo commercio od un' arte che seco trae molte spese e pericoli ed hannosi coloro che si espongono alla ventura, è utile e giusto il fare loro il privilegio. A ciò vogliońsi riferire i monopolj concessi dagli Olandesi e dagli Inglesi ad alcune società, affinchè esercitino il commercio nelle Indie, che è pericoloso e difficile e non bastante alle forze di ogni privato, se molti dal privilegio di monopolio non fossero incitati, poste insieme le sostanze, a sostenere questa grave impresa. Hannosi però alcuni che al nome di monopolj son presi da tanto orrore che sostengono non poter cadere condizione alcuna nello stato, nella quale sia lecito il concederli: la quale opinione a me sembra piuttosto consigliata dall'amore di sistema che da quello della verità; mentre non è dato a tutti il calcolare le ragioni delle pubbliche cose, perchè sia permesso sì assolutamente e con tanta franchezza pronunciare questa sentenza. Tuttavia puoi consoltare Raynal *Hist. philosoph. et politiq. des etabliss. etc. dans les deux Indes.* Wattel *Droit des gens, lib. I, cap.* 8, § 27. Bielfeld. *Instit. politiq., tom. I, cap.* 14 § 46 e seg. Grot. *lib. II, cap.* 12, § 16, Puffend. *lib. V, cap.* 5, § 3.

che vengano tributate somme lodi a Pietro Leopoldo nostro principe, padre della patria, il quale provvedendo con impareggiabile saviezza alla pubblica felicità, che è la prima di tutte le sue cure, impose che dalla Toscana avessero bando tutti i monopolj, quindi ampliò il commercio, eccitò l'industria, qual sostenitore e vindice della libertà civile e degnissimo custode del bene comune.

§ 15. *Quinto diritto della maestà: distribuzione de' premj. Del diritto del principe circa l'onore e la stima civile.*

Abbiamo spesse fiate ripetuto che a chi fu commessa la custodia della felicità e sicurezza pubblica dennosi pure concedere tutti quei diritti senza dei quali non è dato ottenere questo fine. Il principe adunque con le leggi, quasi per mano, guida i sudditi al conseguimento della felicità, col timore di un male futuro, cioè con le pene, frena i vizj civili ed i delitti e provvede alla pubblica sicurezza e con la speranza poi di un bene futuro, cioè coi premj (opera eccelsa) alletta, eccita e spinge i sudditi alla civile virtù, nella quale solo la felicità della repubblica è riposta. Da ciò ne viene che la distribuzione dei premj è un diritto affatto inseparabile dall'esercizio del sommo impero.

Il premio più bello di tutti, nobilissimo, meno grave al pubblico erario e più atto a movere l'animo degli uomini si è nella società la prerogativa dell'onore e della stima, la cui origine vuolsi ripetere da più alti principj di quello che alcuni far non sogliano.

Costituito adunque l'impero, trattone l'imperante vi è ancora l'eguaglianza fra i cittadini; imperciocchè a tutti sono comuni gli obblighi ed i diritti nè ad alcuno a preferenza di un altro vuolsi concedere prerogativa di dignità e di onore. Se qui si vorranno richiamare i principj che altrove (1) abbiamo posti intorno alla stima naturale, chiaramente apparirà che si deve dalla repubblica sempre più stimare un cittadino, quanto più promove il bene comune o sia la pubblica felicità. Appartenendo pertanto all'imperante il custodire questa pubblica felicità, a lui si conviene insieme il dar giudizio dell'utilità di ciascun cittadino e quindi stabilire quanto nella città si debba apprezzare ognuno e chi debba essere anteposto negli onori. Allorchè adunque l'imperante ordina che si compartisca speciale onore ad alcuni cittadini, i sudditi, almeno esternamente, devono sottoporsi al giudizio di lui.

---

(1) *P. 1, tom. 1, cap. 7, § 6.*

Dico almeno esternamente; poichè se il sovrano concede prerogativa d'onore non già per egregi meriti di alcun cittadino verso la repubblica, che è l'unica misura della civile dignità, ma per altre futili e vane ragioni, a poco a poco si prendono a scherno e i titoli e la precedenza, inviliscono, nè trovano chi v'aspiri; mentre in società premj di simil fatta non sono più insegna di virtù civile e quindi nè di meritata stima. Sembra pertanto assurdo e ridicolo il rendere venale e la stima e la dignità civile, quasichè si possa col danaro e con le opere procacciare la sincera ed interna stima dei cittadini e si debba tenere un uomo inutile alla società come benemerito della medesima, perchè i suoi maggiori gli procacciarono, forse con illeciti modi, copia abbondante di oro. Abbiano pertanto somma cura i sovrani di non concedere al favore ed alle cure di un privato quel premio che soltanto è devoluto alla virtù, se non amano che venga loro meno il maggior soccorso nell'amministrazione dello stato, e togliere ogni speranza d'incitare i sudditi ad illustri azioni.

Ma siccome è difficile di pesare quotidianamente i meriti di ogni cittadino ed innalzar uno ad un grado d'onore senza che incontri l'invidia degli altri, non sarà fuori di proposito che l'imperante divida in or-

dini diversi tutti i cittadini; ai singoli ordini poi attribuisca un grado di civile dignità o sia di pubblica stima secondo che i diversi loro officj più o meno concorrono a conseguire il fine della società (1). Nel definire la qual cosa è chiaro che si debba aver riguardo non solo all'utilità, ma ancora alla difficoltà di disimpegnare ed al dispendio delle proprie cose.

Da ciò forse nacque il costume che in quelle nazioni le quali più abbisognavano d'armati uomini onde far fronte alla forza esterna s'innalzava al primo ordine dei cittadini colui che a sue spese assoldava la milizia e manteneva sicura la vita dei cittadini. Da qui ebbero origine i nobili, ai quali non a torto sono concessi diritti e privilegi singolari, cui trasmettono ai figli, onde da quell'ordine dei cittadini si avessero coloro che sull'esempio de' loro antenati anteponessero la pubblica salute ai comodi e vantaggi privati. A simile costume non dubito doversi attribuire l'uso dei popoli della Germania, il quale altre nazioni dap-

(1) Quindi sembra che le prerogative di onore e di dignità debbansi attribuire ai pubblici officj e non alle persone. Ciò si ha costume di fare anche ai tempi nostri in un potentissimo regno d'Europa: e cessi il cielo che sì sapiente ed utile istituzione non venga corrotta da straniere costumanze!

poi seguirono, sebbene non fossero spinte da niuna necessità.

Ma ciò lasciato da banda, certo si è però che la pubblica stima dei cittadini dipende dal sommo imperante. Abbiamo già insegnato quali siano in genere i di lui officj: ciò che più giovi divisare in ciascuna forma di governo appartiene alla politica.

§ 16. *Sesto diritto della maestà: distribuzione dei pubblici impieghi.*

Dato ordine alle pubbliche cose, poste sanzioni penali contro i disturbatori della interna sicurezza, formate leggi dietro le quali è amministrata la giustizia fra i cittadini e del cui soggetto già ad abbondanza abbiamo favellato nel diritto naturale, non può accadere che il solo imperante amministri ogni cosa e procuri che le pubbliche istituzioni rettamente procedano e dia opera affinchè le leggi sieno eseguite, se non chiama molti socj a parte delle sue incumbenze. Perciò il diritto di eleggere i ministri a cui sian commesse le pubbliche incumbenze va unito al diritto di amministrare la repubblica. Noi intendiamo però di favellare di quell'imperante a cui fu concesso pieno ed assoluto impero; mentre in molti regni dalle leggi fondamentali è statuito a quali per-

sone si convengano certi pubblici impieghi, o sia i principali e divisati diritti dell'impero. Diconsi *pubblici ministri* (1) coloro che hanno la facoltà di esercitare un qualche diritto che emana dall'impero civile.

Dal generale dovere dell'imperante segue ch'ei debbe affidare le pubbliche incumbenze a coloro soltanto ai quali sono bastanti forze dell'animo e del corpo onde sostenerle. Se il pubblico bene è soggiogato dal favore dei privati e dalla profusione delle ricchezze, è forza che sconciamente ogni cosa si frammischi e la repubblica ruini (2) È pertanto enorme delitto il rag-

---

(1) Diconsi *pubblici* avuto riguardo agli impieghi a cui sono preposti; poichè rispetto all'imperante sono sudditi e privati. Conciossiachè, come avvisa Grozio *l.* 1, *cap.* 4, *n.* 6, la facoltà di governare che è concessa ai magistrati va per tal modo soggetta alla somma podestà che qualunque cosa operino contro la volontà dall' imperante, si deve tenere per un' azione privata.

(2) Ved. Fritsch. *Tract. de grat. princip. erga minister., cap.* 13 e *Tract. de peccat. princip. conclus. XI.* Opportunamente Isocrate a Nicocle " *Sic alios iis praefice rebus quas ipse non geris ut tibi adscribendum scias quidquid illi fecerint.* „ Merita d'esser letta l' elegante descrizione che ci ha lasciata Appiano della corruzione di Roma nei tempi di Cesare e di Pompeo in quanto all' elezione dei magistrati nel *lib. II. de bel. civil.* Per la qual cosa Pompeo in ispecie propose rigori sulla corruttela dei doni e delle largizioni, riputando che questa fosse

giro nella repubblica e vuol essere punito con atroci pene. Tuttavia questa malvagia peste degli stati quasi dovunque sempre più prevale, e quindi non è a maravigliarsi se è quasi del tutto prostrata la virtù civile e se molti cittadini si studiano non già di procacciare a sè meriti, operando a favore della repubblica, ma solo d'accumulare ricchezze, essendo a queste soltanto e non a quelli compartiti i premj e i pubblici incarichi. Perciò dire si può di parecchi stati d'Europa ciò che Giugurta presso Sallustio accortamente avea detto di Roma: *o città venale! cadrai presto, ove ritrovi un compratore.*

§ 17. *Dei giudici. Della pugna singolare o sia duello.*

Primo adunque fra i pubblici impieghi è l'officio dei giudici o sia de' magistrati,

---

la fonte di tutti i pubblici mali e che, a ciò posto riparo, ne dovesse venire una pronta guarigione. Dietro ciò si può giudicare della consuetudine di alcuni stati, nei quali i pubblici impieghi sono e venali ed ereditarj. Difficil cosa è che simil costumanza venga con tanta saviezza governata che non volga in danno della repubblica, giacchè, siccome saviamente diceva Alessandro Severo presso Lampridio, " *Necesse est ut qui emit vendat.* „ Vedi però Richelieu *Testam. politique, P.* 1, *sect.* 1, *cap.* 4.

alla cura dei quali appartiene l'esecuzione e la interpretazione dottrinale delle leggi. L'interpretazione delle leggi in questo luogo altro non è che una dichiarazione del giudice, mediante la quale pronuncia che un certo fatto particolare intorno a cui è sorta controversia è contemplato in quella tal legge, la quale è una certa regola generale. Questa dichiarazione si fa giusta una quasi presunta volontà del sommo imperante, il quale si suppone che ciò volesse allorchè statuì quella regola generale il che necessariamente si contiene sotto il generale precetto, dietro le regole direttamente interpretate.

Beata chiamerai quella nazione presso la quale la somma podestà avrà scelto a giudici i più saggi di tutti i cittadini e per la cognizione del diritto e per l'integrità dei costumi; ma più beata ancora la riputerai se le sue leggi non saranno molte (1), non

---

(1) Ove sono molte leggi ivi sono molte liti e tristi i costumi. Tacito *lib.* 3 *Annal.* dice: *in corruptissima republica plurimas fuisse leges* (*).

(*) A torto però credono alcuni che la moltiplicità delle liti proceda dal soverchio numero degli avvocati e quindi vorrebbero che nei governi fosse per disposizione delle leggi prescritto il numero e questo scarso d'assai. Costoro non s'accorgono che succede in questo genere di persone quello che suole accadere delle arti, nelle quali quanto più cresce il consumo dei loro prodotti, tanto più si moltiplicano i manifattori, e non già viceversa.

dubbie, non oscure nè cariche di cavillose e solenni formole, ma semplici (1) e a tutti

---

Date buone leggi ad uno stato, togliete al vostro codice le ambiguità e le oscurità, fate che sia composto da uomini che sanno pensare, adattatelo agli usi ed ai costumi della nazione che esso deve reggere, allora diminuirete il numero delle liti e verrà tosto meno quello degli avvocati. Ma se in vece le leggi pajono in continua contraddizione e sono siffattamente mal ordinate che un onesto cittadino non le sa interpretare, ad ogni minimo caso prestano per la loro ambiguità argomento di lite e cresce fatalmente il numero di questa gente, che non a torto il grande Ariosto poneva a compagni della discordia, perchè vorremo noi diminuirne il numero, mentre sono necessarj? Perchè toglierem quasi la libertà civile con l'impedire che ogni cittadino possa consacrarsi a quella professione che più gli aggrada? Non sarà lo stesso che porre inciampo all'ingegno, che sconfortare dagli studj? Chi non vede la ragionevolezza di questa tesi e chi non iscorge che si porterebbe uno squilibrio anche in ogni ceto di cittadini: giacchè mentre pochi, esercitando dispoticamente un'arte a loro soli concessa, verrebbero ad arricchire, gli altri dovrebbero giacere o nell'inazione e quindi nella miseria o volgersi ad altr' arte che avendo già seguaci a sufficienza, il crescerli sarebbe arrecare loro gravissimo danno. Perciò pare debbano convenire i sostenitori della contraria opinione che il numero degli avvocati non deve essere limitato, perchè non sono le liti che si moltiplicano in proporzione di esse, ma i legali bensì che si moltiplicano col moltiplicare delle liti; e perciò si giudicherà aver buona legislazione quello stato ove non sarà continuamente il fòro agitato dalle lagnanze dei privati, dalle discordie e dalla importuna sollecitudine dei legali. *Trad.*

(1) *Zaleucum*, dice Strabone *de sit. orb. lib. VI*,

intelligibili. Non è egli una cosa assurda che nella repubblica la civile giustizia sia avvolta fra tanti e siffatti cavilli che appena gli uomini più saggi sien capaci di esporla agli altri nuda d'ogni imbarazzo? Non è la legge la regola del giusto e dell'ingiusto? Non debbonsi alle leggi conformare le azioni dei cittadini? E potranno forse operare a norma delle leggi, se queste crebbero in grandissimo numero o sono racchiuse in codici affatto ignoti al popolo (1)?

Nella società si è introdotto il giudizio in luogo della guerra privata, onde evitare la quale gli uomini specialmente contrassero il patto sociale. È adunque affatto illecito nella repubblica il violento esercizio del proprio diritto, se vi è bastante copia di giudici e di leggi e se quindi può ciascheduno senza pericolo d'un irreparabile danno

---

Thuriis olim paucas et simplices leges dedisse, sed secutos alias per subtilitatem et nimiam curam addidisse, ex quo factum ut celebres magis quam boni redderentur.

(1) È regola tratta dallo stesso romano diritto che le leggi sieno scritte nella lingua del popolo. Ecco le parole della legge 9, *Cod. de legib.* " *Leges sacratissimae quae constringunt hominum vitas intelligi ab omnibus debent, ut, universo praescriptum earum manifestius cognito, vel inhibita declinent vel permissa sectentur.* ,, Perchè mai coloro i quali reputano tanto venerabile la sapienza di quelle leggi trascurano questa notissima regola?

chiamare soccorso al sommo impero. Se altrimenti succede, costretto dalla necessità ciascheduno ritorna allo stato naturale e da una forza altrui in quei modi si schermisce i quali abbiam detto essere lecito adoperare nella naturale difesa di sè stesso e delle proprie cose. Quando però con la fuga od in altro modo si può allontanare l'imminente lesione del proprio diritto, la forza nella società è del tutto illecita e si opera contro le leggi di essa e contra i diritti della maestà, alla qual sola è concesso il diritto di vendicare l'ingiurie (1).

Non vogliensi perciò tolerare nella repubblica i singolari certami o sia *duelli*, siccome quelli che direttamente si oppongono alla mente ed all'oggetto della società ed offendono i diritti del sommo impero. Molti filosofi onde si togliesse questo costume, a noi provenuto dalle barbare genti, affatto ignoto ai Greci ed ai Romani uomini fortissimi, molto dissero e desiderarono il bene di tutti; ma però invano. Prevalse cotanto nell'animo degli uomini un fantasma di falso onore, che, accecati, credono contrarre ignominia se non rintuzzano con la spada un'in-

---

(1) Concorda la *L.* 7, § 3, *ff. quod vi aut clam.* *L.* 10, § 16, *ff. Quae in fraudem cred.* Vedi sopra *P.* 1, *tom.* 1, *cap.* 7, § 8 e 9 *cap.* 9, § 4.

giuria od una calunnia. Uomo forte però colui deesi chiamare che da niun timore è compreso nell'adempiere i proprj doveri, e disprezzevole, abbietto e vile colui in vece che pel timore d'ogni piccolo rischio viola il proprio dovere(1); io non conobbi niun'altra vera fortezza d'animo, non altro timore che dir si possa vizio.

§ 18. *Dei mutui officj dell'imperante e dei sudditi in quanto ai pubblici impieghi.*

Dalle già dette cose appare che ogni cittadino ha il diritto di essere dall'imperante scelto a sostenere qualche pubblica incumbenza di cui sia capace. Questo diritto però è imperfetto.

Essendo a ciascheduno imposto il dovere di promovere il ben pubblico per quanto è da sè, potrà senza essere tacciato di audacia esporre i suoi meriti al sommo imperante, onde gli conferisca qualche pubblica carica.

---

(1) " *Sed ea animi elatio quae cernitur in periculis et laboribus, si justitia vacat, pugnatque non pro salute communi, sed pro suis commodis, in vitio est . . . . Animus paratus ad periculum, si sua cupiditate non utilitate communi impellitur, audaciae potius nomen habet quam fortitudinis* ,, Cic. *de Offic. lib. I, cap.* 19. Ved. il nostro diritto *P.* 1, *tom.* 1, *cap.* 7, § 8.

Il conferire una pubblica carica, interamente si paragona al mandato; e perciò fra l'imperante ed il ministro si contrae un patto col quale l'uno promette di non trascurare l'incumbenza affidatagli, l'altro di non rivocare il mandato senza cagione e concedergli tutti quelli emolumenti che o per legge o per consuetudine vanno a quella carica uniti.

Pertanto nè può l'imperante senza cagione togliere il diritto al ministro concesso, nè questi rinunziare alla sua carica senza averne consultato e richiesto il principe o con danno del pubblico bene.

Che anzi l'imperante ha il diritto di costringere un cittadino, anche suo malgrado (1), a prestare l'utile opera sua alla repubblica. Questo diritto emana dalla podestà eminente della quale parleremo più innanzi.

§ 19. *Settimo diritto della maestà: coniare la moneta.*

I. Non vi ha quasi niun commercio fra gli uomini senza il danaro, con la pubblica

(1) Assai bene dice Cicerone nell' orazione a favore di Plancio " *Stare debemus omnes tamquam in orbe aliquo reipublicae, qui quoniam versetur, eam deligere partem debemus ad quam nos utilitas illius salusque convertent.* "

e perpetua stima della quale, mercè l'eguaglianza della quantità riparare alla difficoltà delle permute. L'imperante deve amplificare il commercio delle cose senza le quali i cittadini non possono procacciarsi ciò che è necessario e comodo per condurre la vita; perciò è officio dell'imperante il far sì che nella repubblica non venga meno questa comune misura del prezzo di tutte le cose.

II. Non basta però che nella società vi sia in pronto oro ed argento: per questo modo si diminuiscono, ma non si tolgono affatto le difficoltà delle permute. Perciò, affinchè si possa praticare il commercio fra i cittadini e con le estere nazioni, deve ognuno con giusta lance pesare la somma dell'oro e dell'argento con la quale permuta qualche cosa e diligentemente conoscere se la moneta sia pura e sincera. Diciamo sincera poi la moneta quando non vi sia frammischiata niun'altra materia eterogenea, al che s'intende gli uomini avessero mente allorchè formarono il danaro; mentre in niun altro modo il danaro può essere perpetua misura del prezzo di tutte le cose. L'una cosa è molesta e contraria alla facilità ed alla prestezza del commercio, l'altra difficile e fonte di frodi, di liti e di massime turbolenze nella società. Poichè essendo lungo e difficile lavoro il fondere l'oro e l'argento,

ridurlo ad una massa omogenea e scoprire la sincerità e la purità del già coniato, non può darsi che ogni cittadino ciò faccia per sè stesso e quindi non sia aggirato dalle frodi.

III. Per il che ai doveri dell'imperante appartiene il regolare con la potenza del sommo impero queste due cose, senza le quali non si possono esercitare i giusti commerci. Di qui ebbe origine presso le genti *la moneta*, la quale altro non è che il danaro costituito dall'unanime consenso degli uomini diviso in parti, e che viene dall'imperante improntata con determinato segno facendo così fede al popolo contener essa un certo peso di sincero oro od argento. Se la moneta per sè stessa abbia dato peso d'oro o d'argento, qual lo fissò l'imperante, dicesi sincera e buona (volgarmente *leale*); se altrimenti, corrotta e cattiva (volgarmente *adulterata* o *scadente*). La misura dell'oro e dell'argento puro è perpetua, costante ed universale: per la qual cosa il peso dell'oro e dell'argento puro che in sostanza è contenuto nella moneta dicesi di essa valore intrinseco; il peso poi che promette, valore estrinseco. Se il peso promesso corrisponde al vero, allora è lo stesso il valore intrinseco e l'estrinseco, e la moneta è sincera.

IV. Dal fine e dall'origine della moneta ne viene obbligo al sovrano di mantenere

la moneta sincera (1), dedotte però le spese che si richieggono e a mantenerla tale ed a coniarla.

V. Se il valore estrinseco della moneta è maggiore dell' intrinseco, s'inganna la fede pubblica, il che è ingiusto e contro il decoro, e da simil frode non ne viene alcun vantaggio allo stato (2). Essendo formate le ricchezze dello stato e quindi del principe dalla quantità o dalla somma dell'oro o dell'argento puro che o è raccolto nel pubblico erario o si ritrova presso i privati, se la moneta viene mutilata o frammischiata a metalli eterogenei, certo per niun patto si accresce la quantità della moneta sincera. Che se si crede con simil procedere d'in-

(1) Nel regno d'Inghilterra sotto il governo di Guglielmo III erano i danari talmente menomati e corrosi parte pel tempo, parte per la frode dei malvagi che quasi mancavano di un terzo di peso. Il senato del regno decretò dietro i consigli del celebre filosofo Gio. Locke che tutto il danaro venisse novellamente coniato a spese pubbliche. Ved. il di lui libro intorno alle monete.

(2) Alfonso X re di Castiglia, stretto da stolta avarizia, ritirò tutto il danaro sincero e ne coniò del nuovo ed adulterato. Da ciò che ne venne? Crebbe il prezzo di tutte le cose ed il re da siffatta frode altro non ritrasse che la pubblica esecrazione. Marian. *Stor., lib. III, cap.* 9. Non mancarono anche ai nostri tempi coloro che richiamarono fra le arti di regno quest' antica ed esecrata frode, non senza orrore di tutta l' Europa. Ma sono odiosi gli esempj de' nostri giorni.

gannare le nazioni estere, il che è pure degno dell'esecrazione di tutti i buoni, s'inganna a partito, mentre i reggitori di quelle nazioni con le quali si ha commercio, facilmente esaminano la moneta e ne conoscono l'intrinseco prezzo e valore. Perciò nulla giovando al pubblico bene l'adulterare il danaro, il principe non può aver alcun diritto di non mantenerla sincera.

VI. Deve pertanto avere massima cura il principe che nessuno per privata autorità conii danaro, sia corrotto, sia sincero (1); perocchè se la si conia corrotta, ne viene un danno irreparabile allo stato, se sincera, si ledono i diritti della maestà e si apre adito facile alle frodi.

Ciò vuolsi pure intendere del danaro delle

---

(1) Ved. *L. 8 e 9, ff. ad leg. Corn. de falsis. L. 1, 2, 3 cod. de fals. monet.* Ove coloro che coniano moneta adulterata e con qualche preparazione o la inargentano o la indorano o adulterano la giusta o la radono o la tagliano o la alterano con altri modi o privatamente la fabbricano, cioè senza aver ricorso alla pubblica zecca, sono dichiarati rei di lesa maestà, sono condannati alle fiamme, e viene confiscata la stessa casa nella quale o si conia o si altera la moneta, per castigare l'incuria e negligenza del padrone. Nè ciò a torto; giacchè è giusto che ognuno, se il può, si opponga alle pubbliche frodi. Ved. *in cod. Theodos. Tit. de fals. monet. Si quis solidum circul. circumcid. Si quis pecun. conflav.*

nazioni straniere, il quale non vuol essere introdotto nello stato prima d'essere stato chiamato a rigoroso esame dai pubblici ministri e d'essersi stabilito l'intrinseco valore di esso. Se con diligenza e a tempo non si avverte il popolo, si arreca un'irreparabile danno al pubblico.

§ 20. *Ottavo diritto della maestà: imposizione delle gabelle. Dei domanj.*

Infino ad ora abbiamo molte cose insegnate intorno a costituire ed amministrare la repubblica, le quali tutte è chiaro non poter l'imperante conseguire senza molti dispendj (1). È d'uopo pertanto che egli abbia il diritto a tutte quelle cose senza le quali non si può amministrare la repubblica e ad esigerle da coloro che per lo stesso contratto di società si obbligarono a prestarle.

Principj generali sulla imposizione delle gabelle.

I. Se dalle leggi fondamentali non si è stabilito quali gabelle si debbano pagare

(1) " *Nec quies gentium sine armis, nec arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis haberi queunt.* " Tacit. *Histor. lib. VI.* Vedi anche *Novell.* 16.

ed in qual modo esigerle, bisogna lasciarne la misura ed il diritto di esigerle all' imperante; conciossiachè egli solo nella ipotesi conobbe il bisogno della repubblica. Chiamo gabelle poi tutti quei tributi o reali o personali o misti i quali s'impongono ai privati onde sostenere i bisogni dello stato.

Chiunque si trova in società ed è partecipe quindi di tutti i vantaggi che provengono dal pubblico impero (1) è d'uopo che vi contribuisca in proporzione: nessuno ne dev' essere immune se non per pubblica grazia.

III. Bisogna che i pubblici tributi siano in proporzione delle ricchezze di ciascun cittadino, perchè non si riduca nessuno alla miseria, ciò che sarebbe contro l'oggetto della società: pertanto non secondo le teste ma secondo le facoltà si deve instituire il censo.

IV. Non si debbono imporre gabelle oltre ciò che il bisogno della repubblica richiede; e sarà il migliore di tutti i principi riputato colui che porrà ogni cura onde rettamente si amministri la repubblica col minor dispendio possibile dei sudditi. Le gabelle, in qualunque modo si esigano, diminuiscono

---

(1) Per la qual cosa anche gli stranieri, se posseggono dei poderi nel territorio, pagano tributi reali. Ciò dicasi pure dei forestieri, del passeggero, dei naviganti ec., dei quali tratteremo nel diritto delle genti.

il patrimonio dei privati, e ciò il più delle volte non suol succedere senza discapito della privata felicità; la felicità pubblica poi, che sempre dev'essere dall'imperante promossa, risulta dalla felicità di ciascun suddito. Ciò che poi si debba stabilire di più utile e giovevole alla repubblica, ciò che spetta alla quantità dei tributi ed alla loro esazione, appartiene alla prudenza politica.

V. Fra gli ordinari pesi della repubblica quello si deve annoverare che la persona del sovrano conduca la vita con un certo magnifico e sontuoso apparato: imperciocchè giova che il popolo sia scosso anche per certa esterna pompa ed eccitato a venerazione pel sommo imperante. Quei redditi che sono consacrati al sostentamento ed all'esterno decoro del principe, diconsi *beni domaniali* (1) e di essi il principe a suo talento fa uso per propria utilità. Non può però dilapidarne i fondi; giacchè il popolo in lui trasferiva non il dominio, ma il solo usufrutto: per la qual cosa questi beni non a torto si chiamano *beni regj* (*beni della corona*), siccome quelli che, imponendolo il popolo nella delazione dell'impero,

(1) Intorno all'etimologia di tal voce vedi Du Cange *Gloss. med. et inf. latin.* alla parola *Dominium.*

si trasmettono al successore. Da ciò anche ne viene che contro i beni domaniali non vale prescrizione nessuna; giacchè chi non può alienare espressamente, nol può neppure tacitamente. Non v'ha dubbio però che valida è l'alienazione dei beni domaniali fra le nazioni; allora il principe rappresenta il popolo e quindi aliena questi beni col consenso di esso.

§ 21. *Nono diritto della maestà: podestà e dominio eminente.*

Il diritto d'imperare affatto differisce dal diritto di dominio. Trasferito l'impero, sebbene pienamente ed assolutamente, non s'intende però trasferito il dominio dei fondi posseduti dai privati (1). Tuttavia essendosi gli uomini per lo stesso contratto sociale uniti onde promovere, col porre insieme le forze, la pubblica salute, ed essendo le forze dei cittadini costituite dalle loro azioni e dai loro beni, se fu l'impero trasferito as-

(1) Intorno a questa cosa parleremo più a lungo nel diritto delle genti. Si tenne lunga disputa sul dominio eminente fra Gio. Federico Ornio *Dissert. de domin. superemin.*, Andrea Crassio ed Eleno Poliziano nelle dissertazioni sullo stesso argomento, e Guglielmo Lisero, il quale si sforzò di abbattere la dottrina dell'Ornio.

solutamente, apparterrà all'imperante giudicare se i privati diritti dei cittadini in quanto ai beni e alla libertà vengano a collisione con la pubblica salute, e potrà, esigendolo il bisogno, porre loro de' confini, sospenderli o anche toglierli del tutto.

Siffatto diritto, senza del quale non si può esercitare il sommo impero, se riguarda le libere azioni dei cittadini, dicesi *podestà eminente*, se i beni, *dominio eminente*, che si può porre fra i diritti di necessità e misurare con le stesse regole. Non è pertanto concesso al principe d'invadere quei diritti naturali dei cittadini i quali non hanno parte nel conseguire il fine della società, come il privato dominio e la libertà civile, fuorchè ciò non lo esigesse un sommo interesse della repubblica o la necessità del bene comune. Di qui viene il diritto del principe sui beni e sulle persone dei cittadini (1), che però va circoscritto nei limiti più addietro accennati.

Avendo però tutti tacitamente acconsentito di perdere nel caso che la necessità il

---

(1) Oppertunamente Seneca *de benef. lib. I*, " *Ad Caesarem potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas; Caesar omnia imperio possidet, singuli dominio.* „ Plin. Jun. *Panegyr.* " *Cujus est quidquid est omnium, tantum ipse, quantum omnes, habet.* „

richiegga per la pubblica salute quei naturali diritti che illesi esser doveano nella costituzione della società, se unico mezzo per provvedere alla pubblica salvezza sia la privazione di qualche diritto privato, il danno uscitone si deve da tutti in proporzione risarcire, non essendo giusto che un sol privato cittadino ripari a proprie spese un pubblico bisogno quando gli altri e possono e debbono prestare la loro porzione. Fu addimandato se in un imminente bisogno e pericolo dello stato possa l'imperante immolare la vita di qualche cittadino alla pubblica salvezza. Discendendo ogni diritto da qualche obbligazione, ad evitare i dubbj gioverà proporre la quistione in questo modo: si domanda se nella costituzione della società civile gl'individui si possono astringere ad immolare la propria vita ove accadesse che per niun altro modo si potesse evitare la morte di tutti e quindi l'estrema ruina della repubblica. E dico ciò esser lecito, se lecito è, se utilissimo al genere umano, se la civile società è costituita da santissima ed inviolabile federanza. Se non vi fosse il diritto di tutti verso ciascuno, o sia dell'imperante verso i cittadini, di costringere chicchessia a porgére soccorso alla repubblica vicina a perire o con rischio della propria vita o anche con certa perdita di essa, nulla

sarebbe la sicurezza dello stato, il quale se venisse assalito dall'impeto nemico, certamente dovrebbe precipitosamente perire ed affatto disciogliersi. Dunque o la costituzione civile devesi dire illecita o a ciascheduno deve essere permesso dalla legge naturale contrarre l'obbligazione di cui parliamo, la quale necessariamente è racchiusa nel patto sociale. Si richiamino qui alla memoria quelle cose che già più addietro ho dette intorno al diritto della necessità e di nuovo si rifletta di qual indole sieno le leggi naturali. Perciocchè quantunque in genere e astrattamente, come dicono le scuole, non sia lecito a nessuno consentire alla propria morte, se tuttavia quasi Dio stesso ti pone in tale circostanza che tu col perdere la tua vita provegga alla felicità ed al vantaggio o di molti uomini o di tutto il genere umano, allora non solo è bello e glorioso che tu acconsenta di morire, ma la stessa morte è onorevolissima (1). Per la qual cosa e Curzio e Publio Decio e Decio figlio e Codro re d'Atene i quali magnanimamente consacrarono la propria vita alla patria sono posti quasi nel numero

(1) Eccellentemente Tullio " *Hoc enim jus Jupiter ipse sanxit ut omnia quae reipublicae salutaria sunt, legitima et justa habeantur.* "

degli dei, nè la loro memoria potè esser spenta dalla caduta della loro patria stessa.

Del resto dalla podestà o sia dall'impero eminente emana il diritto della guerra; mentre quando la pubblica sicurezza è in pericolo, l'imperante decide della vita dei sudditi e impone che ognuno serva al patto a cui si obbligò, di promovere cioè il pubblico bene coll'unir insieme le proprie forze e ribattere la violenza esterna.

Appartiene pertanto ai diritti della maestà la coscrizione dei soldati; mentre all'imperante nella delazione dell'impero fu commessa la cura della pubblica sicurezza e non gli riesce di mantenerla intatta se non si difende con armati soldati. Nessuno che sia valido può in società esentuarsi dall'essere arrolato nella milizia, fuorchè non esercitasse opera più utile alla repubblica. Ogni cittadino, venuta la necessità, deve essere soldato pel patto sociale; poichè ognuno promise di pugnare per la pubblica salute. Siccome nessun'altra persona fuorchè l'imperante ha il diritto nel proprio territorio di coscrivere soldati, chiaramente appare che lede la maestà colui che esercita o furtivamente o con la forza tal diritto senza averne richiesto e consultato il principe. Può il principe però permettere che i sudditi prestino l'opera loro militare a straniere na-

sioni, se ciò sembri giovare alla pubblica salute, come se il numero del popolo sia aumentato oltre l'utilità e la necessità della repubblica, se per questo modo si ravvivi l'arte militare, che verrebbe meno per una troppo lunga pace, ecc.

§ 22. *Decimo diritto della maestà: quello sulle cose sacre.*

Intorno al diritto del principe circa il culto appena ho in animo di favellare; giacchè tutte quelle cose che nel presente stato di religione si possono dire, in parte spettano più al diritto canonico pubblico che alla nostra scienza, in parte si possono dedurre da quei diritti della maestà che abbiamo fino ad ora esposti.

Questa fu ben anco la cagione per cui m'astenni dall'esporre i doveri degli uomini verso Dio; mentre la religione naturale degli uomini poche parole richiede. Ognuno sente essere l'istitutore della legge naturale Dio ottimo, sapientissimo, il quale è giudice e vindice di tutto ciò che si commette in terra, e anche dopo la morte coi premj e con le pene rimunera o castiga gli osservatori od i violatori delle leggi (1).

(1) Non vi ha popolo, se si vogliono eccettuare

Posta adunque l'opinione d'un Iddio immortale, sapientissimo, ottimo, potentissimo, manifestamente appare gli uomini dover essere eccitati ad obbedire alle leggi da ragioni dedotte dalla stessa volontà di Dio, in cui specialmente è riposto il *culto interno* della divinità. Perciò colui che acquistò l'abitudine di operare ogni cosa dietro i voleri della divinità, o sia di fare o non fare ciò che Dio impose, dicesi pio. La *pietà* adunque suppone l'antecedente cognizione della legge naturale.

---

alcune orde selvagge, che si regga in società senza religione; giacchè venendo essa meno, incerti e fragili sarebbero i vincoli che legano le umane associazioni e facilmente verrebbero violate le leggi civili, ove si sapesse di poterlo fare impunemente. Perciò essa è estremamente necessaria alla classe della società che obbedisce, la quale abbisogna di una forza superiore, perchè, non avendo spesso di mira che il proprio interesse ed essendo la più numerosa, od è incapace o mal concepisce le idee di onor civile, di amor sociale, di virtù patriottiche che dovrebbero essere gli stimoli a far che l'uomo operi rettamente in società. Ma la religione è del pari necessaria a coloro che comandano; perchè, se essa non fosse, andrebbero troppo oltre con la loro predominante autorità; e saviamente il Montesquieu paragonava il sovrano poco governato dal sentimento religioso ad un leone indomito che di niun' altra cosa è conscio se non delle proprie forze, nè varrebbe freno di leggi a trattenerlo, mentre con le ricchezze, con l'ingegno e con l'autorità facilmente troverebbe modo di eluderlo. *Trad.*

Per la qual cosa, dovendosi procacciare la perfezione dell'intelletto e della volontà, la stessa ragion naturale, la stessa natura ed essenza dell'uomo e quindi la legge naturale comanda che si acquisti l'intera cognizione e perfetta del sommo Iddio e la volontà venga determinata ad operare da superiori ragioni dedotte dalla divina volontà.

Se sarai spinto ad operare dal solo impulso di promovere la felicità umana, sarai fornito di naturale e civile virtù; se nell'agire riguardi a Diò che comanda, aggiungi alla virtù la *pietà* e la *religione*, la quale innalza, ricrea e conforta la tua obbligazione titubante ed inferma in certe condizioni della vita. Nello stesso modo adunque che ti è imposto dalla legge naturale di perpetuamente e costantemente comporre la volontà a norma della legge, ti è anche comandato che abbi di continuo mente alla divina volontà, mercè cui grandemente si perfeziona e conferma l'abitudine della giustizia e della virtù.

A ciò si aggiunge l'eccellenza della divina natura, dalla contemplazione della quale dalla istessa necessità della tua natura sono eccitati gl'interni sentimenti di amore, di speranza, di timore, di riverenza, i quali, siccome naturali, sono dal diritto naturale comandati. E assurdo il dire essere così gli

uomini dalla natura conformati che gli attributi di Dio e specialmente la potenza congiunta alla bontà ed alla sapienza eccitino in loro gli stessi affetti e non avere la natura imposto che siano sempre verso Dio nello stesso modo costanti e perpetue le modificazioni dell'animo umano.

Oltre questo punto però non va la religione naturale. Perciocchè quantunque debba ciascuno manifestare per naturale dovere l'interno culto anche con atti esterni, tuttavia nello stato naturale si lascia all'arbitrio di ciascheduno di scegliere quel culto esterno che a lui sembra più accetto alla divinità. Perciò niuno ha il diritto di costringere un altro a seguire piuttosto questo che quel culto esterno.

Pertanto rimane ciò solo al filosofo da investigare, qual culto cioè sia più conforme alla retta ragione e più acconcio alla natura divina (1). Ma qual utilità ne verrà da que-

---

(1) Nello scegliere e nel dichiarare la religione dello stato possono accadere diverse circostanze che debbono accuratamente essere dall'imperante considerate, e cui è d'uopo con saviezza provvedere e perchè non si può costringere un uomo a seguire un culto a cui non è addetto e per togliere le sanguinose rivoluzioni destate dai partiti religiosi.

Può adunque 1.° accadere che s'introduca in un popolo insensibilmente una religione contraria alla dominante; ed in simil caso, il sovrano deve porre

sta ricerca? È d'uopo ammutolisca l'umana

---

in opera tutti i mezzi possibili d'istruzione e di persuasione per ricondurre gli scismatici sull'antica via. Ove nol possa, alcuni propongono di separare dal corpo sociale gli innovatori, permettendo che seco arrechino i loro beni. Ma simile partito fu comprovato troppo pernicioso dall'esperienza, e la Francia vide dugento mila famiglie abbandonare piangenti il suol natio, quando Luigi XV volle togliere dallo stato tutti gli Ugonotti; e il disordine fu sì grande, lo stato della nazione sì deplorabile che ben presto fu forza rivocare quel terribile editto. Pare che in ciò sarebbe migliore il partito seguito dagli Svizzeri quando s'introdussero gli scismi di Calvino e di Lutero; poichè vedendo l'incompatibilità dei due culti obbligarono i cattolici a riunirsi in una parte del territorio ed i riformati in un'altra. 2.° L'altra ipotesi formata dai giuspubblicisti accade quando si dichiari la religione dello stato mentre si permettono tutte le altre. Questa pratica savissima è adottata da quasi tutte le nazioni. E qui piacemi di osservare che mentre gli scrittori inglesi sono quelli che più acremente sosteunero la tolleranza dei culti, la nazione è poi intolerantissima su questo proposito; giacchè non sostiene che alcun irlandese sia ammesso alle pubbliche cariche, perchè cattolico; al contrario del gran Federico, che, sebbene di diversa religione, seppe mai sempre coltivare nei suoi stati il cattolicismo. 3.° Finalmente possono le leggi costituzionali dello stato stare in silenzio su tutte le religioni, cioè tolerare che ognuno segua quel culto che più gli aggrada. Ma tal partito non può trovarsi in pratica presso una buona nazione; giacchè in tal caso il popolo sarebbe senza religione e quindi lo stato minaccerebbe rovina. L'esempio dell'America però ne fa essere molto cauti nel seguire all'intutto questa sentenza degli scrittori di pubblico diritto. *Trad.*

inferma ragione fra i seguaci della cristiana religione, ai quali Dio ottimo massimo parlò per la bocca del suo divin Figlio e con espressa legge comandò in qual modo voglia essere onorato. La teoria e la pratica della religione devesi dedurre dagli interpreti della divina legge e la ragion naturale, che sola seguiamo nella nostra disciplina, dee assoggettarsi all'ossequio della fede.

In quanto adunque appartiene a noi, questi sono i principj generali intorno alle cose sacre.

I. Il diritto intorno alle cose sacre, cioè intorno la pubblica dottrina, intorno a Dio, alle cerimonie, ai riti coi quali vuolsi onorare la divinità, come tutti gli altri diritti, è originariamente posto nel popolo e da questo nel sommo imperante.

II. Esso adunque stabilisce a comuni voti qual debba essere la pubblica religione che sembra a tutti convenevolissima a Dio e che nessuno ha diritto, esternamente almeno, di violare. Dico esternamente; giacchè altrove abbiamo insegnato che gli interni sentimenti dell'animo non vanno soggetti al pubblico impero.

III. La religione pertanto si può riguardare nella società come una pubblica legge dalla quale sono dirette le azioni degli uomini al culto esterno di Dio; ed i sacerdoti quindi non differiscono dagli altri mi-

nistri dello stato; e quindi la loro elezione, la prescrizione dei loro doveri, i meriti, il lor grado, la disposizione degli officj appartiene al popolo o sia al sommo imperante, nel quale sono trasferiti i diritti del popolo, fuorchè altrimenti non si fosse dalle leggi fondamentali stabilito.

Io parlo della religione in generale e non già di quella che Cristo arrecò dal cielo in terra, preso da compassione per gli errori degli uomini; conciossiachè il divino sacerdozio, il quale nella religione cristiana è del tutto particolare, tempera la podestà umana con certi confini intorno alle sacre cose.

IV. Se si debbano i cittadini costringere al culto esterno, se togliere quelli che vi dissentono, appartiene alla politica il ricercarlo. Certo però si è che per niun patto il principe deve tolerare una religione, qualora vi fosse, la quale direttamente si opponga all'oggetto ed al fine della società (1).

FINE DELLA PARTE SECONDA.

(1) Gli altri diritti della maestà che si riferiscono alle genti ed ai popoli esterni verranno esposti nella terza parte del nostro Diritto.

PARTE TERZA

DEL

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

LA QUALE CONTIENE
IL DIRITTO DELLE GENTI.

PROEMIO.

Origine del diritto delle genti.

Infino ad ora abbiamo contemplato l'uomo, cioè questo animale provido, sagace, acuto, dotato di memoria, pieno di ragione e di consiglio in quasi tutte le sue condizioni della vita; abbiamo enumerate le leggi, i diritti, le obbligazioni che o la provida natura o egli stesso liberamente e spontaneamente s'impose, tutte componendole secondo i dettami dell'eterna giustizia; incominciando da principio dal semplice e primitivo stato di natura siam proceduti mano mano alla civile società, la qual opera fra tutte le altre che questo animale poteva fare è la più bella e la più difficile ed, ove si riduca a perfezione, è quasi divina, giacchè prova

in lui una forza superiore d'ingegno e come in esso sia posta quasi una particella della mente divina.

Se una sola società civile tutto abbracciasse quanto è il genere umano, nulla quasi si avrebbe ad aggiungere alle esposte leggi di natura; conciossiachè con facilità si dedurrebbe il diritto universale di tutte le genti dai principj del pubblico diritto.

Ma una sola società, un solo impero civile fra tutti gli uomini è forse impossibile; giacchè gli abitatori della terra pei costumi, per l'ingegno, per l'indole, per le facoltà dell'animo e del corpo, per le inclinazioni, pei bisogni della vita differiscono, a così dire, secondo la diversità dei climi, nè l'oggetto della felicità sociale consta egualmente e dappertutto degli stessi elementi, talchè si possano dedurre da una sola legislazione e da un solo impero.

Ma investighiamo ciò che si è fatto e non ciò che si potrebbe fare. Egli è certo che da antichissimi tempi il genere umano è diviso in distinte società politiche, fine e disegno di tutte le quali però fu di procurarsi, poste insieme le forze, la felicità.

Innalzata dai socj la federanza civile altro non vi ha cogli altri uomini non inchiusi in quella società, sia soli, sia uniti in un'altra associazione, fuorchè il vin-

colo naturale; nulla adunque è l'obbligazione verso gli altri, oltre la naturale, se non per consenso; e perciò i diritti e le obbligazioni delle genti fra di loro vanno soggetti alla sola legge di natura, fuorchè spontaneamente non avessero convenuto in altre nuove obbligazioni.

Per la qual cosa, esposte le leggi di natura nella prima e seconda parte del nostro diritto, parrebbe che nulla si dovesse aggiungere, perchè il diritto di natura in certo modo si confonde con quello delle genti. Tuttavia il parlare particolarmente di esso è utile e necessario; conciossiachè quantunque il fondamento dell'uno sia costituito nell'altro, pure l'uomo particolare, cui principalmente risguarda il diritto di natura, così differisce dalla persona morale o sia repubblica che sebbene le leggi sieno le stesse, pure è difficilissimo talora applicarle a nuovo e diverso oggetto. La repubblica non opera nè vuole nè delibera come un uomo particolare, nello stesso modo non le s'imputano le azioni, ed appena che mercè un patto sociale quasi si toglie dal rimanente del genere umano, veste quasi una nuova natura, opera composte azioni, le quali hanno bisogno di altre regole onde essere giudicate giuste od ingiuste.

Le regole però si desumono dal diritto

di natura, la retta applicazione del quale alle azioni dei popoli dicesi *diritto delle genti*. Perciò i diritti e le obbligazioni delle genti tanto verso sè stesse, quanto verso le altre dennosi dedurre dal solo ed istesso purissimo e santissimo fonte del diritto naturale.

È pertanto affatto inutile ed incongruente la divisione del diritto delle genti in *volontario* e *necessario*, quasi che una nazione debba qualche cosa ad un'altra per un certo tacito consenso. Il primo ad innestare nel nostro diritto questa opinione fu Grozio (1), pensando che a tutte le genti fosse comune diritto ciò che fra di loro le più morigerate e civilizzate costantemente osservarono; nè avvertì quell'uomo d'altronde per erudizione e dottrina insigne che molte nazioni anche bene accostumate o per preconcepite opinioni o per superstizione, la cui forza è grandissima, tennero qualche volta per giusto ciò che poscia, fugata la caligine dell'ignoranza, abborrirono come ingiusto ed atroce. Merita però scusa quell'uomo sommo, giacchè fu tratto in errore dal diritto romano, la cui autorità fu sempre grandissima e nella sua e nella nostra età (2).

---

(1) Vedi i suoi *Prolegom.* § 40, 41, 46, *lib. I, cap.* 1, 9, 14. Samuel Cocc. *ad h. l. c. in dissertat. proem.* 4.

(2) La divisione del diritto delle genti in *neces-*

Molti tuttavia seguirono Grozio, nè gran fatta si allontanò dal di lui parere il Wol-

---

sario e *volontario*, specialmente adottata dai romani giureconsulti merita di essere riferita. Ecco le loro parole intorno a simile argomento. *L.* 1, § 4, *ff. de just. et jur. Jus gentium est quo gentes humanae utuntur, quod a naturali recedere facile intelligere licet, quod illud omnibus animalibus hoc solis omnibus inter se commune sit. L.* 9, *ff. eod. quod vero naturalis ratio inter omnes constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque jus gentium.* § 2, *Inst. tit. de jur. nat. et C. Jus autem gentium omni humano generi commune est, nam, usu exigente et humanis necessitatibus, gentes humanae jura sibi constituerunt.* Da questa duplice definizione emana per sè stessa la ricordata divisione di Grozio, la quale dappoi, siccome si suol fare dalla maggior parte degli scrittori, venne da tutti senza alcun discernimento seguita. A ciò si aggiunga che era facile il cadere in questo errore avendosi molte costumanze le quali sono pur rispettate fra le genti e che a primo aspetto sembra non si possano con argomentazione certa dedurre da principj certi e quindi paiono provenire dalla libera volontà o almeno dal tacito consenso delle genti. Queste costumanze p. e. sono che in guerra non si pongano a prezzo i capi dei re e dei duci, che non si avvelenino le armi, che sia permesso devastare e derubare le cose ostili oltre i confini del debito e della pena, che sieno permesse le rappresaglie, e tutte le altre di simil fatta, che asseriscono allontanarsi dal diritto di natura e dalla retta ragione e che tuttavia si osservano egualmente presso tutte le genti

Queste tutte però facilmente si possono spiegare dietro le regole del diritto naturale, come più innanzi, all'occasione, ci studieremo di fare, senza che sia qui mestieri richiamare il diritto volontario

fio, quantunque da ben altro principio che dagli esempj e dal consenso delle genti ripetesse il fondamento del suo diritto volontario. Immaginò questi che tutte le genti si fossero riunite in una certa società civile e questa la chiamò *società massima*; scopo di questa società disse essere il ben comune di tutto il genere umano, la forma del governo la democratica, che è quella che piacque alla maggior parte delle genti; disse avervi leggi, ad obbedire alle quali tutti erano obbligati. Di qui asseriva doversi dedurre l'origine del diritto volontario, pel quale alcune costumanze che sembrano allontanarsi dal diritto di natura vengon da tutte le genti egualmente osservate nè si possono violare senza far ingiuria altrui: bella favola invero vicina alla opinione groziana, ma non necessaria però onde dimostrare i diritti e gli obblighi dei popoli. Imperocchè se talora veggiamo scostarsi le nazioni dalle leggi naturali e simile allontanamento tenersi per giusto, ciò vuolsi piuttosto attribuire od alle leggi della necessità od all'esercizio dell'esterno diritto od alla libertà delle genti

---

delle genti, quasi che fra le pacate nazioni si fosse convenuto di tolerare le succennate violazioni o di temperare il sommo diritto di natura; il che manifestamente appare non essere giammai accaduto.

e non già all'espresso o tacito consenso dei popoli: e quindi e l'apparente violazione del diritto naturale per la collisione dei doveri e l'impunità della violazione è imposta dallo stesso diritto di natura.

Il principio pertanto unico e il fermissimo fondamento del diritto delle genti è posto nel diritto naturale, su cui s'innalzano le leggi dei popoli e di coloro che li governano; le quali con tanto maggior chiarezza e accuratezza vanno spiegate quanto ne è più difficile l'osservanza e più pregiudizievole la violazione, per la quale corrono pericolo ed i beni e la vita non già di un uomo privato, ma di molte genti.

CAPO I.

DEI DOVERI DELLE GENTI VERSO SÈ STESSE.

§ 1. *Principio generale.*

La legge naturale ordina alle genti la conservazione e perfezione di sè stesse. Imposto è a tutti questo primo dovere, da cui, quasi da copiosissimo fonte, scaturiscono tutti gli altri. Perocchè se si compose la civile società fra gli uomini non solo non contraddicendolo, ma imponendolo la natura, onde ciascuno, associate le forze, si procurasse quella felicità che diversamente non poteva; si deve dire essere stata la natura che ordinò di conservare e perfezionare la società stessa; giacchè l'un precetto in sè racchiude l'altro.

§ 2. *In che consista la perfezione e la conservazione delle genti.*

La conservazione d'una nazione in ciò specialmente è riposta che ferma ed intera rimanga nella prima civile associazione e costituzione delle leggi fondamentali. Se essa è devastata dalla guerra o agitata dalle civili discordie o spontaneamente o malgrado suo cade sotto l'altrui impero, allora si estingue

e perde il nome e la maestà. Così si estinsero quelle nazioni che vinte dai Romani furono ridotte in provincie od in municipj ed accrebbero con l'altrui maestà la romana signoria: imperocchè non vi ha nazione se non esercita il sommo impero.

Diciamo perfetta poi quella nazione la quale possiede tutte quelle cose che reputansi necessarie onde conseguire l'oggetto della società. Quella nazione pertanto che non vale con proprie forze a reggere i cittadini con giusto e legittimo impero o a provvedere ai bisogni della vita o ad allontanare e vendicare un'esterna ingiuria dire non si può perfetta, giacchè le mancano quei mezzi mercè i quali si consegue il fine della società.

§ 3. *Conseguenze dal principio generale.*

I. La nazione adunque ha il diritto a tutte quelle cose senza le quali non può nè conservarsi nè perfezionarsi.

II. Oggetto della società è la felicità e la sicurezza pubblica; la perfezione della gente è riposta nell'attitudine a ciò conseguire: e perciò parrebbe forse doversi in questo luogo esporre per quale via e con quai mezzi la nazione possa conseguire ciò che si propose. Questo però nol sostiene il fine del

nostro istituto, che, insegnando la scienza del diritto pubblico universale, nulla dobbiamo esporre che da principj certi non si possa dedurre con certezza d'argomenti. Per la qualcosa non risultando la felicità di tutti i popoli dagli stessi principj nè a conseguirla dovendosi calcare la stessa via, perchè le nazioni possono in diversi modi dall'ingiurie interne ed esterne difendersi, spetta alla pubblica prudenza speciale di ogni nazione insegnare ciò che secondo l'uso si debba fare in ogni stato, secondo quello che altrove abbiamo avvertito (1). Perocchè ha anche l'arte politica i suoi inconcussi principj, che facilmente si possono applicare a reggere gli stati, e che abbiamo brevemente esposti allorchè ne occorse di trattare intorno all'amministrazione della repubblica ed ai diritti della maestà, dove sono stabiliti i canoni generali per dar buone leggi, le quali sono altrettanti mezzi a conseguire il fine della società.

III. Ma apertamente consta che una nazione od uno stato non potrà nè formare utili leggi nè perfezionare sè stessa, ove appieno non conosca e sè ed i popoli circonvicini e con accurata indagine non esamini l'indole dei cittadini, il numero, i costumi, l'ingegno, le forze loro, la natura, la fecondità,

(1) Vedi *tom. 2, p. 2, cap. 8.*

la coltura, la situazione del paese da essi abitato, e non porti queste ricerche sulle prossime popolazioni specialmente. Se queste cose sono ignote, non solo non ponno essere perfezionate, ma neppure conservate o custodite.

Sarà adunque primo officio del sommo imperante di conoscere pienamente il suo popolo, pesare le proprie forze e quanto vagliano le genti circonvicine, indagare con assidua ed instancabil cura le loro intenzioni, affinchè alcuno preso dal desiderio d'impero, sprovveduto non assalga quel popolo che ei deve difendere dalle ingiurie esterne; la qual cosa soventi volte accadde, siccome ne insegna la storia maestra della vita.

IV. Essendo formata la nazione di singoli individui, la perfezione di questi formerà quella di tutta la nazione: perciò mercè il patto sociale ognuno s'impose l'obbligo di procurare, oltre la propria ed individua, anche la sociale perfezione, la quale è riposta nel far sì che ciascheduno di continuo si studii di mettere in comune la parte maggiore che gli riesce dei beni e delle opere onde promovere la pubblica felicità.

V. Porrà cura pertanto il reggitor d'uno stato che nessuno vada sciolto da ogni opera e affatto ozioso nè abbia a volgere i beni della società a proprio vantaggio, senza contribuire per sua parte le opere e le facoltà sue.

In uno stato vi possono essere degli oziosi o per vizio privato o per vizio della legge: nel primo caso vogliensi correggere e punire ed anche scacciare dalla società, mentre usurpano i vantaggi di coloro che in essa nulla arrecano; nel secondo dennosi emendare le leggi. Forse non riuscirà di togliere tutti gli uomini oziosi finchè non si ponga modo agli accrescimenti dei patrimonj privati; il che io reputo non si possa fare senza massimo svantaggio dell'industria civile. Sapientissimo dovrai chiamare quel legislatore che così con le leggi governi l'uomo avido di potenza e di dominio e quindi di fortune (le quali i due primi quasi dovunque procurano) che per niun modo possa acquistare potenza e dominio se non col promovere la pubblica felicità.

VI. L'altro dovere, derivato dalla legge naturale, di perfezionarsi, imposto alle nazioni ed a chi le governa si è di procurare diligentemente che ciascheduno in società adempia le proprie incumbenze; al che si costringono i cittadini con le leggi e s'incitano cogli stimoli della gloria, dell'onore e dell'amor della patria. La seconda via però è la più facile e breve onde ottenere diligenza e cura nei cittadini; giacchè non vi ha perfezione senza fatica nè fatica senza

qualche sentimento di molestia, la quale difficilmente si sopporta per timor delle pene; mentre qualora uno può evitare la pena (e ciò è d'uopo accada di frequente) già è vinto dalla naturale ignavia e ricade nella indolenza. È d'uopo adunque che siavi qualche cosa posta nell'animo che di continuo lo innalzi se cade e cangi quella molestia in piacere; il che specialmente opera l'amor della patria e della lode della sua nazione. Se l'amor di sè stesso supera quello della patria, non vi è nessuna speranza di perfezione.

Quindi appresso alcune nazioni quasi tutte quelle arti che son condotte a perfezione ed eleganza e che recano molto vantaggio alla società voglionsi riferire parte alle leggi, parte a quei principj dei quali s' imbevono ancor fanciulli i cittadini, sicchè in quelle cose che sono alla lor cura commesse non tanto hanno di mira il privato interesse, quanto la lode e l'onor nazionale. Beata e perfettissima sarebbe quella nazione, presso la quale fosse sì sapiente sistema di leggi che la privata utilità mai non potesse andare disgiunta dalla pubblica; il che però io credo sia ancora fra le cose da desiderarsi.

§ 4. *Del dovere delle genti circa i bisogni della vita. Del commercio.*

Oggetto della società essendo la pubblica felicità, la quale non può darsi se vien meno ciò che abbisogna per sostentare la vita e piacevolmente condurla, e ciò procurandosi mercè il commercio interno ed esterno, ne viene che l'uno e l'altro debba esser promosso dalle genti a tutto lor potere.

Dicesi commercio *interno* quello che esercita una provincia con un'altra, un paese con un altro della medesima nazione mercè la permuta ed il cambio delle cose e delle opere; *esterno* quello che esercita una nazione con un'altra.

Che entrambi sieno dal diritto di natura imposti, non se ne avrà dubbio ove si voglia richiamare in mente ciò che altrove abbiamo detto intorno alla comunicazione delle cose e delle opere. Per quanto poi appartiene all'interno, debbono con tanto maggior calore esercitarlo i cittadini della stessa nazione fra loro, con quanto più stretto vincolo, mercè il sociale contratto, sono obbligati a comunicarsi l'un l'altro tutte le cose.

§ 5. *Conseguenze.*

I. Se qualche legge adunque o impedisce o vieta il libero commercio fra le provincie di una stessa nazione, è ingiusta e contraria al dovere ed al patto sociale, pel quale gli individui promisero a tutti e tutti a ciascun individuo di promovere, poste le loro forze in comune, il pubblico bene. Tutta la nazione adunque è una società eguale che si comunica i danni, i vantaggi, l'amica e l'avversa fortuna; ed è del tutto assurdo che in una somma carezza di vettovaglie parte della nazione abbondi di viveri e parte languisca in un' estrema penuria.

Tuttavia fino ai nostri tempi appena trovavasi in Europa una sola nazione presso la quale non fosse nelle leggi municipali stabilito che non si potesse esportare nessun genere di merci da una in altra provincia. Ciò io reputo essere addivenuto perchè in Europa nessuna nazione tutta nel medesimo tempo si collegò in civile società, ma piuttosto dalle ruine delle città confinanti quasi da frammenti s'andò formando; e quindi non è a maravigliarsi se i popoli confinanti, i quali spesse volte per forza e quindi lor malgrado venivano aggiunti ai più potenti, avevano sol cura di

provvedere a sè stessi e non all'intera nazione che avea rovesciato il loro impero, ottenuti dei privilegi dal popolo vincitore i quali riguardavano la privata utilità e non quella di tutta la nazione (1).

Questo vizio della politica amministrazione venne da alcuni principi sapientissimi emendato e finalmente si conobbe che per niun patto viene di rettamente amministrare la repubblica se, deposti gli odj privati, eguali tutte non si tengano del pari le provincie, se e vantaggi e danni a vicenda non si comunichino e quindi se non si formi una sola perfetta ed eguale società di tutte le provincie di una stessa nazione.

---

(1) Non vi fu in Italia niuna libera repubblica, se ne eccettui la romana, la quale coi popoli datisi soggetti o vinti contraesse un' eguale federanza e, chiamatili nella stessa società, lor comunicasse i diritti della città e dell' impero. Il più delle volte le provincie acquistate per diritto di guerra si tennero come suddite; onde ne vennero gravi mali anche alla stessa nazione vincitrice, cioè gli sdegni, le discordie, le guerre, le diserzioni e quindi la rovina del popolo vincitore; perocchè non vi ha popolo tanto abbietto, il quale possa tolerare con animo indifferente una lunga servitù, se non la senta utile a sè stesso o almeno la creda tale. Ciò pure potrei confermare con parecchi esempj tolti dall' istoria delle repubbliche veneta, genovese e fiorentina, se amassi intrattenermi a lungo intorno a cose che appartengono all'arte politica. Non è questa stessa la cagione che ai nostri tempi tiene in guerra un fioritissimo regno d'Europa con lontani popoli dell'America?

II. Il commercio esterno poi è imposto ipoteticamente dalla natura: poichè se la feracità del suolo e l'industria dei cittadini somministrano quelle cose solo che bastano a procurare l'interna ed esterna perfezione di un popolo, se nulla dei frutti del suolo e dell'industria avanza dopo aver provveduto ai bisogni della nazione, allora è nullo l'oggetto ed il soggetto del commercio esterno. Ma se diversamente accade, si devono esercitare gli esterni commerci e per procurar quelle cose delle quali la nazione ha bisogno e per vendere quelle che sono superflue. L'uno corrisponde all'oggetto della società, l'altro accresce le ricchezze nazionali, le quali abbiam detto essere l'elemento della perfezione dello stato esterno e nei privati cittadini ed in tutta la nazione. Intorno ai diritti del commercio fra le genti parleremo altrove.

§ 6. *Della ricchezza delle genti e della stima di essa.*

Dicesi ricca quella nazione la quale, oltre tutte le cose che giovano ai bisogni ed agli agi della vita, oltre il danaro necessario ad esercitare il commercio e ad amministrare la repubblica, ha deposta qualche somma d'oro o d'argento o numerata o da numerarsi caduto il bisogno, onde, se ne sia mestieri, rivolgerla a pubblico uso.

Convien però osservare che, onde una nazione dicasi ricca, la somma di questo danaro soprabbondante dev'essere presso molti parzialmente, quantunque non egualmente, divisa. Se qualche individuo abbonda di danaro contante e gli altri intanto hanno appena con che sostenere una languida vita, la nazione nè si deve nè si può dir ricca; mentre non devi attribuire ad una persona morale un diritto che non si possa egualmente attribuire alla maggior parte degli individui che la compongono.

Bisogna anche avvertire che i frutti della terra e dell'industria, se anche superino il bisogno della nazione, non formano però la di lei ricchezza; mentre nel conservarli si corrompono e periscono. Perciò è chiaro che la ricchezza nazionale si deve solo misurare dalla sovrabbondanza di danaro numerato.

§ 7. *Conseguenze.*

I. In niun altro modo adunque potrà una nazione procacciarsi ricchezze se non coll'esercizio dell'esterno commercio; giacchè in questo modo si cangiano con l'altrui danaro i frutti dell'industria e della terra: e perciò non può esservi ricchezza propriamente detta ove non è alcun commercio.

II. Il commercio è di tre sorta: eguale,

attivo, passivo; *eguale* se si cangiano merci con merci; *attivo* se coll' altrui danaro le merci proprie, sotto il cui nome s'intendono i frutti sì della terra che dell'industria; *passivo* se si cangia il proprio danaro con le merci altrui.

III. Nel secondo caso il popolo si arricchisce, nel terzo cade sempre più nella miseria. Perciò è dovere delle nazioni di fare in modo con una continua vigilanza che altro commercio fra loro non si eserciti che l'attivo.

IV. Ciò facilmente viene di conseguire se con ottime leggi e con proposti premj si promova l'agricoltura, di cui non vi ha cosa nè più utile nè più degna dell'uomo, ed insieme si fomenti l'industria in ogni arte, emendando, reggendo e frenando il soverchio desiderio d'avere merci straniere e la opinione spesso falsa d'aver bisogno di esse (1). Per la qual cosa avrà il reggi-

(1) Non è a dubitarsi che se il desiderio d'avere merci straniere occupa interamente l'animo di una nazione, questa si pone in un assoluto squilibrio nel commercio. Allora cadono le manifatture nazionali, gli artisti cui manca il lavoro giacciono nell' inopia, l'industria vien meno e in brev' ora la nazione si rende tributaria e serva di un' altra cui invia tutto il proprio numerario per averne in concambio merci che essa stessa potrebbe fabbricare nel proprio paese. Diffatti da chi appresero i

tore dello stato il diritto di temperare per tal modo il commercio esterno che da esso

---

Francesi a lavorar le lane se non se dagli Italiani? e pure quai sono quegli italiani che al presente osino gloriarsi d' indossare un abito tessuto dai nostri manifattori? Ma si risponde: come adoprare le manifatture indigene se non le abbiamo, se sono inferiori alle straniere, se i nostri manifattori non sono capaci di fare altrettanto? La storia dimostra che ciò è falso; ed in vece dovrebbesi rispondere che si ricorre alle manifatture straniere, perchè così vuole lo spirito del secolo. E diffatti sul finire del secolo passato ne diedero un luminoso esempio gli Americani, i quali, ribellatisi contro l' Inghilterra, volendo togliere con essa anche ogni commercio, seppero in breve avere proprie e belle manifatture, perchè tutti abbracciarono la nuova opinione, e non vi era donna che osasse coprirsi neppure il capo con un velo inglese. In Francia allorchè il gran ministro Colbert volle promovere le manifatture nazionali, vi riescì in brev'ora, perchè appunto con fanatismo venne da tutti ed in ispecie dalle donne assecondato. « Appena si seppe « e si diffuse il nuovo sistema, dice Mengotti, non « è credibile con quanto ardore ed applauso sia « stato universalmente ricevuto. Invaghiti della « idea di essere in breve la nazione più pecuniosa « della terra, si mostrarono i Francesi così caldi « ed ossessi per il colbertismo, come impazzirono « mezzo secolo dopo per il Mississipì. Si dice che « fra i partigiani della nuova setta vi fossero pur « a corte non poche donne vivaci e leggiadre che « si fecero gloria di sostenere e pubblicamente di« fendere i dogmi del sistema. Non v' ha dubbio « che con tali predicanti le conversioni non do« vessero esser molte. Dietro la Valliere e la Mon« tespan, ch' erano come le Clorinde del colber« tismo, venne una moltitudine di minori eroine,

non ne debba il popolo sostenere alcuno svantaggio, senza che si credano lese le

---

" le quali sacrificarono nobilmente sè stesse alla
" patria e calpestarono tutte le fogge e gli abbi-
" gliamenti stranieri. Non così forse dalle austere
" spartane disprezzati erano i fregi della Persia ef-
" feminata, come le galliche matrone all'improv-
" viso esecrarono gl'italici ornamenti: anzi non
" meno illustri si resero delle puniche cittadine al-
" lorchè si tagliarono le chiome per fornir gli archi
" di corde nel fatale assedio di Cartagine. Una cuf-
" fia di oltremonte divenne un oggetto di orrore e
" il portarla fu guardato come un delitto di fel-
" lonía. E infatti la salute e la grandezza dell'im-
" pero francese consisteva senza dubbio nel bando
" di una fettuccia transalpina e barbara. „

" Non minor fu la frega o la manìa degli altri
" popoli per correr dietro al nuovo sistema. Que-
" sta opinione divenne un contagio. Tutti i governi,
" ammaliati dalla speranza di acquistare ognuno
" dal canto proprio incredibili ricchezze, abbrac-
" ciarono la setta e si fecero colbertisti. L'esempio
" dei primi tirò seco anche gli altri, e si videro
" in breve tempo gli stati d'Europa pieni di gelosia
" ed intenti unicamente ad attraversare ed abbat-
" tere l'industria de' loro rivali. „

Io non voglio qui discutere se il colbertismo tragga seco tutti i danni che il summentovato Mengotti si è studiato di mostrare, ma dirò soltanto che a togliere il soverchio desiderio di avere merci straniere, siccome il nostro autore consiglia, il sistema del ministro francese sembra il migliore e che certamente, rinnovato in parte or sono pochi anni, in Francia ed in Italia fece sì che in breve ora si avessero buoni artisti ed ottimi manifattori che venivano incoraggiati dal consumo e dai premj che a larga mano spargevano su loro gl'istituti di Parigi e di Milano. *Trad.*

esterne nazioni; il che con maggior chiarezza verrà più innanzi dimostrato.

§ 8. *Se una nazione posta sotto la tutela e il patrocinio d'un altra abbia il sommo impero.*

Ma se o per la scarsità dei cittadini o per la ristrettezza del territorio o per la potenza delle circonvicine genti o per qualunque altra causa una nazione non si può conservare o con le proprie forze difendere contro l'ingiuria esterna, dai principj generali chiaramente appare che può unirsi ad un'altra più potente e da questa procacciarsi, mediante una federanza, patrocinio, clientela ed aiuto. Se il patrocinio fu concesso da una più potente nazione col patto che la più debole le presti qualche cosa, le obbligazioni ed i diritti di entrambe si misurano dalle mutue promesse, dalle quali è vietato l'allontanarsi.

Fu tuttavia addimandato se un popolo promettendo riverenza d'impero od opera od annuo tributo (1) ad un altro popolo da cui abbia promessa di difesa e tutela

(1) L'imperatore Giustiniano prestò un annuo danaro ai Persiani, il quale a cagion d'onore egli chiamava stipendio, onde difendere le porte caspie. *Procop. Persicor.* 2, *cap.* 10, e *Gothic.* 4, *cap.* 15. È noto che l'impero dei Turchi imita soventi volte

perda la maestà e cada dal sommo impero. Credo si possa appena porre in dubbio se possegga il sommo impero colui presso il quale sono intatti i diritti della maestà, quantunque legato sia con ineguale federazione. Purchè nell'amministrazione interna ed esterna della repubblica non dipenda dall'arbitrio di nessuno, poco importa se confessò aver bisogno dell'opera altrui e, in prezzo del patrocinio, promise o riverenza od opera od annuo censo ad un popolo più potente. La confessione della debolezza toglie è vero qualche cosa alla dignità, ma non tocca il sommo impero; il protettore si pone nella superiore condizione e causa, ma l'inferiore non si assoggetta all'impero di lui; e le obbligazioni verso un popolo più potente hanno origine da un patto e non dall'impero, e perciò quantunque non pari in autorità, dignità e forze, tuttavia è libero ed illesa serba la maestà (1). Ciò pure succede nell'impero

---

Giustiniano, e associa al proprio dominio con ineguale federanza i montanari arabi e le altre libere genti poste ai confini dell'impero, pagando loro un'annua pensione, la quale chiamasi con la lusinghiera parola di stipendio perchè difendono i confini dello stato, ma ne mostra tuttavia la debolezza: in una repubblica bene amministrata le nazioni confinanti si debbono tener in dovere non col danaro, ma con le armi.

(1) Concorda la *L. 7, ff. de captiv. et postlim.*

feudale, quantunque il vassallo promettesse al signore fede ed opera e proponesse cortesemente di serbare la maestà di lui (1).

L'antica e la moderna storia forniscono innumerevoli esempi di queste federazioni ineguali: al qual genere non fuor di proposito si possono riferire quei pubblici patti i quali ora in ispecial modo nell'impero romano-germanico si chiamano di *protezione*, di *avvocazia armata* (2), di *salvaguardia* e

---

Quemadmodum clientes nostros intelligimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque jure omni (o, come piace ad Aloandro *viribus*) *nobis paressint, sic et eos qui majestatem nostram comiter conservare debent liberos esse intelligendum est.* Giacchè nello stesso modo che il patrocinio privato non toglie la libertà personale, così il patrocinio pubblico non toglie la libertà civile. Ved. Cicerone nell' oraz. *pro L. Corn. Balb. cap.* 35, e segg. Grozio *lib. I, cap.* 3, § 21, e segg. Vander Muelen *ivi*. Henr. Cocc. *Disp. curios. tom.* 2, *Disp.* 3, § 40.

(1) Il feudo si può tenere come una ineguale federanza, nella quale l' uno promette fede, opera e riverenza, e l'altro mutua fede, presidio e difesa: imperocchè quantunque il signore possa avere qualche giurisdizione sul vassallo e su di lui eserciti un giudizio quasi ordinario. *lib. I, feud. cap.* 10, 2 *feud. cap.* 15, 16, 20, 34, 35, tuttavia il vassallo non perde per questo la maestà, in molti casi sottoponendosi al giudizio del feudatario per patto o contratto feudale e non per diritto d'impero o di soggezione.

(2) Quando cioè una nazione si pone nella clientela d'un'altra, salvi i diritti della maestà e libertà

mundibordio (1), tutti i diritti dei quali non derivano dall'impero, ma dal consenso e dai patti.

Se però un popolo non solo confessi avere contratta ineguale federanza con un altro più potente per debolezza, ma in esso anche trasferisca o alcuno o tutti i diritti della maestà, allora o si diminuisce il sommo impero o affatto vien meno. Nel primo caso i popoli, per lo più, sostengono la servitù sotto il nome di confederazione, i quali in apparenza godono la tutela e protezione della nazion più potente e in realtà non hanno che una libertà precaria: nell'altro caso poi non rimane neppure la vana apparenza

---

civile; giacchè quantunque un inferiore prometta di prestare qualche cosa ad un più potente per otterne in compenso presidio e tutela, conserva la maestà e porge ciò che ha promesso dietro un patto e non già per forza del sommo impero. Quindi è vero quel detto dei Tedeschi, presso cui è più frequentissima *l'avvocazia armata* "*Schutz und schirm gibt keine obrigkeit*„ cioè: la *protezione e la difesa non attribuisce alcuna superiorità*. Vedi Mager *de advocat. armat. cap.* 1, *n.* 287 *e cap.* 10, *pass.* Marculph. *lib. I, cap.* 21. Samuel. Cocc. al cit. lib. di Grozio.

(1) *Mundiburdio* secondo l'etimologia del vocabolo anglo-sassone vale *patrocinio, tutela*. Intorno a ciò quello possiamo osservare che qui addietro abbiamo detto intorno all' avvocazia armata. Ved. Du Cange *Gloss. med. et inf. latinit.* alla voce *Mundiburdius* e *Mundius*.

di libertà ed il popolo o sia la nazione affatto si estingue.

In quest'ultimo caso si scioglie la società civile e ad ogni cittadino è permesso, venduto il proprio patrimonio, cercare ove gli aggrada una novella patria; mentre estinta la società, cade ogni obbligazione del socio, nè si può senza ingiuria costringerlo a sottoporsi al nuovo impero.

Che se poi la confederazione è ineguale ma senza diminuzione del sommo impero, si può tenere come una mutua promessa, e si giudica di lei con le regole istesse che altrove abbiamo poste. La federazione si dissolve col mutuo consenso, e se uno viola la data fede dispensa l'altro dal serbar la promessa, fuorchè non voglia rivendicare a sè con la forza e con la pubblica guerra il diritto perfetto che gli compete (1).

(1) Si è addimandato se qualora un popolo superiore e più potente si arroga sull'inferiore maggiori diritti che non gli si competono per la federazione sopra l'inferiore, quelli sieno convalidati dalla lunga sofferenza di questo. Siffatta quistione facilmente verrà sciolta quando saranno bene stabiliti i principj intorno ai diritti della prescrizione fra le genti, di cui parleremo a suo luogo.

§ 9. *Qual diritto si abbia ove si lasci indifesa od una parte del popolo od una provincia del regno.*

Quasi con lo stesso argomento si dimostra affatto sciogliersi la federazione sociale se l'una parte della nazione o non vuole o trascura di difendere una parte del popolo da una imminente incursione di nemici e quindi dalla strage e dall'eccidio; mentre si ravviva in certo modo il diritto naturale o perchè la necessità l'esige o per la difesa negata o per l'impotenza di difendersi.

La provincia adunque non difesa o abbandonata avrà il diritto, come popolo libero, di anche pattuire col nemico ed assoggettarsi all'impero di lui (1) od unirsi alla società di un'altra nazione e darle la liberata fede e confermarla lecitamente con giuramento. Ciò leggiamo essersi da molti praticato (2) ed in ispecie da parecchie città

(1) Ciò in ispecie succede fra le genti belligeranti. Se qualche città viene assediata dal nemico e sia vicina a perire per fame e per vigoroso assalto, al pari di una persona morale libera pattuisce lecitamente e validamente con esso ciò che le sembra utile, e promette anche di darsegli, se fra certo tempo l'altra parte della nazione non le presti soccorso.

(2) Ved. Wolf. *Jus. gent. cap.* 7, § 867. Gli

della Svizzera, le quali, indarno cercando patrocinio e tutela dai duchi austriaci e dall'Impero, eressero la confederazione svizzera.

CAPO II.

§ 1. *Del dominio e dell'impero delle genti.*

Quando diciamo nazione vogliamo intendere lo stabilimento di un supremo impero, il qual diritto, riferendosi per sè stesso alle persone può aver luogo senza dominio propriamente detto, come presso i popoli nomadi, i quali errano qua e là pascendo il gregge nè hanno fissa stanza, contenti dell'uso solo delle cose create.

Una nazione adunque o si compose di famiglie agricole possidenti proprie e a parte a parte occupate campagne, o quasi per forza s'impossessa d'un qualche paese vuoto della terra. Nel primo caso l'impero ed il dominio della gente non si estende oltre i confini dai quali erano circoscritte le possessioni delle antiche famiglie; nel secondo sempre progredisce fino dove con manifesti segni appare essere stato il paese occupato e tolto alla comunione primitiva non con

esempi antichi vedili presso Grozio *lib. II, cap. 6*, § 6 nelle note.

parole soltanto, che pure altrove abbiam detto necessarie per acquistare dominio, ma per qualche fatto permanente o per l'industria degli uomini (1).

Ove una nazione ha dominio ivi ha anche impero. Perocchè quantunque l'impero si riferisca alle persone, tuttavia è d'uopo stendasi a tutte le parti occupate dal paese, perchè l'uno non si può concepire senza l'altro, e la nazione non potrebbe difendere il procuratosi dominio da un'ingiuria interna od esterna, se vi fosse qualche parte del paese nella quale non fosse dato esercitare la forza dell'impero o da cui non avesse facoltà di respingere gl'ingiusti aggressori.

Il paese occupato dall'università dicesi *territorio della nazione* (2), nel quale esercita essa, senza che alcuno il possa contraddire, i diritti del sommo impero e del pubblico dominio.

---

(1) Ved. *P.* 1, *cap.* 8, § 2 e 3.

(2) *Territorio* vogliono sia detto dall' atterrire i nemici o dal diritto d'atterrirli ed allontanarli. Vedi Sicul. Flac. *de condit. agror. pag.* 3. Varrone *de lingua latin. lib. IV*, Prisc. *L.* 239, § 8, *ff. de verb. signif.* Cujac. nell' osservaz. alla *L.* 53. *cod. de decurionib.* asserisce l'etimologia provenirne dalla terra, Servio da *terendo*, quasi che la terra trita dai buoi e dall'aratro sia il territorio della nazione.

§ 2. *Conseguenze.*

I. Eguale essendo l'origine del pubblico o del privato dominio, chiaro appare che malamente e senza diritto veruno i Portoghesi ed altri popoli assoggettarono al loro impero e pigliaronsi come proprie le terre del nuovo mondo trovate deserte e vuote, sol per essere ivi discesi dalle navi ed aver innalzato qualche instabile monumento per segno del possesso (1). Il dominio non si acquista col semplice e nudo prendere la cosa, ma piuttosto col fatto, il quale induca in certo modo una nuova modificazione nella cosa occupata, frutto della fatica e della industria, affinchè tutti possano comprendere quella cosa più non appartenere alla primitiva e naturale comunanza.

II. Da questa stessa origine del dominio facilmente si scorge che cosa si abbia a stabilire di alcune concessioni (2), forse consigliate dalla pietà, in forza delle quali furono divise fra i re di Castiglia e del Portogallo le provincie ignote e da scoprirsi nel nuovo

(1) Ved. Hutch. *A system of moral. lib. II, cap.* 7, *n.* 111.

(2) Ved. Leibnitz *Cod. jur. gent. diplom. n.* 165 e 203, Robertson *Stor. d'Amer. L.* 1.

mondo e aggiudicate loro come proprie. Le altre nazioni, nulla curando e questa divisione e questa mal fondata occupazione degli Spagnuoli e dei Portoghesi, assoggettarono al loro impero quei paesi che ancora erano vuoti e deserti.

III. Intendesi pertanto avere una nazione occupata quella parte di terra che può coltivare con la propria industria e i cui frutti bastano a provvedere ai bisogni presenti e futuri: e quantunque ciascheduno sia giudice delle proprie necessità, tuttavia è d'uopo che in qualche modo si determinino i suoi confini, affinchè nulla rimanga d'inutile e d'infruttuoso con danno della propagazione del genere umano. Ecco adunque i canoni generali che si deducono dai nostri principj.

IV. Essendovi alcune cose che spontaneamente si porgono della natura necessarie alla coltura dei campi, come i prati, i boschi, le selve, le quali prestano all'armento ed al gregge il pascolo, si pongono esse fra le cose occupate come prima vi si manda il gregge a pascere o, in una parola, quando senza di essi non si può provvedere ai bisogni della vita. Quantunque questi luoghi sieno nel primitivo stato naturale nè abbiano avuta, mercè l'industria della gente, alcuna nuova modificazione, tuttavia l'uso e la stessa necessità di servirsene supplisce

all'industria e produce il diritto di dominio (1). Siccome però quei luoghi non prestano indizio di uman lavoro, è mestieri vi si ponga qualche segno il quale indichi e l'uso attuale e la necessità di adoperarli e valga come a custodia, onde sì le vicine che le altre genti si astengano dall'uso e dominio de' medesimi.

V. Con lo stesso argomento si dimostra che se vi sono alcune cose racchiuse nel territorio le quali non sostengono in quanto al tutto l'occupazione propriamente detta, ma la nazione non può andar sicura se non si escludono tutti gli altri dall'uso di esse, queste si debbono in certo modo tenere come occupate e tolte alla primitiva comunione; giacchè quella legge che m'impone di provvedere alla sicurezza, tutti quei mezzi mi porge in difetto dei quali non mi posso uniformare alla legge stessa. Così i fiumi ed i laghi che sono nel territorio d'una nazione, in quanto che sono fiumi e laghi, cioè pel loro intero, si reputano sotto il dominio di quella, quantunque come acqua corrente o

(1) Per il che gli Ansibarj lagnavansi a torto dei Romani, presso Tacito *Annal. lib. XIII, cap.* 55, perchè loro non vollero concedere terre vacue e quindi occupabili per diritto di natura: perocchè quelle terre affatto non erano vacue, servendo esse a pascere le greggie e gli armenti dei soldati; e questa fu giusta cagione di negarle.

stagnante non si possa occupare nè sia propria che di colui che l'attinge.

VI. Se una nazione adunque talmente si aumentasse che più non potesse contenersi negli antichi confini e quindi fosse astretta a ricercare nuove sedi e nuovi campi che le prestassero i necessarj alimenti, opererebbe ella a diritto se invadesse quella parte di suolo che talora in certo tempo dell'anno serve o alla caccia od al pascolo di erranti popoli? Noi riputiamo che ciò a diritto essa farebbe; mentre i popoli pastori e cacciatori si servono delle cose create, ma non le sottopongono a dominio ed a proprietà, e quindi possono bensì allontanare tutti gli altri dall'attuale uso di quelle selve e prati dove si fermano e dove conducono i loro armenti a pascere, gli altri luoghi però rimangono comuni ed occupabili siccome quelli che, levate le trabacche e allontanati gli armenti, nulla hanno che significhi lavoro e industria umana e tali rimangono quali dalla natura furono creati. A ciò si aggiunge che operano contro la legge e con ingiuria i popoli nomadi, i quali trascurano di procacciarsi quella perfezione che la natura impone ad ognuno e che abbiam detto essere affatto impossibile procurarsi in una vita errante e pastoreccia (1). Essendo adunque eccitati dalla

(1) Ved. il nostro diritto. *P.* 1, *cap.* 8.

natura a coltivare le campagne, a torto cercano di possedere un immenso spazio di terra, il quale, ove venisse coltivato, presterebbe alimento ad un molto maggior numero d'uomini. Perciò se sopravvenga penuria di vettovaglie, a diritto anche con la forza si possono astringere i popoli erranti alla coltura dei campi. Per la stessa ragione si potrebbe togliere la taccia d'ingiustizia a molte nazioni d'Europa che occuparono i paesi dell'America, se gli abitanti d'Europa fossero stati spinti ad approdare a spiagge di terre lontane ed ignote dalla necessità e dalla mancanza di vettovaglie e non già dalla esecranda fama dell'oro e da insaziabile brama d'impero.

§ 3. *Intorno alla divisione del territorio occupato.*

Se il suolo occupato dalla nazione si divide in parti ed a ciascun membro di essa se ne assegna la propria, le parti divise diconsi *cose dei singoli*, quelle che non si danno agl'individui, ma ad un intero corpo, diconsi *cose dell'intero corpo* delle quali la proprietà è trasferita nel corpo stesso e l'uso poi ai singoli componenti il medesimo; quelle finalmente che sono nel dominio della nazione diconsi *cose pubbliche*. Le altre cose

si ritrovano nel territorio e non possono essere occupate, appartengono alla comunione primitiva e diconsi perciò *comuni*.

È molto intralciata e quasi inesplicabile la divisione delle cose occupate presso i romani giureconsulti, perchè spesse fiate le stesse cose promiscuamente chiamarono e comuni e pubbliche per diritto delle genti e di nessuno; i quali vocaboli però doveansi costantemente applicare alle designate cose, e quindi doveansi accuratamente fra loro discernere le diverse idee (1).

(1) Parve ai romani giureconsulti che quelle cose le quali non erano nel privato patrimonio degli individui si potessero chiamare promiscuamente per diritto delle genti e comuni e di nessuno *L.* 2, § 1, *L.* 4, § 1, *L.* 5, *L.* 14, *ff. de rer. divis.* § 4 *et* 5, *Instit. tit. eod. L.* 24 *pr. de damn. infect. L.* 1, § 18, *ff. de oper. nov. nunciat. L.* 3, *ff. de flumin. L.* 13, § *final. de Injur. L.* 1, § 1, *L.* 3, *pr. ff. de acquir. rer. dom.* Perciò il mare, i fiumi, i lidi, le ripe, le strade pubbliche istesse le chiamarono e comuni e pubbliche per diritto delle genti e di nessuno; giacchè non appartenendo agli individui e non costituendo perciò il privato patrimonio di nessuno, dissero che erano proprie del genere umano. Ciò parte da un falso principio: mentre sebbene non si possano dire dei singoli, non ne segue perciò che non possano essere di nessuno; giacchè la nazione istessa, se occupa vacue terre, acquista il dominio su d'esse siccome una persona morale e lo ritiene in quanto a tutte le parti del territorio le quali non sono assegnate agli individui. Pertanto è assurdo chiamare

§ 4. Conseguenze.

I. Le cose adunque dell'università devonsi adoperare e fruire, salva la loro so-

un lago racchiuso nel territorio, i fiumi, le ripe, i lidi, le pubbliche strade comuni per diritto delle genti e proprie del genere umano, nulla essendovi p. e. che porga più chiari indizj di proprietà e di dominio che le pubbliche strade, le quali con massima fatica furono eguagliate e rese atte a sostenere gran pesi e quindi acquistarono una nuova modificazione dall'industria dell' uomo, dalla quale abbiamo detto principalmente trarre origine il dominio. Tengasi lo stesso dei porti, delle ripe, ec. A ciò si aggiunga che questa dottrina è contraria alle regole di tutti i giureconsulti; mentre nulla sarebbe permesso al popolo di fare nel suo territorio su quelle cose che diconsi comuni per diritto delle genti, senza ledere il genere umano, e quindi non potrebbe nè essiccare un lago, nè dare altro corso ai fiumi, nè innalzare una mole in un fiume nè fare altra cosa che potesse porre impedimento alla libera navigazione delle genti. A ciò aggiungasi che sarebbe ingiusta ed inconveniente la divisione fra i campi limitati ed arcifinj; poichè quelli che li possedono diconsi avere il dominio delle ripe, dei lidi e degli alvei. Le quali cose tutte io non vedo come s'accordino con tutto ciò che insegnano sulla divisione delle cose. Ciò egregiamente e con eleganza spiegò il Grozio *lib. II, cap.* 2, insegnando essere duplice l'occupazione: l'una per l'università, l'altra pei fondi. *Prior*, dice, *solet fieri per populum aut eum qui populo imperat, altera deinde per singulos, magis tamen assignatione quam libera occupatione. Quod si quid universim occupatum in singulos descriptum non est, non ideo vacuum*

stanza, fuorchè la cosa non si consumi e perisca per l'uso stesso, come le erbe segate in un prato comune o le legne tagliate da una comune selva (1).

II. Se il loro uso è assoluto nè va soggetto a condizione veruna, non differisce dall'uso delle pubbliche cose, il quale è così a tutti concesso che niuno può allontanare un altro dall'usarne e da nessuno si può esserne impedito. Le une però differiscono dalle altre; mentre quelle possono essere adoperate dall'università soltanto o da una parte della nazione, queste dalla nazione universale; ma siccome la stessa nazione si può tenere come l'università stessa, il loro uso, se è assoluto, va soggetto alle stesse regole (2).

III. Appartenendo l'uso di tal cosa alla università ed alla gente, ed essendo queste persone morali che non si estinguono con la morte degl'individui, ma continuano per

---

censeri debet; *manet enim in dominium primi occupantis*, *puta populi aut regis*. *Talia esse solent flumina*, *lacus stagna*, *silvae*, *montes asperi*. Ved. Sam. Gocc. alla *Dissert. Proem.* 12 di Grozio § 245 e segg. e nelle note al *loc. cit.*

(1) Concorda la *L.* 2, § 9, *ff. ne quid. in loc. publ. L.* 6, § 1, *ff. de rer. divis.* § 3, *Instit. tit. eod.*

(2) Concordano molte leggi le quali si trovano nei titoli del digesto. *de rer. divis. Ne quid in loc. publ. De oper. nov. nunciat.*, *De fluminib.*, *Ut in flum. publ. De damn. infect.* etc., che son da consultarsi.

la serie dei successori, mentre è lo stesso il principio di unione, coloro che formano la presente università è d'uopo che adoprino le loro cose, da non apportar alcun danno ai loro successori. Per la qual cosa l'università non ha diritto di alienare od oppignorare le cose comuni, quando nol consigli un'evidente utilità o necessità.

IV. Essendo però l'uso concesso alla università o gente, a niuno sarà permesso di così adoperare le cose comuni che ne impedisca l'uso agli altri, se le cose sian di tal natura che non sostengan d'essere promiscuamente adoperate. Perciò se alcuno pel primo occupa un uso, a diritto esclude tutti gli altri, come suol accadere dell'attingere le acque ad un pozzo o ad un fonte comune o pubblico.

§ 5. *Dell'impero e dominio eminente nelle cose pubbliche.*

Trasferito l'impero, riponendosi ad un tempo stesso nell'imperante tutti i diritti del popolo, se altrimenti le leggi fondamentali non stabilirono, le cose pubbliche vanno soggette al dominio dell'imperante; l'uso però, se pur anch'esso non fu in parte trasferito, rimane nel popolo, la cui libertà non è concesso di turbare se nol richiede la causa della pubblica felicità o la necessità.

Il reggitore della nazione però a diritto regge con la forza del sommo impero, se il comun bene sembri richiederlo, l'uso delle cose che appartengono e al pubblico ed all'università; se la comune utilità poi o la necessità il consigli, può a diritto e giustamente per forza del dominio eminente disporre delle cose sì pubbliche che dell'università ed in quanto al loro uso ed in quanto alla loro sostanza (1), specialmente se non fu circoscritto alcun limite al diritto di sommo impero. Se è diversamente, anche il sovrano deve obbedire alle leggi fondamentali.

Altrove abbiamo favellato intorno ai domanj ed alle rendite pubbliche (2); bisogna solo aggiungere che sebbene sia certo che quei beni non appartengono al patrimonio del principe, tuttavia, se fu in esso trasferito assolutamente il diritto dell'impero (3), non

---

(1) Vedi Grot. *lib. I, cap.* 1, § 6 ed ivi i comment.

(2) Vedi *Part. II, cap.* 3, § 20.

(3) Se però l'impero si trasferì limitato e circoscritto dai confini, cosicchè il principe non possa alienare o i beni domaniali o le pubbliche rendite, l'alienazione è invalida quando non vi corre con l'assenso del popolo, in patrimonio del quale sono i beni, concessane al sovrano la semplice amministrazione. Concorda la *pr. L.* 14 *ff. de acquir. rer. dom. L.* 15, *ff. de verb. signif. L.* 17, *ff. eod. L.* 3, *pr. ff. Ne quid in flum. publ.* Vedi Grozio *L.* 2, *cap.* 6, § 11.

è da porsi dubbio che in una somma necessità li possa ed oppignorare ed alienare: imperocchè a colui che fu imposta l'assoluta obbligazione di provvedere al bene di tutti s'intende che tutti siano concessi quei diritti che ad essa corrispondono, massimamente se si alienano non per comodo dei privati mediante pubbliche convenzioni, ma per la salute di tutta la nazione. Nello stesso modo che una nazione può cedere ad un'altra i beni pubblici per un'utile o necessaria cagione, non iscorgo perchè il reggitore di esso, nel quale furono riposti tutti i diritti dalla nazione stessa, non possa nella ipotesi ciò eseguire giustamente ed a diritto (1).

Dimandano alcuni se il sommo imperante abbia diritto di cedere ad un'estera nazione una parte del popolo od una provincia del regno e farla soggetta all'impero di quella. Noi pensiamo che in siffatta quistione si debba distinguere.

O si domanda se il principe in un sommo pericolo dell'intera nazione, onde provvedere al bene della maggior parte del popolo possa promettere di rinunciare all'impero di qualche provincia e di non difenderla da una forza esterna, e ciò diciamo valere: poi-

(1) Ved. però Wattel *Dr. des gens. lib. I, cap.* 21, § 260. Puffend. *lib. VIII, cap.* 6, § *ult.* Grot. *lib. II, cap.* 6, § 11, 12, 23.

chè nella sociale federanza si suppone tutti avere ai singoli promessa difesa e protezione, tolto però sempre il caso di necessità, quando cioè la difesa di uno tragga tutti gli altri a ruina e sia inutile ogni sforzo e la parte difesa perisca e tutto rovini il corpo sociale. Se poi s'asserisce che la cessione del principe o della repubblica vada unita all'obbligazione di ubbidire, cosicchè il popolo abbandonato ed indifeso debba á diritto cadere sotto un nuovo impero, noi il neghiamo scorti da quegli argomenti coi quali più addietro abbiamo dimostrato che una provincia abbandonata dal rimanente della società e lasciata indifesa, torna a godere per tal modo della naturale libertà, e può a suo talento provvedere alla propria salvezza; perciò e può con la forza ribattere la forza e rifiutare un nuovo signore (1), al quale per niun diritto va soggetta, fuor-

(1) Leggiamo che ciò spesse volte fu fatto. Gli Aquitani, ad onta della donazione fatta da Riccardo II, negarono d'essere separati dal regno d'Inghilterra. Polidoro Virgilio *Hist. angl. lib. XX.* Cedendo Gioviano imperatore ai Persiani la città di Nisibi, i cittadini a diritto cercavano fosse lor concesso di difendere con le proprie forze la patria sede. Ammian. Marcell. *lib. XXV, cap.* 12. L'esempio dei quali popoli fu rinnovato ai nostri tempi sotto Francesco I re dei Francesi, il quale avea ceduto il ducato di Borgogna a Carlo V.

chè o tacitamente od espressamente non vi avesse acconsentito (1); mentre non vi ha alcun legittimo impero se non se sopra chi v'acconsente: si presume poi tacitamente tal consenso se il diritto d'impero fu trasferito al sovrano con legittima facoltà di cederlo altrui.

§ 6. *Dei fiumi e laghi limitrofi e del dominio ed impero sopra di essi.*

Essendo soggette al dominio ed all'impero della gente tutte quelle cose che trovansi fra i confini del territorio occupato, abbiamo già avvertito che non voglionsi eccettuare i laghi ed i fiumi, in quanto cioè fiumi e laghi, e non già come acque stagnanti o scorrenti; giacchè avvisammo che le acque non divengono proprietà che di colui che le attinge. Nè reputo si debba obbiettare che i laghi ed i fiumi sono sempre nello stato naturale e che per tal modo eludono l'industria dell'uomo da non presentar segno alcuno d'occupazione e di umano tra-

---

(1) Opportunamente Grozio *lib. II*, *cap.* 6, § 4. *In partis alienatione aliud insuper requiritur ut etiam pars de qua alienanda agitur consentiat.* Vedi ciò che copiosamente scrisse sull'alienazioni dei principi. De Real *Dr. des gens cap.* 4, *sect.* 5, § 8, *pag.* 814.

vaglio, il che abbiam detto essere il principal carattere della proprietà. Ma senza chiamare in campo il fortissimo argomento già sopra recato (1), tratto dalla sicurezza delle genti, primamente nego che i laghi ed i fiumi come tali al tutto non abbisognino dell'industria umana, e perchè spesse fiate si ergono in un fiume od in un lago delle moli e se ne muniscono a grandi spese le ripe perchè le acque od occupino minore spazio o rivolgano altrove il loro corso e vengano ad irrigare le campagne ed i seminati oppure prestino alle navi stazione o via più comoda. A ciò aggiungasi in secondo luogo che i cittadini i quali abitano all'intorno, cingono quasi custodi il fiume ed il lago e bastantemente mostrano alle genti e pei bisogni della vita e per la sicurezza della società aver d'uopo del fiume e del lago e quindi e l'uno e l'altro essere tolti alla comunanza primitiva; le quali cose tutte abbiamo poco prima avvertito doversi tenere quai modi d'occupazione fra le genti (2).

---

(1) § 2, Coroll. 5.

(2) Grozio segue la stessa opinione, ma la sostiene con deboli argomenti. I Coccej in vece, dietro le regole del romano diritto, sono vòlti nella contraria sentenza; mentre presso i Romani i fiumi pubblici per diritto delle genti diconsi e di nessuno e comuni, come di già abbiamo avvertito. Vedi *L.* 1, § 6 *e* 7, *ff. de flum.* *L.* 7, § 5, *e* *L.* 30,

Ma è più difficile quistione intorno all'impero e dominio di un fiume, qualora divida i confini di due popoli ed alla di lui ripa giaccia il territorio d'entrambi. Lo scioglimento della quistione tutto dipende dal modo e dall'origine del primo acquisto. Imperocchè se senza dubbio consti che un popolo prima d'un altro occupò e il territorio vicino al fiume ed il fiume stesso o se a lungo adoperò il fiume come di proprio uso, cosicchè escludesse tutti gli altri

§ 3, *ff. de acquir. rer. dom.* § 23, *Instit. Tit. de rer. div.* Coccejo Seniore, dice che i fiumi si possono occupare in quanto alla sostanza se non in quanto all'uso al quale si possono applicare, cosicchè la navigazione, la pesca è pubblica *per diritto delle genti*, cioè, giusta il significato delle parole, propria del genere umano. Ma bisogna avvertire che appena si può concepire come una cosa possa essere occupabile in quanto alla sostanza e nello stesso tempo l'occupante non acquisti alcun diritto sull'uso al quale la cosa occupata può rivolgersi. Perocchè se fu introdotto fra gli uomini il dominio affinchè dalla cosa occupata ne tornasse utile e vantaggio all'occupante, sarà lo stesso l'asserire non potersi occupare e quindi sottoporre al dominio qualche cosa e l'escludere l'occupante dall'uso della medesima. A ciò si aggiunga l'assurdo intolerabile che proviene dalla dottrina dei Coccej, nulla cioè potersi fare in un lago e fiume racchiuso nel territorio della nazione se apporti danno agli usi del genere umano e deteriori la navigazione e la pesca, e quindi doversi sostenere che dimorino nel fiume o nel lago navi straniere con danno e presente pericolo del popolo.

dal servirsene, ed il popolo che impera sull'opposta sponda a lungo permise l'esercizio di simil diritto, l'impero e il dominio del fiume appartiene al primo. Ma se nessuna di queste due cose può dimostrare e sorga quistione fra i padroni d'ambo le sponde intorno all'impero del fiume, si dà luogo alle presunzioni e, se i diritti d'entrambi sono eguali, si presume che l'occupazione siasi fatta nello stesso tempo, e che appartenga quindi ad entrambi l'impero ed il dominio fino a mezzo il fiume (1). Questa regola è in uso quasi presso tutte le nazioni. Appare facilmente che debbasi pure intendere dei laghi ciò che abbiamo esposto intorno ai fiumi. Ma può però accadere che la maggior parte di un lago si racchiuda nel seno del mio territorio e la minima in quello di un'altra nazione, e quindi nascere dubbio se la metà del lago debba essere il confine del dominio e dell'impero di entrambi i popoli. A noi sembra che si debbano unire con una linea retta le ripe di un popolo, e quel che è compreso tra queste ripe giudicare si debba territorio del padrone delle ripe stesse. Se fino a mezzo il lago l'impero

---

(1) Ved. Grozio. *lib. II, cap.* 2, § 4, *in fin. e cap.* 3, § 16 *e* 17 ed ivi i comment. Cocc. e Gronovio.

ed il dominio s'estende di colui che ha minori sponde, le ripe opposte e quindi il territorio non hanno alcuna sicurezza; ed ove il lago impiccolisce, la terra che disseccasi intorno alle maggiori ripe e per ciò diviene acconcia all'agricoltura, apparterrebbe non già al padrone delle sponde, ma, almeno in parte, ai popoli confinanti, cioè in quanto che scorre di mezzo il lago; il che è contro la ragione e la natura dei confini: imperciocchè il lago al quale finisce l'impero di un popolo è perpetuo e naturale termine, sia esso racchiuso in un luogo angusto oppure cangi od amplii le sponde. Queste cose intendo sieno dette intorno a quei popoli confinanti i quali per patti non abbian definiti i limiti dell'impero; al che vuolsi avere molta attenzione, onde evitare le contese.

§ 7. *Conseguenze.*

I. Se nel dubbio l'impero di due popoli tocchi il mezzo del fiume e questo corroda l'opposta sponda, aggiungendo insensibilmente terra all'altra per alluvione, sembra che il fiume sia lo stesso nè perde la specie antica e col suo mezzo fissa il confine all'impero di quei popoli che s'intende abbian voluto porre al loro dominio simile limite, e quindi l'incremento dell'alluvione rimane

sotto il dominio e l'impero di quel popolo alle sponde del quale si aggiunse.

II. Ma se per avventura il fiume volse altrove la corrente, abbandonando l'alveo antico, si cangia il confine dell'impero, e chi avea per limite la metà del fiume come fiume e non già come acqua scorrente, sarà separato per il mezzo dell'alveo, per quella linea cioè che divide l'alveo alla metà: imperocchè colui che è padrone di una cosa intera, se perisce parte di essa, ritiene tuttavia il dominio su ciò che rimane; e l'alveo è pur parte del fiume (1). Ciò che abbiam detto intorno ai fiumi facilmente si può applicare ai laghi.

III. Quantunque l'impero del fiume egualmente appartenga ai popoli confinanti, se per improvvisa forza abbandoni questo le antiche sponde e volga il suo corso nel territorio d'uno dei popoli, all'altro non rimane alcun dominio od impero. Poichè quantunque e l'acqua e l'origine di lei sia la stessa, pure il fiume è nuovo ed appartiene a quel popolo nel territorio del quale trascorre; mentre non si chiama fiume la

(1) Niuna necessità pertanto avvi di qui richiamare il consenso dei popoli, quasi che avessero fra loro posto che se perisse il fiume, terrebbero il mezzo dell'alveo per termine dell'impero; così segnò il Grozio nel *lib. II, cap.* 3, § 17.

corrente dell'acqua che si cangia in brev'ora, ma in quanto che l'acqua è contenuta nelle sponde e nell'alveo.

IV. Se il fiume però non iscorre fra entrambe le opposte rive, ma dal territorio della nazione superiore si scarica su quello dell'inferiore, entrambe allora hanno impero e dominio su quella parte del fiume che è fra i confini del territorio.

V. Il popolo adunque che è al di sopra è d'uopo che usi del fiume in modo da non deteriorare la navigazione e la pesca del popolo che sta sotto: molto meno perciò potrà a diritto volgere altrove le acque nè qualche cosa intraprendere nella parte superiore del fiume che possa guastare o render più difficile o minore o più raro l'uso di esso nella parte inferiore (1); mentre o abbian essi occupato i lor territorj ad un tempo medesimo, o l'uno dopo l'altro, presumesi che occupati li abbiano quali la natura stessa loro li presentò, e ad entrambi è vietato di deteriorarli con danno dell'altro.

VI. Ciò vuolsi pur intendere di un fiume o di un lago limitrofo; giacchè sebbene sia ad entrambi i popoli concesso e munire e rifare le proprie sponde, tuttavia debbono per tal modo fare ogni cosa che la ripa op-

(1) Vedi *L.* 1, § 15, *ff. de flumin.*

posta e l'uso del fiume devoluto al popolo confinante non ne sostenga svantaggio.

VII. Se però prema necessità di pubblica salute per tal modo che non si possa porre riparo all'imminente pericolo se non si devii p. e. per qualche tempo il corso del fiume, è d'uopo che l'altro popolo il permetta; mentre ciò deesi riputare essere accaduto piuttosto per una forza superiore che per volontà del popolo pericolante. Ma perchè fu salvata una cosa altrui con isvantaggio degli altri, così pensiamo che si debba risarcire il danno giusta le regole che abbiamo poste allorchè trattammo del diritto di necessità.

VIII. Se accade di far qualche cosa o nel fiume od alle sponde che tenda a promovere il bene amendue i popoli, non è a dubitarsi che vi debbano concorrere e il comune consenso e le spese comuni.

§ 8. *Del dominio ed impero del mare.*

Deesi ascrivere alla improprietà ed all'abuso delle parole la celebre controversia sul dominio del mare agitata fra uomini chiarissimi con grande apparato di argomenti e di sentenze: giacchè innanzi tratto era mestieri chiaramente definire e il *mare* e il *dominio*; il che però è certo non avere essi

fatto giammai. Perchè adunque quel dile
che io altri riprendiamo a noi non venga
apposto, diciamo che il *mare* è quel vasto
ammasso di acque miste di sale e di b
tume che sta racchiuso nella cavità de
terra e ne occupa tanto gran parte che
superficie di questo pianeta che rimang
aride, assegnate all' uso dell' uomo, si p
sono tenere come isole quasi nuotanti
vastissimo pelago e fra loro disgiunte
varj spazj dell' acque.

Questo immenso cumulo d' acque c
chè sia dovunque eguale e racchiuso i
continuo alveo, pure si chiama con di
nomi a norma e dei paesi che bagna e
figura e grandezza del bacino nel qu
contenuto. Se in alcuna parte alcuni
di terra così frenino da ogni lato l' i
dei flutti che le acque dividano con br
tervallo terra da terra, questi angusti
di mare diconsi *stretti*; dove le acque
tengono in non egual lido, ma con t
deviamento si scavano entro terra
ricettacolo tal parte di mare racchiu
in un nuovo alveo chiamasi *seno*. T
acque però che fra loro hanno co
zione e *sono sparse per tutta la*
chiamano *col nome generale di ma*
Poste *queste cose*, qualor si di
il mare *inteso sotto il generale* s

ficato, possa esser soggetto al dominio e venire in proprio diritto di qualche nazione. Noi il neghiamo; giacchè esso per la vastità e la mobilità dell'acque, e per la indivisibile ed intrattabile profondità dell'alveo così sfugge all'industria umana che per niuna fatica lo si potrebbe smovere dal primitivo stato di natura, il che abbiam detto essere necessario onde introdurre la proprietà. Per la qual cosa nessuno per quanto io so, si legge che abbia finora aggognato al dominio ed impero di tutto il mare.

La quistione adunque sorta fra le genti fu piuttosto intorno a qualche parte del mare, se cioè questa si possa sottoporre a privato impero e dominio. Ed in vero se la parte del mare sia per lungo intervallo lontana dalla terra ed in alto si avanzi, diciamo che non si può occupare, e perchè l'umana industria non può cangiare l'aspetto dello stato naturale e perchè non vi ha ragione per cui si possa togliere dalla comunanza primitiva. La vasta unione delle acque disgiunta per vasto tratto dai lidi porge un uso inesausto alle genti per la navigazione, per la pesca e per altre simili comodità, le quali appunto perchè sono inesauste intendesi che la natura le abbia poste in comune; imperocchè solamente concedette essa di ritirarsi dalla comunanza perchè i frutti

della tua industria pienamente fossero tuoi e non già perchè passassero in proprietà le cose bisognevoli al genere umano. Nè vuolsi trar partito dall'argomento di conservare la sicurezza; giacchè nulla a te può importare che un altro lungi dalla terra o navighi od intenda alla pesca.

Ma se una parte di mare, anche molto disgiunta dalla terra, da qualche nazione con una flotta sia occupata e quasi legata, non è a dubitarsi che tutti gli altri possano essere allontanati dall'uso di quelle acque; dunque anche qualche parte del vasto mare è capace di dominio. A ciò rispondo: essere in quella parte occupato l'uso del mare e non il dominio e, finito l'uso, l'acqua ritornare alla comunanza primitiva; giacchè il dominio non solamente significa l'attuale uso e i frutti dovutine al padrone ma il diritto altresì di usare e fruire e, ciò che più è da rimarcare, il diritto di possedere il quale, perduto anche l'attuale e fisico possesso, non si perde e si può in altri trasferire. È ridicolo poi che io, perchè una volta occupai per avventura una parte di mare con delle navi, così l'abbia occupata che possa escludere tutti gli altri dalla navigazione e dalla pesca anche dopo averla io abbandonata; mentre non è possibile indicare qual parte di mare abbia io sottratta

alla primitiva comunanza, e che voglia affettare dominio in quelle acque, che in un istante forse sono cangiate nè poteano essere racchiuse da verun confine. Colui adunque che con navi o con reti occupa una parte di mare non differisce da quei popoli che in selve di terre abbandonate spingono al pascolo le mandre; i quali allontanano tutti gli altri dall' uso di esse selve infino a tanto che gli armenti vanno in esse pascendosi: perocchè allontanate dall' onde del mare o le navi o le reti, il mare è tuttavia lo stesso come prima dalla natura era stato creato, e quindi, non presentando alcun vestigio o indizio di umana industria, ritorna alla comunanza primitiva. Nè tutto il mare adunque, nè una gran parte di esso divisa dalla terra può andar soggetta a dominio; e perciò l' uso del mare dev' essere diretto da quelle stesse regole che abbiamo tracciate nel diritto naturale e dietro le quali si giudica dell' uso delle cose comuni.

Fino ad ora parlato abbiamo dell' ampiezza del mare, sotto il generale significato del nome. Qualora si domandi se qualche parte del mare che bagna i miei lidi o che da ogni parte è circondata dal mio territorio possa andar sottoposta al mio dominio ed impero, concediamo che ciò si può fare; mentre riguardo le parti cadono affatto

quasi tutti gli argomenti addotti contro il dominio del mare preso tutt'insieme. Imperciocchè quella parte del mare che si racchiude nel mio territorio come un seno od uno stretto, può essere per tal modo con moli od argini cinta e dall'umana industria ridotta a tale che presti non dubbie vestigia di essa e manifestamente appaia essere stata tolta dalla comunanza.

A ciò si aggiunga che in quella parte non è inesausto l'uso specialmente in quanto alla pesca, nè innocua sempre la navigazione delle altre genti in quelle acque che circondano in ogni parte il mio territorio o lo bagnano. Per la qual cosa non è a dubitarsi che queste parti di mare si possano assoggettare al dominio ed all'impero e per l'utilità e per la sicurezza e perchè dall'umana industria se non in quanto è acqua marina, almeno come un seno o uno stretto od acqua racchiusa nel mio territorio, in certo modo si sottrae dalla primitiva comunanza, come abbiam detto dei fiumi e dei laghi chiusi entro il mio territorio (1).

(1) Ved. Puffend. *lib. IV*, *cap.* 6, § 8, 9, 10. Grot. *lib. II*, *cap.* 2, § 2, 3, 13. Ma non mancarono coloro i quali, applicando al diritto delle genti le regole del diritto romano, asserirono che nè una piccola parte di mare nè i lidi stessi si possono occupare. Abbiamo già dimostrato quanto essi

In questo modo facilmente si conciliano le opinioni degli scrittori; e diciamo che il mare sotto il significato generale è comune a tutti gli uomini, sotto lo speciale può andar soggetto all' impero ed al dominio, come diffatti accade presso molti popoli, senza che niuno il contraddica, come sono l'Ellesponto, la Propontide, il Bosforo tracio, lo stretto Sondico, e una volta il Mar Nero, o sia il Ponto Eusino, il Bosforo Cimmerio e la Palude Meotide (1). Poichè sebbene alcuni seni contengano ampie masse d'acqua il cui uso è forse inesausto, tuttavia dallo stesso fatto divengono mari privati di quella nazione, il cui territorio stendesi lungo tutto il lido di essi, appartenendo agli ufficj di umanità e non agli assoluti obblighi dell'imperante il concedere innocuo passaggio pel

traviarono interno alla natura del dominio e quanto sia incongruente presso loro la divisione delle cose; le quali trattazioni è qui inutile di rinnovare. Da ciò però appare in quali errori cadan colore i quali credono dalla instabile e torbida dottrina dei romani potere trar regole con le quali misurare i dominj, i possessi e gli altri diritti delle genti.

(1) Nella pubblica federanza Cainargiana fatta il 10 luglio 1774 presso Silistria fra le potentissime nazioni de' Russi e dei Turchi, i Tartari che abitano presso il Bosforo, la Palude ed il Ponto furon tolti all'impero turco e dichiarati autonomi e liberi, dati però all'impero dei Russi i castelli di Kerci e Jenicalè che dominano il Bosforo. Vedi *art.* 2 e 19.

proprio territorio. Non sarebbe adunque sorta giammai fra uomini grandissimi contese intorno al dominio ed impero del mare, se avessero incominciato dal porre la definizione del mare e del dominio e avessero scritto per amore di verità e non già per studio di parti (1).

---

(1) Ugone Grozio fu il primo che affatto ligio alle dottrine dei Romani trattò distesamente sulla libertà del mare in un suo particolare trattato intitolato *Mare liberum, seu de jure quod Batavis competit ad commercia an.* 1609. Prestò occasione di scrivere a quel chiarissimo uomo il diritto di dominio che specialmente i Portoghesi arrogavansi nel mare per cui si tragitta nelle Indie, dalle cui acque si attentavano di allontanare tutte le altre nazioni. Asserì che libero è il mare, liberi i commerci di tutti i popoli fra di loro: e quantunque in alcun passo accennasse si possano assoggettare al dominio e le baie e gli stretti, ciò però non insegnò con tal chiarezza e perspicuità da piacere a tutti i popoli che abitano vicino al mare. Perciò ciascun popolo teme per sè, sollecito essendo del dominio ed impero del proprio mare. Allora un'immensa turba di scrittori impresero a pubblicare prolissi trattati sul dominio del mare instigati dall'amor della patria o per procacciarsi la grazia del principe o per ingordigia di lucro; essendo proprio di alcuni giureconsulti impiegare l'autorità della santa loro professione non già per sostenere la ragione e le leggi, ma per porsi in grazia ai principi. Tutti gli abitatori di maremme ebbero i loro difensori: i Portoghesi Serafino de Freitas *de just. imper. lusitan. asiat. advers. Grotii Mare liber.*, gli Olandesi, il summentovato Grozio, M. Zuer, Boxhornio *Apolog. pro navigat.*, Martin. Schookio *Jus*

Sulla estensione poi dell' impero e del dominio d'una nazione littorale sul mare sono diverse le opinioni dei giureconsulti (1). A noi sembra che ogni nazione possa occupare quella parte di mare intorno al suo lido l'uso della quale è necessario e cui re-

---

et imper. maritim., gli Inglesi Gio. Seldeno *Mar. claus* e *Vindic. maris clausi* contro Graswinchelio, Corn. Van. Bynkershoek *de domin. maris.* Guil. Welwood *de domin maris*, John. Borougs *Souveraignitie of the british sea.*, i Veneziani, Paolo Sarpi *Del domin. del mar. adriat.*, Franc. de Ingenuis *Epist. de jurisdict. reip. venet. in mare adriat.*, Gio. Palazio *Leo maritim.*, gli Svedesi. Gio. Wegelin *de domin. mar. sueviei*, i Genovesi Pietro Battista Borgo *de dominio reipub. Genuens. in mar. ligust.* per lasciare tutti gli altri scrittori di minor grido che seguirono Grozio o Seldeno. Tutti questi però che ho nominati non cercano la verità, ma servono all' opportunità della causa con deboli e puerili argomenti tolti talora dalla S. Bibbia, talora dalla favolosa istoria; i quali tutti poichè avrai letto con animo pacato, appena saprai comprendere ciò che si debba stabilire intorno a tanta controversia.

(1) Ved. DD. *ad L. Insulae* 9, *ff. de judic.* Bartol. *in tract. de Tiberiad.* stabilisce fra lo spazio di cento miglia la giurisdizione essere di colui che comanda ai lidi. Bodino *de rep. lib. I, cap.* 10 ristringe la giurisdizione a sessanta miglia. " *Jure quodammodo principum omnium maris accolarum communi receptum est ut sexaginta milliaribus a littore princeps legem ad littus accedentibus dicere possit, atque id judicatum est in causa Ducis Allobrogum.* Vedi P. Sarpi *Dominio del mare adriatico*, *Scritt.* 3.

puta necessario a difendere i lidi ed il territorio, giusta ciò che abbiam detto al *cap.* 2, § 1, *coroll.* 4.

Ma siccome è difficile indicare con determinati segni l'attuale uso del mare e la necessità di esso lungi dal lido alle estere nazioni, si è convenuto quasi fra tutte le genti che s'intenda occupato il mare vicino al lido a tale distanza che la nazione possa col cannone posto sulle spiagge tener lungi coloro che vi s'accostano.

§ 9. *Conseguenze.*

I. Quelle genti adunque che impedissero gli altri dall'uso dell'alto mare nè prossimo ai lidi loro nè vicino o racchiuso nelle loro terre, opererebbero contro diritto e presterebbero cagione di giusta guerra.

II. Per la qual cosa niuno v'ha ai nostri tempi il quale asserisca che a diritto una volta si arrogassero il dominio del mare o i Veneziani (1) quanto al golfo adriatico, o i

(1) Oltre i summentovati autori che scrissero intorno al dominio dei Veneziani nel mare adriatico, vedi Gio. B. Valenzuola, Lor. Motino, Seldeno *Mar. claus. cap.* 16, *lib. I*, e gli altri che cita tanto il Sarpi, quanto Franc. de Ingenuis *LL. CC.* Vedi le allegazioni di Corn. Frangipane fra le opere di Sarpi *Tom. IV*, Giannone Storia del regno di Napoli, *lib. XIII, cap.* 1, nelle aggiunte *Del dom. del mare adriat.* § 1 e 2.

Portoghesi quanto ai mari delle Indie, quantunque sia d'uopo confessare i Veneziani non a torto una volta avere imposto alcuni tributi e leggi a coloro che voleano navigare nel mare adriatico, in quanto che essi soli con una dispendiosissima e potentissima armata navale proteggevano le acque di quel mare dalle incursioni dei corsari. Da ciò non ne viene però alcun privato dominio: imperciocchè sebbene qualche seno possa andare soggetto al dominio privato ed all'impero, tuttavia ciò non si può fare, se nel tuo territorio non abbracci tutte le acque; il che però non leggiamo essersi giammai fatto dai Veneziani; mentre le acque di quel mare, oltre Venezia, bagnano l'Istria, l'Illirico, la Marca aconitana, la Gallia togata, l'Abruzzo, la Puglia e i Salentini, nelle quali provincie i Veneziani nè hanno nè ebbero giammai alcuno impero (1)

III. Non potendosi prescrivere gli atti di mera facoltà ed essendo comune a tutte le genti il diritto all'uso dell'alto mare, ne segue che, se non per tacito od espresso consenso, una nazione non può rinunziare al proprio diritto. Per questa ragione si sono

---

(1) Indarno si sforza di sciogliere simile obbiezione il citato P. Sarpi. *Del domin. del mare, Scritt.* 3.

fra i popoli d'Europa stabiliti alcuni patti perchè o gli uni o gli altri si astengano dal navigare in certe acque (1).

IV. Quando diciamo stretti occupabili, intendiamo le angustie di mare propriamente dette e non già quelle parti di mare, che impropriamente si dicono stretti, e che per lunghezza e larghezza non differiscono

(1) Vedi gli antichi esempi presso Grozio *lib. V*, § 15 ed i moderni presso Dumont. *Corp. univers. diplom.* e presso Raynal. *Histoir. philosoph. et politiq. des etabliss. des Europ. dans les deux Indes.* I principi austriaci, non molti anni sono, rinunciarono alle navigazioni pei mari delle Indie nel trattato di Vienna 16 marzo 1731, *art.* 1 e 5. Ciò erasi quasi fatto, quantunque non tanto esplicitamente nel trattato di Münster 30 gennaio 1648, *art.* 3. fra gli Spagnuoli ed i Belgi confederati; mentre in questo erasi stabilito che gli Spagnuoli avrebbero esercitata la navigazione in quel modo che allora usavano nei mari delle Indie nè sarebbero oltre progrediti. A questo trattato si appoggiarono i Belgi contro Carlo VI allorchè nel 1722 voleva creare ad Ostenda una società per l'ampliazione del commercio dell'Indie. Si tenne lunga quistione d'ambe le parti e fu alla perfine terminata mercè il pubblico trattato di Vienna dell'anno 1731. Ved. Mably *Droit publ. de l'Europe, tom.* 2. *pag.* 266, *cap.* 10, *sect. et cap.* 12, *art.* 1, *pag.* 34. Ved. Jo. Barbeyrac *Defense du droit de la compagn. des Ind. orient. contre les nouv. pretens. des habit. des Pays bas.* Abr. Westerween. *Dissertat.* 2, *de jur. quod competit societat. privilegiat. foeder. belg. et navigat. et commerc. Indiar. oriental.* contra i quali scrisse P. Mac-Neny: *Vindiciae advers. Batavos pro societat. Ostendae.*

dal vasto mare, come è lo stretto magellanico e quello d'Hudson.

V. Essendo poi lo stretto da ambe le parti aperto, se presti adito a vasti mari non si deve impedire dal padrone dello stretto l'innocuo passaggio per esso; poichè quella nazione che per comando della natura deve conservarsi e perfezionarsi e cambiare con le altre nazioni le cose e le opere, è d'uopo che abbia anche il diritto di passare per quello stretto, onde procacciarsi con la mercatura le cose necessarie (1). Ma intorno all'innocuo passaggio parleremo altrove.

VI. Se però la custodia dello stretto sia all'imperante dispendiosa o perchè con flotta armata guarentisce la navigazione o perchè pone lanterne e segni de' bassi fondi, a diritto esigerà un portorio o una gabella dai naviganti. Perocchè è giusto che le spese fatte per altrui vantaggio vengano riparate da coloro che ne profittano: di queste gabelle abbiamo molti e recenti esempj (2).

VII. Nello stesso modo che si può occupare la porzione di mare vicina al lido da

(1) Ved. Grózio *lib. II, cap.* 3, § 12. Enr. e Samuel Cocc. *ivi:* Puffend. *lib. V, cap.* 5 *e ivi* Barbeyr.

(2) Molti esempj di gabelle presso gli antichi sono riportati da Grozio, *lib. II, cap.* 3, § 14.

quella gente al cui pubblico dominio è soggetto il territorio adiacente al mare, nulla osta che una parte del mare occupato in quanto ai vantaggi che può prestare, acconsentendolo la pubblica autorità, possa cadere nel dominio di un privato: il che leggiamo essersi talvolta fatto non solo delle piscine marittime, ma degli stagni, dei vestiboli e dei ricettacoli marittimi, o sia della parte di mare racchiusa da steccati appartenente al dominio dei privati (1).

VIII. La parte di mare che venne occupata da una nazione si tiene come territorio di essa e quindi è sotto il suo impero e do-

---

(1) Vedi la *L.* 13 e 14, *ff. de injur.* 57, *novell.* di Leone nella quale si costituiscono i confini di 360 passi a certe chiusure che i Greci chiamano ἐποχάς e le *Nov.* 102, 103, 104 dello stesso Leone, nelle quali si danno diverse leggi ai seni di pesca. Così Lucullo presso Napoli, tagliato un monte, introdusse il mare nella sua villa, al che sembra abbia voluto alludere Marziale quando cantò di Formiano Apollinare *lib. X, epigr.* 10.

Si quando Nereus sentit Aeoli regnum
Ridet procellas tuta de suo mensa.

Ved. Plin. *lib. IX, cap.* 15 e *lib. XXI, cap.* 6. Columell. *cap.* 16, 17. Varrone *de re rust. lib. III, cap.* 17. Gli estuari erano laghi scavati nei quali s'introduceva il mare, e poi se ne chiudevano le cateratte ogni volta che piacesse. *Plut.* nella vita di Lucullo, Val. Mass. *de Sergio Orata, lib. IX, cap.* 1.

minio: perciò chiunque si aggira in un mare occupato, sia pure o del paese o straniero, è soggetto all'impero di quella nazione ed alle leggi dell'imperante dalle quali sono diretti generalmente i cittadini e le persone e le cose marittime: mentre può accadere che sieno stabilite diverse leggi alle azioni degli uomini che praticano in un mare occupato, e maggior pena si apponga a chi commette un delitto in mare, perchè è più facile la fuga e quindi l'evitare la pena.

IX. Altrove abbiam favellato dei naufragi (1). Qui bisogna aggiungere che dalla forza e podestà dell'impero per niun patto si può dedurre che le cose naufraghe sieno devolute al fisco, quantunque presso molte nazioni sia una volta prevalso il costume (2)

(1) *P.* 1, *cap.* 9, § 2 in fine.

(2) Questo costume, che una volta fu in uso presso molte nazioni d'Europa Seldeno reputa doversi riferire alle leggi romane ed in ispecie alle rodiane, una delle quali appartenente ai naufragi è riportata nelle Pandette *tit. ad L. Rhod. de jactu*, che contiene il rescritto di Antonino. Pensa quell'uomo eruditissimo che Antonino Pio e gli imperatori a lui succeduti abrogassero o almeno temperassero il rigore di quella antica legge; imperciocchè le disposizioni delle Pandette che le cose naufraghe si serbino al primo padrone, vogliensi attribuire a Paolo, a Callistrato, a Ulpiano ed a Iavoleno, i quali tutti vissero dopo Antonino, quantunque Iavoleno fosse coetaneo di Cesare. Vedi *Mare claus. lib. I*, *cap.* 25.

che da tanto luttuosa sciagura il fisco traesse vantaggio. Al presente però si astengono quasi tutte le nazioni da sì calamitosa e barbara costumanza, e le cose naufraghe al fisco o a colui il quale ha il diritto di occuparle solamente allora appartengono che non rimane alcuna speranza di rinvenire l'antico padrone e quindi si tengono per abbandonate.

CAPO III.

Della propagazione della nazione; dove della patria.

§ I.

Coloro che primi contrassero il patto sociale si presume che non solo pensassero a sè stessi, ma volessero in uno provvedere alla famiglia presente e futura come a parte di sè medesimi: il che pure si argomenta dallo stesso oggetto e fine della società; mentre ciò non vien fatto per niun modo di conseguire a lungo, se la società non si ravvivi per una perpetua serie di successori e non rimanga quasi nello stesso stato. Qual società civile sarà mai quella che ogni giorno sempre più vien meno ed a capo di un secolo affatto rimane distrutta? Perciò per la natura stessa

della società i figli dei cittadini appartengono ad essa e succedono nel diritto del padre da lui stesso lor procacciato. Quindi la prole si propaga, cresce, aumenta la repubblica e dai parenti si trasmette nei figli la cittadinanza per sola generazione (1), non avuto alcun riguardo al luogo ove nacquero purchè i genitori godano i diritti della cittadinanza stessa.

Per la qual cosa affatto inutilmente si richiede se coloro i quali sono nati da parenti cittadini in un mare occupato o libero o fuori dal territorio si debbano te-

---

(1) Non importa se il figlio sia legittimo o spurio o bastardo; mentre se il padre è incerto, il figlio segue la condizione della madre, come fu stabilito dalle più recenti leggi romane e dal costume delle genti. Per lo che dennosi larghe lodi concedere a Giustiniano, che moderò il rigore dell'antico diritto, voler che i figli spurj ed illegittimi, i quali venivano dagli antichi reputati come stranieri alla repubblica, ad essa appartenessero e godessero degli stessi diritti in comunione, pensando essere da inumano scacciare dalla società coloro che la natura madre di tutti avea prodotti nel seno dello stato; e quindi confermò e ampliò quelle leggi le quali concedevano ai figli illegittimi i diritti della repubblica. *Novell.* 89, *cap.* 1, con la quale non solo confermò la *L.* 29, § 1, *ff. de inoffic. testam. L.* 8, *Cod. de naturalib. L.* 1, *Cod. Qui petunt. tutor. L.* 5, *Cod. Quand. mul. tutel. off. L.* 4 e 8, *ff. Unde cognat.*, ma aggiunse anche nuovi privilegi ai figli naturali, e ordinò che loro fossero comuni i diritti della cittadinanza.

nere come cittadini ed indigeni; mentre se i nostri cittadini appartengono alla società, quantunque lontani dal territorio, non è a dubitarsi che vi debbano appartenere anche i figli.

Appartengono poi alla società i cittadini lontani dal territorio che non abbiano rinunciato o tacitamente o espressamente al loro diritto. Rinuncia tacitamente colui che col fatto e col pensiero trasporta altrove il proprio domicilio; imperciocchè la continua dimora di un cittadino in un altrui territorio per motivi di studio, di salute, di commercio, di milizia non dà indizio di rinuncia, fuorchè altrimenti non abbiano le patrie leggi stabilito.

Se alcuno adunque dimora in un territorio altrui, non dicesi cittadino o indigeno, ma abitante o peregrino, e i figli di lui la patria rivendica quasi cittadini. Dicesi *patria*, giusta la primiera significazione del nome, il territorio di quella nazione al quale i parenti sono stretti per vincolo di società politica, quantunque volgarmente quella parte di territorio nel quale i parenti aveano uno stabile domicilio dicasi pel figlio *patria*, e la società poi universale alla quale i parenti appartengono, di lui *nazione*.

§ 2. Dell'acquisto derivativo della cittadinanza.

Se alcuno però altrove trasferisca il domicilio coll'intenzione (1) d'ivi dimorare perpetuamente o qualche cosa commetta per cui sia in pena privato del diritto della cittadinanza, può in un altrui territorio ricercarsi nuova società e nuova patria, se le leggi e gl'istituti delle genti presso le quali rifugiasi il permettono. In molte provincie dell'Europa invalse il costume che la semplice abitazione dopo certo tempo indichi l'animo di permanere e quindi pro-

(1) Essendo però difficile soltanto dai fatti esterni raccogliere ed interpretare il pensiero dello straniero o del nuovo abitatore, quasi in ogni luogo le leggi stabiliscono in quale spazio di tempo si debba presumere che alcuno da straniero e peregrino voglia divenire *indigeno* o *cittadino*. Quelle cose pertanto che i giureconsulti sì ampiamente trattarono intorno al domicilio sono piuttosto interpretazioni di queste leggi che regole dedotte dalla ragione e dal diritto naturale, le quali si possono applicare ai peregrini ed agli abitatori, onde siano ammessi ai diritti della nuova città. Quantunque talora si possa forse dagli esterni indizj manifestamente raccogliere che una certa persona rinunciò alla propria patria, da ciò però non è chiarito ch'egli voglia aver parte nella nostra società; mentre la semplice abitazione e dimora in un territorio altrui, quantunque continua, non indica nè chiaramente nè necessariamente il disegno di voler contrarre una nuova società.

duca il domicilio o, come dicono, *il diritto d'indigenato*. Ogni nazione però ha le proprie leggi in quanto ai forestieri ed agl'indigeni, alle quali in ispecial modo vuolsi aver mente allorchè sorge quistione intorno allo stato dell'uomo (1).

§ 3. *Intorno all'amore della patria.*

Se è imposto l'amore e la benevolenza verso tutti, se nella prestazione dei doveri quelli si debbono preferire cui siamo congiunti da speciali beneficj, appena reputo si abbia a dubitare se la patria a preferenza di tutte le altre genti si debba amare e porla loro innanzi nella collisione dei doveri, e perchè ad essa dobbiamo quasi tutti i soccorsi della nostra vita e fortuna e perchè niuno può esser felice se la patria è oppressa e misera. Essendo l'amore pertanto niente altro che il desiderio dell'altrui felicità, è d'uopo che tu sii trasportato da un cieco impeto ad amare la patria, giacchè la felicità di essa va con sì stretto legame alla tua congiunta.

(1) Vedi De Real *Droit des gens*, *cap.* 7, *sez.* 1, *pag.* 527 e segg.

§ 4. *Fin a qual punto si debba amare la patria.*

È però da guardare che l'amor della patria non cangisi in certo modo in furore e così occupi l'animo dei cittadini che abbiano a credere contro tutti lecite tutte quelle cose (1), le quali possono accrescere la gloria, le dovizie, la potenza della patria. Conciossiachè è certo che gli uomini furono creati non per la patria soltanto, ma per tutti gli altri uomini, affinchè con mutui doveri coltivino, serbino e difendano la comune armonia di tutti. Chiamerai ottimo cittadino colui il quale così si consacra alla patria che nella collisione dei doveri perpetuamente la tenga prediletta, e nel resto abbia di mira non solo la felicità della patria, ma quella di tutto il genere umano: perocchè i beneficj quanto più si estendono, risplendono di tanta maggior luce, e quelli chiamerai chiarissimi e quasi divini i quali si estendono non ai cittadini soltanto, ma a tutta l'umana famiglia.

---

(1) *Sunt enim quaedam tam foeda*, dice Cicerone *de Offic. lib. 1, cap. 45, ut ea ne conservandae quidem patriae causa sapiens facturus sit.*

§ 5. *Della emigrazione.*

Quantunque l'affetto per la patria avanzi tutti i doveri, fu richiesto tuttavia se un cittadino abbia diritto di abbandonare in perpetuo la città sua e cercarsi un'altra patria senza averne chiesto licenza ai socj ed al sommo imperante. Noi portiamo parere essere ciò concesso, purchè nulla alla società ne importi, giusta i principj che più addietro abbiamo stabiliti trattando la medesima cosa (1); imperciocchè quantunque la civile società sia stata contratta per tempo indefinito, tuttavia si presume che tutti in ciò siensi accordati che da niuno degl'individui, malgrado gli altri, debbasi sciogliere, se da questa partenza la società ne sostenga danno (2). Se altrimenti

(1) *P.* 2 del nostro diritto, *cap.* 15, § 6, *n.* 8 e 9. Concorda la *L.* 12, § 9, *L.* 5, *L.* 36, *ff. de captiv. et postlim.*, *argum. L.* 171, § 2, *ff. de condict. et demonstr.*

(2) Vedi la *L.* 65, § 5, *ff Pro socio.* Opportunamente Grozio *lib. II*, *cap.* 5, § 29, *n.* 2, = *Interest autem societatis civilis non abire civem si magnum contractum sit aes alienum; nisi paratus sit civis in praesens partem suam exsolvere: item si fiducia multitudinis bellum sit susceptum, praesertim si obsidio immineat; nisi paratus sit civis ille alium aeque idoneum substituere qui rem publicam defendat* = Vedi De Real *Dr.* des

avviene, ognuno ha libera facoltà di stabilire della sua cittadinanza (1); e meritamente abbiam detto essere fondamento della libertà che ciascuno sia padrone di ritenere o rifiutare un proprio diritto (2), se però dalle leggi fondamentali, poste nello stesso contratto sociale o promulgate dappoi, non fu vietato di abbandonare la patria senza aver consultato l'imperante o contro il suo divieto (3).

---

gens, cap. 7, *sect.* 1, § 13. Wicquefort. nel libro intitolato *l'Ambassad. et ses fonct. lib. I, sect.* 11, *pag.* 117. = *C'est à quoi les etats de Hollande ont regardé quand ils ont ordonné que les habitans de la province qui iroient s'établir dans une autre pendant la guerre, continueroient contribuer aux frais tant qu'elle dureroit.* =

(1) Vedi il cit. Wicquefort. *Mémoir. touch. les ambassad. pag.* 41 *e seg.*

(2) Vedi la cit. *L.* 12, § 9, *ff. de captiv. et postlim.*

(3) Presso molte nazioni è affatto vietata l'emigrazione, come nella China, nel Giappone ed una volta in Russia. Vedi De Real. *l. c.* § 9. La facoltà di emigrare dalla società fu ristretta dal re di Savoia *Cod. Vittor. dell' anno* 1721, *lib. IV, cap.* 3, *art.* 1 *e* 2, e dall'imp. Carlo VI, in quanto al regno di Boemia nell'editto dell'anno 1732. Che anzi molti pensarono che con gravi pene si dovesse punire l'emigrazione della patria, quasi fosse un delitto; e se ne possono vedere gli esempj sì antichi che moderni presso il Bodino *de reb., lib. I, cap.* 6. Filippo Frisio *Dissertat. de imper. et juris. dict., cap.* 2, § 12, *pag.* 34, non ha guari ne istruisce

Se però verso qualche socio o verso parte dei socj gli altri violarono qualche patto sociale, non si vorrà dubitare se sia lecito ad essi l'assentarsi dalla patria senza aver riguardo o alle leggi od al danno; mentre colui che primo non serba la data fede, libera l'altro dalla contratta obbligazione. Se adunque alcuno non trova modo nella società o di conservare la vita o di perfezionarsi, se non rinviene soccorso contro le ingiurie, se si cambia la forma dello stato, se è tolta la libertà civile, se in fine fu infranta la federanza sociale, tosto è sciolta ed estinta la società ed ognuno ha il diritto di emigrare (1).

Pure potendo talora il principe mediante la forza porre impedimento alla emigrazione, in qualche luogo il diritto di emigrare è costituito dalle leggi fondamentali e confermato da' pubblici patti (2). Se in qual-

---

che si sono stabilite severe pene contro gli emigranti dal ducato di Milano e per disposizione di legge municipale e per rescritto del principe. Presso i Francesi, non ha molto, furono atterriti gli emigranti con la confisca dei beni mercè gli editti del 1669 e 1685. De Real. *l. c.* § 7 *e segg.*

(1) Ved Hutcheson. *A system of moral. phil. lib. III, cap.* 11, *n.* 3, *art. Certain changes of polity.*

(2) Vedi *art.* 5, § 35 *e segg.* del trattato di pace d'Osnabr. Cocc. al *lib. II* di Grozio *cap.* 5,

che luogo non si hanno simili costituzioni, il diritto di emigrare dipende dal permesso del principe; il quale se vi si oppone senza che una giusta causa il richiegga, opera ingiustamente.

§ 6. *Degli esuli, proscritti e relegati.*

Dalla stessa causa ed indole della emigrazione ne segue che gli emigrati perdono il diritto della cittadinanza; questi giustamente possono essere chiamati esuli volontarj sui quali l'imperante non ha più alcun diritto tostochè sono accettati in esilio, cioè in un'altra città (1). L'esilio poi non va sempre unito a segno d'infamia; la quale non d'altronde ha origine naturalmente che da un delitto, e spesso è quello piuttosto segno di avversa fortuna che di turpitudine.

Esuli legittimi sono quelli che sono scac-

---

§ 24. Wattel *Dr. des gens, lib. I, cap.* 9, *pag.* 88. In Amburgo a chiunque è lecito emigrare purchè paghi la decima parte dei suoi beni al pubblico. A Neufchâtel il diritto di emigrare è costituito dalle leggi fondamentali, e lo stesso è stabilito presso gli Inglesi nell'*art.* 52 di quella legge fondamentale che chiamano *magna carta.*

(1) Le lettere che diconsi di richiamo riguardano i cittadini che viaggiano o altrove dimorano e non coloro che posero in altro luogo il loro domicilio e quindi più non appartengono allo stato.

ciati dalla città o in perpetuo o per certo tempo in pena di un commesso delitto, i quali si chiamano *proscritti* se vengono confiscati i loro beni. I *relegati* poi differiscono dagli esuli legittimi, perchè questi sono esclusi dal territorio della nazione, e a quelli o viene interdetto un certo luogo o è assegnata un'isola o una provincia determinata, ove, quasi condannati a prigionia, vengano racchiusi. Gli esuli adunque perdono la cittadinanza solamente in quelle azioni che spettano al cittadino, ma non all' uomo; i relegati appartengono alla repubblica perchè non sono esclusi dall' universale società o sia dalla nazione propriamente detta (1).

§ 7. *Degli esuli per timore di pena.*

Quantunque l' esilio volontario non sia per sè stesso un supplizio nè vada congiunto all' infamia, ma talora sia un refugio nella

---

(1) Concorda la *L.* 4 *e* 7, § 3, *ff. de interdict. et relegat. L.* 27, *ff. ad municip. et de incol* Vedi Anton. Matth. al lib. 68 del Digesto *tit.* 18. *n.* 10. Differivano presso il diritto romano fra di loro gl' interdetti, i relegati ed i deportati: ai primi s' interdiceva qualche città o provincia, agli altri si assegnava un certo luogo, ai deportati poi si assegnava bensì una dimora determinata, ma con la perdita della cittadinanza e dei beni.

sventura e nell'infortunio, tuttavia se alcuno abbandona la patria per isfuggire la pena di un commesso delitto e, per evitare la prigionia, la morte, l'ignominia dalle leggi stabilite, ricorre all'esilio quasi all'ara, non si estingue presso la sua nazione ogni diritto sopra di lui. Di tal cosa tratteremo quando ne cadrà di parlare intorno ai peregrini.

§ 8. *Del ricovero degli esuli.*

Fu richiesto se una nazione possa ricevere gli esuli o volontarj o legittimi senza ingiuria di quel popolo da cui vogliono emigrare: e si credette che legittimamente il possa, essendo officio d'umanità non negare un ricovero a coloro che furono scacciati dalle sedi proprie, e non vietare l'uso della società ai fuorusciti. Imperciocchè quantunque gli esuli siano legittimi e cacciati in esilio per pena di un delitto, meritano tuttavia misericordia e perchè hanno il diritto di porre in qualche luogo stanza ed abitazione, e perchè talvolta lo stesso delinquere è una sventura e perchè finalmente non si tiene per reo in un altro territorio colui che commise un delitto presso un'altra nazione (1).

---

(1) Ved. Grot. *lib. II*, *cap.* 2, § 16 e *lib. III*,

§ 9. *Del diritto degli esuli al ricovero.*

Essendo però officio d'umanità benignamente ricevere gli emigrati, potrà una nazione, se la causa sia giusta e ciò reputi utile alla pubblica salute, negare di farlo con taluni. Imperciocchè quantunque gli esuli o i peregrini abbiano un diritto perfetto di dimorare in qualche luogo e porvi anche stabile domicilio, non possono però appropriarsi questa o quella parte di terra occupata, violando il comune diritto degli uomini. Il ricovero adunque dev' essere da essi richiesto ed, ove loro si nieghi, altrove cercato nè si ha ad adoperar la forza se non l'esiga estrema necessità, dalla quale soltanto vengono sospesi i privati dominj degli uomini ed i diritti che da essi derivano (1)

cap. 20, § 41 *ed* ivi la nota 1. Puffend. *lib. III*, *cap.* 3, § 10.

(1) Ved. Cocc. al cit. § 16 di Grozio, ove arreca molti esempi di persone, le quali ricoverate turbarono la repubblica.

CAPO IV.

DEI DOVERI DELLE GENTI VERSO LE ALTRE.

§ 1. *Principio generale.*

Nel primitivo stato di natura l'uomo deve all'uomo ciò che deve a sè stesso, se non viene a collisione il dovere verso gli altri con quello che ha verso sè stesso. Con la stessa regola si governano e misurano i diritti delle genti fra di loro: giacchè non si deve dire che si spogliarono dell'umanità gli uomini perchè si unirono in società particolari onde conseguire la felicità. Le società è vero sono diverse, ma però l'oggetto di tutte è il medesimo, sono i medesimi uomini; e perciò un popolo deve ad altro popolo ciò che l'uomo deve ad altro uomo.

Se alcuno volesse solo aver riguardo ai cittadini e negasse d'averne agli esteri, costui scioglierebbe la naturale società di tutti gli uomini e pervertirebbe ogni principio di beneficenza, di liberalità, di bontà, di giustizia, le quali virtù si riferiscono non ai cittadini soltanto ma a tutti quanti gli uomini.

Che se la federanza civile fosse di tal fatta che gli uomini, quasi separatisi dal-

l'associazione di tutto il genere umano, per tal modo si consacrino alla propria società che reputino tutto dovere a' propri concittadini e nulla agli altri uomini, converrebbe dire che la natura la quale spinge gli uomini alla civile società ed alla universale beneficenza avesse statuite leggi tra lor ripugnanti; ciò che è contrario alla ragione (1).

Pertanto ove qui si voglia richiamare quanto abbiamo più addietro insegnato intorno ai doveri degli uomini verso gli altri e a quelli delle genti verso sè stesse, chiaramente apparirà quali siano i doveri delle genti fra di loro. Quantunque il genere umano sia distinto in diverse società, non è però cangiata con ciò la natura degli uomini; e perciò hanno tuttavia fra di loro gli stessi diritti ed obbligazioni, se non che le obbligazioni naturali vincono talora le contratte e nella collisione dei doveri si debbono anteporre i perfetti agli imperfetti.

---

(1) Ad eccellenza Cicerone = *Ergo unum debet esse omnibus propositum ut eadem sit utilitas uniuscujusque et universorum; quam si ad se quisque rapiat, dissolvetur omnis humana consortio. Atque si etiam hoc natura praescribit, ut homo homini quiscumque sit, ob eam ipsam causam quod is homo sit, consultum velit necesse est, secundum eadem naturam, omnium utilitatem esse communem* =.

§ 2. *Conseguenze.*

I. Partendo i doveri delle genti dagli stessi principj dei doveri degli uomini fra di loro, ne siegue che il diritto ad esigere i doveri è imperfetto, dovendosi prestarli senza porre in trascuranza gli officj verso sè stessi e quando il popolo senza di noi non li possa conseguire. Tal giudizio però deesi lasciare a colui cui si chiede soccorso, il quale non può essere astretto con la forza a seguire il nostro giudizio senza lesione della libertà naturale.

II. Se un popolo adunque nega soccorso ad un altro popolo che il richiede, non fa un'ingiuria; mentre un'ingiuria suppone una lesione di un diritto perfetto.

III. Essendo i diritti degli uomini costituiti dalla natura umana e non già dalle loro fortuite modificazioni, qualità e circostanze esterne, gli officj di umanità si debbono prestare a tutte le genti senza riguardare alla diversità della religione, delle leggi, dei costumi e delle instituzioni (1);

---

(1) Si potrebbero arrecare molti esempj di liberalità e di beneficenza dedotti dalla storia del nostro tempo, dai quali chiaramente appare che la diversità di religione non impedì che un popolo prestasse soccorso ad un altro. È degno sia dai

che anzi non si vogliono negare ai nemici (1), osservate però quelle regole che abbiamo altrove stabilite (2).

§ 3. *Se sia permesso fare a forza beneficio ad un popolo.*

Incominciando il popolo ad avere il diritto ai beneficj delle genti allorchè abbisogna dell'opera altrui nè può per sè stesso conseguire ciò onde ha d'uopo e, potendo,

principi imitato il pontefice Benedetto XIV d'immortale memoria, di cui il Wattel narra ciò che segue. *Dr. des gens lib. II, cap* 1, § 15. " *Ce prince apprenant qu'il se trouvoit à Civita-Vecchia plusieurs vaisseaux hollandois, que la crainte des corsaires algeriens empêchoit de mettre en mer, ordonna aux fregates de l'église d'escorter ces vaisseaux, et son Nonce a Bruxelles reçut ordre de declarer au ministre des etats genéraux que S. S. se faisoit une loi de protéger le commerce et de rendre les devoirs de l'humanité sans s'arrêter à la différence de la religion* ".

(1) Nè mancano esempj di siffatta magnanimità non solo fra popoli combattenti per pubblica e giusta guerra, ma anche fra legittimi principi e sudditi ribelli. Così nell'assedio di Parigi Enrico il Grande diede soccorsi a coloro ch'erano vicini a perire di fame; e nella presente guerra americana si prestarono da ambe le parti dai comandanti delle armate quegli officj di umanità che possono mitigare le necessarie calamità della guerra, senza aumentare però le forze degli inimici.

(2) *P.* 1, *cap.* 7, § 3.

posta anche la condizione della vera indigenza, in vigore della naturale libertà rinunciare all'esercizio del suo diritto, non vi ha nessuno che possa a forza fare un beneficio a chi nol richiede o il ricusa e nol vuole. L'obbligazione di prestare un beneficio nel popolo più potente è condizionale, e giudice della condizione è lo stesso popolo bisognoso, il quale è libero e quindi da niuno deve essere astretto ad accettare un beneficio di cui non abbisogna o vuole far senza. Lede adunque la libertà d'una nazione chi, a malgrado di essa, vuol farle per forza un beneficio. Nulladimeno ciò leggiamo essersi fatto soventi volte da potentissime nazioni coprendo bene spesso col nome di beneficenza la loro avarizia ed ambizione non senza esecrazione di tutti i buoni.

§ 4. *Dell'equilibrio delle nazioni d'Europa.*

Rare volte può accadere che una nazione talmente abbondi di ricchezze e di forze che possa con valido sussidio procurare la felicità, la gloria, la potenza delle altre genti, senza danno della propria felicità e sicurezza; tanto più perchè è mestieri temperi per tal modo i suoi beneficj onde un popolo per altrui beneficio fatto più potente, per l'altrui dolcezza divenuto

superbo non possa essere impunemente ingrato. È pericoloso confidare nell'altrui bontà e giustizia, se non ti è dato costringere alla giustizia con la forza chi vi è restio; e niuna sicurezza si ha contro una nazione che impunemente possa usare ingiustizia.

Da ciò ebbe origine l'equilibrio di potenza fra i popoli d'Europa, il mantenere il quale sebbene appartenga all'arte politica, non deesi però disapprovare anche da noi che esponiamo soltanto il diritto di natura; mentre avendo ogni nazione il diritto di tener lungi non solo un'ingiuria, ma altresì il pericolo imminente di essa, se qualche popolo disponga alcuna cosa contro l'altrui libertà e dimostri con chiari indizj un insaziabile desiderio di dominare, tosto si tiene come un pubblico inimico e contro lui sono leciti tutti quei mezzi che vagliono a contenerlo nei limiti. Che se l'ambizione in quel popolo è prodotta da un eccesso di potenza, non è a dubitarsi che si possa diminuire parte di quella forza, quasi fosse sovrabbondanza di succo e di sangue che la volge in furore. Non si potranno adunque giammai abbastanza commendare i popoli d'Europa, i quali nelle pubbliche federanze null'altra cosa hanno più a cuore che serbare l'equilibrio della potenza; mentre con ciò provvedono alla

sicurezza ed alla tranquillità del genere umano, del che nulla è più conforme alla natura; imperocchè tutto ciò che vale a soccorrere o a conservare le nazioni è giusto e decoroso.

In questo caso adunque si possonò e si debbono sospendere e negare tutti gli officj di umanità, finchè il popolo dapprima insolente deponga l'ambizione e si appigli a moderati sentimenti.

§ 5. *Intorno alla liberalità del principe.*

Tutto ciò che abbiam detto intorno alla beneficenza rettamente procede se si parla di una nazione verso un'altra. Se però una nazione commise ad alcuno il sommo impero e l'amministrazione delle pubbliche rendite, questi non disporrà lecitamente delle ricchezze della nazione se non in quanto sembreragli che torni a pubblica utilità. Ciò che è virtù in un uomo privato, talora in un sommo imperante è un vizio riprovevole: poichè quegli usa delle proprie ricchezze a suo talento, questi amministra le altrui, e quindi è illecito il loro dispendio se non tende a conseguire il fine della società.

Per la qual cosa è convenevole qualche volta ad un uomo privato il largheggiare

senza che incorra taccia di vizio o scrupolosamente misurisi a cui o per qual cagione egli doni, ma al principe in vece è del tutto disdicevole. Le frequenti largizioni che si fanno con le pubbliche rendite esauriscono talora la fonte istessa de' benefizj, e con la liberalità si toglie l'adito alla liberalità stessa la quale sopra quanta più gente il principe la sparse, tanto meno la può adoperare sopra molti.

A ciò si aggiunga che spessissime volte alle largizioni tengono dietro le rapine; mentre quando alcuno a forza di donare incomincia a venir in bisogno è costretto a por mano nei beni altrui. Così volendo esser benefico onde procacciarsi benevolenza, non tanto si procura l'affetto di coloro cui diede (1), quanto l'odio di quelli a cui tolse. Deesi però del pari evitare l'avarizia, della quale non vi ha vizio più tristo nei principi che governano gli stati: chè il trar guadagno dalla repubblica non solo è turpe, ma scellerato e nefando. In una parola, la liberalità nel principe è

(1) Si può a questo luogo riferire ciò che Cicerone dice avere scritto Filippo il Macedone al figlio Alessandro, il quale si cercava coi doni la benevolenza dei Macedoni. = *Quis te, malum, in istam spem induxit ut eos tibi fideles putares fore, quos pecunia corrupisses? An tu id agis ut Macedones non te regem suum, sed ministrum et praebitorem sperent fore? De Offic. lib. 2, cap. 15.* =

virtù se è vôlta all'uso della nazione, e il dispendio delle pubbliche ricchezze è lodevole se è o necessario o utile.

§ 6. Del non offendere le nazioni.

Quantunque sia prescritto qualche termine agli ufficj di umanità e siano questi dall'una parte e dall'altra condizionali nè producano quindi che un diritto imperfetto, sono però assoluti i doveri delle genti di non offendere le altre; il che pure cogli stessi argomenti si dimostra coi quali abbiamo insegnato essere fra gli uomini vietata ogni sorta d'ingiuria (1): mentre abbiamo detto le nazioni potersi tenere come persone morali viventi nello stato di natura.

L'oggetto delle ingiurie fra le nazioni non è lo stesso che fra i singoli individui, non essendo la perfezione delle genti costituita dagli stessi elementi. Le stesse regole però e leggi della natura sopra indicate vietano ad un popolo il fare cosa che diminuisca o corrompa la perfezione di un altro o ponga impedimento ch'ei si procacci quei beni i quali abbiam detto formare la perfezione delle nazioni.

---

(1) *P. 1, tom. 1, cap. 7, § 4.*

§ 7. *Conseguenze.*

È d'uopo qui richiamare alla mente tutto ciò che abbiamo già detto intorno ai doveri degli uomini verso i lor simili, intorno al non offenderli e non disprezzarli; perchè coloro che si unirono in società non si deve credere che si spogliassero della natura umana, e perciò le società alle stesse leggi soggiaciono a cui gli uomini nello stato di natura (1). L'amore pertanto, la beneficenza, la liberalità, la cortesia, la mansuetudine e tutte le altre virtù che la natura madre di tutti consigliò non debbono essere trascurate dappoichè il genere umano si è separato in distinte società; conciossiachè quelle regole istesse che formano il bene e il male morale, la giustizia e l'ingiustizia nello stato

(1) Assai bene dice Seneca *epist.* 48. *Haec societas diligenter et sancte observanda est quae nos omnibus miscet et judicat aliquod esse commune jus generis humani.* E nel libro *de vita beata*, *cap.* 31. *Duas respublicas animo complectamur: alteram magnam et vere publicam, qua dii atque homines continentur, in qua non ad hunc angulum respicimus aut ad illum, sed terminos civitatis nostrae cum sole metimur* At che forse mirando M. Antonio, *lib. VI*, § 44 dice Πόλις καὶ πατρὶς, ὡς μεν Ἀντωνὶνῳ μοι ἡ Ῥώμη, ὡς δὲ ἀνθρώπῳ, ὁ κοσμος Mi è società e patria come Antonino, Roma, come uomo, il mondo.

di natura, quelle istesse sono la misura del giusto e dell'ingiusto fra le genti, avuto soltanto riguardo alla dissomiglianza delle persone.

Con questi precetti di beneficenza e di giustizia universale fu emendato l'antico diritto delle genti. Perocchè tali erano una volta i costumi dei popoli che l'uno teneva l'altro come inimico (1), e così l'amore della

(1) Che anzi tenevansi per inimici tutti coloro coi quali non si avesse vincolo di speciale confederazione. Vedi *il Prolegomeno* del nostro diritto, *tom. 1, p. 1*. Da ciò venne quella sentenza volgare: *Regi aut civitati imperium habenti nihil injustum quod utile*. Eufemio presso Tucidide, *lib. VI*. Quindi il commettere ladronecci e far prede sulle nazioni straniere senza aver dichiarata la guerra, non solo era lecito presso gli antichi, ma glorioso. Giustin. *lib. XLIII, cap. 3*; ciò che chiamò Epifanio Σκυθισμὸν, *lib. I, advers. haeres.*, perchè gli Sciti ritenevano ancora quel costume di vagare e derubare le cose altrui, quando gli altri popoli erano già ridotti a migliore coltura. Del resto questo costume prevale tuttora e presso gli stessi Sciti e fra molti rozzi popoli dell'Asia e dell'Africa, i quali anelano a questa ignominiosa gloria di spogliare gli stranieri, cosicchè presso loro *Siete ladri?* è una interrogazione amichevole, come fu già ai tempi d'Omero Ὦ ξεῖνοι, τίνες εστε; . . . μαψιδίως αλαληθε οἷ ἁ τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλλας; ospiti, chi mai siete? . . . errate temerariamente al pari di ladri per mare? Omero *Odiss. lib. III, v. 71*, ove lo scoliaste osserva: *ουκ ἄδοξον ἦν παρὰ τοῖς παλαιοῖς το ληστευειν, αλλ᾽εὔδοξον*. Non solo presso gli antichi non era infame il rubare, ma glorioso.

patria avea corrotto il sentimento della beneficenza universale che la benevolenza e la giustizia intrattenevansi fra gli angusti confini del proprio territorio, oltre ai quali si credeva il popolo lecita ogni cosa, e riputavasi che i confini dell' impero fossero quelli pure dell' equità.

Ma vinser finalmente le ripetute voci dei filosofi e la santissima religione, dalla cui dolcezza e mansuetudine furono corretti i fieri costumi dei popoli, e raccomandato l'amore e la benevolenza. Non si oserà negare che questi sieno i precetti dell' umanità e della giustizia fra le genti. Pure chi v'ha fra quelli che siedono nei ministeri e nei consigli dei sovrani il qual si astenga dall' offendere le nazioni, se il possa fare impunemente, purchè ne torni qualche vantaggio alla patria? Che anzi procedono alcuni più oltre e sconvolgono le virtù istesse, chiamando saggezza la scaltrezza, la frode, la malizia usate contro gli stranieri, se con simili arti giungono a conseguire il loro intento.

Non ho giammai creduto che si possa amministrare la repubblica con arti perverse nè che possa a lungo durar quella felicità che fu procurata con ingannevoli artifizj e con perverse astuzie. Perocchè quanto più alcuno è tenuto per accorto e scaltro, tanto più, venuta meno l'opinione

della sua probità, diviene invidioso e sospetto e deve alla perfine cadere; mentre non può a lungo andar d'accordo la prospera fortuna, sia pubblica sia privata, coll'odio di molti: e ciò potrei con molti esempj comprovare se esponessi ciò che sia utile e non ciò che sia giusto fra le nazioni (1).

§ 8. *Del commercio fra le genti.*

Dal principio generale da cui abbiam detto provenire i doveri fra le genti, e da ciò che abbiamo già detto (2) intorno ai bisogni della vita, chiaramente appare il commercio fra le genti non solo essere lecito, ma imposto dalla legge naturale (3). Perciò

---

(1) Cicer. *Fragment. ex lib. de Repub.* "*Nihil est quod adhuc de republica putem dictum et quo possim longius progredi, nisi sit confirmatum non modo falsum esse istud sine injuria non posse, sed hoc verissimum, sine summa injustitia rempublicam regi non posse*„. Ved. Mably *Introduct. au dr. publ. de l'Europe.*

(2) *P.* 112, *cap.* 1, § 4.

(3) Questo principio venne dal nostro autore più ampiamente sviluppato nel *cap.* 1 dell'elegante sua operetta intorno al *commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra.* Nella egual maniera che io qui arrecherò questo capitolo perchè si possa più ampiamente vedere trattato sì importante argomento dallo stesso autore, verrò in avanti, quando mi cada il destro, riportando spesse fiate lo stesso; giacchè mira principale del Lampredi in quel-

i popoli hanno un diritto perfetto ad esercitare i commerci in genere fra le genti;

---

l'operetta fu di più ampiamente sviluppare i principj che in questa avea posti o di difendersi da qualche censura. Perciò reputo vantaggiosissimo agli studiosi che ne conoscano i tratti migliori, essendo essa rarissima.

« Le nazioni tra loro si debbono riguardare come tante persone morali che vivono nel semplice stato di natura; e i diritti e le obbligazioni che le une possono aver verso le altre non d'altronde che dalla legge naturale discendono o dalle loro speciali e volontarie promesse.

« In fatti un numero d'uomini che dallo stato di natura per mezzo del patto sociale diventa una nazione, un popolo, una città, si spoglia d'una parte della sua natural libertà e la sacrifica al ben comune della società ch'ei contrae, ma quanto a tutto il resto degli uomini che son fuori di quel suo stretto sistema resta il medesimo, nè altro lor deve che ciò che doveva avanti il patto sociale, perchè nulla loro ha promesso.

« Quello ch'io dico dell'interno corpo della nazione si deve intendere ancora di ciaschedun individuo componente il corpo medesimo; giacchè egli ai suoi socj ha promesso e non ad altri, e per conseguenza essi soli possono porre un freno alla sua libertà a tenore dei patti che gli è piaciuto di fare, e non gli altri che sono fuori della consociazione e che non possono esiger da lui altro che ciò che comanda la legge eterna ed immutabile della natura, comune a tutto il genere umano.

« Introdotta tra gli uomini la proprietà non senza l'approvazione ed il consenso della natura, uno dei primi doveri che la sua legge impone è quello di comunicarsi vicendevolmente le cose e le opere loro, quando il posson fare, salve le loro obbligazioni naturali; poichè senza questa comunica-

mentre a coloro cui la natura impone di provvedere alla propria conservazione e

---

zione non potrebbero essi giunger mai a quella perfezione di cui son capaci e così renderebbero inutili ed inefficaci le mire della natura. Essi sarebbero obbligati a farlo gratuitamente ed a prestare una mano ausiliare a chi domanda il loro soccorso: ma siccome pochi sarebber quelli che potrebbero farlo senza mancare a sè stessi o senza chiedere al postulante una retribuzione, quando sia nel caso di darla, così più facilmente si eseguisce nel treno ordinario della vita questa importante legge della natura per mezzo della permuta, in cui il superfluo dell'uno si baratta col superfluo dell'altro e così si provvede alle necessità, ai comodi, alla giocondità e all'ornamento della vita.

" La permuta è il fondamento del commercio; e si vede subito che gli uomini e le nazioni in genere non solamente hanno il diritto d'esercitarlo, ma vi sono obbligate dalla legge della natura; giacchè esso è l'unico mezzo con cui e sè stesse e la vita loro conservare e perfezionare esse possono. Io dico *in genere*; poichè se una nazione fosse così fortunata da provvedere con le cose sue e naturali e indostriali alla sua felicità ed alla sua perfezione, non sarebbe obbligata ad esercitare il commercio, non essendo questa obbligazione assoluta, ma ipotetica e condizionata, cioè fondata sul suo bisogno, di cui però essa è la sola conoscitrice.

" Ma fuori di questo caso la legge riprende tutta la sua energia e comandandomi la conservazione e la perfezione della vita per quanto il permettono le mie forze, essa mi dà ancora tutti i diritti senza i quali questo suo comando eseguir non si può. E non trovando altra via di provvedere a' miei bisogni che quella di permutare le cose mie superflue con le altrui, vale a dire d'esercitare il commercio, bisogna bene che io abbia il diritto naturale di farlo.

perfezione, è d'uopo pure conceda diritto a tutte quelle cose, senza le quali non possono nè conservarsi nè perfezionarsi.

" Il diritto adunque al commercio *in genere* è un diritto naturale e perfetto, l'esercizio del quale non può essere impedito da uomo del mondo senza manifesta ingiuria.

" Anche in questo caso dee dirsi *in genere*; perchè quantunque io abbia diritto di permutare le cose mie con quelle di chicchessia, non ho però il diritto di permutarle con quelle di un uomo particolare o di un altro: bisogna ch'io trovi chi spontaneamente accetti questo baratto o venga egli medesimo a cercarlo; perocchè è vero, come abbiamo accennato, che un uomo o una nazione è obbligata a comunicare le cose sue agli altri quando il possa fare senza mancare a sè stessa, ma è vero ancora che per la sua naturale libertà ed indipendenza essa sola è giudice del caso della collisione, vale a dire ella ha il diritto esclusivo di giudicare se il baratto proposto o il commercio esibito le rechi danno o serva allo scopo della consociazione e alle mire della natura.

" Il postulante deve rispettare il suo giudizio anche apparentemente falso, perchè altrimenti facendo e si offenderebbe la libertà ed indipendenza degli uomini e delle nazioni, e la proprietà non produrrebbe il suo effetto, e la società naturale degli uomini non potrebbe sussistere. „ § 1. (*)

" In una estrema penuria di vitto qualche rara volta è accaduto che i bastimenti o trovati in alto mare o ancorati in rade spiagge o porti di nazione amica, sono stati arrestati e i padroni di essi forzati a vendere a giusto prezzo il loro carico di vettovaglie; ma questo è uno dei casi dell'estrema necessità, che sospende per un momento la legge della natura, la quale, passato quel raro caso, resta

Ma siccome può accadere che un popolo basti a sè stesso nè abbisogni dell' opera altrui, il precetto di esercitare i mutui commerci, come già abbiamo avvertito (1), è ipotetico, e quindi il diritto delle genti ad esercitare il commercio in ispecie con questo popolo, è imperfetto. Se adunque occorra di vendere le tue cose, non puoi costringere nessuno a comperarle, essendo libero a tutti lo stabilire ciò che voglia acquistare; se ami comperarle non puoi lecitamente astringere nessuno a vendere, mentre non

l' istessa e riprende la sua primiera efficacia. In fatti le leggi della natura, le quali misurano il giusto e l'ingiusto tra le nazioni altro non sono che regole generali che nell'uso comunal della vita producono il maggior bene possibile e alla esecuzione e mantenimento delle quali è appoggiata la conservazione, la sicurezza e la felicità del genere umano. Or se in qualche rarissimo caso l'esecuzione scrupolosa di essa producesse l' effetto contrario e ad uno o a pochi individui un danno facilmente riparabile, ed a molti recasse irremediabilmente o la miseria o la morte, ognun vede che bisognerebbe in quel momento recedere dalla regola generale, perchè appunto in quel caso la recessione produce l'effetto inteso dalla legge, e l'esecuzione il contrario. Così quell' istessa ragione naturale che ti scoperse la necessità della regola generale nel corso ordinario e comune della vita, ti scopre in quel raro caso la momentanea necessità dell'eccezione, che non altera però la regola nè la rende incerta e dubbiosa. *Trad.*

(1) *P.* III, *cap.* I, § 4, *coroll.* 2.

sai se avanzi qualche cosa di superfluo ai suoi bisogni. Conviene adunque lasciare all'altrui giudizio lo statuire se qualche cosa gli rimane di superfluo, onde poterla a te vendere a giusto prezzo, o se abbisogna di quella che tu gli offri da comperare, se non vuoi ledere la libertà naturale, il che è contro la legge.

§ 9. *Conseguenze*

I. Il diritto ai commerci in genere è perfetto; perciò se alcuno impedisce che una gente qualunque eserciti il commercio con un'altra qualunque sia, fa un'ingiuria (1).

---

(1) Da ciò appare che non si deve negare il passaggio delle merci; mentre importa all'umana società che con l'abbondanza di una nazione si soccorra al bisogno di un'altra e con la vicendevole permuta delle cose si concilia l'amicizia di tutto il genere umano, nè ciò è danno, dice il Grozio, *lib. II, cap.* 2, § 13 *n.* 5, il quale, come suol fare, rafferma simil sentenza con amplissime testimonianze di antichi scrittori. Ciò dice Gronovio essere troppo largamente e liberamente da Grozio asserito, ma a torto, giacchè quell'uomo chiarissimo non distingue il diritto perfetto ai commerci in genere dal diritto perfetto ai commerci in ispecie, dei quali il primo niuno può lecitamente proibire, come assai bene insegna Grozio. Non sembra che bene badasse a questa necessaria distinzione di diritto il Puffendorfio *lib. III, cap.* 3, § 6, il quale indarno si studiò di conciliare le opinioni discordanti di questi due scrittori.

II. Il diritto ai commerci in ispecie e perfetto: dunque è a qualunque nazione libero di negar ciò ad un'altra senza lesione della legge naturale, se il farlo sembri giovare alla pubblica salute (1)

---

(1) La facoltà di limitare questo commercio spetterà nelle nazioni al sovrano o a quel consiglio nel quale fu posta l'autorità sovrana; ciò che si può vedere nel seguente capitolo dell'opera summentovata.

" Si vede subito che non havvi che il solo sovrano che abbia la facoltà di limitare questo diritto generale degli uomini, che discende dalla proprietà ed è figlio dell' indigenza o vera o apparente di ciascheduno. Egli, che ha l'obbligazione di dirigere le azioni dei cittadini al ben comune, potrà vietare l'introduzione o l'estrazione di alcune merci o naturali o industriali, se, quantunque utili a qualche individuo, son dannose al comune: nè i cittadini o le altre nazioni potrebbero sopra di ciò mover querela alcuna che giusta fosse; perchè gli uni promisero di sacrificare il lor privato interesse al ben generale, le altre non hanno in sostanza altro diritto perfetto che di esibir le lor merci o domandar l'altrui, senza la facoltà d' esiger con la forza che si accettino le loro esibizioni o le loro domande.

" Or quando un sovrano proibisce l'introduzione o l'estrazione di alcune merci altro non fa che dichiarare innanzi tratto alle altre nazioni che egli non è nel caso di accettare la vendita o la permuta d'alcune merci straniere nè di privarsi di alcune sue; nel che si serve dei suoi diritti e non fa ingiuria ad alcuno (*).

" Fuori di questo caso la libertà di commerciare resta nella sua primitiva estensione, nè un uomo all'altro nè una nazione all'altra potrebbe porre all'esercizio di esso il minimo ostacolo senza ma-

III. Non fa pertanto ingiuria a nessuno colui che non sostiene siano nel territorio

---

nifesta ingiustizia. Quindi è che la proibizione fatta da alcune nazioni alle altre o di navigare per un tratto del vasto mare o di non accostarsi a certe spiagge, ove pretesero di fare un commercio esclusivo, fu riguardata da tutti i popoli come una vanità nata piuttosto dalla loro momentanea potenza che dalla ponderata ragione, e non vi fu per conseguenza alcuno che ne facesse il minimo conto, ed esse dovettero soffrire in pace che gli altri popoli navigassero gl' istessi mari e si accostassero alle medesime spiagge, facendovi quel commercio che ai padroni di esse fosse piaciuto.

« Può bensì una nazione libera obbligarsi a vendere esclusivamente ad un'altra uno o più generi senza che le altre abbiano diritto di lamentarsi o d'impedirlo; perchè ciaschedano può disporre delle cose sue come più gli piace e perchè ciò facendo non impedisce che il postulante non vada altrove a procacciarsi il suo *bisogno*. „ *Commercio de' pop.* § 2.

(*) Opportunamente Gio. Einecc. *de navib. ob vectur. vetit. merc.* etc. *commiss. exercit.* VIII, § IV. *Interest sane reipublicae, ne promiscue omnibus negotiandi licentia detur. Interest, ut jam Aristoteles Polit.* lib. VII, cap. 6 *monuit, legibus definire quibuscum communicare cives oporteat, cum quibus non oporteat. Interest ne exteri commerciorum obtentu cives divitiis spolient, luxu aliisque vitiis ac probris inficiant, rempublicam seque vel ipsos vel hostes rebus nostris potentiores opulentioresque efficiant. Quibus omnibus prospicere, imperantis sine dubio est officium* Vedasi Marquard. *De jure merc. lib. I, cap.* 17, dove parlando *de restrictione et coarctione commerciorum, itemque jure prohibendae transvectionis mer-*

importate merci straniere o perchè non ne abbisogna o perchè sono dannose alla pubblica felicità, spogliata però ogni ira ed odio ed ogni acerbità di offesa.

IV. Siccome ciò che è dovere imperfetto non può divenire perfetto se non per mutue promesse, il diritto al commercio in ispecie non si acquista fuorchè per patto; ciò che molte volte fu praticato fra i popoli d'Europa (1).

V. Bisogna adunque diligentemente distinguere il diritto precario al commercio speciale, dal diritto fondato sui patti e le convenzioni; mentre quello si ottiene ogni volta che il comporta colui che concedette, questo si esercita fino a che piace ai contraenti.

---

ctum, riporta gli statuti dei Francesi, Scozzesi, Italiani, Fiamminghi e d'altre nazioni a questo proposito. *Trad.*

(1) Tali sono il trattato di Londra dell'anno 1642 fra gl' Inglesi ed i Portoghesi, quello dell'anno 1661 fra il Belgio federato ed i Portoghesi, del 1668 fra questi ultimi e gli Spagnuoli e tutti quelli conchiusi fra le nazioni intorno al diritto di commercio ad Utrecht nel 1667, 1713, 1715, a Münster nel 1646 fra gli Spagnuoli e il Belgio confederato, e nel 1647 fra gli Spagnuoli, e le città anseatiche, dove fu trattato di stabilire i consoli. Si può qui anche riferire il trattato pireico del 1657 fra i Francesi e gli Spagnuoli, il Teurgnese e Badese nel 1714, quello di Madrid. 1667 fra gli Inglesi e gli Spagnuoli. Ved. Mably *Droit pub. de l'Europ. tom. 2, pag.* 358.

§ 10. *Delle convenzioni fra le genti intorno ai commerci.*

Tutte le convenzioni delle genti intorno al diritto naturale di comperare le cose altrui e vendere le proprie, o sia intorno al commercio. sono lecite, purchè non ledano un altrui diritto perfetto e si contraggano col fine che si aggravi meno che venga fatto la libertà di tutte le nazioni. Ogni nazione ha un diritto eguale e perfetto a procurarsi le cose altrui e a vendere le proprie ad equo prezzo, ed è dovere naturale di promovere a nostro potere la felicità non solo di un popolo, ma di tutto il genere umano.

Ma siccome nella collisione ti è imposto dalla natura di provvedere piuttosto a te stesso che ad altri, se giova alla repubblica, nulla vieta che una nazione possa con un'altra pattuire che venda a sè sola una certa merce o comperi da essa sola a certo prezzo un'altra di cui abbisogna o che sia lecito esercitare nel territorio i commerci, e fare altre convenzioni di simil guisa che sembrano ristringere la libera mercatura di tutte le genti. La nazione fa uso di un proprio diritto (1) nè fa ingiuria ad alcuno; poichè

(1) Si possono trarre innumerevoli esempj di ciò

il diritto al commercio speciale è imperfetto. Che per avventura da simili convenzioni un popolo sottragga il lucro ad un altro, il danno non deesi apporre ai contraenti che fanno uso dei proprj diritti (1), ma piuttosto alla mala ventura, e quindi non si deve tener per danno se ad alcuno vien meno un lucro che sperava, ma che però perfettamente non eragli dovuto. Sono adunque fra le nazioni leciti per diritto di natura i monopolj, quantunque nella repubblica sieno talvolta proibiti pel pubblico vantaggio.

Molto più sarà permesso ad alcuno di obbligarsi, per piacere ad un altro popolo, di non navigare o andar a mercato oltre un certo territorio, dei quali trattati abbiamo molti esempj sì antichi che moderni (2). Nè ciò ripugna alla natura; mentre a ciascuno è concesso rinunciare a proprio talento a qualunque suo diritto.

---

che dalla storia di quei popoli i quali, onde esercitare il commercio, posero la loro sede nelle Indie orientali ed occidentali.

(1) Opportunamente Ulpiano nella *L.* 26, *ff. de damn. infect.* Vedi la *L.* 24, § *fin. ff. eod. L.* 63, *ff. ad l. falcid.* Imperciocchè non si appone il danno ad opera mia in quelle cose nelle quali faccio uso d'un mio diritto.

(2) Ved. Grozio *lib. II, cap.* 3, § 15. Gronov. *lib. cit.* § 13, *n.* 5. Vedi sopra *cap.* 2, § 9, *n.* 3, *not.* 2

§ 11. *Dei doveri delle genti intorno ai commerci.*

Principio generale.

La comunicazione delle cose e delle opere fra gli uomini e fra le nazioni, nella quale specialmente è riposto il commercio esterno dei popoli, essendo comandata dalla legge naturale, è pure a tutti imposta l'obbligazione di procurare come meglio loro riesce la facilità del commercio fra le genti; e perciò debbono tenere praticabili le pubbliche strade, sovrapporre ponti ai fiumi, prestare sicuro asilo sulle spiagge, nei seni, nei porti, difendere e regolare la navigazione, preparare emporj e luoghi acconci alle fiere, in somma amplificare e promovere la mercatura fra il genere umano, se ciò riesce di fare senza dispendio della pubblica utilità e sicurezza. Pertanto una nazione non isforzerà un'altra a prestar questo o quello per l'utilità dei commerci; giacchè non è lecito ad alcuno esigere da un altro per forza un beneficio.

Nessuno però è tenuto a dar gratuitamente ciò che un altro può conseguire con una mutua prestazione, è lecito compensare i dispendj fatti per l'utilità del commercio

con portorj e gabelle (1); giacchè è giusto che niuno cerchi profitto a sè stesso con isvantaggio altrui. Sono adunque giuste le gabelle se non oltrepassino i limiti del motivo o non siano maggiori dei dispendj che sostengonsi pel comodo e per la difesa dei commercianti (2).

Dipendendo però la quantità delle ga-

(1) Di simili imposizioni riporta molti esempj il Grozio *lib. II*, *cap.* 2, § 14, *n.* 1, 2, 3, che puoi consultare. Può vedersi ancora *Alex. ab Alex. Gen. dier. lib. IV*, *cap.* 10, Henr. Cocc. *Dissertat. de viar. publ. jure*, Bodin. *de repub. lib. VI*, *n.* 655, Puffend. *lib III*, *cap.* 3, § 6 *e* 7, che però copia il Grozio.

(2) A ciò voglionsi riferire le gabelle che diconsi di *portolano* e di *ancoraggio*, intorno alle quali si può consultare Renat. Jos. Valin. *Tom.* 3, *Comment. sur l'ordonnance de marin. etc.* Il diritto di *Stapula* e di *Geranio* di cui parla Stipmann *Jur. marit. p.* 5, *cap.* 2, Wolf. *Jur. gent.* § 227. Puffend. *lib. cit.* § 7 ed ivi Barbeyr. *not.* 3. Il diritto di *stapula*, in tedesco *Stapelgerechtigkeit*, il vogliono tratto dalla parola *stapeln*, che significa unire le merci, sebbene forse anche da *Staffeln*, o sia scala o gradi, come opina Lehman, *lib. IV*, *cap.* 12, *pag.* 363. In italiano lo diresti *gius della scala* o *dello scalo*; mentre la stapula è il fòro o il luogo pubblico ove devono essere esposte le merci in vendita per qualche giorno prima che vengano recate altrove. Struv. *corp. jur. publ. German. cap.* 13, § 21. Il diritto di *Geranio* poi è derivato dalla parola *Krahn*, che significa *leva*. Godono questo diritto coloro che hanno quello delle gabelle, diritto cioè di pesare con la leva le merci, perchè non vengano defraudate le imposte.

belle o del portorio dal sovrano del territorio, il quale può, senza che niuno contraddica, usare ed abusare del proprio diritto (1), così intorno a ciò, onde prevenire i lamenti, si sono fatti pubblici patti fra le nazioni intorno al pagamento delle gabelle per certe merci; nel qual caso si deve serbare la data fede.

§ 12. *Dei consoli di commercio.*

Non solamente però coi pubblici patti si è posto un certo freno alle gabelle, ma mercè alcuni patti si concessero spesse volte dei diritti a coloro che vendono le merci in un altrui territorio dal sovrano del paese stesso, e per tal modo si è provveduto alla libertà, alla prestezza ed alla sicurezza dei commerci: tai diritti però vengono misurati dalla volontà di coloro che pattuiscono.

Ove però sono concessi privilegi e diritti agli esteri mercatanti in un altrui territorio,

---

(1) Da questo ebbe origine la fiera contesa fra Elisabetta regina d'Inghilterra e il re di Danimarca, perchè aveva imposta ai mercadanti una gabella troppo grave e contraria agli antichi patti. Vedi Cambden all'anno 1602, *pag.* 892. Anche ai nostri tempi dicesi esser sorte lagnanze per parte degli Inglesi sui pesi troppo gravi imposti ai vascelli che entravano nel porto di Danzica.

s'introdusse anche il costume di porre alcuni consoli, ai quali è ordinato dal principe che gli ha stabiliti di difendere e mantenere intatti i privilegi dei suoi sudditi che esercitano in un altrui territorio la mercatura e sommariamente, come essi dicono, e dietro le regole del giusto e dell'onesto, o delle patrie leggi compongano o sciolgano le liti sorte fra di loro a cagione del commercio.

Non è però possibile fissare determinati confini all'autorità dei consoli; giacchè è mestieri misurare i loro diritti dalla volontà e dal consenso sì del principe costituente che dall'accettante. Imperciocchè e i mercatanti esteri ed i consoli stessi per diritto delle genti si assoggettano alle leggi dell'imperante del territorio, dalle quali vanno esenti quando così piaccia all'imperante stesso (1).

Ove però al principe piacque che nel suo territorio vi sia un console, quasi conserva-

---

(1) È diffatti verissimo che i consoli godono maggiori o minori privilegi secondo la volontà del principe nel territorio del quale sono collocati. Perciò in molte città dell'Asia e dell'Africa si tengono quasi come pubblici ministri e godono dei diritti degli ambasciadori. Ved. Barbeyr. nelle note a Bynckers. *de foro legat. cap.* 10, § 6. De Callieres *Manière de négocier avec les souverains, cap.* 6, *pag.* 75, 76.

tore e custode de' privilegi della propria nazione e giudice delle controversie, è certo ch'ei volle anche tacitamente che il console ubbidisse all'impero del costituente in tutte quelle cose che spettano all'esecuzione del mandato, nelle quali è suddito di colui i comandi del quale deve eseguire, da cui può anche esser rivocato senza averne fatto partecipe il principe del territorio.

In tutte le altre cose poi i consoli vanno soggetti alle leggi civili e criminali del territorio, nè hanno il carattere e i privilegi di pubblico ministro (1), dei quali parleremo a suo luogo. In una parola, eguale è

(1) Hübner. *De la saisie des bâtimens neutres, tom. II, cap.* 1, § 2. Binkershoek *de foro legator. cap.* 10, verso il fine " *Les consuls ne sont que des marchands qui avec leur charge de juge des differens qui peuvent naître entre eux de leur nation ne laissent pas de faire leur trafic, et d'être sujets à la justice du lieu de leur residence tant pour le civil que pour le criminel; ce qui est incompatible avec la qualité de ministre* ", Vicquefort *Ambassadeur et ses fonct lib. I, sect.* 5, *pag.* 63, *et Mémoir. touch le ambassad. pag.* 63. È celebre la storia che si racconta d'un servo maomettano e dell'illustre Teodoro Barone di Neuhoff, l'uno de' quali erasi rifugiato in Vienna nella casa del console turco, e l'altro in Napoli presso il console del Belgio confederato, d'onde però, senza che niuno vi si opponesse, furono tolti dai ministri regj. Vedi De Real *Science du gouvern. tom.* 5, *sect.* 4, § 11, pag. 59 e segg.

il diritto d'impero del principe sopra i consoli esteri come su i forestieri, eccettuati i privilegi che loro si convengono in forza del mandato o che sono loro concessi per patto speciale.

Quantunque questi siano i precetti del diritto di natura, conviene però ad un principe saggio di mettere a parte delle convenzioni lo stesso diritto naturale, l'interpretazione del quale soventi volte è oscurissima, e divisare con espressi patti i diritti ed i privilegi dei consoli; nè penso doversi condannare quelle nazioni le quali, spontaneamente rinunciando al proprio diritto, se il possono senza danno della repubblica, rimettono il console delinquente, onde sia punito, al proprio principe (1).

(1) Ciò che qualche volta conviene e giova assai differisce da ciò che è giusto. Sembra che ciò bene non distinguesse il Wattel *Dr. des gens lib. II, cap.* 2, § 34, il quale porta parere che si debba esimere il console dalla giurisdizione criminale del territorio nel quale esercita il consolato. Appena si può provare con argomenti dedotti dalla semplice ragione che si debbano concedere simili privilegi agli ambasciadori ed agli altri pubblici ministri; molto meno perciò lo si dovrà ai consoli, i quali, siccome tutti convengono, non sono insigniti di alcun pubblico carattere.

CAPO V.

Dell'eguaglianza e libertà delle genti.

§ 1.

Abbiamo dimostrato che gli uomini nello stato naturale sono eguali e liberi. Se molti contraggono società, rinunciano è vero all'eguaglianza ed alla libertà fra i confini della società; la persona morale però, che dicesi nazione ed emana da questa federanza, è libera ed eguale in quanto agli altri uomini che non hanno parte in siffatta confederazione. Perciocchè nè questi presi individualmente nè tutti insieme nè una parte d'essi che costituita abbiano una società possono pretendere ove che sia maggioranza, e perchè la libertà ed eguaglianza che del pari appartiene a tutti gli individui è forza appartenga anche al corpo composto, e perchè non si possono spogliare di questi primitivi diritti ove essi stessi a ciò non annuiscano. Quando poi diciamo eguaglianza, intendiamo quella morale, che già abbiam definita nel diritto naturale, la quale consiste non nell'equilibrio della forza e potenza fisica ma nell'eguaglianza dei diritti e delle obbligazioni.

§ 2. *Conseguenze.*

I. Non vi ha adunque alcuna nazione, avvegnachè di forze e di ricchezze più potente, che sia ad un' altra superiore per ordine, più grande per natura e più eccellente, nello stesso modo che nessuno nello stato di natura ha maggiori diritti perchè in robustezza del corpo e in forza di muscoli vince per avventura gli altri: imperocchè essendo eguale la natura di tutti e tutti i diritti emanando dalla natura, è forza che i diritti che competono ad alcuni siano pure agli altri concessi; dal che trae origine la morale eguaglianza.

II. Spogliasi adunque la naturale eguaglianza e libertà col consenso soltanto; e perciò non vi ha fra le genti alcuna prelazione se non ha qualche patto per base: il che però non ripugna alla legge naturale, mentre ognuno ha facoltà di rinunciare a suo talento ad un proprio diritto. Potrà adunque un popolo concedere ad un altro qualche prerogativa di onore o promettergli riverenza d' impero o altro con che si confessi inferiore e rinunci perfettamente all'eguaglianza; mentre ciò su che i popoli fra loro convengono forma diritto.

III. Fu richiesto se si debban da un po-

polo inferiore serbare i patti qualora il superiore cangi forma di regime o la politica costituzione, come se trasferisca l'impero e in una persona o in più, e viceversa se tragga a sè il civile impero posto o nelle mani del re o degli ottimati e stabilisca di amministrarlo dappoi a pubblici voti. Diciamo doversi serbare; giacchè il popolo è pur quello istesso o amministri per sè la repubblica o affidi l'esercizio del sommo impero ad una o più persone: perocchè la forma del regime non tocca la sostanza del popolo, il quale rimane lo stesso quale era dapprima, esercita gli atti dell'impero o coi voti o con la volontà di un solo, la quale impose doversi tenere come quella di tutti (1).

§ 3. *Del diritto della nazione circa il titolo del sommo imperante.*

Siccome il popolo non dipende da nessuno nell'interna amministrazione della re-

(1) Così nel consesso degli anfizioni furono attribuiti a Filippo Macedone i diritti dei Focesi che gli eran dati in balia. Diodor. Sicul. *lib. XVI*, *cap.* 61. Così Cosimo I duca di Firenze, testè innalzato all'impero, fu preferito ad Alfonso duca di Ferrara dell'antichissima gente d'Este, perchè la repubblica fiorentina, ne' cui diritti era succeduto, precedeva i duchi di Ferrara. Thuan. *lib. XLIV*, *pag.* 893. Consulta Puffend. *lib. VIII*, *cap.* 12, § 4. Vicquefort *L'Ambassad. lib. I*, *sect.* 25, pag. 361.

pubblica, è anche in sua facoltà di stabilire con qual nome voglia chiamare il sommo imperante e con quali esterni segni di onore e titoli fregiarlo; e agli statuti fatti intorno a simil cosa dal popolo nella delazione dell'impero, ciascun cittadino debbe ubbidire. L'obbligazione però non si estende oltre i confini del territorio: imperciocchè quantunque sia comando della legge naturale che ad ognuno si comparta il debito onore (1), essendo però in arbitrio di ciascheduno il dar giudizio sul prezzo delle cose e delle persone, è libero anche al popolo di stabilire se voglia compartire simile onore al reggitore d'un'estera nazione e lo voglia o no onorare cogli stessi titoli di dignità.

Se adunque passò in costume fra le genti che certi titoli abbiano ad indicare la maggioranza di un principe sopra un altro, e il popolo voglia fregiare colui in cui ripose il sommo impero col titolo di quella dignità, il potrà certo a diritto, senza che alcuno il possa contraddire fra i confini del proprio territorio, ma non potrà però a diritto esigerlo dalle altre nazioni, fuorchè non avessero queste prestato in ciò il loro tacito od espresso consenso (2).

---

(1) Ved. il nostro Diritto *P.* 1, *cap.* 7, § 6.
(2) In questo modo quasi tutti i principi d'Eu-

Del resto se fra le genti ai titoli dei principi sia stata attribuita una determinata significazione e sia dalla consuetudine generale stabilito che colui il quale va fregiato di certi titoli debba anche avere una certa estensione d'impero e potenza militare e ricchezza, allora è dovere della nazione e del suo reggitore di astenersi dall'assumere titoli che non corrispondono alla condizione della lor fortuna; mentre affettare un grado

---

ropa hanno con tutti gli altri pattuito con quai titoli di dignità debbano essere chiamati; assai volte ebbero luogo fra le genti lunghe e difficili contese, e si posero in opera gl'inganni, i raggiri ed anche le preghiere e le minacce, quasi si avesse a trattare della somma delle cose, soltanto perchè un principe fosse chiamato con questo o quel nome. Vedi ciò che si stabilì nel trattato di Münster e la storia della legazione del conte di Bona al re di Francia nell'anno 1646 affinchè lo stesso re concedesse al fratello il titolo di elettore di Brandeburgo. Vicquefort *Ambassad. lib. I, sect.* 25, pag. 348 e 356, e *Mém. touch les ambassad.* pag. 88 e segg. Queste cose però appartengono al diritto convenzionale delle genti nè possono avere regole certe; se alcuno desiderasse di conoscerle consulti De Real, il quale scrisse un breve capitolo intorno all'onore che è concesso ai principi d'Europa o per diritto o per consuetudine o per patto, *Dr. des gens. cap.* 4, *sect.* 1, *pag.* 709, e Gio. Seldeno il quale trattò più ad abbondanza, per non dire con maggior prolissità del bisogno, intorno a simil cosa nel suo libro *Tituli honorum*, nel quale enumera tutti i titoli cui gli uomini si sono piaggiati incominciando dai re fino all'infima plebe dei nobili.

ed una dignità che non ti si conviene è stolta cosa ed ingiusta, e perchè dai prova di vano orgoglio e perchè in certo modo sforzi gli altri a credere te di quelle doti adorno di cui sei affatto privo.

§ 4. *Dell'eguaglianza e libertà dei sommi imperanti.*

Se le nazioni sono fra loro eguali e libere, lo debbono essere anche i sommi imperanti, ne' quali furono trasferiti i diritti di esse nazioni e che le rappresentano. Nessun imperante adunque è dappiù di un altro, nè ad uno competono diritti che del pari non sieno ad un altro dovuti. Perocchè l'impero civile è del pari sommo, e dovunque eguali sono i diritti della maestà, per quanto siano angusti i confini dello stato.

Tuttavia si destarono vane e stolte contese fra i principi d'Europa intorno alla dignità del luogo e del grado e spesse volte si ebbe a combattere cogli scritti e con le armi (1) intorno al diritto che dicesi di precedenza, nè si ebbe rossore di sacrificare al

(1) Intorno al diritto di precedenza si combattè in una battaglia navale fra gl' Inglesi ed il Belgio confederato il 21 maggio 1652, e fu posto fine alla contesa col trattato di Westminster del 25 aprile 1654. *art.* 13, e col badese *art.* 9.

desiderio di una vana gloria molte migliaia d'uomini innocenti. Hannovi alcuni i quali portano opinione che si possano sciogliere simili controversie con le regole della ragione naturale, e sostengono doversi tenere maggiori que' principi che primi nello stesso genere meritarono la dignità (1) o che, a circostanze nel resto eguali, sono più potenti. Ma dai nostri principj chiaramente emana che non può trarsi alcun diritto o sia facoltà morale nè dalla semplice anzianità nè dal maggior numero de' soldati. Perciò lo scioglimento di siffatta quistione dipende non dalle leggi naturali, ma o dal condizionale diritto delle genti o dal tacito od espresso consenso dei popoli, intorno al quale non è del nostro istituto il ragionare. Non mancarono di quelli che, pigliando i titoli dal sacro culto dei numi, scrissero libri cerimoniali dei principi (2),

---

(1) Questa regola la deducono dal romano diritto ed in ispecie dalla *L.* 1, *cod. de consulib.* e dalla *Leg. ult. Cod. de tyron.*, quasi che fosse dato alle leggi di Teodosio o di Onorio definire i diritti delle genti. Ved. Jac. Gothofred. *Dissert. de jur. praecedent.* Eur. Cocc. *De potest. stat. imper. circa dignit.* Jac. Howel. *Dissert. de praeced. reg. Gall. Hispaniae et Angliae* Blondel. *Genealog. Franc. plenior. assert.* Grozio *lib. II, cap.* 5, § 21. Puffend. *lib. VIII, cap.* 4 § 16, e 20.

(2) Rousset *Cérémonial diplomatique vol.* 2 *in*

ove trattarono ad abbondanza intorno alla loro precedenza. Bisogna però confessare che il diritto di precedenza fra i popoli d'Europa è tuttora o incerto o controverso (1), se ne eccettui il solo romano pontefice e Cesare Augusto, la prerogativa della dignità dei quali non va soggetta a quistione.

Pare adunque che intorno alla precedenza soltanto si possa determinare che si debba conservare fermo e stabile quell'ordine di principi che è costituito fra le genti o dietro patti espressi o per una consuetudine raffermata da un tacito consenso; il

---

fol., che seguono il *Corpo diplomatico* di Dumont. Gregor. Leti *Ceremoniale istor. polit.*; quantunque qualche cosa appena si ritrovi intorno alla precedenza dei principi nel sesto volume: il resto contiene farragine di tutto. Fed. Gugl. de Winterfeldt *Cérémon. politique.* Wicquef. *Mém. touch. les ambassad. pag.* 352. De Real *Dr. des gens, cap.* 4, *sect.* 3.

(1) Vedi Godefroy *Mémoir. pour la préséance des rois de France sur les rois d'Espagne. Mém. touch la dignité des rois de Fr. cérémon.* François Bulteau *De la préséance des rois de Fr. sur les rois d'Espagn.* Jac. Valdeg. *Praerogat. hispaniae* etc. contro cui scrissero Bignonio *Traité de l'excellence du roi et du royaume de Fr.* e il sopra lodato Godefroy e Bulteau. Tutti però errarono in ciò che vollero ridurre il diritto di precedenza ai principj della ragione naturale; mentre è fuor di dubbio che nello stato di natura niuno ha un diritto singolare, se non è conceduto dal tacito od espresso consenso dell'altra parte.

diritto poi della dignità conferito una volta al popolo, non viene alterato cangiandosi la forma dello stato, come abbiamo poco prima avvertito; giacchè il popolo è sempre lo stesso, sia esso governato da un solo o da pochi o democraticamente.

Ciò che abbiam detto della dignità e precedenza dei principi vuolsi pure intendere della precedenza delle nazioni in mare. Imperocchè sebbene coloro che navigano in un mare libero perchè stanno in un territorio di nessuno, non siano verso gli altri che navigano nelle stesse acque obbligati da niun'altra legge fuorchè dalla naturale, tuttavia prevalse l'opinione fra le genti che i piloti ai piloti di altri popoli che incontrano in mare prestino con alcuni indizj (1) quella riverenza che un popolo deve ad un altro popolo. Questa regola però, statuito l'ordine della dignità dei popoli, quantunque consentanea alla ragione, non prevalse sempre fra le genti, le quali qualche volta misurarono la preminenza in mare a

(1) Come per esempio quelli che sono di dignità inferiori onde prestare riverenza o salutano i primi o abbassano la bandiera o ammainano le vele o porgono altri esterni indizj di onore secondo richiedono le circostanze; le quali cose tutte però appartengono alle consuetudini o ai patti di marittimo diritto delle genti e non alla nostra scienza.

norma della momentanea potenza. Queste cose tutte adunque sono rette o dai patti o dalle consuetudine, la quale, legittimamente una volta introdotta, deve essere rispettata.

§ 5. *Della libertà nell'amministrare la repubblica.*

Ma quantunque un popolo o tacitamente od espressamente avesse annuito di conservare la maestà di un altro e d'accordargli qualche prerogativa di onore, non devi però credere diminuita per questo la di lui libertà. L'impero civile è ancora sommo fra i confini del territorio, e quindi del tutto libera la facoltà e perfetto il diritto di amministrare la repubblica.

§ 6. *Conseguenze.*

I. Niun principe adunque, quantunque sapientissimo ed accortissimo ha il diritto d'impedire che un popolo e il suo reggitore usi a suo talento del sommo impero, e comandi quelle cose, le quali sembrano utili e giuste, sebbene meno atte a procurare il fine della società. Se gli aggrada, corregga chi è in errore; ma è d'uopo che qui si fermi il dovere di umanità; mentre se progredisce più innanzi e con la forza restringa il li-

bero impero di un popolo, viola la legge di natura e commette un'ingiuria.

II. Niun principe adunque si frammischia nell'amministrazione d'uno stato altrui senza somma ingiuria, fuorchè nel caso in cui le azioni dell'imperante ridondassero in suo danno od offendessero un suo diritto perfetto.

III. Di qui sorge a tutti il diritto di reprimere quella nazione che nell'esercizio dell'impero viene a ledere il genere umano, come p. e. se non solo non vieti, ma coi premj ecciti ai latrocinj e alla pirateria, o in altro modo offenda il diritto comune degli uomini. Non v'ha nessuno diritto poi se, coltivando con tutti gli altri l'amicizia, o faccia leggi ingiuste o sia incolta e barbara o adori la divinità con una falsa religione (1). Ad astenersi da ciò debbesi piuttosto ammonire che sforzare, non potendosi, siccome già abbiamo avvertito, far beneficio ad alcuno per forza, senza ledere la libertà naturale.

FINE DEL VOLUME TERZO.

---

(1) Lamind. Pritan. *de Ingen. mod. in relig. negot. lib. II, cap.* 13.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEL PRESENTE VOLUME

PARTE SECONDA

CHE CONTIENE IL DIRITTO PUBBLICO GENERALE
O SIA DIRITTO PUBBLICO PROPRIAMENTE DETTO.

CAPO PRIMO.

CAPO II.

CAPO III.

PARTE TERZA

LA QUALE CONTIENE IL DIRITTO DELLE GENTI.

PROEMIO

CAPO PRIMO.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

PUBBLICATO

IL GIORNO XXIV MAGGIO

M. DCCC. XXVIII.

Se ne sono tirate due sole copie
in carta turchina di Parma.

TIPOGRAFIA DI GIO. SILVESTRI.

Volumi finora pubblicati della BIBLIOTECA SCELTA *di Opere italiane antiche e moderne, in 16.° grande, carta sopraffine e Ritratti.*

Vol.	Opera	L.	c.
1 al 9	*Bandello*. Novelle. *Nov. vol. Ital. l.*	27	00
10	*Parabosco*. I Diporti. . . . . . »	2	50
11	*Erizzo*. Sei Giornate. . . . . . »	3	00
12	*De Mori*. Novelle. . . . . »	2	50
13	Novelle d'Autori Fiorentini . . . »	4	00
14 e 15	Novelle d'Autori Senesi. 2 *vol.* »	6	00
16 17	Ser *Giovanni Fiorentino*. Il Pecorone. *Due volumi* . . . . . »	5	00
18 19	*Lasca*. Novelle, *con* Giunta. *Tre volumi* . . . . »	7	50
20 21 e 22	*Sacchetti*. Novelle. 3 *vol.* »	7	50
23 26	*Boccaccio*. Decamerone. *Quattro volumi* . . . . »	10	00
27	*Arrighetto* da Settimello . . . . »	1	50
28	*Amoretti*. Viaggio ai tre Laghi, *VI. ediz.* »	3	00
29	*Giordani*, Pietro. Prose, *III. ediz.* »	2	00
30	*Neri*, Antonio. L'Arte Vetraria, *corretta ed illustrata da Gius. Donadelli.* »	2	00
31	*Palcani*, Luigi. Prose, *con fig. II. ediz.* »	1	50
32	*Scinà*. Introduzione alla fisica sper. »	1	35
33 *al* 42	*Plutarco*. Le Vite degli Uomini illustri volgarizzate dal Pompei, *coll'Indice gen. mancante in molte ediz.*, 10 *vol.* »	30	00
43 e 44	*Pananti*. Il Poeta di teatro, 2 *vol.* »	6	00
45	*Bertòla*. Viaggio sul Reno, *colla carta del corso del Reno* . . . . . »	3	00
46	— Filosofia della Storia, *II. ediz* . »	2	00
47	*Monti*. Tragedie. *Seconda edizione, con notabili correzioni dell'Autore.* »	3	00
48 *al* 53	*Filangieri*. La Scienza della Legislazione, *con opuscoli scelti editi ed inediti*, Vita dell'Autore, ec. 6 *vol.* »	18	00
54	*Verri*, Carlo. Saggi di Agricoltura sui Gelsi e sulle Viti; *ediz. quarta con fig.* »	3	00
55 56	*Venini*. Saggi della poesia lirica antica e moderna, 2 *vol.* . . . . . . »	4	00

57 e 58 *Verri*, Alessandro. Notti romane, *con sei rami*, 2 vol., *III. edizione della Biblioteca Scelta* . . . . *lir.* 4 50
59 —— Discorsi vari; *Elogio*, ec. . . » 2 50
60 *Cagnoli*. Notizie astronomiche; colla Vita scritta da Labus; *Rami*, *Ritr. ediz. III. della Biblioteca Scelta* . . » 4 00
61 64 *Verri*, Pietro. Opere filosofiche, ec., ec. *quattro* vol. coll'*Elogio* e *Ritratto*. » 10 00
65 *Gravina*. Opere scelte italiane, e *Ritr. II. ediz. della Bibil. Scelta*. . » 3 25
66 al 71 *Denina*. Delle Rivoluzioni d'Italia, coll'aggiunta dell'Italia moderna, 6 vol., col *Ritratto* e con la *Vita*. . . » 18 00
72 *Boccaccio*. La Teseide, col *Ritratto*. » 3 50
—— La stessa, in 8 grande. » 6 50
73 *Cesari*. Prose scelte, col *Ritratto* . » 3 00
74 *Pandolfini*. Governo della fam. *II. ediz.* » 1 25
75 76 77 *Ariosto*. Orlando furioso. Edizione formata sopra quella del 1532, 3 vol., *coll'indice delle materie*, ec. . » 10 50
78 79 *Napione*. Dell'uso e dei pregi della lingua italiana, 2 vol. col *Ritratto*. » 6 00
80 al 83 *Tacito*. Opere trad. dal Davanzati colle giunte e supplimenti del Brotier, trad. dal Pastore, 4 *volumi* . . . . » 12 00
84 *Pallavicino-Sforza*. Arte della Perfezione Cristiana; colla *Vita* e *Ritratto*. » 4 00
85 *Salvini*. Prose Sacre; colla Vita dell'Autore, Ritratto, ed *aggiunte* . . » 4 00
86 88 *Dante*. La Divina Commedia, col Comento del Biagioli. *Tre volumi*. » 15 50
89 90 *Genovesi*. Lezioni di Commercio, ed opuscoli diversi; 2 vol. *col Ritratto*. » 6 50
91 al 99 *Machiavelli*. Opere complete, colla *Vita*, *Ritr.* e giunta di un nuovo indice generale delle cose notabili. *Nove vol.* » 40 00
100 Rime di Pentimento spirituale, e Rime Sacre di circa 130 Autori, ec. . » 2 50
101 *Cesarotti*. Opere scelte; *Vita* e *Ritr.* » 3 00
102 *Buonarroti* (il vecchio). Rime e Prose; colla *Vita* e *Ritratto* . . . . » 3 00

103 } *Parini*. Opere. { Le Poesie, col *Ritr. l.* 2 50
104 } { Le Prose, col *Ritr* » 3 50
105 *Pieri*. Operette varie in prosa, *premiate dall' Accademia della Crusca.* » 3 00
106 *Castiglione*. Il Cortegiano, colla *Vita*, *Ritratto*, *Indice*, ec . . . . . » 4 00
107 al 114 { Raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura, scritte da' più celebri Personaggi de' secoli XV, XVI e XVII, pubblicata da M. G. *Bottari*, e continuata fino ai nostri giorni da Stefano Ticozzi, con 304 lettere inedite, *otto* volumi . . . . . » 32 00
115 } *Cerretti*. Opere. { Le Prose . . » 3 00
116 } { Le Poesie . . » 2 00
117 *Lamberti*. Poesie e Prose, col *Ritr.* » 2 50
118 *Foscolo*. Prose e Versi, *Ritr.*; *II ediz.* » 4 00
119 al 122 { *Metastasio*. Opere; edizione fatta su quelle di Parigi, 1780, e Lucca, 1782; quattro soli vol., col *Ritr.*, Vita, ec. » 18 00
123 *Nardini*. Scelta di Lettere familiari. *Ottava ediz.* riveduta dall'Autore . » 2 00
124 } *Perticari*. Opere: *prima edizione*. Due
125 } volumi col *Ritratto* e *Vita*. . . » 6 50
126 *Fantoni*. Poesie; col *Ritratto* e *Vita* stesa da Davide Bertolotti . . . » 3 00
127 e 128 { *Petrarca*. Rime, giusta l'edizione del prof. Marsand, e col Comento del Biagioli, *due* volumi col *Ritratto* . » 9 00
—— Le stesse in 8, carta velina. » 18 00
129 } *Alfieri*. Tragedie, coll' aggiunta della
130 } Cleopatra; *Ritr.* ec., due vol.. . » 6 50
131 al 136 { *Lanzi*. Storia pittorica dell' Italia dal risorgimento delle Belle Arti fin presso al fine del secolo XVIII. *Sei* vol. con *Ritratto*, tre *Indici*, ec. . . . » 17 00
137 *Botta*, Carlo. Storia naturale e medica di Corfù; *II. ediz.* adorna del ritratto e delle notizie sulla vita e le opere dell'Autore, stese da Davide Bertolotti. » 2 50
138 *Vita* di Vittorio Alfieri da Asti, scritta da esso; col *Ritratto*. . . . . » 3 00

139 *Torricelli*. Lezioni Accademiche. *Seconda edizione*, col *Ritratto* e rami. *L.* 2 25
140 *Lecchi*. Trattato de' Canali navigabili, colla Vita, *Ritratto* e *Rami* . . » 3 50
141 *Sarpi*, Fra Paolo. Vita e *Ritr*. . . » 2 25
142 *Tasso*. Gerusalemme liberata, e Memorie storiche scritte dal caval. *Compagnoni*, col *Ritratto* . . . . » 4 40
143 *Soave*. Novelle morali, col *Ritratto*. » 1 75
144 *Cellini*. Vita da lui medesimo scritta, conforme alla lezione dell' ab. *Carpani*, e per la prima volta divisa in libri e capitoli, col *Ritratto* . . . . . » 4 50
145 *Colombo*. Opere, col *Ritratto*, ec. » 4 00
146 *Tasso*. Rime scelte, ed Aminta . . » 3 00
—— L'Amina col *Ritratto* . . 1 00
147 }
148 } *Barbacovi*. Discorsi intorno ad alcune parti della Legislazione; due vol. col *Ritr*. » 4 60
149 *Bembo*. Prose sulla volgar lingua; colla *Vita* stesa dal Mazzuchelli, e *Ritr*. » 3 25
150 *Affò*. Dizionario precettivo della Poesia volgare; con un rame, Vita e *Ritr*. » 4 00
151 *Giovio*. Prose scelte, colla *Vita* e *Ritr*. » 3 00
152 *Caro*. Eneide; colla Vita dell'*Autore* e del Traduttore, e *Ritratto* . . » 3 50
153 *Manni*. Lezioni di Lingua Toscana. » 2 00
154 } *Gargallo*. Opere. { Le Prose, col *Ritr*. » 2 75
155 } { Le Poesie, col *Ritr*. » 2 75
156 *Casarotti*, Ilario. Prose e Versi . . » 3 25
157 }
158 } *Rosasco*. Della Lingua Toscana; Dialoghi sette; *due* volumi . . . . » 9 00
159 *Poliziano*. Poesie italiane, *prima edizione corretta e ridotta a buona lezione*, giusta la *Proposta* del cav. *Monti*. » 2 50
160 *Palmieri*. Della Vita Civile, col *Ritr*. » 2 61
161 *Ceba*. Il Cittadino di Repubblica . » 2 61
162 *Sammarco*. Delle Mutazioni de' Regni. » 1 90
163 *Frisi*. Operette Scelte; *Vita* e *Ritr*. » 4 60
164 *Magalotti*. Operette varie, con giunta di *otto* Lettere su le terre odorose, dette *Buccheri*; Vita e *Ritratto*. » 4 40

165 { *Magalotti*. Lettere contro l'Ateismo, *due*
166 { *vol.* col *Ritratto*. . . . *Ital. lir.* 7 00
167 *Passavanti*. Lo Specchio di Penitenza, e *Ritratto* . . . . » 3 80
168 *Corticelli*. Regole ed Osservazioni della Lingua Toscana, col *Ritratto* . . » 3 50
169 *Caro*. Lettere scelte . . . . . . » 3 50
170 Vita *di Antonio Canova*, col *Ritr. e rami*.» 4 50
171 *Missirini*. Canzoniere, *seconda ediz.* » 2 50
172 { *Goldoni*. Commedie scelte; *tre volumi*
174 { colla *Vita* e *Ritratto* . . . . . » 15 00
175 *Chiabrera*. Poesie scelte; con un *Discorso* intorno alle medesime del P. *Francesco Soave*, e *Ritratto* . . . » 2 50
176 *Fazio Degli Uberti*. Il Dittamondo ridotto a buona lezione, *colle correzioni* del Cav. *Vincenzo Monti*, giusta la Proposta, e con più altre, col *Ritr.* » 4 60
177 *Della Casa*. Prose ed alcune Rime, *Ritr.*» 2 80
178 *Rosini*. Prose e Versi; col nuovo Saggio su la Vita e su le Opere di *Canova*.» 4 50
179 *Turchi*. Prediche alla Corte; *Vit.* e *Ritr.*» 4 50
180 *Niccolini*. Prose e Versi. . . . . » 3 80
181 *Pindemonte*, *Gozzi*, *Zanoja* ed *Albarelli-Vordoni*. Sermoni, con due *Ritr.* . » 3 75
I Sermoni di Pindemonte separ. » 2 00
I Sermoni di Gozzi separat. . » 1 25
182 *Rezzonico*. Opere Scelte, col *Ritratto*.» 3 00
183 { *Micali*. L'Italia avanti il dominio dei
186 { Romani, *III. edizione*, 4 *vol.* . » 10 00
187 *Bartoli*. Descrizioni Geografiche e Storiche, colla Prefaz. del Prof. Levati, e *Ritr.* » 4 60
188 { *Nota*. Commedie, *due volumi col Ri-*
189 { *tratto; ediz. rivista dall'Autore*. » 7 50
190 { Poemi Georgici di *Alamanni*, *Tan-*
e { *sillo*, *Lorenzi*, *Baruffaldi*, *Spolverini*,
191 { *Rucellai* e *Betti*, due *volumi* . . » 6 00
Spolverini. La Coltivazione del Riso. 1826 in 16, *carta sopraff. lev. lir.* 1 30
192 *Lorenzi*. Prose e Versi; *Vita* e *Ritr.* » 3 00
Lorenzi. Della Coltivazione de' Monti. 1826 in 16, *carta sopraff. lev. l.* 1 74
193 { *Fontana*. Le Notti Cristiane alle Cata-
194 { combe de' Martiri, *due vol. con fig.* » 4 00

195 *Pignotti*. Favole e Novelle; *Vita e Ritr. l.* 2 61
196 *Porzio*. Congiura de' Baroni del regno di Napoli; *Segni*, Vita di Niccolò Capponi; *Nardi*, Vita di Antonio Giacomini; *un solo volume*. . . . . » 4 00
197 e 198 *Pindemonte, Giovanni*. Componimenti teatrali, con un *Discorso* sul Teatro Italiano; *Vita e Ritratto*; 2. vol. . » 6 50
199 *Arici*. Alcune Poesie, rivedute dall'Autore, e parte inedite; con rame e *Ritr.* » 2 60
——— La Pastorizia, separat. » 1 50
200 *Pindemonte Ippolito*. Le Prose e Poesie Campestri. *Pompei Girolamo*, Canzoni Pastorali, col *Ritratto*. . . . . » 3 50
Pindemonte. Le Prose e Poesie Campestri, separatamente . . . . . . » 2 00
Pompei. Le Canzoni Pastorali, separatamente, col *Ritratto* . . . . » 1 50
201 *Denina*. Bibliopea o sia l'arte di compor libri; *seconda edizione* col *Ritr.* . » 3 00
202 *Giambullari*. Le Lezioni ed il Gello; colla *Vita* e *Ritratto* . . . . . » 2 60
203 e 204 *Segneri*. Quaresimale, con la Vita dell'Autore stesa dal Conte G. B. Corniani, e col *Ritratto*; 2. vol. . . . . » 7 50
205 *Lorenzi*. Lettere inedite; col *Ritratto*. » 3 50
206 *Barbieri*, Giuseppe. Opere; col *Ritr.* » 4 35
——— Le Stagioni, separat. . » 1 74
207 *Gamba*, Bartolom. Alcune Operette. » 3 25
208 *Brunacci*. Memoria sulla Dispensa delle Acque, ed altre operette, col *Ritr. e fig.* » 3 50
209 *Betti*, Salvatore. Prose emendate dall'Autore medesimo, col *Ritr.* . . » 3 00
210 *Grassi*. Sinonimi italiani, e Paralello dei Vocabolarj ital., ingl. e spagnuolo. » 3 00
211 al 213 *Cardella*. Compendio della Storia della Bella Letteratura Greca, Latina e Italiana; *tre volumi* . . . . . . » 10 50
214 215 *Pindemonte Ippolito*. L'Odissea di Omero. *Due volumi* . . . . » 6 00
216 *Federici*. Commedie scelte, col *Ritr.* » 4 60
217 *Guarini*. Pastor Fido, col *Ritratto*. » 1 74
218 *Bentivoglio*. Lettere con note gramaticali e analitiche di G. Biagioli . . »

GRECHE E LATINE

BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE

TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

QUATTRO VOLUMI

Prezzo Austr. lir. 10 60 *Ital. lir.* 9 20

Appendice all'Analisi della Processura Civile Austriaca del signor De Scheidlein, scritta dal sig. avvocato Francesco Mario Carcano, notaio di Milano.

Essendo esaurita la prima edizione dell'*Analisi del Regolamento generale del Processo civile*, compilata dal signor de *Scheidlein*, tradotta in italiano dal signor *Senoner*, e pubblicata colle mie stampe negli anni 1815 e 1816, ne ho intrapresa una seconda edizione in quattro volumi in 16 grande.

Nell'intervallo di ben diciotto anni l'emanazione di varj Regolamenti e Decreti esigeva le corrispondenti annotazioni ai rispettivi paragrafi del detto Processo, per la di cui redazione mi diressi al signor Avvocato *Francesco*

VOLUME UNDECIMO

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

FIORENTINO

VOLGARIZZATO DAL DOTTOR

DEFENDENTE SACCHI

SECONDA EDIZIONE

RIVEDUTA E CORRETTA SUL TESTO.

VOL. IV.

MILANO

PER GIOVANNI SILVESTRI

M. DCCC. XXVIII.

From the estate
of
George Bemis.

PARTE TERZA

DEL

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

LA QUALE CONTIENE
IL DIRITTO DELLE GENTI.

CAPO VI.

DEI DOVERI DELLE GENTI CHE EMANANO DALL DOMINIO E DALL'IMPERO.

§ 1. *Che i beni dei cittadini si tengono come beni dello stato. Del debito pubblico.*

Essendo eguale l'origine del pubblico e del privato dominio, è forza che da entrambi discendano eguali diritti e doveri. Appartenendo adunque al popolo il territorio di un dominio occupato, siccome a persona morale, o sia in comune presso di lui, oppur diviso fra i singoli cittadini, la parte di territorio a ciaschedun privato assegnata ha col tutto quella relazione che ha il cittadino col popolo: e per tal modo nella stessa maniera che tutti i cittadini presi insieme formano il popolo, così i beni dei privati

cittadini o sia le parti del territorio prese insieme costituiscono i beni della società (1). Se adunque qualche nazione abbia un diritto acquistato sui beni di un' altra, validamente lo esercita sui beni di qualunque privato che sono posti nel territorio della nazione debitrice. Un debito adunque pubblico, contratto cioè a nome dello stato, dev' essere soddisfatto prima coi beni pubblici, poscia coi privati in proporzione.

Non cessa poi d'essere debitore un popolo col cangiar forma di governo o coll'abbattere anche un tiranno o col passare in potere di un vincitore; conciossiachè nel primo caso il popolo è lo stesso, nel secondo è tenuto verso i creditori stranieri (2), i quali tengono dietro ai possessi, se in ispecie il danaro fu versato in utilità del popolo: nel terzo il diritto di vittoria non estingue le obbligazioni del popolo, nelle quali succede il vincitore.

---

(1) Nè voglionsi eccettuare i beni che possiede un estero nel nostro territorio, quantunque fosse insignito della dignità reale; giacchè in quanto a quei beni si tiene come privato e cittadino. Vedi Binck. *De foro legat. cap.* 4, *Opp. tom.* 2, *pag.* 127. Vedi il nostro Diritto *P.* 2, *cap.* 3, § 21.

(2) Consultisi Groz. *Lib. I, cap.* 4, § *ult.* Enric. Cocc. nel *Prodrom. juris gent. exerc.* 2, § 136. Sam. Cocc. al *l. c.* di Grozio.

§ 2. *Del diritto dei principi verso i forestieri.*

Dal dominio ed impero della gente fra i confini del territorio segue il diritto perfetto di escludere dall'usar della città tutti quelli che ad essa non appartengono o ammetterli in essa con quelle leggi che piacessero al reggitore della nazione. Da ciò emana il diritto di *albinaggio* (1) ed il censo che si paga al fisco ond'esportare i proprj beni fuori del territorio e che dicesi *tratta foranea*: per diritto di albinaggio sono esclusi dal succedere al defunto cittadino o peregrino gli esteri e nei beni di lui succede il fisco. Se

(1) Grozio *lib. II, cap.* 6, § 14, *n.* 2 pensa che questa legge vogliasi derivare da quella età nella quale gli stranieri si aveano quasi come nemici; il che io reputo esser vero; giacchè è antichissimo presso le genti l'odio contro i forestieri, e presso gli Ateniesi fu più inumano che fra i Romani. Vedi Graev. al *lib. III, cap.* 11 *de officiis* di Cic. Sigon. *de republ. atheniens. lib. III, cap.* 1, e *lib. IV, cap.* 3. Meurs. *de legib. attic. lib. II, cap.* 20. I peregrini presso i Romani non potevano godere del diritto Quirizio, cioè prendere i legati lasciati per testamento di un cittadino romano o essere eredi nè condur per moglie una figlia di un romano cittadino od ambire onori. Quindi il diritto di albinaggio derivato nella feudale polizia; mentre fu attribuito ai padroni sopra i forestieri che si tenevano come servi. Vedi Ducange *Gloss. med. et infim. latinit.* alla voce *albinagium*.

in qualche luogo queste leggi, le quali hanno vigore presso le più colte nazioni, si prescrivono ai peregrini ed agli stranieri, appena può dubitarsi se ad esse si debba ubbidire. Ma se non si è promulgata alcuna legge intorno ai peregrini ed ai passeggeri, intendonsi però i medesimi ricevuti col patto che ubbidiscano alle leggi del sommo imperante finchè dimorano nel territorio: mentre è assurdo che in esso vi sia alcuno che possa disprezzare i pubblici comandi; essendo egli annoverato nella nuova società quasi temporario cittadino e perciò soggetto al pubblico impero. Ciò vuolsi intendere non solo in quanto alle persone, ma anche in quanto alle cose sì mobili che immobili le quali possiede un peregrino in un altrui territorio, andando esse a diritto soggette alle leggi del luogo (1); giacchè a diritto si presume avere acconsentito nella giurisdizione del principe colui che entra nel territorio di questo, e quivi acquista il possesso di qualche fondo (2). Con le stesse leggi adunque si regge ed il cittadino ed il fore-

---

(1) Vedi Grozio *lib. I, cap.* 3, § 5 ed ivi Enric. Cocc. *Propos.* 7, *pag.* 234, e *lib. II, cap.* 11, § 5. Puffend. *lib. III, cap.* 3, § 10, e *cap.* 6, § 2.

(2) Tutto ciò che abbiam detto egualmente procede sebbene il forestiero sia sommo imperante ed in patria abbia i diritti della maestà; giacchè quando

stiere e nello stesso tempo ne approfittano; e in ciò solo fra loro differiscono che l'ignoranza del diritto qualche volta scusa il forestiero, il cittadino non mai.

---

costituisce il suo domicilio in un altrui territorio, si assoggetta per tacito consenso alla giurisdizione del luogo. Sonovi alcuni i quali dubitano se lo stesso si debba dire d'un principe forestiero. Se vorrai riguardare il diritto di natura e la fondata, come essi dicono, giurisdizione del territorio, appena potrai porre dubbio se un principe che o dimora o passa per un'altrui territorio debba uniformarsi alle leggi del luogo, come colui che fuori del territorio della gente a cui presiede deve tenersi come privato. Imperocchè ciò che alcuni van dicendo questo non accadere se il principe forestiere abbia ottenuto la facoltà dall'imperante del territorio che gli sia concesso di entrare nei confini del suo impero, non ha per fondamento alcun diritto; mentre si presume che il principe concedesse quella facoltà senza lesione del sommo impero e della pubblica sicurezza, nè lo stesso sommo imperante può permettere che vi sia nel territorio alcuno che vada sciolto da tutte le leggi. Nondimeno invalse il costume che se un principe entri nel territorio d'altro principe che bene il consentì, ed ivi avvenga che cada in delitto, gli si impone soltanto di uscire dai confini del dominio nè gli si fa forza nessuna benchè legittima, avuta considerazione all'altezza del grado; la qual cosa io penso non sia riprovevole. Si ricordano però molti esempj di severità, come quelli di Maria Stuarda regina di Scozia, di Corradino duca di Svevia, di Federico d'Austria e di Riccardo I re d'Inghilterra ec.; i quali esempi vengono riprovati più per la ingiustizia del giudizio, che per difetto di giurisdizione. Vedi de Real *Dr. des gens, sect.* 8, pag. 163 *e segg.*

dia a quel popolo presso cui commise il delitto od almeno neghi l'asilo al presunto reo (1). Per questa maniera e non si lede il diritto di un altrui territorio e si presta modo ad eseguire i proprj diritti dietro i comandi della legge naturale. Se la società tutto ciò ricusi di fare, la cosa non più si tratta fra un privato reo di una nazione, ma fra le nazioni istesse: imperocchè non a torto si attribuisce lo stesso delitto al popolo che difende un delinquente e nega la riparazione del delitto; ingiuria che presta giustissima ragione di guerra (2).

Non deesi però concedere il presunto reo a chi il richiede, prima che ne sia nota la cagione e apertamente non consti dalla imputabilità del delitto. Imperciocchè i reggitori delle società debbono prestare soccorso contro un'altrui forza ai sudditi o temporarii o perpetui, nè dicesi reo alcuno se non è convinto (3) e dichiarato autore

---

(1) Ciò è vero, di qualunque ordine si fosse il presunto reo. Nè i Francesi, nè i Belgi vollero dare a Cromwell Carlo II, una volta re d'Inghilterra, ma però gli negarono l'asilo. Vedi Bateo *De mot. Angl. D.* 2, *pag.* 208. Wicquefort *l'Ambassad. lib. I, sect.* 3. Il che leggiamo essersi fatto pure anticamente molte volte. Vedi Grozio *lib. II, cap.* 21, § 5, *n.* 4.

(2) Vedi Grozio ivi § 3 e segg.

(3) Vedi il nostro Diritto *P.* 2, *cap.* 3, § 4.

del delitto per sentenza di un legittimo giudice; e non vi ha poi giudice legittimo fuori del territorio dell'imperante. Le quali cose però potendo facilmente porgere occasione ai delinquenti o di differire o di evitare affatto la pena e quindi porre in guai nazione con nazione, fra molti popoli d'Europa fu mercè pubblici patti stabilito che si presti fede al giudizio del popolo chiedente e ad un di lui cenno si ceda il presunto reo, specialmente se il chiesto sia un suddito. Ciò in vero non dovrebbesi disapprovare, se in ogni parte del mondo gli uomini fossero governati da giuste leggi, non già dalla forza e molte volte dal momentaneo arbitrio dell'imperante (1).

---

(1) Se v'abbiano degli uomini chiamati a morte dalla ingiusta ira dei principi e presso un popolo vicino o lontano cerchinsi rifugio, egli è da giusto e generoso cuore il difenderli da un'ingiuria. Per questi afflitti e dall'avversa sorte contrastati mortali sono concessi e gli asili e i sacri diritti dei supplicanti: mentre questo diritto si deve dagli uomini a coloro che d'animo innocente sono bersaglio di un' ingiusta fortuna. Come fu già presso gli Ateniesi l'ara della misericordia, deve essere a costoro la sede di un popolo generoso, rifugio e conforto.

§ 5. *Conseguenze.*

I. Siccome le azioni s'imputano ai loro autori, se fu commessa qualche cosa dai privati cittadini contro un popolo senza che il sommo imperante ne avesse sentore, ciò non vuolsi imputare al popolo (1).

II. Ma se non ignorò che i sudditi arrecano un'ingiuria a una straniera nazione (2) e li poteva frenare (3) o richiesto trascurò

(1) In una parola, non s' imputano al popolo od al re se non le pubbliche azioni: le private poi, che si tengono come d'altrui, si misurano con le stesse regole che abbiamo più addietro poste intorno all'imputazione delle azioni altrui. Dietro siffatti principj si deve dar giudizio sulle quistioni che vennero talora agitate fra le nazioni: se cioè i re sieno tenuti per delitti commessi dai sudditi in mare, qualora senza averli consultati o nascostamente esercitino la pirateria, o prestino soccorso agli assediati o arrechino alle città nemiche bellici strumenti, ed altre quistioni di simil fatta, che verrà facilmente di sciogliere se giudiziosamente si distingueranno le pubbliche azioni da quelle che commettono i privati. Se il reggitore della società punisce siffatti uomini delinquenti, reduci in patria, o li consegna al popolo offeso, onde loro apponga la meritata pena, o procura di soddisfare al diritto sui loro beni, già la giustizia fu soddisfatta, e colui al quale fu fatta l' ingiuria non ha ragione di richiedere maggior vendetta.

(2) È poi facile il presumere ch'ei non ignori le ingiurie gravi e frequenti.

(3) Come se non pone in opera tutti quei rimedj

di riparare la commessa ingiuria, il popolo allora si tiene come autore dell'ingiuria e la forza pubblica viene rintuzzata con la pubblica forza.

CAPO VII.

DEL DIRITTO DI NECESSITA' FRA LE GENTI: DELL'USO DELLE COSE D'INNOCUA UTILITA'.

§ 1. *Che il diritto all'uso delle cose d'innocua utilità è comune.*

Avendo i dominj ed i pubblici imperj delle genti, dei quali abbiam fin ad ora favellato, la stessa origine che abbiamo assegnata ai privati, egli è manifesto che entrambi debbono andar soggetti alle stesse condizioni. Se adunque hannosi nel dominio ed impero delle genti alcune cose che, oltre la privata e propria, menano

che può e deve onde inibire i pubblici latrocinj. Per tal cagione furono una volta condannati gli Sciti dagli Anfizioni. Plut. *Cimon*. Vedi Grozio *lib. II*, *cap.* 17, *n.* 20. Per il che è giusta la guerra contro coloro che per mestiere sono corsari; il che abbiamo anche altrove avvertito. *Alienae igitur*, *inquies*, *culpae me reum facies? Prorsus alienae*, *si provideri potuit ne exsisteret*. Cic. *Epist.* 55 *ad Brut.* Concorda la *L*, *pr*, *ff. de nox. act.*

seco anche un'innocua utilità, non deesi negare esser poste in comune per diritto naturale; giacchè non v'è ragione perchè debbano esser tolte dalla primitiva comunione. Perocchè quelle cose che sono utili a colui che le riceve e non riescono di niun aggravio a chi le dà, è da barbaro ed ingiusto il negarle a chi le richiede (1). E quantunque alcune cose si possano occupare perchè arrecano privato vantaggio, non si occupano però a diritto dal lato d'un'innocua utilità che seco trar possono. Ciò non emana, come credeva il Grozio (2), da un tacito patto fra le genti, ma bensì dallo stesso diritto naturale e dalla natura del dominio.

§ 2. *Confini di questo diritto.*

Ma a chi mai apparterrà il giudicare se l'uso di una cosa soggetta al dominio sia affatto innocuo nè apporti il menomo danno e molestia al padrone? Checchè alcuni dicano intorno a simil cosa, io sono d'opinione che il giudizio si debba lasciare al padrone, al quale spettano i diritti della

---

(1) Vedi Cic. *de Offic. lib. I, cap.* 16.

(2) *Lib. II, cap.* 2, § 11, il quale siccome è suo costume, arreca molte testimonianze di antichi scrittori, con le quali conferma i diritti che chiama d'innocua utilità.

proprietà e della libertà: imperciocchè egli siccome padrone esclude tutti gli altri dall'uso della cosa propria; siccome libero giudica, senza che alcuno vi contraddica, dell' innocua utilità della cosa da comunicarsi agli altri; giacchè può accadere che una cosa, l'uso della quale ad altri sembra affatto innocuo, se si riguardi al tempo ed al luogo nol sia diffatti ed arrechi al padrone o molta o almeno qualche molestia. Se alcuno adunque crede che una cosa già occupata aver possa un uso innocuo, è d'uopo che ne richiegga il padrone; il quale se il nega anche ingiustamente e viola l'interna legge di natura, non fa però un' ingiuria al chiedente, e quindi non può senza lesione della libertà naturale con la forza essere costretto a prestare simil uso (1).

§ 3. *Conseguenze.*

I. Il diritto adunque che chiamano d'innocua utilità sulle cose altrui non differisce da quello che a tutti gli uomini universalmente compete in quanto agli officj d'umanità e va soggetto alle regole stesse.

II. Siccome poi un dovere imperfetto

(1) Vedi Wattel *lib. II, cap.* 9, § 128. Grozio *lib. cit.*

non diviene perfetto se non per mezzo di un patto, il lungo uso di una cosa altrui non produce diritto e non differisce dal precario.

III. Potrà un popolo ad un altro concedere l'uso d'una cosa propria o di un suo diritto e ad un altro negarlo senza ingiuria; mentre può accadere che l'uso di una cosa e di un diritto sia innocuo se si concede ad un popolo, e nol sia ove non si conceda ad un altro. Il giudicar di questo lasciasi al popolo che ha il dominio della cosa o del diritto.

IV. Quelle cose adunque che alcuni sostengono doversi alle genti per diritto d'innocua utilità come residuo della primitiva comunanza (1), non riferendosi malamente ai diritti d'umanità in ciò che spetta all'effetto esterno non si possono per forza esigere: come il passaggio degli stranieri (2)

(1) Male adunque si appose il Grozio *lib. II, cap.* 2 § 22 allorchè sostenne che se un popolo promette promiscuamente a certi stranieri alcune azioni fa un'ingiuria a coloro che ne vengono esclusi. L'ingiuria suppone la lesione di un diritto perfetto, e fu già per noi avvertito che il diritto delle genti alle cose che sono d'innocua utilità è imperfetto. Vedi ciò che a quel luogo notarono Enr. e Sam. Cocc.

(2) Vedi Grozio *l. cit.* § 13 ed ivi la nota dell'illustre Gronovio; nella quale vengono riferiti pa-

per terre ed acque occupate, l'approdare ai lidi ed alle spiagge, la dimora ed il domicilio nel territorio, la mercatura ed altre cose di simil fatta, le quali se non innocue è durissimo ed inumano il negare, ma però è ingiusto esigere per forza.

V. Per la qual cosa si deve dire che assai rettamente pensassero quelle genti le quali spesse fiate contrassero pubblici patti intorno a questi diritti che i nostri giureconsulti chiamano residui della comunanza primitiva.

§ 4. *Del diritto di necessità.*

Queste cose rettamente procedono qualora i doveri di una nazione verso sè stessa non vengano a collisione con quelli verso un'altra e non prema il caso d'una estre-

recchi argomenti presi dalla storia coi quali vie più vien confermata la nostra opinione. Grozio istesso, che affermò non doversi negare il passaggio ad armati soldati, dice però che l'esercito il quale vuol passare sugli altrui confini deve in prima ricercare il permesso del passaggio e, se gli viene negato può procurarselo. Ciò però è contrario alla sua stessa opinione; poichè se colui che passa sugli altrui confini ha un diritto perfetto, allora giustamente può usare del proprio diritto senza aver consultato, o anche malgrado il sommo imperante. Wolfio pure seguì la sentenza del Grozio. Vedi il suo *Jus. gent. cap.* 6, § 686 e seg.

ma necessità; imperocchè in un pericolo presente la legge naturale circa gl'imperj e i dominj pubblici viene sospesa, secondo le regole che abbiamo stabilite nel diritto naturale e che fa d'uopo di qui richiamare, giacchè con esse vogliono essere misurati i diritti di necessità fra le genti in tempo sì di pace che di guerra. Intorno al diritto delle genti sulla guerra ne cadrà altrove di tener ragionamento.

Io reputo inutile il trattare partitamente intorno alle cose che accadono fra le genti, in tempo di pace della giustizia delle quali si potrebbe dubitare; come, a cagion d'esempio, se sia lecito in una somma carestia di vettovaglie rapire alla nazione confinante o il frumento od altri commestibili o intercettarli per terra e per mare mentre vengono recate a straniere genti e convertirle a proprio uso; se in caso di necessità sia lecito entrare per forza in un altrui territorio, impadronirsi dei carri, delle navi e dei cavalli atti al trasporto ed adoperarli a proprio piacere (1);

(1) Ciò leggiamo essersi fatto una volta dai Greci capitanati da Senofonte; giacchè avendo bisogno di navi fermarono quelle che passavano ma così però che ne conservassero intatte le merci e prestassero ai naviganti gli alimenti ed il naulo. Siffatta azione viene soventi fiate imitata dalle genti guerreggianti anche ai nostri tempi senza che loro

se sia permesso, onde allontanare dal popolo il pericolo di peste, sommergere in mare una nave spinta dalla tempesta e già vicina a prender porto, ed altre azioni di simil fatta, intorno alle quali con facilità si può decidere dietro i nostri principj.

CAPO VIII.

DELLE PRESCRIZIONI FRA LE GENTI.

§ 1. *Se fra le genti abbia luogo la prescrizione.*

Se alcuno interrogasse un uomo soltanto fornito della ragion naturale se a colui che

---

si abbia ad apporre taccia d'ingiustizia. Ved. Senof. *Della spedizione di Ciro lib. III, cap.* 1. Che anzi a questo diritto si è dato un proprio nome e dicesi con parola ispana *embargo*, che suona lo stesso che impedimento, detenzione, o sia sequestro. Se adunque i principi talora hanno bisogno di altre navi da trasporto, anche fuori dell'assoluto diritto di necessità, intimano il generale *embargo*, in forza del quale tutte le navi che si ritrovano nei porti del regno sono ritenute quantunque siano vicine a salpare e s'impone ai marinai di servire il principe del territorio sì in tempo di pace che di guerra. Ciò venne fatto frequentissime volte anche ai nostri tempi dagli Spagnuoli, dagli Inglesi, dai Francesi e da altre nazioni, cosicchè ciò che è lecito per diritto di necessità, si tiene in certo modo per approvato dal diritto di convenzione. Vedi De Real *Dr. des gens, cap. 2, sect. 7, pag.* 536.

accettò una cosa mobile od immobile da un usurpatore e la possedette in buona fede dieci o venti anni sia lecito per diritto ritenerla come propria e respingere il padrone che vuole rivendicarla e che dimostra con aperti argomenti l'usurpazione, io non dubito d'asserire ch'ei risponderà ciò per niun modo esser lecito. Imperocchè siccome nella ipotesi è certo che fu involato al padrone a suo malgrado o senza sua saputa un diritto che gli spettava, penserà non poter accadere che un'ingiustizia coll'andar del tempo possa acquistare un valore e prender forza di diritto; e, onde non sembri difendere un'usurpazione altrui e tenere per valida un'ingiuria, dichiarerà che si debba restituire al padrone la sua cosa e si possa pretendere il rifacimento dei danni dall'autore della frode e dell'usurpamento. Tale sarà il sentimento di colui che non avrà patito venisse dalla caligine dei cavilli offuscato il divino raggio della ragion naturale nè guasto il sentimento del giusto e dell'onesto. Ma di que' che si rivolgono a codesti nostri studi quanto pochi sono che non vengano corrotti dagli scolastici delirj e dalle gravissime quantunque futili sentenze di coloro che si vanno spacciando sacerdoti dalla giustizia? Ecco d'onde uscirono tutte le grandissime difficoltà intorno al diritto

di prescrizione, il quale venne siffattamente involto fra tante e tali quistioni degli scrittori che quando percorso tu abbi tutte le loro ambagi, appena saprai ove rivolgerti onde scoprire la strada della verità. Per lo che richiamiamo i nostri principj e quelli insieme della retta ragione.

I. A niuno si deve suo malgrado involare il dominio delle proprie cose.

II. È dal diritto naturale imposta la restituzione delle cose altrui, per qualunque modo il possessore se le abbia procurate.

III. Essendo il dominio un diritto e perciò una facoltà morale, ed essendo il tempo un semplice e nudo nome della durata delle cose esistenti e quindi non essendo nè un ente fisico nè morale, il tempo per sè stesso non può aver forza effettrice di moralità.

Poste queste cose 1.° si domanda se la prescrizione e l'usucapione introdotta dai romani legislatori sia consentanea alla ragion naturale e si debba ammettere nel diritto di natura. Il neghiamo.

La prescrizione o l'usucapione, giacchè eguale è il loro effetto, massimamente dopo Giustiniano (1), è un dominio che acquistasi mercè la continuazione del possesso du-

---

(1) Vedi la *L. un. Cod. De usucapione transform.*

rante un tempo dalle leggi divisato (1). Dunque 1.° per prescrizione si acquista il dominio di una cosa altrui malgrado il padrone; 2.° si acquista il dominio cioè la facoltà morale per lasso di tempo; 3.° si libera il possessore dalla naturale obbligazione di restituire una cosa altrui; le quali cose tutte direttamente si oppongono ai principj stabiliti. Ma i posti principj parte sono leggi naturali, parte assiomi; dunque la prescrizione introdotta dai romani legislatori non è consentanea nè alla retta ragione nè al diritto naturale.

Si dimanda 2.° se almeno nel diritto di natura si debba ammettere la prescrizione di lunghissimo tempo; allorchè alcuno possedè una cosa altrui per tanto tempo che oltrepassi la memoria degli uomini. Il neghiamo: perchè tutte quelle cose che sopra abbiamo avvertite valgono pure nel presente caso, fuorchè alcuno non voglia asserire che quanto più un'ingiuria ed una usurpazione è lunga, tanto più passi in una specie di diritto. Può tuttavia accadere che al possessore di lunghissimo tempo si aggiunga il dominio della cosa che possiede più per fatto che per diritto, quando cioè quasi

(1) Vedi la *L.* 3, *ff. de usurpat. et usucap.* *L.* 2, *Cod. De praescript. longi temp.*

cadde dalla memoria degli uomini l'origine del presente possesso ed è impossibile il dimostrare l'usurpazione; poichè non basta che alcuno dimostri che una cosa da un altro posseduta apparteneva una volta a sè od ai suoi, ma è d'uopo manifestamente provi che con ingiuria fu tolto ad esso od a' suoi il dominio e il possesso della medesima. Di qui viene l'obbligo di restituzione nel possessore di buona fede (1). Dunque un tempo, quantunque lunghissimo, non ha forza, per la continuata possessione, di trasferire il dominio, ma questo si presume a diritto trasferito nel possessore dappoichè è impossibile al postulante provare con chiari argomenti essere stato a torto trasferito, essendo l'origine della presente possessione nell'ipotesi, per servirmi del vocabolo delle scuole, *immemorabile*.

Ma siccome le cose occupate ed assoggettate a privato dominio possono ritornare alla comunanza primitiva per abbandono, il quale non solo con le parole, ma col fare o col non fare manifestamente vien comprovato, si domanda in 3.° luogo se il lungo silenzio di uno sciente e libero valga a provare l'abbandono. Bisogna in questo luogo innanzi tratto avvertire non più cadere al

(1) Vedi il nostro Diritto *P.* 1, *cap.* 9, § 1, *Coroll.* 4.

presente quistione intorno alla giustizia della prescrizione dietro i principj dei romani legislatori, la quale non si appoggia ad un presunto abbandono, ma acquista forza dal possesso continuato per uno spazio di tempo definito dalle leggi, e venne stabilita in pena della negligenza del padrone. Imperciocchè quantunque si conceda che il lungo silenzio del padrone, il quale è istrutto che un altro si tiene la cosa sua, ed egli per lungo tempo non vi si oppone, possa valere a dar congettura probabile d'abbandono, tuttavia è forza confessare che la natura non ha stabilito il tempo del silenzio, e che perciò il potersi presumere l'abbandono di una cosa dal silenzio del suo padrone per un certo spazio di tempo, appartiene interamente al civile.

Del resto ove qui si richiamino i principj posti nella prima parte del nostro diritto (1) intorno alle cose occupate che ritornano allo stato primitivo, chiaramente apparirà il silenzio per sè stesso, quantunque di persona sciente e libera, quantunque continuo, non essere indubitato indizio dell'abbandono di una cosa, nè manifestamente indicare la rinunzia del proprio diritto, e perciò la prescrizione, o si appoggi

(1) *Cap.* 7, § 4.

al possesso di lungo tempo od al presunto abbandono dietro il silenzio, non essere stata costituita a norma della giustizia naturale; perciocchè mercè di essa l'ingiuria è l'usurpazione pel volgere del tempo si ha per approvata, ed il padrone che sciente e volente sostenne che un altro usasse della sua cosa o si astenne per certo tempo dall'esercizio di un diritto che gli competeva, viene suo malgrado spogliato in perpetuo e della cosa e del diritto. Queste cose essendo contrarie alle regole del diritto naturale, non vuolsi in esso ammettere la prescrizione, e perciò non ha luogo neppure fra le genti le quali sono regolate da questo diritto.

I precetti adunque della giustizia naturale intorno alla prescrizione sono i seguenti.

I. Il possessore di buona fede appena è fatto conscio di possedere una cosa altrui, deve restituirla al legittimo suo padrone, quantunque non richiesto.

II. Se non lo sa, non deve renderla al padrone che la vuole rivendicare come propria, prima che non consti per evidenti prove e quello esser il vero padrone ed essere stato contro il giusto e l'onesto disturbato dal proprio possesso.

III. Cedendo la presunzione alla verità ed il silenzio non essendo che una incerta

congettura di abbandono; se il padrone che a lungo patì che un altro possedesse una cosa sua a lui la richiegga, svanisce ogni congettura e presunzione.

Oppongono alcuni però essere stata la legge della prescrizione introdotta per comune vantaggio della società; perchè senza di essa tutti i dominj sarebbero incerti e turbati, e quindi sarebbe in continuo pericolo la pace e la tranquillità dei cittadini (1). E siccome poi i privati dominj delle cose sono dalla natura concessi onde conservare la pace fra gli uomini, asseriscono benissimo accordarsi con la ragion naturale la prescrizione, la quale finalmente confermi il possessore di lungo tempo nel legittimo dominio della cosa posseduta.

Non deesi però negare esser lecito nella società, onde iscansare i litigi, aggiudicare al possessore come proprie dietro la disposizione di una legge, dopo certo tempo di possesso, le cose altrui, quantunque in origine malamente acquistate, o privare il padrone dall' esercizio di un suo diritto che a lungo trascurò, quasi in pena della sua negligenza: non neghiamo nella società potersi attribuire certezza a questo o a quell' argomento di abbandono. Abbiamo più

(1) *L.* 1, *ff. de usucap. Princip. instit.* § 6.

volte avvertito esservi molte cose nella società che si allontanano dal diritto naturale, onde così esprimermi, per legge di necessità.

Ciò però non è quello che noi cerchiamo. Imperciocchè quantunque avessimo a concedere nel primitivo stato naturale essere tutte quelle cose lecite senza delle quali non potrebbe sussistere la civile società ed a queste appunto doversi concedere la prescrizione, tuttavia è d'uopo pure vicendevolmente si conceda il tempo del possesso essere affatto arbitrario e nella società dipendere interamente dal sommo imperante. Perciò nello stato naturale e fra le genti questa prescrizione è senza fondamento, perchè non vi è nessuno cui sia concesso il diritto o di divisare il tempo necessario alla prescrizione o di punire la negligenza del padrone; mentre abbiamo già altrove dimostrato che nello stato naturale non hanno luogo le pene propriamente dette.

Che anzi può anche cader dubbio se nella società sia più giovevole aver riguardo più al vero padrone che al possessore, e quindi mantenere intatti e sicuri i diritti di lui e punire la forza e la frode, ruina della società, piuttosto che la negligenza. Imperocchè quantunque racchiuda in sè qualche asprezza lo spogliare un possessore di buona fede e per lungo tempo, sembra però più duro

e più aspro involare il dominio, malgrado suo, al padrone; mentre l'autore della frode presta il rifacimento dei danni al possessore, ma il danno del padrone è irreparabile. Il dire poi che l'essersi introdotta l'usucapione e la prescrizione pel pubblico bene, affinchè non sia il dominio di certe cose troppo a lungo e quasi sempre incerto, dimostra piuttosto l'imbecillità del legislatore che non l'utilità e la giustizia della prescrizione. È d'uopo le buone leggi facciano in modo che nella società niuno o per forza o per frode si acquisti il possesso delle cose, specialmente immobili, e non già che si abbia per buona una possessione ingiustamente procacciata. Il primo reputo che far si possa in una repubblica rettamente amministrata, e che quindi facilmente si possa conciliare la tranquillità dei cittadini con la giustizia; l'altro adunque è inutile ed ingiusto.

Non parlo della prescrizione d'un diritto; giacchè non vi è ragione alcuna che persuada aversi a spogliare di un suo diritto colui che per certo spazio di tempo (1), sapendolo e volendolo, si astenne dal esercizio di esso. La legge adunque presso i Romani, cioè la semplice volontà e l'arbitrio

(1) Vedi tutto il titolo *de praescript. 30, 40 annor.*

del legislatore, e non la ragion naturale aliena mercè la prescrizione il dominio e impone che si tenga per vero e certo un dubbio argomento di abbandono; perciò è chiaro che non si debbono riferire al diritto di natura e delle genti la prescrizione e l'usucapione.

Ma i sostenitori della prescrizione obiettano un nodo che sembra essere indissolubile. Se non si ammette alcuna prescrizione fra le genti e pel continuo possesso e per un presunto abbandono, è forza che tutte le cose siano incerte e turbate in ogni parte del mondo, nè vi sarà alcun principe o sommo imperante che possa riputarsi sicuro nel proprio impero, avvegnachè il posseda da lunghissimo tempo: la qual cosa essendo affatto contraria alla tranquillità delle genti, si deve ad un tempo dire essere contraria alla legge naturale, fine e consiglio della quale abbiam detto essere in ispecial modo la felicità del genere umano.

Siffatte cose non verrebbero obiettate per niun modo contro la nostra opinione, se coloro i quali scrissero intorno alla prescrizione avessero accuratamente distinti gl'imperj dai privati possedimenti. Giacchè non acquistandosi l'impero civile nè per occupazione nè con quei modi coi quali vengono trasferiti i privati dominj, sono del tutto

assurde le opinioni dei giureconsulti intorno alla prescrizione od al vero e presunto abbandono dell'impero civile (1). Onde però ciò più chiaramente appaia, richiameremo qui di bel nuovo i nostri principj.

I. L'impero originariamente è presso il popolo (2).

II. Dunque non si acquista se non o imponendolo esso o almeno sia tacitamente sia espressamente acconsentendovi, oppure trasferisce da una in altra persona (3).

III. Trasferito l'impero quantunque sommo ed assoluto, intendesi però che sempre

(1) Bisogna vedere in che modo si vada tormentando il Grozio *lib. II, cap. 4* onde applicare alle genti ed ai popoli le regole dei giureconsulti intorno alla prescrizione fra i privati. Sembra però che sentisse la verità in molti luoghi dello stesso capo, la quale certo perfettamente avrebbe raggiunta quell'uomo di sommo ingegno se avesse osato innalzarsi contro l'autorità dei Romani e richiamare le loro sentenze allo scrutinio della retta ragione. Giacchè ove tratta di coloro che per anco non sono nati e dimanda se il presunto abbandono possa loro nuocere, stabilisce che loro non si fa ingiuria alcuna, col soggiungere che dipendendo il diritto di regnare dalla volontà del popolo, se il popolo cangia volontà, non fa alcuna ingiuria a coloro che non sono ancora nati, come quelli che anco non ne hanno acquistato il diritto. Da questo principio era facile salire alla nostra dottrina intorno alla prescrizione.

(2) Vedi *Part. 2, cap. 1,* § 3.

(3) Vedi *Part. 1, cap. 15,* § 8.

vi sia apposta la tacita condizione che l'imperante usi di quel diritto onde procurar la sicurezza e felicità del popolo (1).

IV. Dunque la sostanza dell'impero è riposta nel continuo esercizio del diritto. Se questo si trascura o si abbandona non è dell'occupante, ma ritorna nel popolo o nel successore nella trasmissione dell'impero da lui stesso destinato; e dal popolo può essere in altri trasferito coll'espresso o tacito suo consentimento.

Ben stabiliti questi principj appare con ogni chiarezza che il vero o presunto abbandono dell'impero non produce giammai un diritto in altri onde lo occupi come un vôto possesso; mentre non si dice vôto quell'impero che abbandonato ritorna nel popolo.

Pertanto allorchè si move controversia fra le genti se il diritto all'impero civile si prescriva, nient'altro in fatto si richiede tranne quale de' due imperi sul popolo, se il presente e placido possessore dell'impero attuale o un altro nel quale fu una volta trasferito dal popolo il diritto d'imperare e che o siffatto esercizio trascurò o perdette per qualunque cagione.

A che qui si adducono le regole della prescrizione? Forse si vorrà paragonare una

(1) Vedi *Part.* 2, *cap.* 1, § 6, *n.* 2 e 3.

libera società ad un fondo rustico od urbano, e il popolo ad un vile ed abbietto gregge, che si abbia a misurare il di lui diritto d'imperare con le stesse regole con le quali vien determinato il dominio o l'usufrutto degli armenti?

Tiene l'impero a diritto adunque colui al quale il popolo o tacitamente od espressamente il conferì, e s'intende conferito allorchè il popolo, deposte le armi ed ogni moto calmato, non ricusò d'obbedire. Nè fa opposizione che il diritto dell'impero venisse in altri trasferito dal popolo e quindi da un usurpatore ne fosse stato spogliato con ingiuria e questa si tolerasse: imperocchè quantunque per avventura siasi l'usurpatore quello procacciato a forza, pure non va debitore di tal diritto allora all'usurpazione, ma l'acquista fermo quasi dal fatto posteriore pel tacito od espresso volere del popolo; e tutta la quistione si riduce in tal caso a vedere se un popolo cui il reggitore supremo non abbia o potuto o voluto difendere da invasione esterna od interna, possa provvedere alla sua salvezza e sottrarsi al dominio d'impotente o trascurato imperante o porsi in libertà o stringere un novello contratto civile. Ciò abbiam detto altrove esser permesso ad un popolo indifeso (1), e

(1) Vedi *Part.* 3 del nostro Diritto *cap.* 1, § 6.

quindi non aversi più alcun diritto sopra quella parte del popolo che, come meglio gli riuscì, provvide alla pubblica salute: in tutti e due i casi o d'impotenza o di negligenza è forza dire che l'imperante non adempì la condizione apposta nell'affidargli l'impero, e perciò l'altra parte è sciolta dall'obbligo di ubbidire.

Pertanto operando a diritto il popolo se per qualunque cagione trasferisce in altri l'abbandonato impero con consenso tacito od espresso, rimane che, deposte l'armi e ridotte le cose in pace, il diritto d'imperare appartenga al presente possessore al quale il popolo liberamente si sottopone; giacchè il suo diritto non è già appoggiato alla possessione di lungo tempo, non al presunto abbandono, ma al consenso del popolo soggetto, avendo noi già detto non potersi dare alcun legittimo impero se non sopra chi vi acconsente.

Che dunque? alcuni obiettano: se un violento e ingiusto invasore occupò una parte di popolo soggetta all'impero del re ed a forza la tolse dal corpo della società, si dovrà abbandonare ogni speranza di ricuperarla e non rimarrà alcun diritto a rivendicare la cosa involata?

Abbiam detto che il diritto dell'impero spetta al presente possessore, deposte le

armi e rappacificate le controversie, concorrendovi il tacito od espresso consenso del popolo (1). Se l'altra parte del popolo corre all'armi con animo di rivendicare l'u-

(1) Alcuni sostengono che non si estingue giammai il diritto d'un re espulso quantunque i sudditi avessero spontaneamente data la loro fede al vincitore od usurpatore. Perocchè se il fecero sforzati, dicono che è vizioso perchè vi è concorsa la forza; se spontaneamente, esser perfidia, e quindi la fede anche confermata con giuramento non avere alcun diritto di obbligare. Vedi Enr. Cocc. nel *Prodrom. Jur. gent. Ex.* 2, § 171. e Samuele figlio nella dissert. apposta al *Comment.* al libro succitato di Grozio § 15. La fallacia dall'argomento è in ciò riposta che quegli uomini savissimi presumono non potersi giammai estinguere il diritto del re, e reputano perciò perfidi quei sudditi che indifesi e non muniti da alcun sussidio del re scacciato, provvedono alla lor vita nel modo che meglio loro riesce. Espulso il re e spogliato di tutte le forze, la civile società della quale era stato in lui riposto l'impero viene a disciogliersi, e la società istessa, o sia tutti gl'individui, ricorrono al diritto naturale, onde provvedere alla propria vita, e ricercare qualunque via di salvamento. Si richiamino in questo luogo i canoni che abbiam dati intorno al diritto di necessità, e credo che allora non cadrà più alcun dubbio. Che anzi quelli stessi che abbracciarono la summentovata sentenza intorno al re espulso, sono costretti di concedere a colui che in pace possiede l'impero tutti i diritti della maestà, se non pel diritto d'impero almeno per diritto d'amministrazione, se non vollero piuttosto far giuoco di parole che confessare la verità. Vedi la cit. dissert. di Samuel Cocc. § 11, e seg.

surpazione, se da ambe le parti si agita la guerra tutte le cose sono incerte e turbate, ed è migliore la condizione del primo possessore. Ma poichè sono deposte le armi, e la parte del popolo occupata fu abbandonata all'arbitrio del vincitore e perciò indifesa, rivive allora in certo modo il diritto naturale, affatto si discioglie l'antica società, ed è in arbitrio del popolo abbandonato o ritornare alla primitiva libertà o trasferire il pubblico impero in chi più gli piace. Da quell'istante cade ogni diritto dell' antico imperante; e perciò affatto inutilmente si domanda se il nuovo imperante prescriva i diritti dell'antico principe, i quali si estinguono tosto che sono attribuiti ad un nuovo imperante non già per continuato possesso o per presunto abbandono, ma pel consenso del popolo. Ciò che abbiam detto intorno all'impero perduto per un nemico assalto è d'uopo pure s'intenda e della scossa tirannide col detronizzare il re (1) e della perdita dell'impero per volontaria abdicazione; imperocchè dai principj che abbiam posti più addietro manifestamente appare che l'imperante il quale abbandona od è scacciato non ha più alcun diritto, e che l'impero ritorna al popolo stesso, il

(1) Vedi Grozio *lib. I, cap. 4, § 11 e segg.*

quale dispone di esso siccome più gli aggrada. Diedero chiarissimi esempj di questo diritto gli Svizzeri, gli Olandesi, gli Inglesi, la maestà dei quali si appoggia non alla prescrizione, non al presunto abbandono, ma al naturale, eterno ed immutabile diritto.

Da ciò si argomenta dei diritti e delle azioni che alcuni re d'Europa rivendicano come proprie contro i popoli che già da gran tempo ubbidiscono ad un'altrui impero: come della Germania non solo sopra tutta l'Italia, ma sovra quasi tutti i popoli del mondo che una volta ubbidirono al romano impero (1); del re d'Inghilterra sopra

(1) Grozio nel *lib. II, cap.* 9, § 11 tratta a lungo la celebre quistione a chi spettino ora quei diritti che furono già dell'impero romano, e porta opinione tutti essere passati nell'imperatore di Germania per tacito od espresso consenso del popolo romano, quasichè il popolo romano sotto Carlo Magno ed Ottone I fosse quello stesso che vivea prima dei tempi di Augustolo; e quindi asserisce che con questo titolo, cioè col consenso del popolo romano, l'imperatore di Germania possiede que' luoghi che furono dell'impero romano e che non passarono sotto l'impero di altri popoli nè per patti nè per occupazione essendo stati abbandonati nè per diritto di vittoria; assurda sentenza che viene meritamente confutata da Gronovio nella nota *h. l.*, ed Eurico Cocc. nella sua *Jurispr. publ. cap.* 4, § 8; mentre è posto fuori di dubbio il romano impero affatto essersi estinto con Augustolo e il popolo romano esser venuto in

la Francia, del re francese su molte provincie della Spagna, del Portogallo e dell'Italia. In una parola di tutti quasi i sommi imperanti principalmente d'Europa non ve ne ha può dirsi uno che non vanti un diritto d'impero sopra qualche popolo assoggettato all'impero altrui (1), per la conservazione del qual diritto ognuno spesse volte si rivendica e titoli ed insegne, indizio dell'antico possesso, quantunque quel diritto sovente sia stato mercè solenni e pubblici

---

giurisdizione dei Goti, de' Vandali, degli Eruli, degli Ostrogoti, dei Longobardi, cosicchè ai tempi di Carlo Magno già da 400 anni avea perduta la maestà nè avea potuto trasmettere in Carlo, in Ottone I, e nei suoi successori quell'impero civile di cui affatto era stato spogliato. Perciò è pienamente chiaro che i diritti dell'impero occidentale che si godono gli imperatori di Germania si debbono riferire al diritto di vittoria, ai patti, al consenso dei popoli e non già alla volontà del popolo romano, il quale, giusta le regole dello stesso Grozio, cessò d'essere popolo fin dal momento che, estinto Augustolo e cangiato l'antico impero in occidente, fu assoggettato a giogo straniero. Vedi Grozio *lib. II, cap* 22, § 13. Vedi però ciò che intorno a tale argomento scrissero Bartolo ed Alciato alla *L. Hostes* 24, *ff. de Captiv.* Roselli *de monarch* Conring. *de finib imp.* Mascov. *Princip. jur. pub.* Mozomban *de stat. imper. german.* contro cui scrisse Pacif. a Lapide.

(1) Questi diritti contrastati dei principi si ritrovano raccolti da Rousset *Les intérets présens et le prétensions des puissances de l'Europe.*

CAPO IX.

DEI PATTI PUBBLICI E DELLE CONFEDERAZIONI FRA LE GENTI.

§ 1. *Loro origine ed oggetto.*

Eguale è l'origine dei privati contratti e delle pubbliche confederazioni, eguale l'oggetto e lo scopo, e quasi il medesimo il soggetto di entrambi; mentre se gli individui verso gl'indidui, se le genti verso le altre genti adempissero gli ufficj naturali di umanità, appena vi sarebbe luogo a patti pubblici o privati, a quelli in ispecie che non vengono condotti a termine sull'istante, ma producono un diritto ed un'azione futura. Ma siccome gli officj di umanità sono doveri imperfetti e quindi incerti e dubbj; esigendolo la necessità, mercè pubblici patti, divengono perfetti doveri, o si aggiunge qualche cosa, a norma del bisogno dei popoli, al diritto di natura o coll'imporsi qualche peso oppure col dare una cauzione o con la translazione o rinuncia di qualche diritto (1).

---

(1) Tali sono le confederazioni di amicizia, di ospizio, di commercio, di pace ec., che non si pa-

§ 2. *In che differiscano dai patti privati.*

I patti privati in ciò differiscono dai pubblici, che quelli si contraggono fra privati intorno a privati diritti e vantaggi, questi fra popoli liberi intorno a cose pubbliche e che appartengono od alla società od alla intera nazione; quelli obbligano i privati, questi la società: e perciò le confederazioni sì di pace che di guerra appartengono ai diritti della maestà, la volontà della quale s'intende essere quella del popolo e della società e pel contratto sociale e per la costituzione e delazione del sommo impero. Ai sommi imperanti adunque soltanto od a coloro che da essi hanno legittima incumbenza o speciale mandato si appartiene di stabilire trattati se versano su cose pubbliche; giacchè se si tratta di cose proprie e private, quantunque spettanti al sommo imperante, obbligano lui stesso e

ghi alcuna gabella o che i mercanti non ne paghino di più gravose di quelle si trovano al presente; che la guerra sia comune, che si prestino determinati soccorsi di cavalli o fanti, che si diano ostaggi, che si permetta il passaggio a qualche nazione per terre ed acque occupate, che si abbiano per amici ed inimici quelli che vuole l'una delle parti, ed altre convenzioni di simil fatta che ampiamente sono da Grozio esposte nel *lib. II, cap.* 15, § 6 e 7.

non lo stato. Non è però necessaria da ambe le parti dei contraenti la maestà: se un principe tratti di cose pubbliche o con privati o con sudditi o con stranieri, forma un trattato pubblico e stringe un patto che dev'essere dalla società mantenuto (1).

§ 3. *Intorno alle promesse delle minori podestà.*

Fuori delle summentovate persone, niuno ha il diritto di contrarre pubblici patti che obblighino la repubblica. I sommi capitani di guerra, i difensori delle provincie e dei confini a cui fu affidato qualche esercizio del sommo impero intendesi che abbiano tutti quei diritti senza i quali non riesce loro di rettamente amministrare l'incumbenza loro affidata, e perciò soventi fiate, per volontà propria e senza averne consultato il sommo imperante, a diritto fanno tregue, sospensioni d'armi, rese, e non già confederazioni o pubblici patti, i quali non è lecito di stringere senza il comando del popolo o del suo reggitore.

Fu tuttavia da alcuni addimandato qual diritto si abbia se il comandante delle ar-

(1) Ne sia di esempio se si contragga un debito a nome della città e, per sicurezza di questo, si obblighino le rendite pubbliche.

mate o il difensore di una provincia prometta qualche cosa e impegni la sua fede che la somma podestà avrà per valido ciò ch'egli promise; cioè a che cosa sia tenuta la società, a che colui che impegnò la propria fede. Gia è chiaro che la società non può essere obbligata senza mandato; mentre non si obbliga nessuno oltre la sua volontà. In quanto poi spetta al promettente, io mi avviso si debba distinguere se dichiarò di non avere il diritto di obbligare la nazione o se con un dolo malo ingannò il promessario, simulando di avere avuta dall'imperante la facoltà di obbligarsi a nome della repubblica. Nel primo caso se qualche cosa promette in cui abbia parte lo stato, si tiene lo stesso come se il promessore offerisse di studiarsi e fare in modo che il popolo o la nazione per la quale promette ciò tenga per buono. Quando egli adunque dichiarò al popolo la sua promessa ed espose la cagione che a ciò il mosse, scioglie la sua fede, lasciando al popolo il giudicare se voglia approvare o condannare siffatta promessa, nè l'obbligazione procede più innanzi. Se dalla maliziosa promessa ne torni danno all'altra parte o sia al promessario, esso stesso è la cagione morale del proprio danno, e quindi non vuol essere imputato al promettente, il quale non promise già la

ratificazione della propria promessa, ma soltanto di adoperarsi onde venisse approvata.

Se in vece il promettente si arrogò un altrui diritto od uno che non avea, di obbligare cioè la nazione, e così trasse in inganno un altro popolo, non deesi dubitare ch'egli sia tenuto al risarcimento; mentre il danno prodotto dal dolo del promettente dev'essere riparato da esso stesso, e quindi il popolo ingannato ha verso il promettente quegli stessi diritti che abbiam detto avere verso un uomo che si fe' reo nel territorio ovvero con dolo o colpa fu cagione di un danno e poscia si trasse a salvamento presso un'altra nazione. Io porto adunque opinione che si debba dare il doloso e fraudolento promessore e che i suoi beni debbansi dal sommo imperante rimettere al popolo ingannato, affinchè quegli ponga riparo al danno per quanto gli riesce e sostenga la pena del delitto.

Con queste regole vogliono essere giudicate le promesse caudina (1) e numan-

---

(1) Ved. Tit. Liv. *lib. I.* I consoli dichiararono ai Sanniti che non avevano alcuna facoltà di contrarre confederazione. Lo stesso Livio. = *Cum de foedere victor agitaret, negarunt (consules) injussu populi foedus fieri posse.* = *Itaque non foedere pax caudina, sed per sponsionem facta* = *Propter necessariam foederis dilationem obsides etiam DC. equites imperati, qui capite luerent, si pacto non staretur.* =

tina (1), intorno alle quali si disputò con tanta varietà di pareri e nel senato romano e presso i nostri giureconsulti; e con le stesse regole deesi misurare la validità delle promesse che vengono fatte dalle minori podestà: imperciocchè non mancano e antichi e moderni esempj che esse furono condannate dalla somma podestà (2).

Sono piuttosto degne di un retore che di un filosofo quelle dicerie che Livio riferisce di Postumio consolo e di Ponzio comandante dei Sanniti: imperciocchè nè i consoli dovevano darsi ai Sanniti, nè Ponzio ascoltarsi, il quale ricercava che l'esercito romano, riprovata la confederazione, si dovesse ricondurre di nuovo fra le Forche Caudine. Ved. Puffend. *lib. VIII, cap.* 9, § 12, Grozio *lib. II, cap.* 15, § 16 e 17, Coccejo il maggiore *ad h. l.* Tutti dopo Grozio sostengono che i promessori della pace caudina erano obbligati a ciò che doveano, perchè si dovea tenere come approvato il trattato. L. Livio e Q. Melio tribuni della plebe volevano che si dovessero restituire le cose nello stato in cui si trovavano prima della promessa: il senato romano fu di parere di dare i corpi dei promettenti e questi furono due consoli, quattro prefetti e dodici tribuni. Dai nostri principj è chiarito quale sia l'obbligazione dei promettenti, e quindi le riferite sentenze non convenire con la retta ragione. Vedi Thomas. e *Dissert. de spons. romanor. caudina et de spons. roman. numantina.* Vedi Cic. *de Offic. lib. III, cap.* 30.

(1) Intorno alla promessa numantina si può consultare Plut. *in Tib. Gracch. cap.* 6, Luc. Flor. *lib. II, cap.* 18, *L.* 17, *ff. de legation. Hostilius Mancinus sponsor deditus est et a Numantinis non acceptus.*

(2) Aulo contrasse confederazione con Giugurta

Onde perciò andar incontro alle frodi e e alla dubbia fede e dei sommi imperanti, e delle minori podestà, venne a costume fra le nazioni che le confederazioni ed i patti pubblici fatti dai ministri degl'imperanti ed a loro nome non abbiano valore prima che sieno stati approvati e confermati dai sovrani; e quindi questa ratificazione appartiene, per esprimermi con le parole sco-

re dei Numidi. La promessa viene disapprovata dal senato romano, ed Aulo dato al re *Sallust. in Jugurt. cap.* 39. = *Dein Jugurtha postero die cum Aulo in colloquio verba facit. Tametsi ipsum cum exercitu fame ferroque clausum teneret, tamen se memorem rerum humanarum: si secum foedus faceret, incolumes omnes sub jugum missurum; praeterea uti diebus decem Numidia decederet. Quae gravia quamquam et flagitii plena erant, tamen quia mortis metu nutabant, sicuti regi libuerat pax convenit* = e poi = *Senatus uti par fuerat decernit suo atque populi injussu nullum potuisse foedus fieri* = Ciò che avea pattuito il sig. di Tramoglia reggitore di Borgogna cogli Svizzeri non fu approvato dal re di Francia Luigi XII. Guicciard. Stor. *lib. XII.* Masson. *lib. I, in Ludovic. XII Lettres de Louis XII. tom.* 4, pag. 222. Barre *Histoir. d'Allemagn. all'ann.* 1513. Dumont. *Corps Diplomatique tom.* 4, *P.* 1, pag. 715, lo stesso si deve dire del patto di Madrid 25 aprile 1621, del ratisbonese fra il re di Francia Luigi XIII e l'imperatore Ferdinando II del 13 ottobre 1630, e degli articoli preliminari di pace che il supremo generale di guerra conte Wallis avea segnati coi Turchi il 1 settembre 1739 sotto Carlo VI. Vedi de Real. *Science du gouvern. Droit des gens, cap.* 4, § 4, pag. 645.

lastiche, all'essenza del pubblico patto, così che i ministri dei principi, quantunque muniti della piena podestà, sembrano piuttosto eletti ad operare che a promettere (1). Ciò non vuol essere riprovato; imperciocchè conviene che non siá temerariamente commessa all'arbitrio, alla negligenza e malizía di un uomo privato la libertà della repubblica.

Ciò però non si deve egualmente intendere di quelle cose che si promettono dalle minori podestà fra i confini della facoltà concessa dal sommo imperante, avuto riguardo alla pubblica incumbenza; mentre esse hanno forza tosto che vengono promesse, nè è bisogno che vi concorra l'approvazione del principe (2).

---

(1) Tuttavia se un principe diede al ministro l'intera podestà di trattare gli affari e voglia rescindere ciò che ha fatto perchè oltrepassò per avventura i confini dell'arcano mandato, è mestieri che ne dichiari pubblicamente la causa, consegni il ministro imprudente e rifaccia i danni al principe ingannato. Queste cose però non sono necessarie giusta la consuetudine delle genti, ma utili a conservare la fama d'integrità, mercè la quale solamente e si coltivano le amicizie e si aumenta la vera potenza della repubblica. Vedi Vicq. *Ambassad. lib. II, sect.* 15.

(2) Vedi Vicq. *Mém. touch. les ambass.* pag. 565 *edit.* 1677.

§ 4. *Dei doveri generali delle genti intorno alle confederazioni ed ai patti pubblici.*

Potendosi le genti fra loro tenere come persone morali che vivono nello stato naturale, tutte quelle cose che abbiamo nella prima parte dette intorno ai doveri dei compromettenti, della validità, santità e fede dei patti, valgono tanto più nel caso presente quanto più importante è il soggetto della confederazione e più nociva la loro violazione. Se poi cadesse controversia intorno al significato delle parole delle quali si servirono i compromettenti, la lite insorta si deve sciogliere dietro le rette regole dell'interpretazione che più addietro abbiamo stabilite; mentre nella fede si deve guardare a quello che hai sentito e non a quello che hai detto. Se una delle parti sdegni di rimettersi e voglia interpretare le parole della confederazione secondo il suo parere, commette un'ingiuria e porge giusta causa di guerra; giacchè il promessario ha diritto di costringere il promessore a far ciò che suggerisce una retta interpretazione.

§ 5. *Della tacita condizione che s'intende apposta alle confederazioni.*

Quantunque abbiamo detto che si debbono rigorosamente conservare le confederazioni ed i pubblici patti, tuttavia se un popolo promise ad un altro popolo qualche officio di umanità, come soccorso di truppe pedestri od equestri o di navi per tutte o per certe guerre, un'annua prestazione di frumento o di vettovaglie ed altre cose di simil fatta, s'intende avesse eccettuato il caso di necessità, cosicchè se sia imminente un'inondazione di nemici, se presso di lui v'abbia somma carestìa di cibaria, non è tenuto ad adempiere la promessa. Giacchè quantunque sia lecito trasferire in altri e le cose ed i proprj diritti, pure nella collisione dei doveri vien sospesa l'obbligazione, non essendo a nessuno concesso alienare quelle cose per difetto delle quali riesce impossibile o la conservazione o la difesa di sè stesso (1), e quindi si presume che lo

(1) Perciò i giureconsulti dicono che a tutti i contratti s'intende apposta la clausula = *così stando le cose* =; così che se il contratto è nullo, si cangia lo stato del negozio in quanto alla sostanza o in quanto, come dicono le scuole, agli accidenti sostanziali, i quali se avessero i compromettenti preve-

stesso promessore legittimamente volesse eccettuare il caso di nècessità.

§ 6. *Intorno ad una stessa cosa promessa a due o più popoli* (1).

Se alcuno possa prestare nello stesso

dato, chiaro è che non avrebbero giammai stretto il contratto. Si appoggia alla clausula medesima la *L.* 3, § *fin. ff. de his quae pro non script.*, ove si stabilisce esser nulla la cosa o il negozio allorchè cade tal causa che ove così fosse stato, non poteva essere intrapreso. Vedi la *L.* 6, § 5 e *seq. ff. de injust. rupt. irrit. testam. L.* 83, § 5, *ff. de verb. obligat. L.* 8, 18, *ff. Qui testam. facer.* § 3 *e seg. Instit. tit. Quib. non est perm. fac. test.* Molte cose però che sostengono essere derivate da questa clausula, la quale nella sua generalità potrebbe prestare facile occasione di errare e proteggere la perfidia con le cavillazioni, in sostanza emanano dal diritto di necessità; col qual vocabolo in questo luogo non solo intendiamo la fisica, ma anche la morale necessità: imperocchè o si toglie o almeno si tiene come nullo il contratto ove chiaramente appaia che i contraenti non avrebbero prestato il loro assenso se avessero preveduto che il negozio dovesse cadere nel caso in cui venne. Vedi Enr. Cocc. *Disput. de claus. rebus sic stantibus, cap.* 2, § 1, e segg. e *cap.* 3, § 1 e segg. Per la qual cosa assai bene e sapientemente osserva Grozio *lib. II, cap.* 14, § 12, *n.* 4. = *Si quo casu contractus incipiat vergere non ad damnum modo aliquod, sed ad perniciem publicam, ita ut ab initio contractus in extensione ad illum casum consendus fuisset injustus et illicitus, tunc non tantum revocari eum contractum posse, quam declarari eum non ultra obligare, quasi factum sub conditione sine qua juste fieri non potuit.* =

(1) Vedi Grozio *lib. II, cap.* 15, § 13 e *segg.*

mezzo una cosa a più persone, non è a dubitarsi che ciò validamente prometta, come ospitalità, passaggio placido pel territorio, esportazioni di merci ec. Ma se temerariamente siasi a molti promesso ciò la cui prestazione è nello stesso tempo impossibile, è certo che si deve colui preferire col quale si ha più antica confederazione. Imperciocchè è nulla ed invalida la più recente promessa, la quale se è contraria alla prima, il promessore non poteva in altri trasferire un diritto che già aveva alienato. Così si può con molti contrarre società bellica e promettere un certo soccorso. Tuttavia se parecchi confederati abbiano guerra, nè a tutti si possano inviare presidj (1), il promessore è

il quale fa distinzione fra la guerra giusta ed ingiusta e dice che non si debbe prestar soccorso a chi fa un' ingiusta guerra. Noi a suo luogo mostreremo che niuno può lecitamente giudicare della causa di una guerra, almeno dall'effetto esterno.

(1) Credo qui si debba osservare se i confederati facciano guerra fra loro o con esteri. Se fra di loro, teniamo che il promessore debba mantenere soccorso soltanto al più antico, quantunque potesse prestare soccorso ad entrambi; mentre nulla affatto sarebbe la promessa di sussidio, se prestasse pari soccorso anche al confederato posteriore, e quindi togliesse al più antico un diritto che era suo proprio, il che è contrario alla fede dei comprommettenti. Così i Romani risposero ai Campani con cui erano confederati e che loro richiedevano soccorso contro i Sanniti presso Livio *lib. VII, cap.* 31. " *Ita*

d'uopo che a quello porga soccorso col quale ha più antica società ed amicizia; imperocchè s'intende che sieno contratte le posteriori col patto che non s'abbiano a violare le anteriori.

§ 7. *Delle varie modificazioni delle confederazioni.*

Le confederazioni poi che si compongono fra le genti, o le stabiliscano secondo il diritto di natura o vi aggiungano qualche cosa, prendono forma e misura dalla libera volontà dei contraenti, la quale deve essere da ambe le parti inviolabilmente osservata, se non vi ebbe luogo nè frode nè dolo nè loro sono altri doveri dalla legge naturale imposti fuorchè quelli che abbiam detto appartenere ai compromettenti.

§ 8. *Conseguenze.*

I. Le confederazioni adunque possono esser fatte con leggi pari od impari, cosicchè o entrambi abbiano eguali obblighi e diritti o che ad uno sieno imposti maggiori

---

nobiscum amicitiam colere par est, ne qua vetustior amicitia et societas violetur. Samnites nobiscum foedere juncti sunt. Vedi Flor. *lib. I, cap.* 26.

pesi o concessi minori vantaggi, e ciò che fra essi convennero forma diritto. Le prime diconsi confederanze *eguali*, le seconde *ineguali*; l'equivalenza poi delle mutue prestazioni costituisce l'eguaglianza.

II. Se in una confederanza ineguale un popolo prometta o cose od opere nè pattuisca che gli sien restituite, come in una confederazione di guerra i soccorsi, in pace l'esportazione delle proprie merci, l'abolizione delle gabelle, un annuo tributo, e l'altra parte nulla prometta in concambio, non si deve perciò dire diminuito l'impero del promettente, l'integrità del quale è in ciò riposta che nella amministrazione della repubblica non dipenda dalla volontà di nessuno. Sebbene poi siasi obbligato di fare o non fare qualche cosa verso un popolo più potente oppur siasi imposti pesi transitorj o permanenti (1), purchè non abbia alienati i diritti del suo impero, ritiene intatta la maestà; giacchè que' diritti che presta altrui sono certi e provengono dalla libera

(1) Per esempio: che abbatta castella o mura, che navighi fra certi confini, che non possa avere se non se un certo numero di navi, che non conceda passaggio o passaporto ad alcuno, che paghi stipendj ec; delle quali cose tutte si trovano presso Polibio e Livio frequentissimi esempj. Vedi Gronov. *lib. II, cap.* 15, § 7, *n.* 3 di Grozio.

volontà di colui che viene a' patti e non già dall'altrui impero; il che abbiamo pure altrove avvertito (1).

III. Per lo che chiaramente appare che se nel contrarre la confederazione non vi ebbe parte alcun vizio, quella ha valore, sebbene ineguale (2) ed onerosa dall'una delle parti, e si deve inviolabilmente mantenere la data fede, e perchè abbiamo detto non avere forza alcuna nel diritto naturale le regole del romano diritto intorno all'enorme lesione e perchè i popoli che sono presso a contrarre patti non hanno di mira l'eguaglianza delle mutue prestazioni, ma piuttosto la conservazione e sicurezza di sè stessi, e quelle cose che sovente traggono seco un danno privato, sono di pubblica utilità. Siccome però abbiamo detto che ed i pubblici ed i privati compromettenti debbono andar soggetti agli stessi doveri, si deve guardare nelle confederazioni ineguali a non aggravar più dell'onesto l'altra parte nè ad accettar promesse che tendano a ruinare un'altra nazione, e perchè è dovere di promovere

(1) Vedi il nostro Diritto *P.* 3, *cap.* 1, § 5. Il popolo cartaginese alienò il diritto di maestà nella seconda confederazione coi Romani, nel quale pattuì di non far guerra con nessuno senza il consenso del popolo romano. Vedi Livio *lib.* XXX, *cap.* 37.
(2) Ved. Groz. *lib. II*, *cap.* 13, § 12.

quanto più riesce l'altrui felicità, e perchè è da ingiusto ed inumano il trarre partito dalla altrui leggerezza o temerità. Ma siccome non è di esterno diritto che il promessario ricerchi se il promettente venne a patti dopo matura deliberazione e proponimento, è d'uopo che la promessa si tenga per valida, e perciò, almeno per diritto esterno non è ingiusto esigere il diritto acquistato, se nel contratto non ebbe parte vizio veruno.

§ 9. *Della durata della confederazione.*

Essendo le confederazioni pubblici patti contratti da un popolo libero, o sia dal reggitore di lui, siccome legittimo interprete della pubblica volontà, è certo che per sè stesse sono perpetue o almeno durano insino a tanto che il popolo rimane lo stesso.

§ 10. *Conseguenze.*

I. Se adunque lo stato della società si cangia in regno, se un regno in democrazia o in aristocrazia, la confederazione rimane intatta, essendo il corpo sempre lo stesso, quantunque abbia cangiato il capo.

II. Nè importa che il contratto sia col re o col popolo. Imperocchè se trattò di cose

pubbliche o di una causa dal popolo a lui affidata, il re intendesi avesse operato siccome capo della società ed obbligasse quindi il popolo (1), fuorchè non siasi espressamente stabilito altrimenti oppure il patto sia privato del re.

È perciò inutile la divisione delle confederazioni in *personali* e *reali*, le quali voglionsi piuttosto chiamare *perpetue* o *per certo tempo*, non avuto riguardo alcuno alla persona del contraente (2). Qualora però cada dubbio se qualche patto sia o perpetuo o temporaneo, la controversia vuol essere decisa dietro le regole della retta interpretazione.

---

(1) Vedi le note di Barbeyr. al Grozio *lib. II, cap.* 16, § 16, Thomas. *Jurispr. divin. lib. III, cap.* 5, § 27, Puffend. *lib. VIII, cap.* 9, § 7 e 8 e i due Coccej al lib. cit. di Grozio.

(2) Convien dire adunque che rettamente non stabilì Grozio *l. cit n.* 3 che se le congiunture sien pari dall' uno e dall'altro canto, sicchè interpretar si possa il personale e il reale, nelle confederanze favorevoli si debbano credere reali, nelle odiose, personali. Abbiamo favellato intorno a questa incerta distinzione nella parte 1, *cap.* 14, *reg.* 6.

§ 11. *Se si possano incontrare confederazioni con que' popoli che sono alieni dalla vera religione.*

Essendo gli officj di umanità dovuti a tutti indistintamente gli uomini ed essendo il renderli, non avuto riguardo a diversità di religione, non solo libero e lodevole, ma imposto dalla comune legge di natura, le confederazioni, le quali se sono giuste e conformi alle leggi, altro non sono che società contratte onde prestar mutui benefizi, non solo si è lecito comporle con tutte le genti, ma tutto comprova, non trascurati i doveri verso sè stessi, essere comandate, quantunque adorino diversi numi e professino una falsa religione; mentre il diritto degli uomini agli altrui beneficj non ha già origine dall'esser essi della stessa religione, ma bensì dall' esser tutti uomini, ai quali tutti è comune una sola legge di natura. Nè osta che talora in una società di guerra si possano rivolgere le armi profane contro i seguaci della cristiana religione. Imperciocchè il provvedere alla propria salute, il respingere un'ingiuria, il sostenere, difendere, vendicare ciò che è giusto, ed in una giusta guerra recare o cercare soccorso è lecito d'ogni parte; mentre è naturale fra

gli uomini ed estesissima l'amicizia (1), la quale non vien disciolta da niuna diversità di religione; nè importa se colui il quale è lecito trafiggere per una imponente necessità, cada trafitto dall'armi straniere e pagane o fraterne e cristiane (2).

§ 12. *Intorno allo scioglimento delle confederazioni.*

Siccome abbiam più volte ripetuto, i patti pubblici non differiscono dai privati ed entrambi si contraggono mercè il mutuo consenso e pel mutuo dissenso vengono sciolti. E potendosi le mutue prestazioni tenere come condizioni apposte (3), se una parte viola i patti, è certo che l'altra è sciolta dal mantenere la fede, fuorchè piuttosto non voglia esigere per forza ciò

(1) Cic. *De offic.* 2. *De finib.* 3. Vedi Seneca *De ira lib. I, cap.* 5, *de clem. lib. II, cap.* 16, Vedi *L.* 3, *ff. de just. et jur.* Groz. *lib. I, cap.* 5. § 2. = *Sed ut alteri prodesse, qua possumus, non licitum modo, sed et honestum est . . . Sed ut caetera desint vincula, sufficit humanae naturae communio.* = Vedi Groz. *lib. II, cap.* 25, § 6, *lib. II, cap.* 20, § 40. Vedi de Real *Dr. des gens, cap.* 3, *sect.* 9, pag. 677.

(2) I confini adunque che da Grozio *lib. II, cap.* 15, § 11 vengono stabiliti intorno a simil diritto o sentono d'intoleranza o appartengono alla prudenza politica e non alla giustizia.

(3) Ved. *P.* 1, *cap.* 10, § 11.

che le è dovuto. Perocchè ha diritto perfetto ad una di queste cose: o a discioglìere cioè la confederazione o a sforzare con l'armi il mancatore di fede a prestare ciò che avea promesso.

Ma se furono nel medesimo contratto stabilite molte prestazioni, e l'altra parte ricusi di adempierne una soltanto, mentre nelle altre mantiene la data fede, potrà l'altra ritirarsi dalla intera confederazione? Io porto parere che nol possa se non per un' altissima necessità, cioè dopo che chiaramente appaia la parte che mancò sostenere la colpa della sciolta confederanza nè volere riparare l'ingiuria: mentre se la parte delinquente, richiesta, sdegni il rifacimento e affatto trascuri le proteste di sciogliere l'intera confederazione, già sembra in certo modo acconsentire allo scioglimento. Allora la parte fedele a diritto può allontanarsi dall' intero contratto e negare di contribuire per la parte conservata della confederazione. Se poi da questo allontanamento la parte delinquente sostenga maggior danno di quello che abbia arrecato altrui, si presume che spontaneamente vi si assoggettasse (1).

(1) Vedi Groz. *lib. II, cap.* 3, § 15, e *lib. III, cap.* 20, § 35.

Così si disciolgono le confederazioni per la morte di entrambi i confederati o del popolo contraente. Muore un popolo poi allorchè perde la maestà e non già quando passa sotto la clientela e il patrocinio di una nazione più potente; il che abbiamo già avvertito (1).

CAPO X.

DEGLI ACCESSORJ ALLE CONFEDERAZIONI: DELLA GUARENTIGIA, DEL PEGNO E DEGLI OSTAGGI.

§ 1.

Non avendo nè i popoli nè i sommi reggitori di essi alcun vindice della violata fede, e nella violazione non venendo a pericolo i diritti o le vite dei privati, ma la salute delle repubbliche, i monumenti dell'antica storia pienamente comprovano che la fede degli stati pattuenti venne sempre raffermata da santissimi e strettissimi legami. Così presso i Romani dai feciali e dal padre patrato, presso le altre genti dai sacerdoti, non senza molte vittime, non senza invocazione degli dei, quai vindici della perfidia, venivano le confederazioni

(1) *P.* 3, *cap.* 1, § 5.

segnate con solenne giuramento, imprecati orrendi mali sul capo dello spergiuro (1). Ma non parve ferma abbastanza la fede dei re stretta dal solo timore dell' ira divina: furono perciò cittadini ricchissimi e potentissimi, sebbene sudditi del re che veniva a patti, chiamati quasi fidejussori ed obbligati col giuramento di mantenere i patti convenuti e di rivolgere l'armi contro il perfido sovrano, siccome contro a pubblico nemico (2). Ma alla fine anche queste costumanze delle genti, che erano invalse non senza qualche ingiuria e contumelia della maestà, furono tolte di mezzo, ed in loro luogo sottentrò la cauzione e la guarentigia, delle quali tratteremo.

La guarentigia (3) adunque è un pubblico

---

(1) Ved. *Dissertation sur les diverses cérémonies qu'ont employé les differentes nations dans les traités de paix, d'alliance etc.*, che si ritrova presso Dumont *tom.* 1 *Corps univer. diplomatique etc. pr.*

(2) Questi promessori e fidejussori venivano chiamati *conservatori* e per lo più o erano uomini di stato o anche cittadini. Vedi il trattato di pace di Augusta fra Carlo VIII re di Francia e l'imperatore Massimiliano e l'arciduca Filippo di lui figlio del 23 maggio 1493. Il Dumont *lib. cit.* arreca moltissimi esempi di simil fatta che ebbero luogo nelle guerre a lungo agitate tra la Francia e l'Inghilterra, tra i Francesi ed i Borgognoni. Vedi de Real *Dr. des gens, cap.* 3, *sect.* 8, § 2.

(3) Il primo esempio di guarentigia si trova nel

patto pel quale uno o più popoli che s'uniscono in amicizia promettono di osservare la confederazione. Perciò differisce dalla semplice fidejussione; perchè il fidejussore promette il fatto proprio con la condizione che se il debitore principale venga meno o non voglia mantenere la fede, adempirà egli stesso ai doveri di lui, laddove quegli che presta guarentigia promette il fatto altrui, giacchè promette che un terzo serbarsi la fede che ha data.

La guarentigia dicesi *generale* se verte sopra tutti gli articoli del trattato, *speciale* se riesguarda alcuni soltanto.

§ 2. *Conseguenze.*

I. Se alcuno adunque dei contraenti o ricusi di stare alle cose stabilite o in qualunque altro modo violi la data fede, sarà

---

trattato belgico fra Luigi XII re di Francia e Ferdinando d'Aragona del 12 ottobre 1505. Ivi: " *Rogabunt dicti christianissimus et catholicus reges serenissimum Angliae regem quod hujus pacis, fraternitatis et ligae conservator existat.* „ Ciò che fu ancora fatto nel 1508 nel trattato di Cambrai fra lo stesso re di Francia e l'imperatore Massimiliano. In esso i re d'Inghilterra e di Aragona ed i principi dell'impero furono " *Pacis conservatores et fidejussores, ita ut assisterent et qui praedicta observaverit contra alium non observantem.* „

ufficio del promessore della guarentigia che richiesto presti alla parte fedele l'opera maggiore che gli riesce, onde consegua il proprio diritto. Perciò la guarentigia racchiude per sè stessa un soccorso di prestazione; che se il promessore nol porga, il garante è tenuto a ciò che promise, a cui può essere anche con la forza costretto.

II. Se molti popoli fra loro promettansi a vicenda di prestare ad alcuno guarentigia e il promettano o individualmente o in solido, tutti dovranno prestare i promessi soccorsi e tutti i comprometttenti avranno il diritto di costringere con la forza a mantenere la data fede quello che vi mancasse; imperocchè non solo contrassero obbligazione i singoli verso un terzo, ma i singoli fra di loro.

III. Da pochi anni venne in Europa specialmente a costume che i popoli pattuenti promettano a vicenda di difendere e proteggere il dominio e l'impero contro tutti. Quasi tutte le confederazioni di pace fatte dal principio del secolo XVIII fino ai nostri tempi hanno questa solennità da entrambe le parti, quasi cauzione dei possessi. Impropriamente però dicesi guarentigia quella per cui si promette il fatto proprio e non l'altrui e che va unita piuttosto ad una confederazione difensiva e si appoggia alla prestazione dell'evizione.

§ 3. *Dei pegni e delle ipoteche fra le genti.*

Anche i pegni e le ipoteche si usano fra le genti del pari che fra i privati, siccome fondamento della pubblica fede, e vengono diretti dalle stesse regole che abbiamo esposte trattando intorno a simile argomento e non differiscono, per così dire, dalla fidejussione reale. Si assoggettano poi al pegno ed all'ipoteca tutte quelle cose che sono nel pubblico e almeno nell'eminente dominio della gente, siano cose o diritti. Così si danno per esempio in pegno beni domaniali, parte del territorio, le rendite pubbliche e anche le private preziose suppellettili del principe o dei sudditi, pel pagamento del qual pegno si obbligano in proporzione tutti i privati beni dei cittadini, se il debito sia contratto per una causa pubblica.

Sonovi alcuni che asseriscono che si possa dal principe dare in pegno anche una parte dell'impero; la qual cosa noi neghiamo, fuorchè non vi si unisca il consenso del popolo, al quale appartiene dar giudizio intorno a simil cosa. Imperciocchè quantunque si presuma che i beni di tutti i cittadini siano in dominio di tutto il popolo o dello stato, cosicchè in caso d'urgente bisogno possa di essi disporre a piacere, tal

diritto però da ciò proviene, perchè gli individui si obbligarono a contribuire i proprj beni e le proprie forze alla conservazione della società, al cui impero soltanto promisero di assoggettarsi. Lo stato adunque e il reggitore di esso non ha alcun diritto di costringere una parte dei socj ad obbedire all'impero altrui; giacchè abbiamo più volte ripetuto che non si può dare impero legittimo ove non sia sovra chi v'acconsente. Il principe adunque lecitamente darà in pegno al creditore i beni domaniali della provincia, le rendite pubbliche, aggiunta anche l'anticresi e il ricevimento delle rendite pubbliche, ma non potrà per niun patto dare in pegno l'impero, se non dietro il consenso del popolo di cui si tratta.

Se però il popolo voglia sottoporsi all'impero del creditore per certo tempo piuttosto che in perpetuo allontanarsi dalla repubblica, allora il creditore prenderà l'impero quale era presso la società oppignorante, e lo amministrerà con quelle leggi che furono da ambe le parti stabilite nella tradizione.

In questo modo e città e provincie specialmente in Europa, furono date in pegno a straniere genti, e l'impero civile fu trasferito nel creditore. Il pagamento però del pegno è lecito tosto che venga prestato ciò per cui il pegno fu fatto; giacchè abbiamo

detto altrove che il semplice passar del tempo non estingue nè i diritti nè le obbligazioni.

Fu addimandato se, pagato il debito pel quale erasi dato il pegno, il creditore lo possa ancora trattenere per un altro debito che fu contratto in questo mezzo e pel quale è già scaduto il tempo del pagamento: e noi siamo d'avviso che si possa tenere (1). Imperciocchè avendo il creditore naturalmente pegno sui beni del debitore, cosicchè venuto il tempo del pagamento li può a diritto sequestrare, molto più potrà lecitamente ritenere una cosa oppignorata per un altro debito, fuorchè però non si fosse espressamente stabilito nella costituzione del pegno che soddisfatto il debito pel quale erasi dato, si debba sull'istante restituire (2).

(1) Vedi la *L. un. cod.* Può anche esser tenuto il pegno per danaro chirografario.

(2) Il nostro autore nell'abbracciare questa opinione ha seguita la sentenza di Grozio e di Wolfio, a cui però io credo che facilmente non si uniformeranno coloro che più hanno di mira l'equità e la giustizia naturale; ed è difficile che a chi sente questa opinione non corrano tosto alla mente alcune obbiezioni che io stesso, benchè inesperto in queste trattazioni, veniva facendo al Lampredi e che trovai conformi al parere di molti moderni scrittori. S'ingannò il Lampredi o almeno destramente volle togliersi d'impaccio allorchè disse: *fuorchè però non si fosse espressamente stabilito nella costitu-*

§ 4. Degli ostaggi.

Accade soventi fiate che, in luogo del pegno non cose o proprj diritti, ma si dieno

---

zione del pegno che, soddisfatto il debito pel quale erasi dato, si debba sull' istante restituire; giacchè in tutti i trattati in cui si danno ostaggi è sempre posta questa condizione, e se tutti convengono, come pure egli stesso conviene, che questi trattati debbono essere letteralmente eseguiti, è tolta la sua eccezione. Che un sovrano poi, al pari di un creditore che tiene un pegno, possa arrestare i sudditi d' un altro per obbligarlo a rendergli giustizia, nol vogliamo negare; ma faremo osservare che l'applicazione di siffatto principio non è giusta. Senza la fede del trattato sarebbe egli un suddito di una nazione in potere di un altro sovrano? Potrebbe essere sì facilmente arrestato? L' ostaggio fu dato perchè non se ne faccia altro uso se non se quello a cui fu nel trattato destinato e consegnato per cauzione di una data promessa e non altrimenti. A che dunque sconvolgere i patti, mancare alla data fede e rovesciare nell'animo di quegl' infelici che anelano di ritornare alla propria patria novelle sciagure? Rispondere che è rilasciato in qualità di ostaggio, ma che si ritiene tuttavia per pegno, è un giro di parole, è un volere approfittare dello stato di colui che non può porsi in libertà, contro la convenzione, contro la santa inviolabil fede.

Nè qui si arresta il male, come mai non videro questi uomini sapientissimi le tristi conseguenze che seco trae la loro sentenza? La cattiva dottrina che insegnano alle nazioni, inclinate pur troppo il più delle volte a trarre profitto per sè stesse anche a danno dell'equità? Qual sicurezza si avrà egli mai

data al principe, gli ostaggi come sudditi del principe approvano il fatto o almeno il debbono approvare e perciò sono inimici e sotto tal nome meritano la morte; quasi che sia lecito uccidere un inimico inerme, sconfitto e posto nel caso di non poter nuocere. Ma più innanzi ne cadrà trattare di nuovo intorno a siffata inumana opinione di alcuni scrittori.

§ 5. *Quali ostaggi e da chi si possano dare.*

Siccome soltanto il reggitore della società ha la podestà o sia l'impero eminente sovra tutti i cittadini, così esso solo deve avere il diritto di dare gli ostaggi, di oppignorare i loro beni e la loro libertà, esigendolo l'utilità o la necessità pubblica, purchè sieno cittadini (1), avuto niun riguardo all'età, al sesso ed alla dignità (2); mentre tutti sono

---

cejo al cit. luogo di Grozio e principalmente nella dissertazione 12 aggiunta a Grozio § 848. Vedi ciò che io scrissi intorno a siffatta sentenza nel libro *de licentia in hostem*, *cap.* 13.

(1) Il vassallo adunque non può essere dato in ostaggio dal padrone. Groz. *lib. III*, *cap.* 20, § 52.

(2) Così i Parti diedero in ostaggio i figli del re. Tacito *Annal.* 12, *cap.* 10, e Simone uno dei Maccabei diede in ostaggio a Trifone i figli del fratello. *Mach.* 13, 16. Ognuno sa che i Romani diedero in ostaggio Clelia. Vedi Sveton. *in Calig. cap.* 19, 45. *Appian. Syr. pag.* 116, il quale narra che fu

stretti dallo stesso vincolo di obbligazione. Anche le minori podestà talora, alle quali è affidato l'esercizio di alcuni diritti del sommo impero, come i comandanti d'armata, in alcune condizioni di guerra danno legittimamente ostaggi.

§ 6. *Conseguenze.*

I. Tenendosi gli ostaggi in luogo di pegno, il creditore non ha alcun diritto sovra di essi fuorchè dopo essere scaduto il tempo del pagamento. Allora o sono fatti servi dietro un patto o sono liberati se il debitore mantiene la data fede.

II. Gli ostaggi dati per una cagione possono essere detenuti per un'altra, se però la fede fu già violata o spirò il tempo di pagare, come appunto abbiam detto accadere del pegno; mentre quello stesso diritto che abbiam detto competere al creditore sui beni di un popolo debitore, si estende anche sulle persone per diritto di rappresaglia, di cui a suo luogo tratteremo: e quindi sono detenuti non già come ostaggi

---

dato ostaggio Demetrio figlio di Seleuco Filopatore. V. ciò che Livio *lib. II, cap.* 13, narra di Clelia. Non mancano simili esempj anche presso i moderni. Vedi Thuan. *lib. I, pag.* 11. Camden. *Hist. Angl. P.* 2, *pag.* 189. Francesco I re di Francia diede in ostaggio i suoi figli a Carlo V re di Spagna.

per la sicurezza del debito contratto, pel quale non si sono dati pegni, ma come sudditi di una nazione debitrice. Io credo però che sia d'animo generoso il dare la libertà agli ostaggi tosto che fu adempito ciò per cui cagione erano stati consegnati; conciossiachè quantunque talvolta sia lecita l'*androlepsia*, l'esercitarla però sopra coloro ai quali avevi promessa libertà dopo esser stato sciolto il primo debito, se non è ingiusto, è almeno poco decoroso e dà sentore di animo aspro e scortese.

III. Nullo ed inefficace sarebbe il diritto del sommo imperante di dare i sudditi in ostaggio se a questi fosse lecito sottrarsi alla custodia del creditore e con la fuga procurarsi la libertà. L'ostaggio adunque fuggitivo in nulla differisce da colui che abbandona le bandiere; mentre quello è presso il creditore nello stesso stato in cui si ritrova il soldato nella propria stazione. Per la qual cosa la società non lo può nè ricevere nè ritenere, ma il deve consegnare di nuovo al creditore con la taccia d'infamia, affinchè non cada sospetto essere ciò accaduto per pubblico consiglio. Perciò a diritto fu dai Romani riprovata la fuggitiva Clelia e restituita con tutti gli altri ostaggi al re Porsenna (1).

(1) Grozio *lib. III, cap.* 20, § 54 asserisce che

IV. Se però l'ostaggio viene a morire, la nazione non è obbligata di surrogarne in di lui luogo un altro, nello stesso modo che se deperisce la cosa oppignorata, il debitore non dà un nuovo pegno; imperocchè il

---

si può difendere il fatto di Clelia, perchè, egli dice, sembra non fosse pensiero della città obbligare il cittadino a non fuggire, ma di concedere al nemico la facoltà di custodire gli ostaggi come gli piacesse. La qual cosa sente delle cavillazioni del fôro. Imperciocchè se il suddito deve prestare obbedienza al sommo imperante, e questi ha diritto di dare gli ostaggi per pubblico debito, non iscorgo per qual cagione colui che si deve dare in pegno, imponendolo la società, debba avere il diritto d'involare il pegno al creditore. L'ostaggio fuggitivo in nulla differisce dal debitore che invola al creditore il pegno che gli consegnava. Vedi Grozio *lib. III*, *cap.* 11, § 18, ove dice che si deve distinguere se uno si diede spontaneamente in ostaggio o vi fu dato suo malgrado; ma in ambo i casi è certo ch'ei non può fuggire. Per la qual cosa gli ostaggi tarentini fuggitivi, presi dai Romani e battuti colle verghe, furono gittati dalla rupe Tarpea; Liv. *lib.* 35: e gli stessi Romani, restituendo Clelia, ottennero per patto che si perdonasse alla di lei vita. Liv. *lib. II*, *cap.* 15. Forse senza ingiuria vengono uccisi gli ostaggi che violano con la fuga la data fede, come coloro che si fecero delinquenti nel territorio della gente presso la quale conducono la vita. Giovanni re di Francia quando seppe che il suo figlio duca d'Angiò erasi sottratto alla custodia di Odoardo re d'Inghilterra, a cui egli lo avea dato in ostaggio, si diede egli stesso al re nell'anno 1364, e morì in Inghilterra. De Real. *Dr. des gens*, *cap.* 3, § 3, *pag.* 668.

creditore giudicò di aver cauzione bastevole in quell'ostaggio, in quel pegno, ed anzi se alcuno si offre ostaggio per altri, alla morte di lui ne è liberato; imperocchè vien meno in esso il diritto del pegno (1).

V. Queste cose voglio s'intendano degli ostaggi propriamente detti, i quali si possono tenere siccome pegni di una fede altrui, ma se egli a proprio nome prometta di sciogliere il debito o semplicemente o sotto condizione, se l'altro e non vuole e trascuri di pagare, sia pure o espromissore o fidejussore, dei quali altrove abbiam parlato. Che se poi prometta di fare in modo che si adempia ciò per cagione di cui fu dato ostaggio, è tenuto a ciò che promise, e quindi non solamente si oppignora la di lui libertà, ma anche i di lui beni (2).

§ 7. *Dell'ostaggio che succede al trono, estinto il re che il dava in ostaggio.*

Fu dimandato qual diritto si abbia se il re diede in ostaggio il proprio figlio e, non ancora sciolta la promessa, morto il re,

(1) Vedi la *L.* 15, *ff. de captiv. et postlim.*

(2) Ved. Groz. *lib. III, cap.* 20, § 58, ove parla di questo caso, che male però interpretò Coccejo il giovane, il quale si diede a credere le dottrine esposte da Grozio appartenessero all'espromessore.

viene il figlio chiamato al trono, se cioè quello cui fu dato l'ostaggio il debba porre in libertà, surrogato un altro in di lui luogo il quale equivalga al primo ostaggio innanzi che in lui fosse posto il sommo impero. Alcuni portano opinione (1) che si debba lasciare in libertà; giacchè dicono essere stato animo dei contraenti che si desse un ostaggio di altissimi natali bensì, ma non già il re medesimo. Per vero io confesso quella sentenza accordarsi benissimo con la magnanimità del principe, ma non già con la somma e naturale giustizia, cosicchè corra perfetta obbligazione di restituire l'ostaggio: conciossiachè essendo lecito a chicchessia il procurarsi nel modo che meglio gli riesce il pagamento di un debito, non iscorgo perchè non debba appigliarsi ad una favorevole fortuna chi in vece potrebbe essere sospinto in un'avversissima, se cioè l'ostaggio carissimo al popolo, cangiata la forma della repubblica, è tenuto a vile ed indegno che si abbia a redimere. Aggiungasi a ciò che, dovendosi lasciare alla scelta di chi riceve il giudicare dell'eguaglianza degli ostaggi che dovrebbero essere surro-

(1) Wolf *Jus gent. cap.* 4, § 519. De Real *Dr. des gens, cap.* 3, § 8 *in fin. pag.* 674. Wattel *Dr. des gens, lib. II, cap.* 16, § 257.

gati, egli, almeno per diritto esterno, potrebbe ritenere a suo talento il re, essendo difficil cosa che uno o più ostaggi possano bastare onde essere da tanto tenuti quanto il presunto successore del trono.

§ 8. *Della fede delle confederazioni.*

Abbiamo già moltissime volte ripetuto che si deve religiosamente mantenere la fede nelle confederazioni, se nel modo di pattuire non vi ebbe parte vizio alcuno, e che essa devesi con tanto maggior cura conservare, quanto ne è più nociva la violazione; mentre essa soltanto fa sì che non abbia a perire il genere umano e ad essere tratto all' estrema ruina. Perciò non vi fu popolo alcuno tanto rozzo, tanto barbaro il quale non sentisse la necessità di serbare la fede e non riputasse essere turpissima cosa la menzogna e lo spergiuro; e quindi vuol essere attribuita ad una troppo misera e stolta superstizione l'opinione di coloro i quali osarono di sostenere che lecitamente si può violare la fede verso quelli che sono traviati dalla vera religione, quasi che la santità della data fede si appoggiasse piuttosto alla società della religione che alla comunione della legge naturale, o la validità delle promesse traesse origine non dal

consenso, ma dal solo giuramento. Ma finalmente, fugate le tenebre di secoli caliginosi, furono spinti in bando i delirj di questi uomini stoltissimi.

In questo luogo si ponga mente soltanto, che quando diciamo che si deve serbare la fede obbligata con le pubbliche confederazioni, intendiamo dovere a ciò concorrere la sincerità e il candore dell'animo dei promessori; mentre non vuolsi già stare, per così dire, al materiale significato delle parole, ma alla mente ed all'intenzione dei compromettenti, poichè se è da uomo vile palliare la violazione della fede con subdole ragioni e con miserabili artifizj, in un principe è cosa turpissima. Perciò una interpretazione manifestamente falsa della confederazione non differisce dall'espressa violazione. Non mancano tuttavia esempj di principi potentissimi che giunsero a tanto d'impudenza e d'oltraggio che coprirono la menzogna con la scaltrezza e la fallacia; e non ebbero vergogna d'imitare, non senza obbrobrio ed infamia, i cavillatori e quei ciarloni che tuttodì importunano il fôro, genere di uomini sommamente vile e turpe (1).

(1) Vedi esempj di simil fatta presso Grozio, *lib. II, cap.* 16, § 5.

CAPO XI.

In che modo si compongano le liti fra le genti.

§ 1.

Traendo spesso in errore l'interpretazione del fatto anche uomini prudentissimi, nè essendo talvolta agevole il discernere il vero dal falso, il giusto dall' ingiusto, come fra i privati spessissimo, anche fra le genti accade talora che si dubiti se un diritto appartenga ad un popolo o no. Se adunque la cosa di cui si tratta sia per sè stessa quistionabile ed ambigua, l'ordine naturale richiede che la lite abbiasi a comporre o per un'amichevole transazione o per mezzo di arbitri o finalmente anche a sorte. Imperciocchè essendo al sommo imperante imposto l'obbligo di mantenere intatti e sicuri i diritti del popolo alla sua cura affidati, deve difendere e rivendicare quelli che son chiari e manifesti, accomodare e dichiarare i dubbii e gli incerti, giacchè quantunque dubbii, non cessano però d'essere diritti. Pertanto quel popolo intorno al debito dal quale si dubita per probabile congettura, è tenuto venire a disputa e dei mezzi proposti sceglierne al-

cuno onde mostrare la verità e la giustizia, se giustamente si dubiti della cosa in quistione; mentre è per diritto di natura illecita un'azione o positiva o negativa ove sii dubbioso se sia giusta od ingiusta (1).

§ 2. *Conseguenze.*

I. Nel dubbio adunque da niuna parte di coloro che sono in contesa è lecita la forza; da ciò, se vi abbiano probabili argomenti, non emana alcun altro diritto fuorchè di esporre e pesare d'ambe le parti gli argomenti probabili, affinchè abbia ad essere chiarito ciò che è giusto: che se poi tutto fosse incerto e dubbio, si accomoda con amichevole transazione la controversia.

II. Pertanto male si appongono coloro i quali insegnano la guerra doversi lasciare al giudizio dei popoli, quasi che sia lecito correre all'armi tosto che cade dubbio se venga usurpato un nostro diritto, e l'esito delle guerre essere come la sentenza del supremo nume, il quale aggiudichi al vincitore il diritto su cui cadeva controversia; mentre non è lecito adoperare la forza contro un altro se non per diritto di necessità, quando cioè non si scorge altra via onde o

(1) Ved. *P.* 1, *cap.* 1, § 23.

riparare un'ingiuria o distornarne una già imminente. Nella ipotesi entrambi sono dubbii intorno all' ingiuria, e perciò ad entrambi è concesso il diritto ai colloquj, alle discussioni, all'esame ed alla ricerca della giustizia e non già alla forza ed alla guerra.

III. Se uno dei disputanti disprezzi i colloqui e la discussione del diritto in controversia oppure non voglia scendere a transigere intorno ad un diritto su cui già si tenne discussione, ma che è tuttavia incerto ed ambiguo, fa ingiuria all'altro, e quindi è lecita contro di lui la forza.

§ 3. *Quando in una causa dubbia, anche senza previa discussione, sia fra le genti lecita la forza.*

Tutte siffatte cose rettamente procedono se rimane qualche speranza che quella gente la quale si presume abbia usurpato un nostro diritto, voglia accettare quelle condizioni mercè le quali si può scansare la guerra; mentre un uomo buono e saggio deve prima di venire all' armi tentare ogni cosa col consiglio. Ma se sia certo che l'altra parte ricuserà le condizioni; che anzi, avvisata delle nostre inchieste, tolti ed allontanati tutti i mezzi coi quali facilmente riesciva di sciogliere il nodo della con-

troversia, e poste in punto le armi si disponga ad assalirne, onde con la forza costringerne al silenzio; non è a dubitarsi che sia contro di essa lecita la forza senza che abbiasi avuto in mezzo alcun colloquio, alcuna richiesta; non già perchè talvolta in una causa dubbia sia lecito operare, ma perchè è permesso dalla legge naturale conseguire i nostri diritti e respingere con la forza un' ingiuria imminente (1). Il diritto poi che noi eseguiamo si è quello che in una dubbia causa l' altra parte accetti eque condizioni onde terminare la controversia, le quali nell' ipotesi è certo avrebbe disprezzate.

§ 4. *Conseguenze.*

Non dipende adunque dal diritto volontario delle genti che in una causa anche dubbia siano lecite fra le nazioni le guerre (2), ma dalla stessa legge naturale, la quale non mena mai per buona una guerra intrapresa

(1) Opportunamente Cesare presso Dione nel *Cesare* dice " *quaedam esse bella in quibus querelae et indictiones praecedere debent*; *sed alia exoriri quae, tamquam jusserit necessitas, non possunt in disceptationem adduci.*,,

(2) Vedi Sam. Cocc. *Dissert. proem. ad Grot.* 4, § 20 e 9, § 63, ovè espone il sistema di Grozio intorno alla guerra.

in una causa dubbia, ma in una imponente necessità somministra le armi ai privati ed ai popoli onde allontanino un'esterna quantunque lieve offesa. Essendo però nello stato di natura permesso a ciascheduno il giudizio di necessità, ne segue che sia lecito ad un popolo adoperare la forza, anche senza aver offerta alcuna condizione, qualora conosca senza dubbio il possessore della cosa in lite e sappia che ricuserà ogni discussione di diritto e qualunque equa transazione. Che se oltre la necessità prende l'armi, viola l'interno diritto di natura, della qual violazione però è vindice soltanto Dio ottimo massimo. Del resto se l'altra parte del popolo che move querela sia pronta a soddisfare ad eque condizioni, allora ogni forza è ingiusta (1), e quindi colui che possiede la cosa in lite è primo nella causa, onde senza ingiuria non è lecito di togliernelo se non se dopo che evi-

(1) Poichè è fuori di necessità. Rettamente adunque Ponzio sannite, dopo aver rendute le cose ai Romani e consegnato l'autore della guerra, dice presso Livio *lib. IX, cap.* 1. " *Expiatum est quidquid ex foedere rupto irarum in nos coelestium fuit. . . . Quid ultra tibi, Romane, quid foederi, quid diis arbitris foederis debeo?* ,, Se adunque, dopo essersi offerta un'equa soddisfazione, l'altra parte proceda più innanzi, fa un'ingiuria, e la causa buona passa dall'altra parte.

dentemente consti della usurpazione o rifiuti un'amichevole transazione.

§ 5. *Della riparazione dell'ingiurie fra le genti.*

Se però è certo ciò che a te si deve, e manifesta la lesione o l'usurpazione deltuo diritto, e l'altra parte tuttavia, o spontaneamente o almeno richiesta, nè paghi il debito nè ripari la recata ingiuria, è lecita la forza non già per diritto di pena o di taglione, come alcuno a torto si diede a credere, ma per cagione di difesa, per la quale in una presente necessità ti è lecita la forza fino a tanto che abbi vendicato il tuo diritto col minor danno possibile del popolo offensore (1).

§ 6. *Della clarigazione.*

Siccome dicesi giusta la forza allor che altra speranza non rimane salvo che nelle armi, se ti fu fatta un'ingiuria, come dicono gli scrittori, di fatto passeggero (2), è d'uopo che alla forza preceda la *clarigazione*

---

(1) Vedi il nostro diritto *P.* 1, *cap.* 7, § 8.
(2) Abbiamo altrove parlato della momentanea e violenta aggressione. *P.* 1, *cap.* 7, § 9.

la quale è una solenne e pubblica ripetizione delle cose o dei diritti di alcuno fatta alla somma podestà o a voce od in iscritto (1); imperciocchè chiaramente non consta essere te stato dalla necessità costretto a prendere l'armi, se non dopo che l'offensore o tacitamente od espressamente ricusò di riparare l'ingiuria fatta. La clarigazione adunque è comandata dal diritto naturale (2) nè si deve

(1) Cic. *de Offic. cap.* 2. *At belli quidem aequitas sanctissime fecialis populi romani jure praescripta est: ex quo intelligi datur nullum bellum esse justum nisi quod aut, rebus requisitis, geratur aut denuntiatum ante sit et indictum.* Grozio dice che la clarigazione o la denunzia della guerra è necessaria allora soltanto che s'invade una cosa per un'altra o la cosa del debitore per un debito, e molto più se alcuno voglia occupare le cose di coloro che sono sudditi al debitore *lib. III, cap.* 3, § 6. *De jure feciali.* Vedi Alex. ab Alex. *Genial. dier. lib. V, cap* 3. Gell. *lib. XVI, cap.* 4. Dion. d'Alicarnas. *Antiquit. roman. Lib. II.* Tit. Liv. *I.* Serv. *in Aeneid. lib. IX.* Varrone *de ling. lat. Lib.* 4.

(2) La clarigazione differisce dalla dichiarazione della guerra, quantunque l'una sia nell'altra racchiusa. Si intima la guerra con la denunzia, se l'altra parte non soddisfa al debito; si cerca con la clarigazione ciò che a noi è dovuto; e se viene negato, è chiaro che con l'armi o con la forza rivendichiamo il nostro diritto, giacchè non ne rimane altra via. È adunque necessaria o l'una o l'altra e non tutte e due. Se però si faccia clarigazione e non viene negato ciò che si richiede, bisogna concedere tempo onde comodamente si possa dare ciò

trascurare trattone per quelle ragioni mercè le quali poco prima abbiamo detto essere qualche volta lecita la forza in una causa dubbia, anche senza niuna previa discussione di diritto; nel qual caso però ti asterrai dal fare forza tosto che, deposta ogni acerbità, ti venga offerta sinceramente ed intieramente la riparazione delle ingiurie.

---

che si è addimandato. Vedi Groz. *lib. III, cap.* 3, § 6, *n* 2, *ec.* ed ivi Enr. Cocc. Pertanto affinchè si abbia ad evitare ogni sospetto d'ingiustizia, io credo che si debba fare la denuncia o dopo la clarigazione o nella clarigazione istessa definire il tempo nel quale deve essere prestata la cosa che si dimanda. Sonovi però alcuni che sostengono essere la denunzia di diritto delle genti; e perchè l'inimico sappia di non essere dappoi protetto da nessune leggi e perchè appaia che si fa la guerra, imponendolo la somma podestà, e perchè in fine i sudditi si astennero da ogni commercio coll'inimico. Contenendo però la clarigazione istessa la denunzia della guerra, appartiene più alla generosità che alla giustizia la nuova denunzia. Vedi De Real *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 4, *n.* 1, *etc.* Sonovi poi alcuni i quali asseriscono cessare la necessità della denunzia o sia della clarigazione per diritto di taglione, se l'altro principe non è solito di usare simili costumanze. Ma io reputo che ciò sia falso; giacchè se alcuno ha in costume di far qualche cosa contro l'impero della legge naturale, non dà però anche a te il diritto di violare la legge quando esternamente non sii costretto dalla necessità a violarla.

§ 7. *Della rappresaglia ed androlepsia.*

Negata la riparazione, non è tosto lecita la guerra pubblica, onde una nazione tosto precipiti a portare rovina e morte all'altra. Se v' hanno mezzi più miti onde conseguire il tuo diritto, non ti è permesso di appigliarti ai più crudeli ed aspri. Pertanto se la cosa il sostenga, costringi il popolo restio a soddisfarti mercè le *rappresaglie* e l'*androlepsia*, cioè con la occupazione dei beni mobili od immobili appartenenti ai privati cittadini o con la cattura dei cittadini stessi: la qual cosa pure dai già posti principj appare essere lecita (1). Le prime

(1) Grozio dice *lib. III, cap.* 1, § 1, *ec.* la rappresaglia e l' androlepsia essere illecite per diritto naturale, poichè niuno è tenuto per un fatto altrui; e perciò riferisce simili consuetudini fra le nazioni al diritto volontario delle genti. Non bada però quell' uomo chiarissimo che il fatto della società o sia del pubblico è fatto di tutti gli individui per natura della società istessa e del sommo trasferito impero perciò tutti i singoli sono tenuti pel debito della società. Seneca in proposito dice *de benef. lib. IV, cap.* 20. *Si quis patriae meae pecuniam credat, non dicam me illius debitorem nec hoc aes alienum profitebor : ad exolvendum tamen hoc portionem meam dabo.* Vedi Vallin. *Ordonn. de marin. Tit.* 10. Stipmann. *Jus marit. p.* 607 presso Einecc. *l. c.* Loceent *Jus marit. cap.* 4, *lib. III, n.* 2.

presso l'occupante tengono luogo di pegno, l'altra di ostaggio; e perciò l'equità naturale richiede che prima di adoperare il pegno come cosa propria o ridurre gli ostaggi in servitù, si conceda al debitore tanto spazio di tempo che basti a deliberare se voglia redimere il pegno o gli ostaggi sforzati o se in altro modo ti voglia soddisfare. Offerta la riparazione il violento adempimento del tuo diritto non è necessario e perciò è illecito. Però se ti è negata, acquisti tanto diritto nelle cose occupate quanto basti a riparare il danno e l'ingiuria ed a prevenire la futura. Vogliousi qui riferire i beni mobili od immobili che per avventura sono nel nostro territorio appartenenti ai sudditi di una nazione nemica in ciò che spetta alle azioni ed ai crediti; imperocchè gli uni l'imperante li può ritenere in luogo di pegno, gli altri non pagare, onde obbligare il popolo che il ricusa ad adempire i propri debiti. Che se non un popolo sia debitore verso un altro popolo, ma privati cittadini verso un'altra nazione, può comandare ai suoi che non paghino o, se è venuto il giorno del pagamento, imporre che paghino in sue mani. Devonsi però eccettuare i beni di coloro che sono nel territorio, dei quali parleremo più innanzi.

Dalla natura e dall'oggetto delle rappre-

saglie e dell'androlepsìa si comprende che esse non appartengono ai diritti dei privati, ma a quelli della maestà, alla quale soltanto appartiene difendere e rivendicare i diritti del popolo contro un altro popolo; imperocchè quantunque si tratti di un danno di privati cittadini arrecato a cittadini esteri privati del pari, gli offesi tuttavia avrebbero soltanto il diritto sulle persone e sui beni degli offensori: le rappresaglie e l'androlepsìa si esercitano contro tutti i cittadini (1) anche innocenti, tosto che la società, richiesta, sdegna di soddisfare; perchè non si vendica un'ingiuria privata ma una pubblica, e nasce quindi un diritto non solo contro gli offensori, ma contro tutti. Nessuno adunque, quantunque abbia sostenuto danno od ingiuria, esercita a diritto rappresaglia se non se per pubblico decreto (2).

---

(1) Non adunque contro i peregrini *del popolo offensore* che per avventura si trovano nel territorio o che ivi non hanno domicilio, come quelli che si consacrano al commercio, agli studj ec.; non contro coloro che hai sostenuto dimorassero nel tuo territorio quantunque appartenenti al popolo nemico; non sopra i ministri pubblici, giusta il costume dei popoli moderni di Europa, che mostreremo essere inviolabili.

(2) Coloro adunque che esercitano rappresaglie, perchè possano mostrare far ciò per pubblica autorità è d'uopo che sieno forniti delle *lettere di marca* con le quali si dà dal principe podestà ai

Esse sono quasi il preludio della guerra, e se non sono intimate imponendolo il principe, non differiscono dai latrocinj e dalle ruberie, e quindi contro coloro che per pubblico decreto fanno forza si ha soltanto diritto di guerra e si serbano i presi dal nemico (1), vengono gli altri condannati a morte come ladri.

§ 8. *Conseguenze.*

Ma quantunque possano essere a diritto per un'ingiuria altrui assaliti anche innocenti cittadini dal popolo cui fu fatta ingiuria o danno, è certo però che se alcuno fu cagione s'intraprendessero le rappresa-

---

sudditi di occupare le cose degli inimici. Vedi de Real *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 3, *n.* 6. Sono chiamate lettere di marca dalla parola tedesca *Mark*, che anticamente significava i limiti dell'impero o sia i confini. Perciò son dette lettere di marca, perchè si scrivevano il più delle volte a coloro che reggevano le provincie sui confini del regno affinchè vendicassero l'ingiuria per rappresaglia, e perchè molte volte essi esercitavano rappresaglie per sè stessi. Qualche volta le nazioni stabilirono per privata condizione, quando e per qual cagione si dovessero concedere le lettere di marca. Vedi *l'art.* 16 del tratt. d'Utrecht 11 aprile 1713, il *tratt.* commerc. tra i Francesi e i Belgi confederati 21 dicembre, 1739.

(1) Vedi la *L.* 118, *ff. de verb. sign. L.* 24, *ff. de cap. et postlim.*

glie, è d'uopo ch'egli, imponendolo il principe, rifaccia il danno; giacchè le azioni si imputano ai loro autori. Se in vece un atto pubblico o del sommo imperante fu cagione che s'intraprendessero da un'altra nazione le rappresaglie, il danno arrecato ai privati dev'essere da tutti riparato in proporzione; imperocchè le azioni della società e del reggitore di lei a diritto vengono attribuite a tutti i cittadini per natura dell'impero trasferito; e quindi siccome per patti pubblici, così per delitto egualmente tutti sono tenuti, essendo almeno esternamente la volontà della società a diritto tenuta come quella di tutti gli individui.

CAPO XII.

DEL DIRITTO DELLA GUERRA.

§ 1. *Che cosa sia la guerra ed in quante specie si divida.*

Ma se il popolo tentò prima ogni mezzo e non trovò alcuna via onde soddisfare ai suoi diritti, nè la legge naturale nè la divina nè l'evangelica proibiscono d'intraprendere la guerra. La guerra pertanto è lo stato di uomini (1) che, imponendolo la necessità,

(1) E quindi racchiude una durata di tempo,

con la forza difendono o rivendicano i proprj diritti. La guerra poi altra è *pubblica*, altra *privata*, altra *mista*. La prima è quando un popolo (1) pugna con altro popolo; la

---

quando cioè, interrotti gli officj di umanità, un popolo viene con la forza alle mani con un altro popolo fino a tanto che si determini ciò che venne in quistione con la vittoria o coi patti.

(1) Dunque non può essere detta pubblica quella guerra la quale non è fatta da colui che nella società tiene la somma podestà; mentre per niun modo si attribuisce o si imputa altra azione al popolo se non se quella che per comuni suffragi si commette o, costituito il principe, per di lui comando ed autorità. Imperciocchè quantunque in una imponente necessità colui che presiede ad una particolare giurisdizione possa a diritto movere le armi in un presente pericolo o, adoperando la forza, allontanarne uno imminente, tuttavia quell' istantanea guerra fatta con la forza non la chiamerai pubblica fino a tanto che non venga confermata dall'autorità della somma maestà la forza o mossa o da moversi, se non nel caso che il principe avesse concesso alle minori podestà il diritto d'intraprendere una guerra; perchè ciò che alcuno opera per comando del principe a diritto s' imputa a chi lo comanda. Si presume poi siasi fatto tal mandato a chi fu dato il governo di una provincia, se sia imminente un'invasione d'inimici, nè si abbia tempo a consultare la somma podestà; mentre allorchè s'impone qualche obbligo ad alcuno, si presume che tutti anche gli siano attribuiti quei diritti in mancanza dei quali non gli verrebbe di adempiere l' affidatagli incumbenza e non potrebbe soddisfare al proprio obbligo, fuorchè il principe mandante o costituente non avesse a sè stesso espressamente riservato certe cose. Vedi Groz. *cap.* 3, § 5, *n.* 3, ec. ed ivi Gronov.

seconda è quando si fa tra i privati, come nel semplice stato di natura o se, introdotta la civile società e costituiti i pubblici giudizj, non si abbiano giudici o se alcuno si trovi in luoghi non occupati o se non si può aspettare il giudice senza certo pericolo o danno irreparabile; la terza succede quando, nata controversia, il popolo si divide in contrarie fazioni ed una parte move guerra all'altra o, ciò che è lo stesso, la rivolge contro il principe, e dicesi *civile*. Inutilmente a noi si addimanda se sia lecita (1) qualche volta la guerra, noi che altrove abbiam dimostrato non solo essere lecita fra i privati, ma anche qualche volta comandata la violenta esecuzione dei proprj diritti: perocchè ciò che è lecito ai privati nello stato naturale, è chiaro essere ai popoli concesso ed ai loro reggitori, giacchè gli uomini allorchè contrassero il patto

(1) Grozio *lib. I, cap.* 2 tratta a lungo siffatta quistione, ove dimostra che la guerra non è contraria nè al diritto di natura nè al diritto positivo nè all'evangelico; e ciò comprova con argomenti tolti dalla ragione, dalla storia, dal consenso delle genti e della pubblica autorità della Chiesa stessa. Le quali cose tutte sono egregie e meritevoli d'esser copiosamente commendate, ma superflue però; giacchè ad ognuno è manifesto che ciò che è lecito ai singoli verso gli altri nello stato di natura debbe esserlo per la stessa causa anche a molti verso molti.

sociale non si spogliarono de' loro naturali diritti. Ma costituito l'impero civile, avendo il popolo rinunciato alla privata guerra e commessa la cura della pubblica sicurezza al sommo imperante, il diritto di guerra pubblica appartiene ai diritti della maestà, nè si dice pubblica la guerra se non si fa in ambe le parti da colui che nella repubblica ha la somma podestà od almeno ha mandato dal popolo e dal suo reggitore d'intimare e fare la guerra.

Se la guerra s'intraprende contro un istantaneo ed imminente assalto dicesi *difensiva*; se onde rivendicare ciò che per un diritto perfetto ne è dovuto, *offensiva*. Pertanto può accadere che un popolo prima assalga un altro popolo e ciò nullameno faccia una guerra difensiva, quando cioè tali manifesti indizj mostrino l'animo nemico dell'uno verso l'altro e così preparato ad usare la forza che non possa cader dubbio del prossimo ed imminente assalto. Imperciocchè quel popolo che assale un altro che già stringe la spada onde alla sprovveduta e con insidia sorprenderlo, egli piuttosto che assalire, si ripara e si difende dal nemico: giacchè quando il secondo pone l'armi in punto e tende occulte insidie e, richiesto di non mover forza, nega di farlo, dicesi che già fa guerra quantunque non abbia

ancora assalito l'altro con impeto ostile. Appena è da far cenno sulla guerra vendicativa e punitiva, come da alcuni vien chiamata (1), e perchè entrambe facilmente si riducono alla difensiva e perchè altrove abbiam detto non darsi luogo fra le genti a pene propriamente dette.

§ 2. *Delle giuste cagioni di guerra.*

Siccome abbiamo detto che la guerra fra le genti è lecita quando è permessa la forza per diritto naturale, così non vi potrà essere niun'altra giusta cagione di guerra se non se o per un'ingiuria già fatta (2) o per preve-

(1) Wolf *Jus gent. cap.* 6, § 620. Georg. Adam Reyheri *Epist. de bello punitivo inter gent. jur. gent. necess. licito.* Joan. Schimdt. *de bello punit.* Grozio *lib. II, cap.* 1, § 2 *e cap.* 10, § 1 *e* 28 asserì solersi intraprendere guerre per punire. Altrove abbiam detto che nello stato naturale non si dà pena propriamente detta; e perciò fu in errore il Grozio e in quanto alle giuste cagioni di guerra e in quanto ai diritti delle genti in guerra, che volle estendere oltre i confini: imperciocchè quantunque sia lecita la guerra contro coloro che esercitano la pirateria e commettono pubblici latrocinj, ciò non viene però dal diritto di punire, ma dal diritto d'incolpata difesa; il che facilmente riuscirà di comprendere se si vorranno qui richiamare i principj che abbiam sopra esposti intorno al diritto contro le minacce e le insidie.

(2) Vedi il nostro diritto *P.* 1, *cap.* 7, § 13 in fine. Fu quindi solenne presso i Romani che prima

nire il pericolo di una imminente che non ti riescirebbe di tener lontana senza adoperare la forza. Diciamo poi ingiuria soltanto quella che lede un altrui diritto perfetto.

§ 3. *Conseguenze.*

I. Non è pertanto concorde alla verità la sentenza di coloro i quali insegnarono (1) essere lecita la guerra ai popoli ed ai loro reggitori non solo per ingiurie commesse contro sè e i loro sudditi, ma anche per quelle che quantunque non tocchino essi particolarmente, contengono tuttavia o una enorme violazione della legge naturale o lesione della divina maestà, come p. e. coloro che sono empj verso i parenti, che mangiano carne umana o negano l'esistenza d'Iddio oppure intorno ad esso hanno false ed assurde opinioni. Ma abbiamo detto altrove come un popolo debba procurare la perfezione e la felicità di un altro, come si deb-

di movere la guerra venissero dei feciali proclamate le iniquità degli inimici. " *Ego vos testor populum injustum esse neque jus persolvere.*" Liv. *lib. I, cap.* 23. Vedi Groz. *lib. II, cap.* 1, § 1, *n.* 4 Thesmar. nelle note a questo luogo *lib. II, cap.* 22, § 1 e 3, *Prolegom.* 25.

(1) Groz. *lib. II, cap.* 20, § 40 *e* 45. Coloro che scrissero dopo Grozio ricopiarono, come suol farsi, la dottrina di lui; onde credo inutile di qui citarli.

bano piuttosto ammonire quelli che sono in errore che costringerli con l'armi a spogliarsi della fierezza e della crudeltà e venerare Dio col culto che più gli si conviene (1). Coloro che arrecano gli esempj di Ercole e di Teseo onde eccitare i re all'uccisione del genere umano, presentano solenni eccitamenti di ambizione e di desiderio d'impero, nè si vergognano ricercare argomenti dall'istoria favolosa coi quali far eco all'ambizione ed all'avarizia dei principi (2) e confermare l'errore e l'ingiustizia:

---

(1) Per lo che reputo meritino grandissime lodi que' santissimi padri della chiesa che componevano il concilio toletano, i quali appoggiati alla dolcezza e alla mansuetudine delle regole sacerdotali, costituirono quella santissima legge riportata nel Corp. *Jur. cap.* 5, *de Judaeis*, *dist.* 45. " *Praecepit sancta synodus nemini deinceps ad credendum vim inferre; cui enim vult Deus miseretur et quem vult indurat*. Vedi l'Apost. *ad Rom.* cap. 8, *v*, 15, l'evang. di S. Gio. cap. 6. *v.* 66 *e* segg. S. Matt. cap. 13, *v.* 29. S. Luc. 9, *v.* 54 *e* segg. Ciò pure insegnarono gli antichi padri della chiesa ammaestrati dal precetto di Cristo, il quale li istruiva che si dovessero trarre dall'errore non col ferro e con le rapinè, ma con pii avvertimenti e con la carità coloro che intorno a Dio tengono false dottrine. Tertull. *ad Scapul.* nel principio. Lattanzio *divinarum institut. cap.* 19. S. Atanas. *epist. ad Solitar. tom*, 1, *pag.* 855. S. Ciprian. *epist* 59 *Divis. Fell.* S. Gio. Crisost. al cit. *lib.* di S. Gio *tom.* 2, *pag.* 751. *Edit. Savil.* S. Agost. *contra epist. Manich.*, *cap.* 2 *e* 3.

(2) Ad eccellenza Plutarco nella vita di Pompeo

impercioocchè omai non si ha più a porre in dubbio essere illecita ogni forza se non è necessaria per l'incolpata difesa o per l'adempimento di un diritto perfetto; la quale regola inviolabile della legge naturale non so come la possano accordare con la loro sentenza.

II. È adunque soltanto lecita la guerra difensiva se ti vien fatta una forza ingiusta. Se è giusta, la legge naturale impone non già di ribattere la forza con la forza, ma che di presente presti soddisfacimento ed abbi ad offrire eque condizioni di pace. Sarà poi giusta la guerra offensiva se l'ingiuria che intendi vendicare con l'armi è manifesta nè ti riesce di altrimenti ripararla fuorchè con la forza.

§ 4. *Se sia lecita la guerra pel timore di una potenza crescente.*

Posti questi principj, facilmente si conosce essere interamente ingiusta una guerra intrapresa onde diminuire una potenza cre-

---

dire: *Barbaras gentes ad mores cultiores reducere velle obtentum esse quo celetur alieni cupiditas.* Ciò che Plutarco asseriva dei Greci, lo avea detto dei Romani Mitridate, forse non lungi dal vero, presso Giustino *lib.* 38, *cap.* 6. " *Non delicta regum illos, sed vires ac majestatem insequi.* „

scente (1) la quale di troppo aumentata potrebbe nuocere. Imperciocchè avendo ogni popolo diritto perfetto di provvedere alla propria sicurezza, se alcuno con la scorta della virtù e della sapienza, col commercio e con l'industria aumenti le ricchezze e dietro la sua buona fortuna amplii i confini dell'impero e quindi si procuri armi, soldati, flotte, innalzi fortificazioni e castella a' suoi confini, fabbrichi bellici strumenti, e si assicuri sicuro contro i nemici assalti, non fa ingiuria a nessuno, siccome colui che pone in opera un suo diritto perfetto. Non vi può essere perciò contro di lui niuna giusta cagione di guerra. Nè perchè impunemente, accresciute le forze, non ti abbia ad offendere, perciò a diritto il puoi assalire, onde diminuire in lui le forze e la potenza che tu paventi: poichè quantunque ti sia concesso prevenire con la forza il pericolo di un' ingiuria futura, ciò però è vero quando il pericolo ed è imminente ed è estrinsecamente imputabile ad un agente libero. Ma se tale è l'ordine naturale delle cose che alcuno possa salire a tanta potenza che, ove il voglia, impunemente possa offenderti, ma però niun argomento comprovi che il voglia fare, non

(1) Vedi Groz. *lib. II, cap.* 1, § 17.

è permesso volgergli contro la forza; e perchè niuna legge vietava che potesse crescere per tal modo e perciò non lese i diritti perfetti di nessuno, e perchè un incerto pericolo e soltanto intrinsecamente possibile non trae nella necessità di dovere adoprare la forza, la quale deve sempre essere foriera d'armi giuste e pie (1). Ma se ambiziose brame agitino il popolo di cui si tratta (2), e mostrato abbia a chiari indizj la volontà di nuocere e con atti esterni giunto sia a tanto d'aversi morale certezza delle sue intenzioni, già è imminente il pericolo d'un' ingiuria futura, e, se non vi ha via più mite, contro la di lui causa morale è lecita la forza, con la quale costringere l'un popolo a deporre non la facoltà, ma il pensiero di nuocere, e liberar l'altro da un danno futuro. Tali cose le abbiamo pure dette trattando del diritto contro le minacce e le insidie e parlando intorno all'equilibrio di potenza fra le genti (3).

(1) Se dal poter io sostener forza da altri ne viene a me il diritto di volger la forza contro altrui, non vedo perchè non sia lecito nello stato naturale uccidere un uomo o mutilarlo almeno perchè la natura gli diede membra più robuste o perchè sorpassa tutti gli altri nelle forze dell'animo e del corpo.

(2) Groz. *lib. II, cap.* 22, § 5, *e cap.* 1, § 2, *n.* 1, *e* § 17, *cap.* 20, § 18, 19, 39.

(3) Vedi il nostro diritto *P.* 1, *cap.* 7, § 10.

§ 5. *Se si possa dare una guerra giusta da ambe le parti.*

Essendo sola giusta causa di movere la guerra un'ingiuria arrecata o che si voglia al certo arrecare, appare chiaramente che l'uno dei guerreggianti fa ingiuria, e la guerra non può essere per sè stessa giusta da ambe le parti, giacchè lo stesso non può essere e non essere in un tempo per natura della cosa, e quindi non si dà facoltà morale a cose contrarie, cioè ad agire e ad impedire; così che se alcuno giustamente move la guerra, l'altro ingiustamente vi resiste, e viceversa.

Può tuttavia accadere che nè l'uno nè l'altro dei belligeranti sia ingiusto: se cioè entrambi operino in buona fede e coll'opinione di un proprio diritto. Perocchè dovendo ciascuno nello stato naturale stabilire dall'esteriore indizio dell'animo intorno all'ingiustizia ed all'ingiuria, essendo spessissime volte la verità avvolta fra le tenebre e fra i dubbii e quindi nascondendosi, entrambi possono prendere per vera l'altra parte dell'opposizione ed essere avvolti in un errore invincibile. Può adunque accadere che la parte assalitrice si reputi costretta dalla necessità ad adoperare la forza, e l'altra poi creda in buona

fede d'essere stata provocata a torto e con la forza respinga la forza oppostagli, e quindi la guerra sia da ambe le parti ingiusta, e tuttavia i belligeranti, almeno esternamente, operino con giustizia, essendo, come già avvisava, concesso al giudizio di ciascheduno il dar sentenza intorno al diritto ed all'ingiuria e seguire i dettami piuttosto della propria che dell'altrui coscienza.

Da ciò viene che esternamente si può da entrambi presumere giusta la guerra, e che entrambi i belligeranti hanno eguali diritti in guerra; il che non trae origine dal diritto volontario delle genti, come alcuni pretendono (1), ma bensì dal naturale, dal quale è stabilito che le genti fra loro siano libere e quindi, senza che niuno il contraddica, portino libero giudizio intorno alla causa della guerra ed alla giustizia di lei, e se commisero colpa o dolo abbiano conoscitore della loro ingiustizia Dio soltanto, il quale vendicar può anche dopo la morte la loro ingiustizia, quando pur esternamente rimanga impunita.

Quantunque almeno esternamente si debbano tenere legittime le armi di entrambi i belligeranti, è però di mestieri che le

(1) Groz. *lib. III, cap.* 4, § 2, *e cap.* 10, § 5, *n.* 1, *lib. II, cap.* 9, § 4.

altre genti, se si frammischiano nella guerra, seguano il proprio giudizio e prestino i loro soccorsi a colui dalla parte del quale credono stare la giustizia; mentre non può essere lecita alcuna azione contro l'interno giudizio dell'animo.

§ 6. *Delle confederazioni di guerra.*

Traggono di qui origine le confederazioni di guerra, le quali si stringono o per amicizia o per benevolenza o per mutua difesa, e per le quali o si prestano presenti soccorsi da una parte de' belligeranti e si promettono da ambe le parti in futuro, onde o vendicare le ingiurie fatte o prevenire le imminenti. S'intendon perciò i popoli confederati aver quasi contratta una società bellica, e i diritti e le obbligazioni loro facilmente si deducono da quelle regole che abbiamo disopra esposte intorno alle confederazioni in genere ed alla società e quindi dal consenso di entrambi.

§ 7. *Della tacita condizione che s'intende sempre apposta alle confederazioni di guerra.*

Si è però dimandato se la società di guerra nella quale i socj convennero di prestare mutui soccorsi per qualunque guerra

tragga seco tal forza che si debba serbare la fede anche se la cagione della guerra sia evidentemente ingiusta. Sonovi alcuni (1) i quali credono che si debba serbare, appoggiati all'argomento col quale abbiamo disopra insegnato che da ambe le parti almeno esternamente può essere la guerra tenuta giusta; il che però è vero infino a tanto ché alcuno non si frammischi nella guerra: i confederati poi non solo imprendono per altri la guerra, ma presi insieme rappresentano il nemico istesso o sia la persona belligerante, e perciò se è illecito ad uno intraprendere una guerra qualunque senza cagione, illecito pure si deve dire che ciò sia a tutti.

Non potendo adunque nessuno promettere oltre la facoltà morale ed essendo per diritto di natura illecita la società per una guerra ingiusta, ne consegue che in tutte le confederazioni s'intende apposta la condizione di serbare soltanto la fede in una guerra giusta; giacchè niuno poteva validamente in altro modo obbligare la fede.

Affinchè però tutte le confederazioni di guerra sotto il pretesto d'ingiusta causa non riescano inutili e frustranee, non è le-

---

(1) Coccejo juniore al *lib. II*, *cap.* 15, § 13, *cap.* 25, § 4 e 9 di Grozio, e *Dissert.* 12, § 409.

cito togliersi dalla promessa società e schermirsi dal prestare soccorsi, se la guerra, nella quale viene chiamato a parte alcuno in forza di confederazione, evidentemente non sia ingiusta: nelle cause dubbie poi io son d'avviso che il confederato debba stare al giudizio del guerreggiante e prestare i promessi soccorsi. Imperciocchè quantunque sia per diritto di natura vietato di far ciò su cui pendi dubbioso se sia giusto od iniquo, tuttavia se sei costretto da morale necessità ad operare, nella collisione delle leggi nella quale dubiti di offendere o il nemico o il confederato, devi attenerti a quest'ultimo, il quale si presume rettamente giudicasse intorno alla giustizia della causa finchè evidentemente non appaia il contrario. Se adunque non ti puoi interporre nè conciliare i popoli in contesa, devi serbare inviolabilmente la fede promessa.

§ 8. *Della mediazione nella guerra o sia della neutralità.*

Nessuno però, perchè libero, può essere costretto a contrarre confederazioni di guerra. Imperocchè quantunque la legge imponga di porger soccorso a chi ne ha bisogno, abbiam detto però nella collisione doversi piuttosto provvedere a sè stesso che agli

altri (1); e perciò niuno può senza lesione della legge naturale esser costretto a frammischiarsi in una guerra.

Quei popoli adunque che si astengono dalla guerra si chiamano *neutrali*, e il territorio si dice o *pacifico* o *neutrale*. Siccome però a chicchessia è lecito il togliersi da questo stato e, se si creda conveniente alla pubblica utilità ed equità, moversi contro qualche parte, spessissime volte accade che coloro i quali fanno guerra conchiudono trattato di neutralità, specialmente coi popoli vicini, nel quale, oltre la generale promessa di neutralità, costituiscono anche leggi speciali, le quali rigorosamente debbono essere da ambe le parti osservate.

La neutralità poi in generale in ciò spe-

(1) In proposito Seneca *de benef. lib. II, cap.* 15. *Succurram perituro, sed ut ipse non peream*. Sallust. *in histor. fragment. lib. IV, cap.* 1. *Omnes qui, secundis rebus suis, ad belli societatem orantur considerare debent liceatne tum pacem agere, dein quod quaeritur satisne pium, tutum, gloriosum, an indecorum sit*. Da ciò appare che cosa si debba dire di quei popoli i quali hanno in costume di prestare l'opera loro militare a chi li richiede senza aver riguardo a niuna cagione di guerreggiare, e là credono esser lecito di recarsi ove traggono maggior mercede. Non so in vero se spinti dall'avarizia o dalla fame si rivolgano ad un misero e malvagio partito coloro che, per avere o vitto od oro, si consacrano alla morte e si appresentano per essere uccisi da un nemico altrui.

cialmente è riposta che il popolo neutrale (1) nulla faccia che possa rendere in guerra l'un

(1) Questi principj sono più ampiamente sviluppati dal nostro autore nel capitolo della sua opera già accennata sul commercio, ove tratta se la guerra tra due nazioni alteri il diritto del commercio in qualche parte. Amo di qui riportarne una parte.

" Non avvi dovunque, oltre il sovrano, persona alcuna che possa nel corso ordinario delle cose impedire ad una nazione o agli individui di essa l'esercizio del commercio nel senso definito finora. Ma pur si è dubitato e si dubita tuttora se lo stato di guerra tra due nazioni debba alterare questo diritto nei popoli pacifici o limitarlo almeno in qualche parte.

" Sarà difficile che con la semplice ragione naturale si trovi di questa pretesa limitazione nel gius generale delle genti fondamento alcuno. Perchè due nazioni si attaccano o giustamente o ingiustamente con la forza, ed una o sostiene o difende o rivendica sopra l'altra a mano armata un suo preteso diritto, non s'altera perciò lo stato di tutti gli altri popoli pacifici che nella controversia non prendono alcun partito. Questo luttuoso accidente non può avere influenza alcuna sulla loro libertà ed indipendenza naturale, e non mutandosi in alcuna maniera lo stato loro, non deve soffrire mutazione alcuna l'esercizio dei loro diritti naturali, dei quali uno è il commercio.

" Essi adunque seguiteranno a farlo con tutti ed anche coi popoli belligeranti, che essi riguardano come loro amici o come persone morali alle quali sono essi legati coi medesimi vincoli della legge naturale, quantunque sia sopravvenuta tra loro causa d'inimicizia e di guerra.

" Questo accidente sospender può gli officj d' umanità e l'efficacia della legge naturale tra loro,

dell'altro più forte o che impedisca ad alcun di lor due i movimenti che direttamente ri-

---

ma non può sospenderla in modo alcuno quanto a tutti gli altri popoli pacifici, che mentre quelle due nazioni contrastano insieme con le armi alla mano ed aspettano la decisione della lor controversia dalla vittoria, riguardano con occhio tranquillo e con animo pacato lo stato lor violento e seguitano a far con l'una e con l'altra quell'istesso commercio che facevano avanti la guerra.

" In fatti per loro non avvi guerra: i belligeranti sono loro amici e prestan loro tuttociò che essi prestano agli altri popoli che sono in piena pace; e purchè questa prestazione sia totalmente imparziale in tempo di guerra, non può esser loro impedito senza ingiustizia il commercio, di qualunque genere ei sia. La preferenza decisa che il popolo pacifico mostrasse in favorire col suo commercio piuttosto una parte belligerante che l' altra lo dichiarerebbe partitante e fautor del nemico; ed a non prender partito alcuno ei s'impegnò quando tacitamente o espressamente promise di restar neutrale.

" L'unica legge adunque che i neutrali sono obbligati ad osservare verso i popoli belligeranti è la perfetta imparzialità tanto nella prestazione degli uffizj d' umanità quanto nell'esercizio del loro commercio: e questa è l' unica limitazione che soffre il loro diritto di libertà ed indipendenza naturale; poichè il favore e la preferenza che essi potrebbero dare ad una nazione piuttosto che ad un' altra in tempo di pace, o per capriccio o per voglia, cessa immediatamente quando queste due nazioni diventano nemiche e si dichiarano pubblica guerra nel caso che il popolo amico e parziale di una di esse non voglia prender partito e si dichiari di restar neutrale. Cessata la guerra, egli può riprendere i suoi sentimenti di parzialità e di favore speciale verso la nazione amica, senza che l'altra abbia diritto alcuno di querelarsi.

feriscònsi alla guerra nè all'uno neghi ciò che all'altro permette.

" Questo principio, che è anche l'unico vero e fondamentale in questa materia, non è nuovo. Lo hanno esposto chiaramente alcuni scrittori; ma, confondendo una quistione con l'altra, come tra poco vedremo, non hanno da esso tirate quelle conseguenze che potevano togliere la confusione che ingombra il soggetto di cui trattiamo.

" Stabilita l'unica legge che devono osservare i popoli neutrali in tempo di guerra, è superfluo il domandare quali sieno le limitazioni che deve soffrire il commercio loro in conseguenza della loro neutralità: perocchè si può rispondere che non ne deve soffrire alcuna e che essi per conseguenza il faranno nel modo istesso in cui lo facevano in tempo di pace, osservando semplicemente una perfetta imparzialità durante la guerra. Così non vi sarà merce alcuna che essi non possano o vendere o portare ai belligeranti, nè sarà proibito loro di locare ad essi e le navi e l'opere e qualunque altro genere di vettura, purchè, richiesti e potendolo fare, non neghino all'uno quello che concedono all'altro. Del resto dovendo essi e potendo lecitamente seguitare il commercio loro come in tempo di pace, non vi sarà distinzione alcuna di merci e di danari e d'armi e d'altre munizioni di guerra; sarà lecita e permessa la vendita ed il trasporto alle spiagge del belligerante senza la minima violazione della neutralità, purchè tutto si faccia senza favore, senza preferenza e senza parti.

" A fronte però dell'incontrastabile diritto che hanno i popoli pacifici di seguitare con imparzialità il loro commercio, vi sono dei diritti chiari ed evidenti che sono propri delle nazioni attualmente in guerra e che sembrano distruggerlo affatto. L'un nemico ha diritto perfetto di diminuire all'infinito le forze dell'altro e d'impedire ogni via per cui

§ 9. *Conseguenze.*

I. La neutralità adunque o generale o

---

queste potessero o aumentarsi o conservarsi: egli avrà dunque anche il diritto d'impedire che una nazione faccia col suo nemico un commercio che lo renda più forte in guerra o più atto alla difesa o all'offesa o che renda inefficace una operazione militare che non impedita gli produrrebbe forse la vittoria o ridurrebbe il nemico a domandar la pace.

" Havvi una piazza bloccata, assediata o investita: i difensori per mancanza di vettovaglie, di munizioni da guerra o d'altri comodi e necessità della vita son pronti ad arrendersi. Debb' io permettere che sotto gli occhi miei una nave mercantile provvegga al bisogno dei miei nemici e così renda vana e la spesa e la lunga fatica mia e per conseguenza più lunga, più sanguinosa e più ostinata la guerra? Non avrò diritto d'impedir con la forza che questa nave non mi rechi un danno forse non riparabile, io che, in forza della mia necessaria difesa, ho l'altro d'impedire ogni via per cui il nemico si faccia più ostinato e più forte? Sia vero che la nave di popolo amico abbia il diritto naturale di vender le sue merci a chi più le piace: ma non ho io il diritto naturale della mia parte d'impedir tutto ciò che pone un ostacolo alla mia necessaria difesa? Dovrò forse, rispettando la libertà e l'indipendenza del popolo amico, sacrificare la vita di molti uomini e comprar la vittoria con spargere ancora molto sangue, che senza l'arrivo di quella nave avrei potuto risparmiare? Io nol farò certamente: e siccome nel caso della estrema necessità, di cui io solo sono il giudice, attacco senza taccia d'ingiusto la proprietà dell'amico per evitare un danno che altrimenti non potrei riparare, così attacco

umanità ai popoli guerreggianti, purchè ad

---

la navigazione e il commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. Ma siccome nè tutti i popoli con ciascheduno stipularono trattati nè tutti insieme s'unirono per fissar questa legge convenzionale s'introdusse il costume in Europa che dichiarata la guerra ciascheduno de' belligeranti facesse sapere ai popoli neutrali co' quali non avesse special trattato quali sarebbero state le regole alle quali conveniva che essi si uniformassero nel loro commercio co' suoi nemici; che è l'istesso che dire che egli dichiarasse al mondo fino a qual segno la necessità della sua difesa lo spingeva a limitare il commercio dei popoli che non prendono parte alcuna alla guerra. Nel che non si può lodare abbastanza l'equità e la moderazione delle nazioni di Europa, le quali hanno cercato in ogni modo di porre un freno alla smoderata ambizione e cupidigia delle più potenti e di prevenire così le cause della dissensione e della discordia, acciocchè il terribile incendio della guerra non si dilatasse oltre la precisa necessità ed il dovere.

" Per quanto però la legge di cui si parla sia degna di grandissima lode ed utilissima a tutto il genere umano, non è però che essa non sia nella categoria delle leggi convenzionali e non di quelle che hanno il lor fondamento nel diritto generale delle genti, o sia nell'immutabile ed inviolabile diritto della natura; poichè giusto questo, applicato agl'interessi delle nazioni, gius generale delle genti si chiama. Essa è per conseguenza variabile ed in tutta la sua sostanza ed in ciaschedùna sua parte, come in fatti a cominciare dal trattato più antico di commercio tra Odoardo III re d'Inghilterra e le città marittime del regno di Portogallo del 20 ottobre 1353 sino ai tempi nostri ha variato e varia tuttora.

" Non è stata fatta da tutti questa riflessione; e

entrambi egualmente si prestino nè l'uno si

---

trovando universalmente stabilite le massime che non era lecito trasportare al nemico merci vietate, dette volgarmente di contrabbando, che dell' altre mercanzie era libero ai neutrali il commercio, purchè si astenessero dal portarle alle piazze bloccate, assediate o investite, ed altre cose di simil fatta, hanno creduto esser questi divieti dipendenti dal gius generale e primitivo e non dal gius convenzionale e secondario delle genti, e così questi principj o massime convenzionali hanno spiegate e commentate come altrettante leggi generali di gius naturale, ed hanno intrigato la materia, essendo questa la seconda causa che ha generato la confusione di cui ho parlato disopra.

" Bisogna dunque, per procedere con ordine, fissare alcuni principj generali, che sono importantissimi per trattare con sufficiente chiarezza il soggetto che abbiamo tra mano, cioè:

" 1. Che è lecito ai popoli amici e neutrali di seguitare in tutta la sua estensione il loro solito commercio e che l' unica legge ristrettiva della lor libertà, se pure si può dir tale, in tempo di guerra è quella di osservare nel lor contegno una perfetta imparzialità.

" 2. Che i popoli belligeranti nonostante possono impedire il commercio che i neutrali fanno co' loro nemici sino a quel segno che essi credono esser necessario alla loro natural difesa.

" 3. Che le restrizioni che i popoli in guerra hanno fatto all' esercizio di questo diritto, contentandosi d'impedire il commercio d'alcuni generi e non degli altri, anche quando la necessità della lor difesa lo esigerebbe, son dovute alle loro convenzioni spontanee.

" 4. Che per conseguenza quelle merci che si chiamano vietate o di contrabbando in tempo di guerra non son tali per gius generale delle genti o perchè

preferisca all'altro, fuorchè i doveri verso

---

le leggi generali e naturali della neutralità obblighino i popoli pacifici ad astenersi dal commercio loro, ma perchè o hanno liberamente promesso di non proteggere e difender quei sudditi che volessero trasportarle al nemico e di abbandonarli per conseguenza a quella legge di necessità che ha dettato il divieto, o perchè, non avendo fatta promessa alcuna, amano meglio di rispettare il giudizio del belligerante che ha dichiarato che non soffrirà che siano somministrate al nemico dai neutrali alcune merci determinate, o perchè questo divieto crede esser più conveniente alla sua natural difesa che disputare sulla verità della sua opinione e venire all'armi e alla guerra, e però anch'essi negano ai sudditi che soffrono violenze e confische ogni protezione e difesa.

" Non bisogna dunque risguardare la proibizione del commercio d'alcuni generi e particolarmente dell'armi ed altre munizioni da guerra come una conseguenza naturale della neutralità o come una dipendenza del gius generale delle genti, ma come una semplice convenzione per quelli che hanno promesso e come una connivenza o acquiescenza alla pratica della maggior parte delle nazioni per quelli che non hanno fatto convenzione alcuna.

" Ho già inculcata questa verità e la ripeto volentieri perchè la credo importante. Le idee sono in questa parte confuse. Spesso si reclama la violazione del diritto delle genti, ma molte volte s'abusa di questo nome, che altro non significa in sostanza che la mancanza alle promesse o tacitamente o espressamente convenute e non la violazione del gius primitivo delle nazioni.

" Senza riflettere a questa necessaria distinzione gl'interpreti del pubblico e privato diritto hanno parlato del commercio dei neutrali coi popoli in guerra ed hanno riguardato il divieto delle merci

sè stessi non vengano a collidersi con quelli verso un altro. Pertanto se vendette ad un

---

di contrabbando come sostanziale alla neutralità medesima e per conseguenza come un diritto assoluto del belligerante e come una obbligazione naturale nel neutrale dipendente sostanzialmente dallo stato che egli aveva scelto e non da una espressa o tacita ma sempre volontaria promessa o almeno da una tacita rinunzia ai suoi naturali diritti.

" Ma pure potevano facilmente accorgersi del loro errore osservando il contegno e la pratica delle nazioni d'Europa, le quali nel tempo che con l'armi alla mano predano e confiscano i bastimenti carichi di merci di contrabbando, non credono però che la nazione a cui essi appartengono e che poteva impedirli, abbia per questo rotta la pace e violata la neutralità, riconoscendo così il diritto permanente dei popoli pacifici a qualunque genere di commercio anche in tempo di guerra, ma ponendovi ostacolo per la necessità delle lor difese. Dall'altra parte poteano osservare che le nazioni pacifiche sopportavano questa violenza e non domandavano riparazione o non l'esigevano colla forza in favore dei proprj sudditi o perchè si erano a ciò perfettamente ma volontariamente obbligate o perchè amavano meglio di tolerarle, uniformandosi all'uso dei più, che d'intrigarsi nella guerra.

" Del resto se l'astinenza del commercio dei generi di contrabbando fosse una legge naturale della neutralità, ognun vede che i popoli pacifici che lo fanno potrebbero esser riguardati come nemici e contro essi sarebbe lecita la guerra; lo che però non si è fatto mai nè si fa ai tempi nostri: segue evidente che la violenza alla libertà del commercio dei neutrali in tempo di guerra si fa e respettivamente si tolera da ambe le parti perchè così o tacitamente o espressamente è stato convenuto, non perchè così comandi l'immutabile legge della natura.

popolo frumento che non abbisogna a modico prezzo, non è obbligato a vendere pa-

---

"Or, non volendo confondere il gius meramente convenzionale e variabile delle genti col gius primitivo ed immutabile della natura, mi pare che tuttociò che abbiamo detto sinora si possa ridurre alle questioni seguenti:

"Possono i neutrali, accesa la guerra, somministrare ai nemici in linea di commercio armi, munizioni da guerra ed altri generi volgarmente detti di contrabbando?

"Io rispondo che non havvi legge alcuna che loro lo proibisca, purchè lo facciano con perfetta imparzialità, se ad operar diversamente non si sono con patti speciali obbligati.

"Possono i popoli in guerra impedire questo commercio nel caso che lo esiga la necessità della loro difesa?

"Io rispondo che nel caso espresso non solamente possono impedire quel commercio, ma ogni altro, purchè il facciano senza alcun danno del neutrale e, non potendolo far senza danno, lo riparino perfettamente, quando le parti non abbiano diversamente convenuto tra loro.

"Questi sono i soli principj immutabili dettati dalla ragion naturale in questa materia: tutto il resto è meramente convenzionale e mutabile; e sopra questo le nazioni hanno variato e variano ancora e forse varieranno in futuro secondo le circostanze e la situazione dei popoli d'Europa.

"Nonostante è già lungo tempo passato che è adottata la massima o si voglia dire la pratica costante di concedere al belligerante il diritto d'impedire assolutamente il commercio delle munizioni da guerra e di sottoporre all'arresto e alla confisca le merci e la nave, senza per altro che si rompa la pace con la nazione, di cui quella nave inalbera la bandiera. Onde sembra vietato da questa legge

rimenti all'altro quello che rimane ed è necessario all'uso pubblico (1).

II. Siccome però gli officj di umanità sono doveri imperfetti, così non voglionsi dai belligeranti esigere per forza, e specialmente quelli che potrebbero esser vôlti a danno del popolo pacifico, come il dar passaggio ai soldati pel territorio o prestar ricovero agli eserciti sconfitti.

III. Potrà però ricevere i soldati inermi, quantunque fuggitivi, come peregrini e loro prestare asilo; nè si dirà perciò che avrà trascurata la legge di neutralità o il diritto di pace, tranne che ciò per patto speciale non si fosse vietato.

IV. E siccome non deve favorire niuna parte ed affatto astenersi dalla guerra, non somministrerà nè all'uno nè all'altro quelle cose che direttamente si riferiscono alla guerra

---

convenzionale che i neutrali non somministrano al nemico questo genere di merci. (*Lampr. del Commerc.* § 3 e 4.) *Trad.*

(1) Per la qual cosa se nel territorio neutrale vi sia un porto, nulla impedisce che si conceda ad entrambi i belligeranti libero e l'ingresso ed il ricovero, purchè il principe del luogo entrambi egualmente favorisca: perciò fece ingiusta forza ai Genovesi Matthews inglese, capitano della flotta d'Inghilterra nel mediterraneo, il quale non sostenne che gli Spagnuoli nemici fossero sicuri nel porto di Genova. Vedi la storia dell'anno 1713, 17 luglio.

come armi, navi, cavalli, truppe armate a piedi od a cavallo, istrumenti bellici ed altre cose di simil fatta, l'uso delle quali è diretto alla guerra (1). Somministrare in questo luogo significa portare all'uno dei nemici; imperciocchè se qualche popolo venda ad equo prezzo, siccome merci, gli strumenti guerreschi e le altre cose summentovate ad entrambi i belligeranti, non viola la neutralità (2).

---

(1) Seneca assai bene tutte queste cose racchiuse nel libro 7 *de benef. cap.* 20, ove dice che pure ad un tiranno ei restituirebbe beneficio per beneficio, se senza pubblico danno ciò potesse fare. " *Pecuniam qua satellitem stipendio teneat non subministrabo; si marmora et vestes desiderabit, nihil oberit cuiquam id quo luxuria ejus instruitur: milites et arma non suggeram. Si pro magno petet munere artifices scenae et quae feritatem ejus emolliant, libens offeram: cui triremes et aeratas non mitterem, lusorias et cubiculatas et alia ludibria regum in mari lasciviertium mittam.*

(2) È facile il comprendere che non badarono a questa necessaria distinzione di mercatura coloro che tanto prolissamente trattarono intorno a questa cosa. Imperciocchè sembra che grandissimamente fra loro differiscano l'esportazione delle merci al mio nemico fatta dall'amico o dal neutrale, e la vendita di quelle che possono essere necessarie alla guerra. Se vendo ad altri che si accostano al territorio indistintamente o i frutti della terra sovrabbondanti o le opere dell'industria, faccio uso del mio diritto e non arreco ingiuria a nessuno, purchè non sembri ch'io favorisca piuttosto l'uno che l'altro. Si trova

V. Si deve anche tralasciare ogni commercio con coloro che sono assediati, af-

presso Livio un antico esempio di naturale equità, raccontandosi che il romano pretore minacciò la guerra a quei di Teja i quali umanamente avean prestate vettovaglie alla flotta di Antioco, ma che sarebbesi rimasto dal saccheggio se altrettanto ne avessero somministrato alla flotta romana. Liv. *L.* 37, *cap.* 27, 28. Lo che certamente fu equissima cosa se que' di Teja ne avevano quanto avanzasse al lor bisogno (*).

(*) Questo corollario dell'autore suscitò una gara fra esso ed il Galiani, mercè la quale diede il Lampredi più ampio sviluppo alla sua tesi nei capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 della summentovata opera, che credo opportuno, quantunque lunghi, di qui arrecare per vantaggio degli amatori del pubblico diritto.

" Io comincio dall' osservare che la quistione di cui si tratta è quistione di semplice fatto; poichè la legge essendo il risultato delle convenzioni o espresse o tacite che i popoli d'Europa hanno fatte tra loro, per deciderla a norma di essa bisogna vedere se nei reciproci trattati e nella pratica che indi è risultata tra le nazioni d'Europa la vendita imparziale dell'armi, delle munizioni da guerra e delle altre merci di contrabbando si sia tenuta per proibita in tempo di guerra. La questione si decide facilmente per la negativa, come tra poco vedremo.

" Ma si potrebbe ancora ridurre la proposta questione a questione di diritto, domandando cioè se il belligerante potrebbe lecitamente dichiarare esser necessario alla sua difesa che i popoli neutrali si astenessero dal vendere armi e munizioni al suo nemico. Avanti di rispondere bisogna prima intender bene di qual natura sia l' obbligazione che si sono imposti i neutrali relativamente al commercio dei generi proibiti in tempo di guerra.

affinchè non si abbia in qualche modo a ritardare o la resa o l'espugnazione. In una

---

" Essa si riduce in sostanza a tollerare che il belligerante arresti o confischi i bastimenti appartenenti alla nazione, se gli cadranno sotto la mano carichi in parte o in tutto di merci di contrabbando, e si obbliga a non accordar loro contro l'arresto o la confisca protezione alcuna.

" Essi dunque non obbediscono alla sua dichiarazione ed ordinanza di marina, che ha diritto di obbligare i non sudditi; essi non riconoscono come legittimo il diritto del belligerante di limitare la libertà ed indipendenza delle nazioni amiche e pacifiche, ma dichiarano ai proprj sudditi che per l'interesse generale nei tali e tali casi non goderanno della pubblica protezione, se sarà usata loro dai belligeranti una tal determinata violenza.

" Inteso bene di qual natura sia la limitazione imposta ai neutrali intorno alle merci di contrabbando, si può facilmente rispondere alla questione di diritto, dicendo che il belligerante può far qual dichiarazione più gli piace, ma che le nazioni indipendenti non sono in obbligazione alcuna di prestarvi la minima attenzione nè la minima obbedienza; perchè, quantunque sia vero che la sua natural difesa gli dà diritto a tutto ciò senza di cui non potrebbe eseguirla, io rispondo che la mia natural libertà e indipendenza mi dà diritto a far delle mie cose naturali e industriali quell'uso che più mi piace quando l'uso ch'io ne fo co' popoli in guerra sia imparziale e senza preferenza alcuna, unica restrizione che naturalmente deriva dalla neutralità che mi è piaciuto abbracciare: e se egli mi dicesse che egli è spinto dalla necessità a farmi desistere con la forza, io potrei lecitamente la sua forza respingere con la mia, come potrei farlo ancora quando egli in mare arresta e confisca le navi dei miei sudditi dirette con carico d'armi e muni-

parola la nazione neutrale avrà cura di astenersi da ogni atto che possa essere rivolto

---

zioni alle spiagge del suo nemico, se a non farlo io non mi fossi per patto o tacito o espresso obbligato. Perocchè egli è vero che la necessità di salvare la tua vita e le cose tue ti permette di violare lecitamente gli altrui diritti di proprietà e di libertà, ma suppone che dell'uso dei suoi diritti l'altro non abbia tanto bisogno quanto tu n'hai; giacchè se egli giudica che la conservazione di essi sia per il suo bene e per la sua salute necessaria, non è obbligato a soffrir l'invasione e può la tua forza con la sua propria respingere e negarti ciò che lecitamente ancora tu tenti d'invadere. Così sarà lecito al belligerante d'invadere e d'occupare un'altura nel tuo territorio che occupata dal suo nemico potrebbe recargli grandissimo nocumento, ma non ne viene per questo che tu sia obbligato a sopportare la violazione del territorio. Se tu temi che i tuoi stati diventino il teatro della guerra o se credi per qualche ragione che la conservazione dei tuoi diritti territoriali sia alla tranquillità e alla sicurezza del tuo popolo necessaria, potrai prima avvertirlo a desistere dalla sua impresa e, non potendolo ottenere, potrai lecitamente ricorrere all'armi e alla forza.

" Onde si vede che non evvi che la mia libera volontà che possa farmi rinunziare all'esercizio di un mio natural diritto, e per conseguenza non havvi che una tacita o espressa convenzione che potrebbe obbligarmi a non vendere nel mio territorio le mie derrate a chi più mi pare e piace, purchè, trattandosi di venderle a popoli rispettivamente nemici, io mi mostri perfettamente imparziale.

" Quindi è che quella specie di legge convenzionale che regola per consenso o tacito o espresso delle nazioni il commercio dei neutrali in tempo di guerra e che non permette che somministrino ai rispettivi nemici merci di contrabbando, non ha

in diretto soccorso dei popoli che sono nello stato di guerra; imperciocchè si ten-

---

mai fatta menzione alcuna della vendita imparziale delle medesime nel proprio territorio, la quale per disposizione del gius convenzionale delle genti è sempre stata riguardata tanto libera ed inattaccabile quanto è inviolabile il diritto di ciascun sovrano pacifico e neutrale.

" Questa non dirò opinione ma verità, conosciuta da tutti gli scrittori e dedotta in pratica da tutte le nazioni, fu da me insegnata ed esposta nel corso del mio diritto pubblico dove in sostanza io stabilii che in conseguenza del gius convenzionale delle genti d'Europa non potevano i neutrali impunemente somministrare ai belligeranti cose che avessero un uso diretto in guerra, avvertendo però che sotto la parola *somministrare* doveva intendersi *portare* al nemico, giacchè il vender le cose sue dentro il suo territorio imparzialmente a chiunque veniva a comprarle ed anche ai belligeranti era ben lecito e permesso ai popoli neutrali, i quali così facendo non operavano contro il gius convenzionale delle genti, ma si servivano dei loro naturali diritti e non facevano ingiuria ad alcuno, purchè non mostrassero favore e parzialità piuttosto ad una parte che all'altra.

" Io confesso che non mi cadde nemmeno in mente di dubitar del contrario, sì perchè la proposizione mi pareva evidente, sì perchè io non aveva incontrato, in leggendo quelli scrittori che parlano dei diritti e delle obbligazioni dei neutrali, chi nemmeno per far mostra d'ingegno o per voglia di disputare l'avesse mai revocata in dubbio; giacchè tutti parlano della *somministrazione* delle munizioni da guerra, ma nessuno della *libera vendita* di esse nel proprio territorio; tutti intendono sotto il termine *somministrare* il trasportare e non il vender nel porto le merci imparzialmente a chi

gono come del partito dei nemici quelli che loro somministrarono ciò che è necessario alla guerra.

---

viene a comprarle. Ecco le parole dell'illustre Ugone Grozio: " *Sed et quaestio incidere solet quid liceat in eos qui hostes non sunt, sed hostibus res aliquas* SUBMINISTRANT. " E perchè non si dubiti che egli sotto quel termine non intenda il trasporto, decidendo la quistione parla unicamente di trasporto e non altro. Così più sotto dice: " *Quod si juris mei executionem* SUBVECTIO IMPEDIERIT, *idque scire potuerit qui advexit etc.* " Quindi esemplifica la sua dottrina sopra i diritti dei belligeranti contro coloro che *portano* roba ai nemici e adduce l'esempio dei Cartaginesi contro i Romani con le seguenti parole " *Romanos qui Carthaginiensium hostibus commeatus attulerant, ipsi Carthaginenses aliquando ceperunt, etc.* " Tutti gli altri hanno seguitato l'esempio di questo illustre scrittore; onde non hanno mai promossa nemmeno la questione sul vendere, ma bensì sul portare al nemico le merci di contrabbando. Bynkershoek propone la questione nei seguenti termini " *De his quae ad amicorum nostrorum hostes non recte* ADVEHUNTUR. " Enrico Cocceio nella sua dissertazione sul diritto della guerra contro gli amici o i neutrali dice esser negato in tempo di guerra *arma ministrare* ai belligeranti ed anche egli sotto quel termine intende il trasporto coi proprj bastimenti, senza far mai menzione della vendita dell'armi e d'ogni altra munizione da guerra che si faccia nel proprio territorio a chiunque si presenta a comprarla. Ed il sig. Hübner, che meglio e più copiosamente trattò dei diritti e delle obbligazioni dei popoli neutrali, non fece nemmeno parola della vendita di cui tratta, ma intitolò il suo libro " *Dell'arresto dei basti-*

VI. Per la qual cosa non è vietato alle nazioni pacifiche il commercio con entrambi

---

menti neutri: lo che suppone il trasporto delle merci ai porti dei nemici; nel qual caso è solamente disputabile se possano essere arrestati. L'istesso appunto insegna Francesco Hutcheson, che osserva non altro esser proibito al commercio dei neutrali che il *mandare* ai belligeranti provvisioni da guerra.

" Tutto ciò fa vedere che della dottrina da me esposta non si è appena dubitato da alcuno e che è stata riguardata da tutti come pacifica e non sottoposta alla minima controversia.

" Contuttociò ultimamente l'ab. *Galiani* ha trovata strana ed erronea questa stessa dottrina e, proponendo la questione se una nave fabbricata in un porto neutro, atta alla navigazione ed armata in guerra, che in detto porto neutro è esposta alla vendita, si debba chiamare merce di contrabbando; decide che tal dovrebbe chiamarsi, se io il primo non avessi introdotta una nuova ed inaudita opinione, insegnando che non possono i neutrali portare ai belligeranti quelle cose che hanno un uso diretto in guerra, ma che possono bensì venderle in linea di mercanzia nel proprio territorio a chiunque si presenta, purchè il facciano imparzialmente e senza mostrar favore piuttosto ad una parte guerreggiante che all'altra.

" Veramente io non voglio arrogarmi quello che non è mio. La dottrina insegnata da me e che egli chiama inaudita è stata abbracciata, implicitamente almeno, da tutti gli scrittori citati disopra; giacchè essi parlano unicamente del trasporto delle merci ai nemici e non mai della vendita imparziale di esse nel proprio territorio: ma vi è stato di più chi ha insegnato esplicitamente l'istessa dottrina. Ecco le tesi di Cristiano Wolfio sul presente articolo. " *Qui* " *foedus neutralitatis init parti belligerantium*

i belligeranti, purchè non si aggiri intorno a quelle cose le quali od hanno un uso di-

---

" *alteri nec auxilia* MITTERE *nec subsidia prae-*
" *stare nec arma nec alia quae in bello usum*
" *habent* . . . SUPPEDITARE *debet*. „

" Passa quindi a distinguere la prestazione e somministrazione dalla vendita imparziale ; e questa dice esser permessa. Ecco le sue parole. " *Qui neu-*
" *trarum partium sunt utriusque belligerantium*
" *partis militibus ac subditis aditum in territo-*
" *rium suum et transitum per terras suas tutam*
" *concedere ac permittere tenentur, ut justi ne-*
" *gotii causa in illo commorentur et res quibus*
" *indigent aequo pretio sibi comparent ac utris-*
" *que aeque officiosos se se praebere debent*. „
Ma più chiaramente di lui ha parlato il suo redattore Wattel, che traducendolo in lingua francese, gli ha tolto la disgustevole aria scolastica e l' ha ornato di vesti assai più leggiadre " *Premiérement*,
" dice egli, *tout ce que une nation fait en usant*
" *de ses droits et uniquement en vüe de son pro-*
" *pre bien, sans partialité, sans dessein de fa-*
" *voriser une puissance au préjudice d'une autre,*
" *tout cela, dis je, ne peut en général être re-*
" *gardé comme contraire à la neutralité et ne*
" *devient tel que dans ces occasions particulieres*
" *où il ne peut avoir lieu sans faire tort à*
" *l'une des parties, qui a alors un droit parti-*
" *culier de s'opposer. Disons encore sur les mê-*
" *mes principes que si une nation commerce en*
" *armes, en bois de construction, en vaisseaux,*
" *en munition de guerre, je ne puis trouver*
" *mauvais qu'elle* VENDE DE TOUT CELA A MON
" ENNEMI, *pourvû qu'elle ne refuse pas de m'en*
" *vendre aussi à un prix raisonnable. Elle exerce*
" *son trafic sans dessein de me nuire, et en le*
" *continuant comme si je n'avois point de guerre,*
" *elle ne me donne aucun juste sujet de me*
" *plaindre*. „

retto nella guerra e possono ritardare il fine di essa o almeno l'efficacia delle *ope-*

" Il *Galiani* cita questo stesso passo di *Wattel* alla pag. 276 del suo libro ed a pag. 228 dice che la mia dottrina è nuova ed inaudita. Pure doveva sapere che l'opera di *Wolfio* e il ristretto fattone da *Wattel* son libri pubblicati molto avanti il mio corso di diritto pubblico. Ma, o nuova o vecchia che sia, trovandola egli falsa, vediamo con quali argomenti la combatte.

" Il grande ed unico argomento di cui si serve il *Galiani* per dimostrare l'assurdità della mia dottrina è fondata sopra il seguente ragionamento.

" I neutrali, dice egli, non possono somministrare munizioni, e provvisioni da guerra, o sia merci di contrabbando ai popoli belligeranti, come io medesimo confesso: ma tanto le somministra chi le vende nel suo territorio che chi le porta al territorio dei nemici: dunque la legge generale deve proibire tanto l'una che l'altra maniera di commercio, vale a dire tanto il trasporto che la vendita, che quanto alla sostanza dell'atto non differiscono tra di loro; perocchè in ambedue i modi si soccorre l'indigenza del nemico e se gli presta ajuto. Si può concedere, dic'egli, al più che chi alla vendita della merce aggiunge il peso ed il pericolo del trasporto alle spiagge del compratore promove ad un tempo ed il suo interesse ed il comodo del compratore medesimo, il qual riceve tranquillamente le provvisioni che egli desidera, senz'altra pena che quella di pagare il nolo: ma ciò non muta punto la sostanza dell'atto, perchè sempre si verifica che il venditore ha somministrato al nemico merci di contrabbando. Ora essendo ciò vietato dal diritto delle genti, bisogna bene che sia vietato non tanto il trasporto di esse, quanto la vendita, che è il mezzo con cui il nemico può provedersi delle munizioni da guerra e delle altre merci dette di contrabbando.

razioni guerresche, le quali s'intendono proibite dalla stessa natura della neutralità,

---

" Questo suo argomento che a prima fronte ha qualche specie di forza conferma il *Galiani* con un esempio tratto dalla comunal compra e vendita delle merci; e dice che interrogando un uomo affatto idiota se creda che proveda Napoli di olio tanto chi sta vendendolo nella sua bottega quanto chi lo porta attorno in un'otre e lo mesce a contanti a chi lo desidera, si avrebbe in risposta delle risa, perchè è chiaro che tanto l'uno che l'altro provede i bisognosi di quella merce, ed il secondo non differisce dal primo se non nel minorare l'incomodo dei compratori.

" È un vero danno che il *Galiani* abbia mostrato tutta la sottigliezza di cui era capace in cosa che non ne aveva il minimo bisogno e dove disgraziatamente ei mancava di principj.

" Egli ha trovato e nel mio libro e appresso altri scrittori insegnato che i neutrali non possono *somministrare* ai popoli in guerra merci di contrabbando e, senza esaminare da qual fonte derivava e di qual natura era questa obbligazione, si è fermato sopra il solo termine *somministrare* ed ha dedotte tutte le conseguenze esposte disopra. Ma siccome tutte le limitazioni, che i neutrali sono obbligati a tolerare nel commercio in tempo di guerra non vengono dalla natura intrinseca della neutralità e per conseguenza del gius primitivo delle genti, ma dalla loro libera volontà e dai loro patti o taciti o espressi; così per interpretare il termine *somministrare*, ricorrer bisogna non alle regole della grammatica, ma all'animo e alla volontà dei compromettenti ed alla successiva pratica ed osservanza dei patti. Or se da questi constasse evidentemente che i popoli d'Europa sotto il termine *somministrare* hanno inteso *trasportare* e non mai *vendere*, a che servirebbe il suo sottile ragionamento?

e che volgarmente si dicono *contrabbando di guerra*.

« Ma il *Galiani* è caduto nell'errore di tutti gli altri: ha creduto che questa limitazione alla libertà ed indipendenza generale del commercio derivasse dalla natura e dallo stato della neutralità e fosse una legge primitiva del gius delle genti, lo spirito della quale fosse di obbligare i neutrali a non prestare ajuto alcuno ai belligeranti nè provedere ai loro bisogni. Allora in certo modo sarebbe stato vero che tanto soddisfa il bisogno altrui chi gli vende ciò che desidera, che chi lo porta alla sua casa. Ma la limitazione del commercio intorno alle cose di contrabbando non deriva da quella legge, e non è vero che chi vende o porta a vendere abbia per fine l'aiutare e soccorrere i compratori: egli fa il suo interesse e se, facendolo, produce utilità e giovamento a chi compra, ciò non gli si deve imputare, perchè giornalmente non s'imputano mai gli effetti non voluti nè preveduti dall'agente.

« Or quantunque sia vero che il somministrare in linea d'ajuto e di soccorso non solamente le merci di contrabbando, ma qualunque altra derrata utile e vantaggiosa ad uno dei nemici, sarebbe un violare l'imparzialità, unica legge dei neutrali, non lo è mai quando e l'une e l'altre si somministrano in linea di commercio, ed intanto le prime non si portano a vendere ai popoli in guerra senza rischio di confisca o d'arresto secondo la diversità delle convenzioni, perchè così è piaciuto ai popoli d'Europa di pattuire.

« Se il *Galiani* fosse giunto alla semplicità di questi principj, avrebbe facilmente veduto che la difficoltà ch' ei promoveva intorno alla vendita imparziale delle così dette merci di contrabbando era assurda e di diritto e di fatto; perocchè avrebbe ben sentito che se era permesso dal gius primitivo delle genti ai neutrali la vendita ed il trasporto di

VII. Fu molte volte però lungamente disputato cogli scritti non meno che con le

qualunque merce ai popoli in guerra, molto più lo doveva essere la semplice vendita del proprio territorio.

" Ed è anche maraviglioso che egli non vi giungesse; poichè egli adottà dei principj verissimi che vel dovevano necessariamente condurre. Egli dice *che la neutralità non è uno stato di cose nuove, ma la continuazione dell'antico*; ed aggiunge *che lo stato di neutralità non è nè può essere un nuovo stato in cui passi a trovarsi un sovrano, ma è una permanenza e una continuazione del precedente proveniente appunto dal non esser sopravvenuta a lui nuova causa che l'obblighi a mutarlo.* La conseguenza naturale di questi principj lo portava necessariamente a concludere che dunque egli doveva e poteva continuare il suo commercio senza la minima alterazione e tal quale egli lo faceva avanti la guerra, e che, se limitazione alcuna dovea soffrire, non poteva d' altronde ciò derivare che da' suoi speciali patti o tacitamente o espressamente convenuti.

" Pure non saprei dire per quale innavvertenza quest'uomo di sommo ingegno abbia da quel principio dedotto che i neutrali non possono vendere, come prima facevano, ai sudditi delle nazioni belligeranti strumenti ed altre munizioni da guerra. Se la guerra non fa mutare al popolo neutrale il suo stato, perchè dovrebbe astenersi dal far le cose che faceva prima e così alterare di fatto il suo stato, che secondo il *Galiani* non deve per la neutralità essere in nessuna parte alterato? Non è questa una manifesta contraddizione?

" Insegna di più il *Galiani* che ai principi neutrali è lecito senza mancare alle leggi della neutralità di permettere ad ambedue i belligeranti il reclutare nei loro proprj stati ed arrolare uomini per com-

armi fra le nazioni quali cose si debbano tenere per proibite nell'esercitare il com-

---

pletare e rinforzare le rispettive armate; ed adduce per ragione che intanto le leggi di neutralità non restano violate, *perchè non si fa trattato alcuno coi sovrani stessi. Il sovrano prende cognizione del contratto*, dic'egli, *ma per saperne e garantirne le condizioni; ma non è egli che fa le leve; non impone condizioni, non ordina che si abbia a marciare, nulla comanda, in niente impegna la sovrana autorità.*

" Or si potrebbe domandare come mai non è caduto in mente a questo scrittore di applicar queste istesse ragioni alla questione di cui si tratta.

" Se è lecito ai principi neutrali di permettere imparzialmente che i belligeranti si provedano sul loro territorio d'uomini in servizio delle loro armate, perchè non sarà lecito che essi permettano loro di provedersi d'armi e d'altre munizioni da guerra in servizio delle armate medesime? Si dirà forse che la polvere è uno strumento più adattato e più diretto all'uso della guerra che il soldato che se ne serve per uccidere i suoi nemici o si stimerà più micidiale un cannone o un fucile, che è per sè stesso una macchina inanimata ed innocente, che un uomo che se ne serve per distruzione delle città e degli uomini? E se degli uomini la vendita imparziale è permessa, perchè non lo sarà quella dei cannoni e dei fucili e d'ogni altra provisione da guerra?

" Pur le stesse ragioni che indussero il *Galiani* a permetter la prima vagliono molto più per indurre a permettere la seconda ed a pronunziare per lecita la mercatura generale di tutte le cose dentro il territorio dei principi neutrali; perocchè anche in questa il sovrano non fa trattato alcuno con le nazioni i sudditi delle quali vengono a comprare nel suo territorio, non si ingerisce nella compra e

mercio in tempo di guerra. Per la qual cosa quelle nazioni che specialmente atten-

---

nella vendita e negli altri contratti che trasferiscono il dominio, non è egli che ordina che si empiano i magazzini di provisioni da guerra, non fa mettere alla vela le sue navi per trasportarle al territorio dei belligeranti, *nulla comanda ed in nulla impegna la sua autorità*: protegge generalmente il commercio del suo stato e permette semplicemente che dentro il suo territorio si faccia dai privati mercanti quello che si faceva avanti che si accendesse la guerra; e questa circostanza lo induce soltanto a comandare una perfetta imparzialità, cosa alla quale i suoi sudditi non erano obbligati ad aver riguardo alcuno, potendo anche per mero capriccio ricusar di vendere agl' individui di una determinata nazione.

" Ma nonostante l'identità delle ragioni in ambedue i casi, le decisioni sono diametralmente contrarie, nè io potrei addurre di questa manifesta contraddizione altra causa se non che all'uomo tranquillo e che non disputa la verità si presenta spontaneamente, ed all'uomo che disputa ed ha preso un partito la verità si nasconde tra le tenebre dei sottili ragionamenti e degl'ingegnosi paralogismi.

" Ma forse ha fatta qualche illusione alla mente del *Galiani* il nome di *merce di contrabbando* con cui sono state indicate tutte le materie inservienti direttamente agli usi della guerra. A questo nome, che è stato poi ripetuto in tutti i pubblici trattati delle nazioni d'Europa, si è associata talmente l'idea di proibizione che si è creduto che in tempo di guerra ne sia vietata qualunque contrattazione in qualunque luogo e da qualunque persona si faccia.

" Per togliere ogni confusione, vediamo quando una merce cominci ad esser proibita ed a cader in

dono alla navigazione, se talora in Europa si susciti una guerra, onde con facilità to-

---

contrabbando in tempo di guerra e dove cominci a chiamarsi ed esser tale che il belligerante possa legittimamente predarla e farla sua.

" Ognuno confesserà spontaneamente che una massa di polvere o d'armi da offesa e da difesa riposta nei privati o pubblici magazzini del porto di Livorno o di altre città e terre della Toscana, che ivi si conserva per trovar compratori, non è nè si può dire merce proibita o di contrabbando. Non havvi alcuno, oltre al sovrano, che imponga leggi alle cose o alle persone dello stato, e queste liberamente si comprano e si vendono dentro i confini del territorio, nè le nazioni straniere o pacifiche o in guerra potrebbero impedire il commercio interno della Toscana senza lesione della libertà naturale e senza violazione dei diritti sovrani.

" Perchè una qualche merce può servire direttamente agli usi di guerra, non per questo diventa un contrabbando e non per questo nasce subito al belligerante il diritto di perseguitarla e di farne preda in qualunque luogo si trovi; altrimenti bisognerebbe dire che la legge della natura e quella delle genti, che ne è una emanazione, dà diritto alle nazioni in guerra di entrare a mano armata sulle terre di tutte le nazioni pacifiche e di predare legittimamente tutto ciò che esse trovano che possa servire direttamente agli usi della guerra senza riguardo alcuno al dominio privato o pubblico, alla libertà ed indipendenza dei popoli e al sommo impero; il quale assurdo non è caduto ancora in mente d'uomo del mondo.

" Il carattere adunque delle merci di contrabbando non dall'uso che esse possono avere direttamente in guerra, ma d'altronde deriva. Sinchè esse stanno nel territorio pacifico, non differiscono dalle altre merci e si vendono e si comprano e si contrattano in qualunque modo senza divieto alcuno.

gliere le controversie che potrebbero nascere ed onde provedere alla tranquillità,

---

« Due circostanze bisogna che concorrano perchè queste merci prendano il carattere di contrabbando: 1.° che siano passate di fatto in proprietà del nemico o almeno siano dirette in modo che vi possano passare: 2.° che siano uscite fuori del territorio sottoposto a sovrano pacifico e neutrale. Allora diventano *res hostiles*, prendono il carattere di merci di contrabbando e, se son trovate in territorio non sottoposto a giurisdizione di sovrano alcuno, come sarebbe il mare non occupabile, diventano preda del nemico, qualunque sia il paviglione che le cuopre, non perchè esse siano istrumenti o provisioni da guerra, ma perchè sono cose proprie del nemico o perchè almeno son dirette a passare in sua proprietà e ad accrescere le sue forze.

« Onde ne viene che il sovrano pacifico che permette nel suo territorio la libera contrattazione di tutte le merci non fa cosa che oltrepassi il confine dei suoi sovrani diritti e di cui perciò le potenze belligeranti possano dolersi, come se egli desse la mano alla compra e vendita delle merci di contrabbando, le quali nel suo territorio non sono mai tali nè si possono chiamar con questo nome, e tali solamente divengono quando sono passate o son dirette a passare in proprietà del nemico ed escono dal suo territorio.

« E tanto è vero che queste due circostanze devono concorrere perchè le munizioni ed altre provisioni da guerra prendan la qualità di merci di contrabbando, che se, accesa la guerra in ponente, si trovi da uno dei belligeranti nel vasto mare un bastimento mercantile che sia carico d'armi e di munizioni da guerra, ma diriga il suo corso alle spiagge di nazione neutrale in levante, e ciò possa il capitano della nave provare evidentemente col processo delle sue carte di mare, è libero da ogni

stabiliscono nella confederazione coi popoli guerreggianti che cosa si debba intendere

---

violenza ostile nè può diventare legittima preda senza lesione enorme del diritto delle genti, appunto perchè la qualità di contrabbando di guerra non consiste nella qualità delle merci, ma nel concorso delle due circostanze accennate disopra.

" E siccome queste due circostanze non possono aver luogo se non nel caso del trasporto, la proibizione che riguarda le merci di contrabbando non può cadere che sul preciso trasporto di esse ai nemici e non sulla vendita imparziale di esse nel territorio neutro; giacchè ivi non sono nè si possono chiamare ancora merci di contrabbando. E forse per non aver ben considerata la natura di esse e la loro essenziale caratteristica il *Galiani* è caduto in errore, che poi con ingegnosi argomenti ha tentato di sostenere.

" Ma io poteva recidere la proposta questione ad un tratto. Perocchè dopo aver provato che i neutrali non hanno che un dover solo verso i belligeranti d'esser nel loro commercio imparziali, che equivale alla obbligazione di farlo come lo facevano avanti la guerra, dopo aver mostrato evidentemente le limitazioni all'indipendenza e libertà del commercio dipendono unicamente dai patti o taciti o espressi che hanno prodotto il gius convenzionale d'Europa, a questi io doveva immediatamente ricorrere e così terminare la questione.

" Ma io scriveva questo piccolo trattato quando il *Galiàni* viveva e volli mostrare a quell'uomo illustre in qual conto io teneva le sue opinioni ed i suoi ragionamenti; e così mi estesi più del dovere sopra una tesi, la verità della quale non avea bisogno di tante prove e per sè medesima e perchè oggimai è confermata dalla pratica universale delle nazioni.

" Il pubblico mi perdonerà facilmente questa

sotto il nome di merci proibite o sia per contrabbando di guerra.

---

superfluità e questo contrassegno di stima verso un uomo che fu vivendo mio parzialissimo amico e che, quantunque combattesse la mia opinione, mi fu liberale di molte lodi superiori al merito mio.

" Ma ritornando al soggetto, io dico che in tutti gli immensi trattati che si trovano raccolti nei corpi diplomatici compilati da molti non se ne trova un solo in cui non dirò sia proibita, ma nemmeno mentovata la vendita delle munizioni da guerra, quantunque in tutti sia mentovato e proibito il trasporto; onde è quasi impossibile indagar la ragione che ha indotto il *Galiani* a pronunziare che la mia dottrina sulla vendita delle merci di contrabbando " *è contraria alle parole e allo spirito " d'ogni trattato, all'universal pratica e al sen- " timento generale.*

" Del sentimento degli scrittori di pubblico diritto abbiamo parlato di sopra. Quanto allo spirito e alle parole dei trattati, basta percorrerli rapidamente per persuadersi che della vendita non è stata mai fatta per più di 300 anni menzione alcuna, ma che sempre si è pensato unicamente a proibire il trasporto. Nè potea seguire altrimenti: quasi tutti hanno per iscopo di regolare e conservare la libertà della nazione e del commercio marittimo e particolarmente la legittimità delle prede da farsi anche contro i neutrali in tempo di guerra. Ora siccome queste non si possono mai fare legittimamente che nel territorio *nullius*, così del trasporto per mare dovevano parlare i trattati di commercio, non della vendita nel proprio territorio di ciascheduno, dove, rigorosamente parlando, non si trova merce di contrabbando e dove far non si può alcuna legittima preda.

" Uno dei più antichi trattati di commercio è quello tra Enrico IV re d'Inghilterra e Giovanni

VIII. Essendo però nostra mira di esporre

---

senza paura duca di Borgogna e conte di Fiandra del 20 marzo 1406, in cui si stipula che l'una parte possa *portare* all'altra in tempo di guerra ogni genere di mercanzie " *except armiers*, *artil-* " *leries*, *cannons et autres choses semblables et* " *invasibles*. „

" Ma tralasciando i tempi più antichi e venendo a quelli più vicini a noi, nel trattato di pace tra Filippo III re di Spagna e Giacomo I re d'Inghilterra del dì 9 agosto 1604 si trovano all'articolo 3 enumerate le merci di contrabbando che non si possono *portare* ai nemici, nè si tratta punto di vendita nel territorio. Nel trattato di commercio del 18 aprile 1646 tra Luigi XIV e le Provincie Unite fu stipulato che il padiglione olandese non solamente rendesse libere le merci dei sudditi, ma anche tutte le altre caricate a bordo, quantunque fossero di proprietà dei nemici. E così fu corretta un'antica ordinanza di marina, fatta da Enrico III re di Francia nel 1584, la quale comandava che mercanzie di nemici trovate a bordo di bastimenti di amici dessero luogo alla confisca di tutto. Vi si eccettuano però sempre le merci di contrabbando, le quali trovate nel carico si sottopongono alla confisca " *Sauf et excepté toutefois les marchandises* " *de contreband, à sçavoir etc* „ Anche all'articolo IV del trattato di marina del dì 17 dicembre 1650 tra Filippo IV re di Spagna e le stesse Provincie Unite si parla delle merci di contrabbando, ma semplicemente se ne proibisce il *trasporto*." *Est* " *encore prohibé sous le dit nom* LE TRANSPORT " *des gens de guerre etc.* „

" Nell'articolo settimo del trattato di Westminster del dì 5 aprile 1654 tra Oliviero Cromwel e le stesse Provincie è proibito *submittere ad hostes* merci di contrabbando: in quello di Upsal, 11 detto, tra l'istesso Cromwel e Cristina regina di

solamente i teoremi del diritto di natura e

Svezia è permesso ai contraenti libero il commercio con i nemici dell'uno e dell'altro eccettuato il *devehere* le merci suddette: art. 2 " *Cautum*
" *tantummodo sit interim nullas merces contra-*
" *bandae vocatas ad hostes alterius* DEVEHENDAS
" *esse, sine periculo, si ab altero foederatorum*
" *deprehendantur, quod predae cedant sine spe*
" *restitutionis.* „ L'istesso si fissa nel trattato di Parigi del 10 maggio 1655 tra Luigi XIV e le città anseatiche all'articolo III, e in quello di Westminster tra la Francia e l'Inghilterra 3 novembre detto all'art. 22 " *Neve populus aut subditi alteru-*
" *trius bona vetita et prohibita in ea regna, do-*
" *minia vel territoria* IMPORTENT *quae inimici-*
" *tias vel hostilitates exercent.*„

" *Advehere*, e non vendere, è vietato nel trattato di Londra tra Inghilterra e Svezia 11 aprile 1756 che fu stipulato in dichiarazione di quello del 1654 all'art. 11. Il *trasporto* e non la vendita è proibita nel trattato dei Pirenei 17 novembre 1659. all'art. 11, che comincia " *Ce transport, etc.* „

" Merci sottoposte alla preda son chiamate quelle che *suppenditandae* DEVEHUNTUR *ad alterius hostem* nel trattato di alleanza e di amicizia tra Carlo II re d'Inghilterra e Carlo XI re di Svezia 21 dicembre 1661, e in quello di Parigi tra la Francia e le Provincie Unite del 27 aprile 1662 si stipula piena libertà di commercio e si eccettua non la vendita, ma il trasporto semplice delle merci vietate: art. 28
" *Ce transport s'étendra à toutes sortes des mar-*
" *chandises à l'excéption de celle de contrebande.*„
Il trattato di Stockolm tra Svezia e Inghilterra del dì 16 febbraio 1666 proibisce di trasportare e non di vendere le merci di contrabbando all'art. 2: " *ne pourront pas être* AMENÉS *à l'en-*
" *nemi de l'autre partie*„: e in quello del 1667 31 luglio tra Inghilterra ed Olanda volendosi fis-

delle genti, non crediamo opportuno enu-

---

sare quali siano le merci di contrabbando e quali no, i contraenti si spiegano con le seguenti parole: " *Ne tamen interea in suspenso haereant et " subditi, incerti quas mercimonii species in for- " mam bellici apparatus vel suppetiarum aut " sub titulo et praetextu commerciorum hosti " partis alterutrius* SUBVEHERE *aut suppeditare aut " licitum aut vetitum sit etc.* ,, nè mai si trova fatta menzione di vendere.

" Nel trattato di Stockolm 29 novembre 1675 tra Svezia e le Provincie Unite art. 11 è vietato *importare*. Nella dichiarazione di guerra degli stati delle Provincie Unite contro la Francia e loro manifesto per la navigazione e commercio 9 marzo 1669 vi si ammoniscono gli amici, alleati e neutrali a non intraprendere " DE TRANSPORTER *aucune " marchandise de contrebande pour les* CONDUIRE " *dans aucune des Havres, villes et places de " France ou autre etats de l'obéissance du dit " roy, étant dans l'intention de reputer pour " bonne prise et confisquées les susdites marchan- " dises.* ,,

" Nel trattato di Nimega tra la Francia e le Provincie Unite 24 settembre 1678 art. 14 si trova la medesima regola " CE TRANSPORT *et ce trafic " s'étendra à toute sorte de marchandises, à " l'exception de celles de contrebande.* ,, L'istessa regola si fissa nel trattato di Copenhaguen 15 giugno 1701 art. 12 " ILS NE PORTERONT *à " ses ennemis aucunes marchandises de contre- " bande, et ainsi viceversa.* ,,

" L'art. 13 del famoso trattato di Parigi tra la Francia e le città anseatiche sopra la navigazione, e il commercio del dì 28 settembre 1716, che è servito poi di esemplare a tutti gli altri che sono stati tipulati dopo tra la Francia medesima e le altre potenze navigatrici e commercianti d'Europa

merare ed indicare tutte le merci proibite;

---

stabilisce quanto segue " *Les vaisseaux de Sa Ma-*
" *jesté etc. ne pourront arrêter les navires des*
" *dites villes anseatiques, si ce n'est qu'ils fus-*
" *sent chargés de marchandises de contrebande*
" *pour les* PORTER *aux pays et places des en-*
" *nemis.* "

" Nell'art. 6 del trattato di commercio tra Carlo VI imperatore e Filippo V re di Spagna del dì 1 maggio 1725 non si confiscano altre merci che quelle trovate a bordo di vascelli neutrali e destinate per i nemici

" E nell'art. 2 del trattato di commercio e di navigazione tra la Russia e l'Inghilterra segnato a Pietroburgo 2 dicembre 1734 è convenuto *Que le*
" *sujets de l'une et de l'autre partie pourront*
" *commercer dans tous les etats qui pourront*
" *être en inimitié avec une des parties, porvu*
" *qu'il ne* PORTENT *point munition de guerre à*
" *l'ennemi.* "

L'Inghilterra avea stipulato con la Spagna sino dal 13 maggio 1667 un trattato di pace, navigazione e commercio, nell'art. 13 del quale fu convenuto che il commercio fosse libero anche in tempo di guerra e coi nemici dell'una e dell'altra parte, in modo che i bastimenti non si potessero arrestare o inquietare altrimenti se non nel caso
" *que les dits navires ne soient pas destinés pour*
" *y* PORTER *des marchandises de contrebande.* "
Questo trattato fu confermato in pieno in quello stipulato tra queste due potenze a Madrid nel dì 13 giugno 1721. Così il trattato di Nimega tra la Francia e le Provincie Unite del 1678 riportato poco avanti fu quasi copiato parola per parola in quello di Versailles del 21 dicembre del 1739: ed all'art. 15 si proibì semplicemente il *trasporto* delle merci di contrabbando.

" Sino nelle dichiarazioni di guerra, vale a dire

le quali però facilmente riuscirà di cono-

---

nel tempo in cui l'ira è più calda ed in cui si vorrebbe che tutti sposassero i nostri interessi non v'è stata nazione a cui la potenza e la fortuna abbia inspirato l'audacia di vietare ai neutrali la vendita imparziale delle loro merci di qualunque genere nel loro territorio a qualunque venisse a provedersene, ma si sono contentate di minacciare la confisca delle merci di contrabbando solamente nel caso di *trasporto*. Noi ne abbiamo portato disopra un esempio; ma ve ne sono dei più recenti. Ecco le parole della dichiarazione di guerra della Gran Brettagna contro la Spagna del dì 30 ottobre 1739. " *Nous* " *avertissons toutes personnes, de quelque nation* " *qu'elle soient, de ne* TRANSPORTER *soldats, ar-* " *mes etc. et autres effects de contrebande dans* " *les pays du dit roi d'Espagne etc.* ,, ed ecco quelle della dichiarazione di guerra della Gran Brettagna contro la Francia del dì 9 aprile 1744 " *Or-* " *donnons à tous nos propres sujèts et avertis-* " *sons toutes personnes de quelque nation que ce* " *soit, de ne* CONDUIRE *ni* TRANSPORTER *aucune* " *troupes, poudre etc. dans aucun des territoirs* " *du roi de France; declarant que tous vais-* " *seaux et bâtimens qui sont trouvés* CONDUISANT ET " TRANSPORTANT *marchandises de contreband etc.* " *seront declarés de bonne prise.* ,,

" I trattati mentovati disopra, nei quali i diritti dei belligeranti e le obbligazioni dei neutrali sono state dedotte in contratto, sono serviti di esemplare a quelli che sono stati stipulati dopo sino ai nostri tempi; e l'istessa imperatrice delle Russie nell'ultime sue convenzioni relative al commercio e alla navigazione dei popoli neutrali in tempo di guerra stipulate con la Danimarca, l'Olanda, l'Imperatore, il re di Prussia, il Portogallo ec. ha richiamato i trattati antichi e non ha fatto la minima mutazione sopra l'articolo di cui presentemente si tratta, quan-

scere a chi avrà ben compresa la sovra-

---

tunque abbia tentato generosamente di decidere un punto controverso tra i belligeranti e i neutrali, sopra cui le nazioni d'Europa hanno variata opinione secondo i tempi, e di cui parleremo a suo luogo.

" L'opinione adunque da me sostenuta, anzichè esser nuova e contraria allo spirito e alle parole di ogni trattato, come asserisce il *Galiani*, è vecchia quanto la ragione umana, la quale benchè capace qualche volta di oscurarsi, pure è restata su questo articolo sempre lucente e chiara, ed è di più tanto coerente alle parole e allo spirito dei pubblici trattati che non avvene un solo in cui la vendita imparziale di qualunque merce anche inserviente agli usi della guerra sia stata vietata ai neutrali nei loro rispettivi territorj, qualunque ne fosse il compratore.

" Dice di più il *Galiani* che questa opinione è contraria alla *pratica universale*, ed ancor questa è un'asserzione gratuita, poichè sarà difficile che egli trovi che, accesa la guerra per esempio fra la Francia e l'Inghilterra, i Danesi, gli Olandesi, i Russi, gli Spagnuoli, gl'Italiani o qualunque altra potenza che abbia porti sul mare e si sia dichiarata o tacitamente o espressamente neutrale, abbia mai proibita la vendita delle sue munizioni da guerra nel suo territorio a chiunque si fosse presentato a comprarle. Nè si può addurre per pratica universale qualche provedimento prudenziale preso da qualche stato, che, per non dar pretesto ad un nemico prepotente e vicino di venirgli contro a mano armata, ha proibito ai suoi sudditi di vendere ai belligeranti munizioni da guerra. La *pratica universale* è il risultato della frequenza degli atti della maggior parte; e questi bisognerebbe che provasse chi l'asserisce: ma nel nostro caso è affatto impossibile. Talora è piaciuto a qualche so-

esposta natura della neutralità. Violata la

---

vrano il sacrificare i suoi diritti alla sua presente utilità ed il preferire le regole della prudenza pubblica alla pubblica giustizia: talora il timore d' un pericolo e l'eccesso della potenza di una nazione che va in traccia d' ogni pretesto per invadere uno stato privo di pubblica forza gli avrà insinuato la cautela di non vendere ad alcuno munizioni da guerra per non attirarsi addosso un disastro peggiore assai del piccolo male che deriva dalla sospensione di una parte di commercio: ma per asserire che il non vendere le armi ai belligeranti è una pratica universale, bisogna provare che tutte le nazioni d'Europa hanno fatto e fanno il contrario, e non portar l'esempio di poche che indotte dalla necessità delle circostanze hanno volontariamente sospeso in tempo di guerra questo commercio.

" Del resto prendendo lo stato ultimo della guerra per le colonie d'America, tra i sovrani italiani non vi fu che la serenissima repubblica di Venezia che proibisse assolutamente ogni contrattazione di merci di contrabbando nel suo territorio con la sua dichiarazione di neutralità 9 settembre 1779. art. 4: alcuni altri proibirono solamente la fabbricazione e la vendita di legni corsari, ed armati in guerra, di che parleremo espressamente a suo luogo, ed il trasporto ai nemici delle altre merci di contrabbando, Napoli con editto del 19 settembre 1778, art. 2 e 3. Genova altro non proibì che l'armare in corso nel suo territorio con la sua dichiarazione del dì primo luglio 1779, Savoja, Trieste e Ragusi non fecero espressamente dichiarazione alcuna; ed il solo reale arciduca granduca di Toscana confermò l'antichissima pratica del porto di Livorno, permettendo la vendita imparziale di qualunque merce a qualunque persona e per qualunque fine, pratica fondata sull'immutabil diritto delle nazioni. Ecco le parole della sua dichiarazione di neutralità del dì

neutralità in quanto ai commerci, quai di-

---

primo agosto 1778, art. 16 " *La contrattazione e*
" *caricazione d'armi, polveri e munizioni da*
" *guerra o da bocca sarà sempre permessa a*
" *chiunque e sopra qualsivoglia bastimento nel*
" *porto franco di Livorno, ove è stato e deve*
" *esser sempre libero il traffico di simili generi*
" *considerati come mercanzia, ancorchè i mede-*
" *simi potessero servire per rinforzo di bastimenti*
" *già armati in guerra o in corso. E solamente*
" *le navi mercantili non potranno rinforzarsi*
" *d'artiglieria se non sotto idonea cauzione di*
" *non molestare alcuno nel viaggio che intra-*
" *prendono, come sopra abbiamo ordinato.* „

" In fatti la vendita imparziale di qualunque merce in tempo di guerra è stata sempre costante in Toscana anche avanti la citata dichiarazione del primo agosto 1778, e questa massima di ragione delle genti è stata sostenuta dal governo di questo paese con quel coraggio che inspira agli uomini la persuasione della ragione e della giustizia anche nelle occasioni più critiche e più pericolose; tra le quali merita di esser mentovata quella del tempo in cui Livorno era presidiato dalle truppe spagnuole venute per assicurare la successione del granducato all' Infante D. Carlo, ora monarca delle Spagne e dell'Indie: in questo tempo stesso la solita libera contrattazione fu sostenuta, e praticata costantemente quantunque il comandante delle medesime truppe reclamasse più volte e *pretendesse d'impedirla almeno quanto ai nemici del suo re.* Ciò si deduce dai documenti esistenti nell' archivio del governo di Livorno, come da un pratico, dotto ed intelligente ministro di esso sono stato assicurato.

" Io ho notato volentieri l'antichità della pratica di Toscana intorno alla vendita imparziale delle merci di contrabbando, perchè pare che il *Galiani* creda che i riguardi dovuti alla massima adottata

ritti abbiano le nazioni belligeranti verso i popoli neutrali ne cadrà di dirlo altrove (1).

---

da S. A. R. nella citata dichiarazione di neutralità e non la mia intima persuasione mi abbia fatto sostenere la mia che egli chiama *nuova opinione*.

« *Il Lampredi* (dice egli) *dalla chiarezza ed acutezza del di cui ingegno* (io debbo alla sua amicizia queste cortesi espressioni) *avrebbe potuta esser ben decisa la quistione, l'evitò e la sfuggì forse per riguardi umani, saggi e prudenti in quell'anno in cui pubblicò l'opera sua.*

« Il fatto distrugge questa sua congettura. La massima era adottata dal governo e praticata da lungo tempo avanti la detta dichiarazione, ed io insegnava questa dottrina a Pisa molti anni avanti che il mio corso di diritto pubblico fosse stampato; ma o sia antica o moderna la massima di Toscana intorno all'articolo di neutralità di cui si tratta, la lode ch'egli mi dà di essere stato saggio e prudente e di aver dissimulato il vero per riguardi umani non mi conviene sì riguardo al mio proprio carattere, sì riguardo al governo di Toscana, ove la discussione del vero è stata ed è tuttora liberamente permessa. (*Lampr. Del commerc.* § 5, 6, 7 e 8) *Trad.*

(1) Quali siano queste merci di contrabbando si potrà comprendere dal seguente capitolo del nostro autore nell'opera accennata.

« Se è vero, come abbiamo disopra osservato, che lo stato esterno politico e morale di un popolo pacifico non si muta per guerra che sopravvenga tra due nazioni, che non solo la vendita imparziale di qualunque merce nel proprio territorio, ma anche il trasporto di essa per il vasto e libero mare a qualunque nazione ed anche ai popoli tra loro nemici è naturalmente permessa, e che qualunque limitazione all'indipendenza e libertà dei commerci è dovuta alle tacite o espresse convenzioni e non

§ 10. *Chi si dica nemico e quali si chiamino cose nemiche.*

I popoli che fanno tra loro guerra si dicono nemici (*). Siccome poi il popolo è

al gius primitivo delle genti, ne viene che non dalla ragione naturale, ma dalla libera volontà delle nazioni si deve dedurre quali e quante siano le merci di contrabbando.

« Pure esaminando lo spirito dei trattati che hanno dato luogo al gius convenzionale d'Europa intorno al commercio dei neutrali, pare che nella collisione dei diritti del neutrale e del belligerante e nell'esercizio di essi col minimo danno delle rispettive parti, senza alterare la libertà generale del commercio, si sia convenuto generalmente che merci proibite s'intendano quelle che direttamente ed immediatamente servono all' uso di quella parte armata della nazione che si chiama milizia e che si trova attualmente con l'armi alla mano ed in quel violento contrasto di offesa e di difesa che si chiama guerra. In questo caso è stato convenuto generalmente che il belligerante possa andar sopra alle navi che portano queste merci al nemico e a confiscarle insieme con la nave o confiscarle sole o arrestarle e tenerle in deposito, come più è sembrato conveniente ai contraenti e che il sovrano di cui quelle navi inalberavano il paviglione dovesse tolerare in pace la violenza e non proteggere nè difendere i naviganti suoi sudditi.

« Pare ad un tratto che in questa generale convenzione vi sia un non so che di naturale giustizia:

(*) Nel diritto romano dicevansi nemici quelli contro cui il popolo romano aveva pubblicamente decretata la guerra. *L.* 24, *ff. de capt. et postlim.*

una persona morale formata da individui, quando la guerra sia intimata e denunciata

perocchè la necessità della naturale difesa ed il diritto che il belligerante ha d'impedire che s'aumentino e si conservino le forze del suo nemico pare che gli dia l'altro d'attaccare la libertà e la proprietà altrui, che fuori della necessità egli sarebbe obbligato a rispettare. Ma se si riflette che secondo la pratica universale egli non solamente impedisce il trasporto del contrabbando al nemico ma lo fa suo e confisca la nave e preda anche le merci libere e la nave ove sono, se queste siano dirette a piazze bloccate, assediate o investite, senza obbligo alcuno di restituzione o di risarcimento di danni, bisognerà concludere che tali diritti non gli possono competere se non perchè le altre nazioni hanno convenuto liberamente di accordarglieli; giacchè i diritti della necessità non giungono sino al segno di toglier la roba altrui e farla propria senza obbligo di restituzione. Ma di ciò parleremo a lungo altrove.

" Essendo adunque tutta questa materia delle merci di contrabbando dipendente dalle reciproche convenzioni o tacite o espresse dei popoli d'Europa, non è possibile di fissare, come dicono le scuole, *a priori*, la caratteristica di esse, ma bisogna rimettersene al gius convenzionale e volontario delle genti, per cui si può stabilire qual è la pratica e massima corrente nel tempo in cui uno scrive, senza però stabilire o decidere qual sarà e qual dovrà essere in futuro.

" Or pare che, dopo molte variazioni, questo gius volontario delle genti abbia generalmente fissato un principio sicuro che formi la caratteristica delle merci di contrabbando, e che tali debbano riguardarsi solamente quelle che sono formate, ridotte e specificate in modo che non ad altro possono servire immediatamente e direttamente che

del sommo imperante o sia dal reggitore della società, s'intenda sia intimata da tutta

---

agli usi della guerra e all'arte dell'offesa e difesa pubblica tanto per mare che per terra.

" In fatti queste merci così definite sono state fino dai tempi più antichi e con pochissima varietà riguardate nei pubblici trattati come merci di contrabbando e però sottoposte a confisca.

" Ma questa uniformità non s'incontra, avuto riguardo a quelle materie o naturali o artificiali che tali quali sono non servono direttamente agli usi della guerra, ma possono bensì con l'arte e l' industria ridursi: tali sono per esempio il nitro, lo solfo, il ferro, il piombo, il rame, la canapa, la tela da vele, la pece, il catrame, il legname da costruzione, gli alberi da nave e cose simili ed anche la vettovaglia e il danaro, che sempre è stato riguardato come il nervo della guerra. Infatti nel 1604 e nel 1630 si trova proibito ed il danaro e la vettovaglia. Nel trattato di marina fra Filippo IV re di Spagna e le Provincie Unite si fa menzione del salnitro, come di merce proibita. Seguita a regnare la medesima massima; e nel 1654 si numerano tra le merci di contrabbando "*pecuniae aut commeatus seu victualia*."

" Un anno dopo muta sentimento il ministero di Francia, e nel trattato di Parigi del 10 maggio 1655 con le città anseatiche si stipula che il grano e le vettovaglie non saranno riguardate più come merci vietate. Questa nuova massima fu confermata nel famoso trattato dei Pirenei del 17 novembre 1659, e da questo tempo in poi la Francia non l'ha più mutata. Due anni dopo bensì la cangiarono i due re d'Inghilterra e di Svezia, e quanto a loro il danaro e le vettovaglie tornarono ad esser merci vietate. Ma non passarono molti anni che anche questi due re adottarono le massime della Francia; poichè ambedue facendo un trattato di navigazione

la nazione; giacchè legittimamente si presume che la volontà del sommo imperante

---

e commercio con le Provincie Unite, l'uno nel 1674 e l'altro l'anno dopo, tolsero dal numero delle merci di contrabbando non solamente le vettovaglie e il danaro, ma di più i metalli di qualunque genere greggi, canapa, lino, pece, funi, vele, ancore, alberi da nave, tavole, travi ed ogni altro albero atto a costruire o risarcire le navi. Questo medesimo spirito di moderazione presedè a tutti gli altri trattati di commercio; e Luigi XIV lo estese anche di più ed, oltre alle merci sopraddette dichiarate libere, stipulò con Anna regina d'Inghilterra non doversi reputare merci di contrabbando ogni genere di tele e legnami atti a fabbricare, risarcire ed attrezzare le navi, come sarebbero *cotone*, *canapa*, *lino*, *pece catrame*, *cordaggi*, *canapi*, *vele*, *tele proprie a far vele*, *ancore e parti di ancore*, *alberi di nave*, *tavole*, *correnti*, *travi d'ogni sorta d'albero ec.* Ma dodici anni dopo, vale a dire nel 1725, Filippo V re di Spagna e Carlo VI imperatore convennero che si tornasse a riguardare come merci proibite il *salnitro*, *il legname da costruzione*, *le vele*, *la pece*, *il catrame e cordame*. Anteriormente il salnitro era stato posto tra le merci di contrabbando anche dalla Francia e specialmente nel trattato di commercio del 28 settembre 1716 tra essa e le città anseatiche.

" Nei trattati vicini ai nostri tempi la moderazione e l'equità ha fatto maggiori progressi, e quasi tutta l'Europa è d'accordo sul principio posto di sopra, se si eccettui il salnitro e lo zolfo. E tanto è ciò vero che la Francia, che è stata la prima ad introdurre le massime più coerenti allo spirito di danneggiare il meno che era possibile il libero commercio dei neutrali, ha stabilito quasi nei medesimi termini il detto principio ed ha fissato con chiarezza qual'è il carattere di quelle merci che non

sia pur quella del popolo; e quindi tutti i sudditi di colui che move guerra si tengono

---

sono nè possono reputarsi di contrabbando, dichiarando che " *matieres quelconques qui n'ont pas* " *la forme d'un istrument préparé pour la guerre* " *par terre, comme par mer ne sont pas reputées* " *de contrebande.* „

" Ma contuttociò per una bizzarria appena intelligibile all'art. 24 di questo stesso trattato si vede notato tra le merci di contrabbando anche il salnitro, ed il salnitro e lo zolfo nei trattati stipulati dopo questo tempo e particolarmente in quello di neutralità armata concluso ultimamente con la Russia. È facile il vedere che il salnitro non ha la forma di uno strumento preparato per la guerra e che per conseguenza non ha la caratteristica fissata per conoscere le merci di contrabbando.

" Siccome questo principio addottato dalla Francia è, come io avvertiva, il più coerente alla natural giustizia, la quale insegna a servirsi dei diritti della necessità col minimo danno degli altri e ad esercitarli col minimo attacco della libertà, proprietà ed indipendenza degli uomini; e siccome le più culte e illuminate nazioni vi si sono quasi totalmente uniformate, restringendo per quanto era possibile il numero delle merci di contrabbando, mi pare che si dovrebbe oggimai togliere dal numero anche lo solfo e il salnitro. Tanto più che è una specie di contraddizione che s'incontra in tutti i trattati pubblici fatti in questi ultimi tempi, il veder permesso il trasporto d'ogni genere atto a fabbricare e risarcire le navi da guerra e particolarmente il ferro ed il rame, senza i quali non si forma nè artiglieria nè arme da offesa o da difesa, e vedere dall'altra parte proibito il salnitro e lo zolfo, senza i quali ingredienti non si forma la polvere. Subitochè si verifica che il salnitro e lo zolfo nel suo stato naturale non è strumento ne materia che possa ser-

come nemici dai sudditi di colui al quale essa fu intimata e viceversa, avuto niun riguardo nè ad età nè a sesso nè a condizioni. Nè importa che siano fra i confini ostili o dimorino in un territorio altrui o di nessuno; basta che appartengano alla città e siano sudditi del guerreggiante, perchè si abbiano a tenere per nemici. Gli uni però differiscono dagli altri: imperciocchè si esercitano i diritti della guerra contro coloro che dimorano nel territorio nemico o di nessuno; ma la legge delle genti impone

---

vire immediatamente alla guerra, non esce dalla categoria di merce libera o almeno dell' istesso genere del ferro, del rame, del piombo, delle ancore, delle vele e dei legni da costruzione. E quando fosse vera l'osservazione d'alcuni che il maggior uso che si fa del salnitro e dello zolfo sia per la fabbricazione della polvere, di che, almeno quanto allo zolfo, si potrebbe dubitare, contuttociò subito che non è per sè stessa immediatamente munizione da guerra, converrebbe all'equità e moderazione delle civili nazioni europee il toglier l'uno e l'altro dal catalogo delle merci di contrabbando, le quali si ridurrebbero con principio uniforme alle sole materie preparate, specificate e ridotte a munizioni o strumenti da guerra terrestre o marittima.

« L'illustre ed intelligente ministero di Francia che ha avuto la gloria di ridurre ai principj della possibile moderazione questa delicata ed intrigata materia, dovrebbe compire quest'opera gloriosa, dandone l'esempio nel primo trattato di navigazione e di commercio con un popolo amico, sicuro che sarebbe dall'altre colte nazioni seguitato. (*Lampr. del Commerc.* § 9.) *Trad.*

che sieno inviolabili coloro che, intimata la guerra, si ritrovano in un pacifico o proprio territorio: mentre gli uni sono protetti da colui che impera nel luogo e contro il cui territorio è illecita la forza ostile, gli altri sono difesi dalla fede dell'imperante data con tacito consenso. Imperocchè appena sostenne che dimorino nel proprio territorio i forestieri e divengano quasi temporali cittadini, colui al pubblico impero del quale per certo tempo ubbidiscono li difende dall'ingiurie esterne ed interne finchè dimorano nei confini del territorio (1).

---

(1) Vedi il nostro Diritto *P.* 3, *cap* 6, § 2. È adunque affatto ingiusta la *L.* 12, *pr. ff. de captiv. et postlim. revers.*, la quale presenta il costume dei Romani. *Verum in pace qui pervenerunt ad alteros, si bellum subito exarsisset, eorum servi efficiuntur apud quos jam hostes suo facto* (o come altri leggono *fato*) *deprehendentur.* Per la qual cosa sembra che si allontanasse dal diritto delle genti Luigi XIII re di Francia nell'anno 1625, il quale preso da subito sdegno contro la repubblica genovese e per vendicare l'ingiuria fatta a Claudio Marino suo legato presso il re di Savoja, impose che si mettessero in prigione tutti i Genovesi che si ritrovavano nel regno di Francia e si prendessero tutti i loro beni in luogo di pegno. Vedi Vicq. *Mém. touch. les ambassad, pag.* 597. *edit.* 1677. Vedi de Réal. *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 3, *n.* 8, *pag.* 406. Per la qual cosa si convenne fra molte nazioni intorno al tempo che vuol essere conceduto ai forestieri onde escano dai confini nemici, mentre dipendendo tal dilazione dall'arbitrio del

Intimata la guerra adunque, se ciò sembri giovare alla pubblica salute, si debbono avvertire i forestieri sudditi del nemico che fra certo tempo escano dai confini del territorio, data loro facoltà di altrove trasportare le cose proprie.

Passato il tempo stabilito si tengono come nemici nel proprio suolo, fuorchè non sieno impediti da una forza maggiore, nel qual caso vuolsi loro concedere un'opportuna dilazione; imperciocchè è da barbaro ed inumano il trarre partito da un'altrui sventura.

Così sono nemici tutti coloro i quali quantunque non siano sudditi di colui che move la guerra, tuttavia a lui sono uniti ed in forza di una confederazione o antica o nuova gli prestano soccorso e siccome i socj s'aggiungono al belligerante: imperciocchè appena fu intimata ed annunciata la guerra al nemico, s'intende intimata anche a tutti i confederati i quali contrassero col fatto società bellica o in qualunque modo porsero ajuto al nemico per pubblico decreto;

---

concedente è ad alcuni sembrato essere più sicura cosa che si pattuisse intorno al tempo dello spazio. Ciò fu fatto tra i Francesi e gli Spagnuoli pel trattato di pace dell'11 aprile 1713, art. 18; tra i Francesi e il Belgio confederato nel trattato dell'8 aprile 1713; tra gli Spagnuoli e il Belgio medesimo nel trattato d'Utrect nel 26 giugno 1714.

giacchè abbiamo altrove detto che non si possono imputare alla società le azioni dei privati (1).

---

(1) Si potrebbe però dubitare se quei popoli i quali ebbero a costume di dare al soldo d' un popolo amico le loro truppe si debbano tenere quai nemici, come una volta i Gesati, gli Etoli, i Sarmati, e ai nostri tempi gli Slavi, gli Svizzeri ed alcuni popoli della Germania. Io son di parere non doversi tenere per nemica quella gente la quale quantunque per pubblico decreto ciò permetta in tempo di pace, si astiene però di fornir milizie ove insorga la guerra; imperciocchè essendo a ciascheduno fatto arbitrio di alienare, vendere o in qualunque altro modo in altri trasferire l' opera propria, che può essere fra le proprie cose annoverata, non iscorgo perchè la repubblica non possa permettere ai suoi sudditi di prestare ad un popolo vicino l'opera loro per certo tempo e trarne un militare stipendio, specialmente se siano a ciò costretti onde sostenere la vita. Se accada poi che sorga guerra e i soldati stipendiarj in forza della contratta obbligazione portino contro le armi, ciò non vuol essere imputato al popolo il quale concesse il servizio militare ad un altro principe; nè penso si debba opporre che essi per tal modo aumentano le forze del popolo guerreggiante, giacchè si aumentano anche coloro che, concedendolo il principe, sono scelti nel tuo territorio ond' essere arrolati nelle estere milizie in tempo di pace, e niuno però havvi che asserisca aver io diritto di guerra contro quel principe il quale sostenne che da estere nazioni fossero in tempo di pace nel suo territorio coscritti dei soldati. De Real *Dr. des gens' cap.* 2, *sect.* 2, *n.* 18 sostiene il contrario con argomenti però che sembrano assai deboli onde stabilire la sua opinione. Del resto non si possono tener per nemici dall'altra

Le cose ostili poi sono quelle che appartengono ai nemici o sono sotto il loro dominio, in qualunque luogo sieno poste; imperciocchè si dicono nemiche non perchè si ritrovano nei confini dei nemici, ma perchè il loro dominio appartiene ad essi.

Per la qual cosa se nel territorio nemico si trovano cose mobili appartenenti ai sudditi di un popolo pacifico non si tengono come ostili (1): le immobili poi, o sia i po-

---

parte coloro, che, nata guerra, forniscono soccorsi, se ciò pattuirono con pubblica convenzione, siccome fu fatto tra i Francesi e gli Spagnuoli per pubblico trattato all'art. 3, il cui esempio venne dappoi dagli altri imitato.

(1) Avendo il nostro autore trattato pur questo argomento nell'opera sua più volte citata, *Del Commercio dei popoli neutrali* ho stimato convenevole il riportare l'intero paragrafo ove sviluppa tale questione.

" Abbiamo osservato già che la preda legittima non riguarda che la roba del nemico trovata o nel proprio territorio del belligerante o in quello del nemico o in luogo esente dalla giuriedizione di chicchessia, come è il vasto ed inoccupabile mare. Sulla roba degli amici guerreggianti non hanno diritto alcuno, in qualunque luogo si trovi ed anche in territorio nemico. Io parlo delle cose mobili; poichè degl'immobili o dei poderi rustici ed urbani, coi loro necessarj annessi, quantunque mobili, posseduti da sudditi neutrali in territorio nemico, vi sono altre regole da osservare che non appartengono alla presente discussione. Se adunque si prenda per assalto una piazza marittima, un porto, una spiaggia e vi si trovino ancorate navi di neu-

deri urbani e rustici posti nel territorio nemico e appartenenti a pacifici stranieri

---

trali con il loro rispettivo carico, tutto deve esser salvo ed intatto, eccettuato il caso di merci di contrabbando e bene inteso che i padroni di esse non abbiano prese le armi e servito volontariamente il nemico; perocchè allora son riguardati come socj ed alleati del nemico medesimo.

" Fuori di questi due casi non si potrebbe trovar ragione alcuna che rendesse legittima la preda della roba degli amici, benchè trovata nel territorio nemico; nel quale avendo i neutrali diritto di commerciare e di dimorare imparzialmente e senza prender parte alcuna nella guerra, se vi portano e vi depositano ancora le loro merci, non fanno ingiuria ad alcuno.

" Molto più salve e libere devono reputarsi le merci dei neutrali trovate a bordo dei bastimenti nemici che non sono nemmeno territorio della parte belligerante; e sarebbe cosa affatto assurda l'asserire che perchè l'altra parte ha diritto di predare i beni dei nemici, potesse egualmente predare quei degli amici perchè si trovano a caso mescolati con essi, come se il contatto della roba nemica avesse loro attaccato il contagio o avesse fatta loro mutar natura.

" Fu sentita la giustizia di questa regola di ragione pubblica nei buoni antichi tempi, nei quali la lealtà e la buona fede avea forse maggior impero sulla mente e sul cuore degli uomini che non ha ai giorni nostri, nei quali l'interesse personale e l'avidità del guadagno ha assottigliato lo spirito e reso ottuso il sentimento del giusto. Ma non durò questa massima, ed è passato oggimai in pratica costante tra le nazioni d'Europa, che, confiscata la nave appartenente ai nemici, s'intenda confiscato il suo carico, quantunque o tutto o parte di esso appartenga a popoli neutrali ed amici.

sono annoverate fra le cose nemiche; conciossiachè lo straniero siccome possessore è suddito del nemico, non avendovi nessuna parte del territorio la quale si sottragga al pubblico dominio ed all'impero della nazione, chiunque ne sia il privato possessore, e quindi i fondi distribuiti fra i privati e componenti il territorio della nazione si tengono come i beni di essa stessa senza avere alcun riguardo al possessore.

Pertanto se faccia guerra contro la mia nazione un popolo nel territorio del quale io possedessi qualche podere, non lo occuperà come cosa nemica; mentre s'intende che mi riponesse fra il numero dei citta-

---

" Non vi è ragione alcuna che giustifichi questo abuso; e forse le nazioni hanno convenuto di tolerarlo vicendevolmente per evitare il caso che i nemici si servissero del nome dei neutrali loro segreti amici all'effetto di sottrare le loro merci alla preda, lo che sarebbe stato e sarebbe facilissimo subito che si ammettesse che la roba caricata per conto dei neutrali e di loro proprietà non si potesse predare anche trovata sopra i bastimenti nemici. Non havvi alcun dubbio che il diritto convenzionale e privato non deroghi al diritto pubblico delle genti; ma dove questa deroga non è stata fatta per ispecial convenzione delle parti, resta sempre in vigore la legge primitiva che darebbe diritto al neutrale di farsi restituire la preda della roba sua trovata a bordo di un bastimento nemico subitochè ne potesse provare con evidenza la proprietà. (§ 11.) *Trad.*

dini in quanto al diritto di proprietà e possesso; poichè dove permise che un forestiere si procacciasse nel suo territorio un diritto, si presume che il volesse mantenere intatto e sicuro, quantunque però in quanto a tutti gli altri effetti di guerra meritamente debba essere tenuto come nemico.

Ma sebbene non si possano tenere come cose nemiche i beni mobili che si trovano nel territorio nemico e che appartengono a pacifici forestieri, tuttavia si presuppongono nemiche fino a tanto che evidentemente non appaia il contrario (1).

---

(1) Per lo che le cose ritrovate a bordo delle navi dei nemici si presumono nemiche fino a che non si comprovi il contrario. Loccen *de jur. marit. cap.* 4, § 11. Se però il nemico ha qualche diritto nelle cose altrui, come di pegno, di servitù, di ritenzione ec., dicesi diritto ostile e perciò occupabile. Vedi Groz. *lib. III*, *cap.* 6, § 5, 6, 26, il quale dice essere stati ammessi sovente a provare il contrario i pacifici forestieri in Olanda.

CAPO XIII.

Del diritto delle genti in guerra.

§ 1.

Ma già, stretta la spada, un inimico vola a distruzione dell'altro, e già con la forza armata si respinge la forza presente o imminente. In siffatto sconvolgimento di doveri che mai e quanto sarà permesso di fare contro i nemici? Per qual modo frenare in guerra l'armata forza, onde non abbia a oltrepassare i confini della giustizia? In vero è più facile stabilire ciò che è illecito di fare contro le cose e le persone dei nemici che non quello che è lecito. Conciossiachè se qui si vorranno richiamare alla mente quei principj che abbiamo già insegnati intorno alla difesa di sè stesso nello stato naturale e si vorranno applicare destramente ai popoli che con la forza vengono a guerra, le regole che abbiamo prescritte e dietro cui vuol essere diretta la necessaria ed incolpata difesa, poco in vero rimarrà in queste luogo da aggiungere. Tuttavia siccome la guerra pubblica, avuto riguardo a chi la fa, di gran lunga differisce dalla privata, esporrò i seguenti principj generali intorno a ciò che è permesso in guerra.

I. Essendo il diritto della guerra fra quelli di necessità e non potendosi avere altra giusta cagione di adoperare la forza e quindi di mover la guerra che o un'ingiuria già fatta o il pericolo di una imminente, la quale, ove non usi la forza, non ti riesca o di riparare o di evitare, ne consegue che ti è permesso adoperare col nemico la forza fino a tanto che è necessaria o per vendicare un'ingiuria già recata o per togliere il pericolo di una imminente.

II. E siccome fra le nazioni niuno è superiore, così non v'ha nessuno che legittimamente possa prescrivere il modo di adoperare la forza al belligerante, e perciò deve lasciarsi necessariamente al giudizio, all'opinione e coscienza del belligerante lo scegliere que' mezzi violenti che sono necessarj a conseguire il fine della guerra. Pertanto gli eccessi di difesa e di offesa quantunque illeciti per diritto interno di natura, si debbono però almeno esternamente tenere per giusti, non già perchè ciò siasi costituito per diritto volontario delle genti (1),

(1) Tale fu l'ipotesi di Grozio *lib. III, cap. 4, § 4*, come abbiamo più volte fatto osservare; mentre quell'uomo per altro chiarissimo ed eruditissimo, riguardando alle regole della privata giustizia nè sapendole adattare alle genti fra di loro nelle varie condizioni della vita, ricorse al mutuo con-

ma perchè quella legge naturale che dà ad un uomo libero il diritto di ribattere con la forza un' altrui ingiuria od anche il pericolo, è mestieri che conceda al giudizio di lui lo stabilire la quantità della difesa o dell'offesa.

III. Tutto ciò però che vien fatto in guerra a danno di entrambi, oltre la necessità della difesa, è illecito; giacchè la sola necessità giustifica la forza ostile. Posti questi principj, è facile indicare ciò che non è permesso contro il nemico nelle generali cagioni di guerra.

§ 2. *Del diritto contro i sudditi del nemico.*

Non essendo lecita forza alcuna se non per necessità di difesa, se vi sono alcuni fra i sudditi del nemico i quali o non possono o non vogliono opporsi a te che o vendichi o cerchi conseguire il tuo diritto, è illecita con-

senso dei popoli; il che però nè si appoggia alla retta ragione nè per alcun modo si può dedurre dalla storia del genere umano. Una è in vero la legge naturale, la quale regge tanto la privata che la pubblica giustizia; ma però, cangiata la sostanza dell'oggetto e del soggetto, si cambia anche il dovere e la stessa legge che prescrisse la regola generale di operare, impone anche l'eccezione; il che abbiamo avvertito allorchè ne occorse di favellare intorno al diritto di necessità e la guerra poi si riferisce ai diritti di necessità.

tro di essi ogni forza, perchè non è necessaria (1). Pertanto è atroce ed inumano l'uccidere i vecchi, le donne, i fanciulli, i supplicanti, i prigionieri e quelli che si diedero vinti; giacchè gli uni a cagion dell'età e del sesso non possono opporti resistenza, gli altri apertamente dichiarano di non voler più resistere quando, deposte le armi, si danno in tua balìa e chiedono compassione. Dove adunque non è necessità di difesa ivi non può essere niun diritto sulla vita altrui; giacchè questo non è a niuno concesso se non nella collisione delle leggi e per diritto di necessità.

Obbiettano però alcuni che in quel modo che è lecito in guerra uccidere coloro che

(1) Col guerreggiare si crea pericolo è vero alle femmine e ai vecchi ed ai fanciulli, fuori del pensiero e dell'intenzione del belligerante, il quale per niun altro modo può far valere il proprio diritto; e perciò l'imminente pericolo che sovrasta all'innocente moltitudine deve essere piuttosto imputato alla mala ventura che all'inimico. Grozio però *lib. III, cap. 4, § 9, ec.* asserisce essere stato stabilito dal diritto volontario delle genti che sia lecito uccidere in guerra le femmine, i fanciulli, i vecchj ed anche i prigionieri, gli ostaggi e coloro che si diedero vinti; la qual licenza di offendere non da altrove egli deduce che dagli esempj dei popoli. Ma i filosofi ricercano non ciò che le genti hanno fatto, ma quello che avrebbero dovuto fare; ed è da poco senno e ridicolo prendere per legge di natura pochi esempj di crudeltà, di severità e d'atrocità.

attualmente portano l'armi e contro te che rivendichi un tuo diritto rivolgono una forza ingiusta, nello stesso modo è lecito ucciderli allorchè colla forza armata li hai ridotti a tale che loro malgrado depongono le armi e prigionieri vengono in tuo potere. Ma è falso esser lecito in guerra uccidere coloro la forza dei quali si può reprimere e ribattere con modo più mite: e perciò è anche falso potersi per diritto di natura uccidere i prigionieri ai quali sia chiaro che si poteva togliere la facoltà di nuocere e di resistere con la sola prigionia e la cui uccisione quindi non era voluta dalla necessità, pel qual titolo solo abbiam detto essere lecita. Per la qual cosa appena gl'inermi prigionieri caddero in tuo potere, cessa sull'istante il diritto di guerra, il quale trae origine dalla necessità di difesa. Nè ucciderai i prigionieri lecitamente per titolo di pena perchè furono tuoi nemici e perchè ti recarono danno; imperciocchè siccome la guerra si deve ritenere giusta da ambe le parti, coloro che o ti fanno forza o ribattono quella che tu movi loro, non commettono nè un delitto nè un'ingiuria per cui tu debba loro infliggere una pena od un danno. Il fine poi della guerra non è la totale distruzione dei nemici, ma il conseguimento del tuo diritto: per necessità di conse-

guirlo uccidi coloro che ti resistono; ma trafiggere quelli che non ti si oppongono è da barbaro ed ingiusto.

Che se poi i prigionieri si attentino di deludere la vigilanza del vincitore, o gli ordiscono contro qualche ostilità, non dubito che sia lecito il dar loro morte, se non rimane altra via di frenarli, non già perchè furono nemici, ma perchè lo sono ancora; contro i quali in certo modo torna a rivivere il diritto d'incolpata difesa tostò che i prigioni con indubitati indizi dimostrano l'animo loro preparato a nuocere. Onde adunque evitare i tumulti e le sedizioni dei prigionieri e affinchè il vincitore non abbia a sostener fatiche per custodirli, se il loro numero giunga a tanto che non si possono custodire senza trepidazione e timore e facilmente abbiano a disprezzare l'impero del vincitore, per non ridursi alla crudele necessità di ucciderli, prevalse fra i popoli d'Europa il lodevolissimo costume che si rimettano i prigionieri sotto condizione che, durante la guerra, non abbiano a prestare militar servigio. Non si ha per dubbio poi che debbasi religiosamente serbare la fede dai prigionieri tosto che ritornarono a' suoi (1),

(1) Vedi de Real. *Dr. des gens, cap. 2, sect. 7, § 9, pag. 516.*

nello stesso modo che in genere diciamo doversi serbare tutte quelle cose che in guerra il nemico promette all'inimico, come innanzi insegneremo.

Sonovi pur alcuni che sostengono essere lecito uccidere i prigionieri se specialmente per soverchio furor di partito furono pertinaci nella resistenza o furono ricevuti nella resa senza niuna condizione. La qual cosa non v'ha nessuno che tosto non conosca essere lontanissima dal vero. Imperciocchè primamente è difficile indicare se furono pertinaci nel battersi e fecero resistenza più del convenevole; oltre che poi non meritano pena coloro che costantemente pugnarono, e perchè abbiamo più volte ripetuto che nello stato naturale non si danno pene propriamente dette e perchè presso tutte le genti si è sempre riputato degno piuttosto di lode che di supplizio l'acremente difendere le parti dalla natura assegnate o elette per onesta cagione. A ciò si aggiunga che, non essendo lecito trafiggere un uomo se non per collisione di leggi e per diritto di necessità, non si ha diritto alcuno di uccidere quelli che si sono resi, e cessa contro di essi per lo stesso atto dello arrendersi la necessità della difesa e per conseguenza il diritto della guerra.

In secondo luogo dall'essersi essi dati in

mano del vincitore senza condizioni e, deposte le armi, aver ricorso alla fede dei capitani, non ne segue che consentissero nella propria morte. Che anzi coloro che porgono vinte le mani al nemico pare che piuttosto pattuiscano di conservare la propria vita, ed è chiaro che il vincitore vi acconsente, mentre sospende la forza onde prenderli in proprio potere: coloro poi che ti scongiurano perchè non vengano impetuosamente sconfitti, e ricorrono alla tua fede per non essere uccisi, è assurdo ed inumano il credere che possano essere da te uccisi se inermi, supplichevoli e non più resistenti alla riparazione de' tuoi diritti li hai accolti sotto la tua fede.

In una parola quantunque tutti i sudditi che fanno guerra sieno nel numero dei nemici, non hai però che il diritto di uccidere coloro che con armata forza ti assalgono o si oppongono alla riparazione del tuo diritto. Dai principj posti più addietro chiaramente appare che a tutti gli altri si deve perdonare. La necessità adunque e non la volontà dee uccidere il nemico guerreggiante: tutti gli altri innocenti che non portano l'armi e si astengono dal combattere meritano misericordia; e se talora insieme cogli armati vengono anch'essi uccisi, deesi ciò attribuire piuttosto a infortunio che a diritto o a volontà del nemico.

§ 3. *Quali armi sia lecito adoperare contro l'inimico. Del veleno e dei sicarj.*

Se riguardi al sommo diritto di natura non importa se togli di vita col veleno o con la spada colui che ti è permesso di uccidere; ma ciò che fa meraviglia, se non presso tutti, almeno fra le più colte nazioni è tenuto per esecrando delitto adoperare o veleno od armi avvelenate contro il nemico; ed infame ed inumano poi egli è l'opprimere a un tratto con sotterranee mine quelli che inchiusi sono in qualche rôcca, come anche il togliere altri di vita con l'avvelenare le acque.

D'onde mai ebbero origine questi paradossi e questa perpetua dissensione della legge naturale con la comune opinione degli uomini? Richiamando io ad accurato esame siffatta cosa, egli mi è sembrato che i nostri giureconsulti s'avviluppassero in questo difficil nodo perchè bene non videro l'origine del diritto di uccidere il nemico (1). Imperciocchè non perchè uno ti sia nemico o perchè ti mova pubblica guerra dee perciò esser lecito ucciderlo in qualunque modo;

(1) Vedi Enr. Cocc. *Disput. de armis illic.* Gros. *lib. III, cap.* 4, § 15.

ma perchè ti assale attualmente o perchè ti oppone forza mentre vuoi ricuperare un tuo diritto, il puoi togliere di mezzo in caso di necessità e d'incolpata difesa, posto da parte ogni desiderio di vendetta ed ogni acerbità di sdegno. Che anzi se il nemico voglia operare verso il nemico secondo i dettami della legge naturale, gli arrecherà doglia il vedersi alcuna volta ridotto dalla necessità al punto d'essere con le stragi astretto a ribattere la forza fattagli o del certo imminente.

Ma non può dirsi già che con questo fine nè con questo pensiero facciano la guerra coloro che fuori del combattimento, lungi dalla pugna, uccidono non già il nemico che difende o che assale, ma il comandante oppure il re nemico addormentato o alla sprovveduta col veleno o per mezzo di un assassino o pongono a prezzo la testa dei re e dei capitani. Costoro uccidono per scelta e non per necessità, nè si può concepire sì atroce consiglio senz'odio e senza vendetta, dai quali abbiam detto che bisogna astenersi anche in guerra. Quindi coteste infami insidie sono vietate per diritto delle genti, e sono tenuti per esecrabili coloro che le tendono (1), e qualora sien presi,

(1) Cic. *De Offic. lib. III, cap.* 22. Liv. *lib.* 42, *cap.* 18. Claudiano *de bell. Gild. vers.* 273.

vengono acerbamente puniti, onde il loro esempio possa spargere negli altri il terrore. È illecito del pari l'avvelenare le saette e tutte le armi che si gettano da lontano, i fonti e le acque (1); e perchè devi respingere la forza dell'aggressore o di colui che ingiustamente a te si oppone col minore suo danno possibile, e perchè non è lecita forza alcuna contro quegli innocenti che sono fra i nemici confini. Coloro adunque che col ferirli puoi distogliere dal battersi, ti è vietato d'ucciderli, e quello cui ti è permesso di trafiggere ti è proibito di tormentarlo con questo lento genere di morte e coi crucj del veleno. Alle acque avvelenate poi non solo vengono a dissetarsi coloro che portano le armi, ma quelli ancora che non piglian parte alla guerra, ai quali abbiam detto doversi perdonare. È lecito però e intersecare le correnti della fonte e volgere altrove un fiume e corrompere le acque purchè senza veleno, onde così costringere alla resa gli assediati; imperciocchè non solo è da uomo, ma porta seco qualche cosa di sovrumano il fiaccare la pertinacia dell'inimico senza strage e senza sangue.

---

(1) Come fu già in costume presso molte genti e lo è tuttora appo molti barbari popoli. Vedi Groz. *l. cit.* § 16.

§ 4. *Della cattura de' nemici e del diritto sui prigionieri.*

Quantunque però la natura imponga di perdonare il più delle volte alla vita degli inimici, tutti però indistintamente possono essere presi e detenuti (1); imperciocchè sono in guerra lecite tutte quelle cose che valgono a diminuire le forze del nemico o che possono più in breve costringere a comporre la pace.

Dall'oggetto e fine della lecita cattura niun altro diritto viene al vincitore sui prigionieri se non se quello di curarli con libera o forzata e violenta custodia (2). Fu barbaro ed inumano il costume che ebbe luogo una volta presso i Romani e le altre nazioni di ridurre in perfetta schiavitù i prigionieri di guerra. Simil costume trasse origine dal credere che facevano gli antichi esser lecito uccidere coloro che si erano fatti prigionieri in guerra: per la qual cosa

(1) Fuorchè altrimenti avessero fra loro stabilito i belligeranti, come talora fu fatto fra i popoli di Europa.

(2) Non potrà adunque la scellerata libidine dei vincitori abusar delle femmine prigioniere o in altro modo loro far forza, giacchè ciò non serve nè alla sicurezza nè alla difesa.

dicevansi presso i Romani servi *a servando* (1); la qual sentenza abbiam già dimostrata essere assurda ed ingiusta. Fu adunque a diritto e meritamente ne' nostri costumi tolto quel barbaro abuso della legge naturale che i prigionieri dal grado d'uomini venissero abbassati in certo modo alla condizione dei bruti; mansuetudine che vuol essere attribuita alla dolcezza della religione cristiana ed ai precetti di una più schietta filosofia. Per la qual cosa presso le nazioni di Europa, deposte le armi e fatta la pace, i prigionieri vengono il più delle volte da ambe le parti restituiti oppure passano sotto il civile impero del vincitore.

Il vincitore però, se vuole, può rimettere in libertà i prigionieri o assolutamente o sotto condizione: e debbon questi serbar la fede al vincitore promessa. Perocchè quantunque per forza siano detenuti, non promettono però per forza allorchè si tratta della propria dimissione. Il vincitore acquista un diritto perfetto sulla libertà dei prigionieri durante la guerra, del quale può con esso loro pattuire a suo grado, siccome intorno a cosa propria; e perciò codesti

(1) *Inst. Tit. de jur. person.* § 13. Florentin. *in L.* 4, § 2, *ff. de statu hom.* " *Servi ex eo appellati sunt quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent.* "

patti non differiscono dagli altri contratti pei quali abbiam posta la regola generale che si serbi la data fede. Differisce poi la promessa fatta al vincitore da quella che viene estorta per timore o per forza da un assassino o da un ladro onde si astenga dal far forza al corpo od alla libertà: imperciocchè nel ladro è ingiusta ogni forza, ma nel vincitore è un diritto legittimo e procedente dalla guerra, per rinunciare al quale se esige che il prigioniero contribuisca qualche cosa, fa uso del proprio diritto. Da ciò si viene a comprendere perchè nel diritto naturale (1) abbiamo insegnato che tutte le promesse strappate col timore e con la forza sono invalide, e perchè debbano essere immutabili i patti fra le genti belligeranti; imperciocchè la pubblica forza ed il giusto timore molto differiscono dalla forza privata ed ingiusta (2).

Sarà anche permesso al vincitore, ove il voglia, restituire i prigionieri per certo prezzo, la quantità del quale, come abbiam detto accadere nella compra e vendita,

---

(1) *P.* 1, *cap.* 9, § 6.

(2) Vedi Grozio *lib. III, cap.* 19, ove tiene ampia disputa intorno alla fede tra i nemici e, raccogliendo, siccome è in suo costume, testimonianze da ogni parte, mostra non doversi essa violare.

viene determinata dal mutuo consenso (1), purchè non vi abbia parte nè dolo nè errore. Permutandosi la libertà col prezzo del riscatto, il prezzo deve esser pagato tosto che il prigione fu posto in libertà. Pertanto se, data la fede del prezzo, il prigioniero si manda alla propria patria e muore in libertà, il prezzo dev'essere pagato, se muore in podestà del nemico non si è tenuto al pagamento. Si deve egualmente il prezzo, se, stabilito questo, il prigioniero posto in libertà si diede in ostaggio di chi lo avea preso per sicurezza del pagamento ed in questo tempo venne a morte; imperciocchè, quantunque ostaggio, avea ottenuto la libertà, per la quale era debitore del prezzo del riscatto.

§ 5. *Del diritto sulle cose nemiche.*

Quelle regole che governano i diritti dei nemici sulle persone e la libertà dei nemici, servono anche a governare quelli che si hanno sulle cose nemiche, le quali si

(1) Fuorchè altrimenti non siasi stabilito in quel contratto che chiamano *cartello*, nel quale i belligeranti dichiarano quali siano coloro che si possono ridurre in prigionia e con quai patti redimerli; il che pure fu fatto fra i Francesi e gl'Inglesi, tra loro in guerra, nel 18 luglio 1743.

possono tôrre e devastare finchè il richiede la necessità di difendere o riparare il tuo diritto, purchè tu nulla commetta più trascinato dall'ira e dall'odio che condotto da una prudente ragione; giacchè il perdere, corrompere e devastare le cose quantunque dei nemici le quali devastate o perdute nè scemano forza all'avversario nè arrecano alcun vantaggio al perdente, è piuttosto da uomo insano e furibondo per pazza rabbia che da chi fa verso il nemico pubblica guerra. Perciò le rapine, gli incendj, i saccheggi commessi nelle terre nemiche oltre la necessità di esigere o riparare il tuo diritto, sono per diritto di natura vietate.

Quando però la necessità il richiegga è lecito nella guerra incendiare le città, devastare le campagne, smantellare le case, abbattere castella e fortificazioni, porre a ruba e a saccheggio le terre dei nemici, non già perchè il vincitore acquisti un dominio sulla presa città, come alcuni dicono, sicchè ne possa usare ed abusare a piacere, giacchè abbiam detto non essere lecito al padrone disperdere le proprie cose, ma perchè per la necessaria difesa del proprio diritto tutto ciò è lecito senza cui non vien fatto o di riparare l'ingiuria arrecata o di allontanarne una imminente.

È lecito poi il prendere all'infinito le cose ostili od anche oltre i confini del dovere, affinchè con la carestìa di danaro e di vettovaglie si diminuisca la guerra, e gli animi del nemico abbattuto si rivolgano alla pace. Ma se oltre i confini del dovere si faccia preda ed acquisto onde diminuire le forze dei nemici, è d'uopo che, deposte le armi, si restituisca ciò che più del dovuto gli si tolse; e pel dovuto qui s'intende non solo quello che basta a riparare il danno primitivo da cui ebbe origine la guerra, ma anche i dispendj fatti per condurla ed il danno cagionato dal nemico.

Siccome poi la legge naturale comanda di vendicare i proprj diritti con minor danno possibile degli altri, bisogna astenersi, presa una città, dalle rapine (1) e dai saccheggi e piuttosto costringere i nemici a porgere le cose necessarie alle vincitrici schiere ed a contribuire in proporzione del patrimonio pei dispendj della guerra. Se si esige oltre ciò che è lecito dal nemico col pensiero di diminuire le di lui forze, cessato il peri-

(1) Molte volte leggiamo dopo la battaglia e l'espugnazione della città essersi concesso ai soldati il saccheggio, onde, dato il segno, si avesse a scorrere ogni luogo e le spoglie dei nemici fossero di coloro che le prendessero. Vedi Groz. *lib. III*, *cap.* 6, § 18.

solo ha luogo la restituzione, come abbiamo di sopra avvertito.

§ 6. *Intorno ai depredatori ed al dominio della preda.*

Quantunque però per certi effetti tutti i sudditi del nemico siano annoverati fra i nemici, non è però lecito a qualunque privato suddito del nemico il far preda ed involare le cose ostili, ma è soltanto concesso a coloro ai quali dalla somma podestà belligerante ne è fatto mandato, come abbiam detto della rappresaglia; mentre il diritto della guerra appartiene ai diritti della maestà, alla quale spetta lo stabilire la quantità e il modo della forza da usarsi e il determinare gli atti guerreschi. Perciò niuno può essere legittimo depredatore se non per espresso o tacito (1) consenso del principe. Pertanto non operando per proprio diritto nessuno di coloro che fanno preda delle cose nemiche,

(1) Come per esempio se uno o più sudditi del principe belligerante siano astretti a respingere un improvviso assalto dei nemici e postili in fuga mettano a sacco il loro campo; o se una nave da carico o da trasporto s' incontri in una da preda del nemico e, venendo da battaglia, per prospera fortuna la sottometta, ciò intendesi fatto per tacito consenso del principe.

ma per diritto ed a nome del guerreggiante; coloro che portano l'armi e militano per lui sono quasi istrumenti o piuttosto locatori di opere condotti a pubbliche spese, e la preda appartiene alla somma podestà o al popolo per cui fanno la guerra, e non già ai privati soldati, sieno sudditi del guerreggiante, sieno esteri o ausiliarj (1); fuor-

---

(1) Appena potrai conciliare le leggi romane intorno al dominio delle cose prese in guerra; giacchè talora le cose ostili si concedono a chi le prende, talora sono aggiudicate al fisco. Sembra che presso i Romani si distinguessero le cose prese dal pubblico da quelle depredate dai privati e che le prime dovessero darsi al fisco, le altre lasciarli agli individui. Vedi la *L.* 13, *ff. ad leg. Jul. peccul. L.* 5, § 7, *L.* 7 e 51, § 1, *ff. de acquir. rer. dom.* Grozio *lib. III, cap.* 8, § 6 distingue la preda sulle cose immobili e sulle mobili: le prime dice appartenere al fisco; le altre, se son depredate per ministerio pubblico, esser pure devolute al fisco, se senza opera pubblica, appartenere agli individui che le depredarono. È vera la dottrina di Grozio, purchè si aggiunga che se talora accade in guerra che i privati acquistino una preda, ciò succede per tacito od espresso consenso del principe. Non sembra che Grozio pensasse che le azioni ostili dipendono dalla somma podestà e che nulla è lecito tentare ad un privato contro il nemico senza prima averla consultata, mentre stabilisce nel *lib. III, cap.* 18 esser lecito per diritto di natura a tutti i privati, anche senza comando del principe, ogni cosa tentare contro il nemico: ciò che chiaramente si conosce essere falso; mentre la guerra è un atto pubblico che non è diretto se non se dalla

chè altrimenti non abbiano disposto leggi di guerra dettate dal principe (1), cioè che la preda in certo modo si distribuisca fra i soldati ed i socj di guerra o che sia lasciato agli imperanti l'arbitrio di dispensarla. Per la qual cosa se qualche privato, malgrado il principe o il popolo, si prenda qualche parte delle prede fatte sui nemici, è tenuto come reo di peculato, quasi abbia trafugata una pubblica cosa.

Che poi le cose prese fra i confini del dovere e della futura sicurezza passino nel dominio di chi le prese, appena si potrá dubitarne: imperciocchè se alcuno non vuol rendere amichevolmente quella cosa che

---

pubblica autorità. Niuna scorreria adunque libera e non comandata è legittima in guerra, nè sono leciti pure i combattimenti particolari non permessi dal principe.

(1) Vedi le varie leggi di questa fatta presso De Real *l. c. cap.* 2, *sect.* 5, *n.* 2, *pag.* 421. Qui vuolsi riferire il costume di alcuni popoli d'Europa di far sue quelle cose che rapiscono quei sudditi i quali senza stipendio, a proprie spese e pericolo, allestiscono una nave predatoria e fanno guerra contro il nemico. Costoro se navigano e scorrono il mare acconsentendovi ed imponendolo il principe si chiamano *armatori*; se senza averlo consultato, profittando della guerra, assaltano i naviganti, si dicono *corsari*. In qualche luogo però coloro che a private spese allestiscono una nave devono far parte della preda al pubblico od a colui che dal pubblico ha tal diritto.

ne deve, ci dà il diritto, sì per compenso che per adempiere al nostro diritto, di procurarci delle sue cose tanto quanto credesi che ne sarebbe dovuto. Avendo poi ampj confini ciò che il nemico deve al nemico in guerra, come abbiamo già avvisato, e dovendosi lasciare all' arbitrio del belligerante lo stabilire fino a qual punto pensi di diminuire le forze nemiche onde provvedere alla futura salvezza, devesi giudicare che fra le nazioni quelle cose che si prendono ai nemici onde adempiere un nostro diritto e compensare un debito, almeno esternamente, sono legittimamente prese e quindi appartengono a coloro che le presero.

Pertanto acquista la preda il popolo belligerante tosto che essa venne in suo potere, quando cioè fu tratta in luogo sicuro e difesa dalla forza nemica, come entro le fortificazioni o nel porto o dove è unita tutta la flotta; perocchè allora l'occupazione è perfetta, e si crede che gli antichi padroni abbian perduta la probabile speranza di ricuperarla: chè se in vece, fatto impeto, di presente si tornano a ricuperare le cose prese dal nemico innanzi che i predatori si siano tratti in salvo presso i suoi o in luogo sicuro, non si tengono come prese e passate nel dominio del predatore (1). Del re-

(1) Pertanto se una mano di soldati fece preda

sto poi si deve attribuire al diritto convenzionale delle genti l'uso che invalse fra le

---

sui confini nemici e, sopraggiunto un forestiero, di presente la comperò, se, fatto impeto i depredati ricuperarono le loro cose, il compratore perde il prezzo, ed egli comperò a suo pericolo una preda più presto del bisognevole. Vedi Wattel *Dr. des gens tom.* 2, *lib. III, pag.* 74, *cap.* 13, § 196. Groz. *lib. III, cap.* 6, § 3, *not.* 7. Loccen *l.* sopra cit. Il giureconsulto Cajo nella *L.* 5, § *ult. ff. de acquir. rer. dom.* dice che quelle cose le quali vengono prese ai nemici si fanno tosto per diritto delle genti di chi le prende; il che è vero se le cose prese si siano già sottratte alla persecuzione, e siano tratte fra i nostri confini o fra le nostre guarnigioni, come facilmente si può dedurre dalle *L.* 19, § 3. *L.* 5 *e L. ult. ff. de captiv. et postlim.* Ma se due popoli siano nemici, e l'un predatore prenda una nave dell'altro, e un terzo poi che è del pari nemico del predatore e amico di colui a cui furono tolte le cose, ricuperi la preda fatta, acquista per sè o per l' altro la preda che fece? Se la preda ricuperata appartiene ai nostri, è chiaro che la deve restituire al padrone: mentre quando i predatori a nome pubblico fanno preda a diritto si reputano ministri del belligerante, ufficio del quale è di mantenere intatti e sicuri i beni pubblici e privati. Se il secondo predatore ne sia congiunto con confederanza guerresca, la preda deve del pari essere restituita al padrone; mentre il fine della società bellica fu di respingere i danni di tutti i socj col porre insieme le forze. Così dir si deve delle cose rubate dai pubblici corsari e ladri, le quali se sono ricuperate da un popolo amico e non si dubita della loro identità, si debbono restituire al padrone, fuorchè però altrimenti con patti e con leggi o con lunga consuetudine non siasi stabilito. Vedi de Real *l. c. cap.* 2, *sect.* 3, *n.* 10, *pag.* 433 e ciò che diremo più innanzi § 9, *n.* 1.

nazioni d'Europa che non si tengano come legittimamente appartenenti al predatore le cose prese se non furono in suo potere per ventiquattro ore.

Questo s'intende detto intorno le cose mobili, le quali tolte ai nemici divengono proprietà di chi le prende e per gli argomenti di sopra addotti e perchè se è lecito, onde diminuire la forza dei nemici, guastarle, abbruciarle, corromperle, si dovrà dire che molto più sia lecito farle proprie, venderle e convertirle in danaro. L'occupazione bellica poi dei paesi, delle città, delle provincę, non produce dominio nell'occupante tosto che in essi pose piede, ma si richiede un fermo permanente e durevole possesso, il quale non si acquista se non dopo che il nemico cedette i diritti, poste le armi, o cadde affatto il popolo; giacchè durante la guerra, mentre da ambe le parti si pugna, nè l'antico padrone perde la speranza di ricuperare il territorio occupato nè l'occupante lo tiene come se ne fosse padrone, quantunque intanto lo possegga (1).

---

(1) Se alcuno adunque comperasse una città occupata durante la guerra, violerebbe il diritto delle genti, giacchè toglierebbe la speranza di ricuperarla e perciò si farebbe nemico e non si procurerebbe alcun diritto, perchè comperò da uno che non ne era padrone. Wattel. *l, c. cap.* 13, § 197.

Egli tuttavia, siccome legittimo possessore della presa città o provincia, a diritto si acquista tutte le rendite e i diritti che appartenevano all' antico padrone o reggitore della città (1). Per la qual cosa se viene il giorno del pagamento e il debitore costretto dal mandato violento del possessore gli paghi il suo debito, è liberato; e se la città viene di nuovo presa dall' antico possessore, il debitore non si può costringere ad un nuovo pagamento; fuorchè, non richiesto, al vincitore avesse spontaneamente pagato il debito onde porsi in sua grazia: mentre il pagamento si deve attribuire al di lui animo nemico e tristo e non alla necessità.

(1) Vedi Quintil. *Instit. orat. lib. V, cap.* 10 verso il fine, ove si propone la seguente quistione. Quando Alessandro distruggeva Tebe ritrovò alcune tavole nelle quali conteneasi che i Tebani aveano dato a mutuo ai Tessali cento talenti. Egli le donò ai Tessali suoi compagni in guerra. Ritornati in seguito i Tebani nella loro città per mezzo di Cassandro, richieggono di ciò i Tessali. Si tratta l'affare presso gli Anfizioni. Si sa che aveano imprestati cento talenti; che non li aveano ricuperati, ec. Ved. Enr. Cocc. *lib. III, cap.* 8, 54, di Groz. *lib. III, cap.* 9, § 9, ivi Gronov. *n.* 37.

§ 7. *Del diritto delle genti in guerra quanto ai popoli medii o neutrali.*

Da ciò che abbiamo già detto intorno al dominio ed all'impero della nazione ed alla sostanza della neutralità ne siegue essere del tutto illecita la forza da ambe le parti contro un territorio pacifico, e perciò non esser permesso, senza lesione del sommo impero, depredare nel territorio di un sovrano pacifico od amico cose ostili o prigionieri e molto meno ucciderli (1); imperciocchè chiunque entra in un altrui territorio si sottopone all'altrui giudizio ed è difeso dalla pubblica autorità e dalla forza esterna ed interna. Colui adunque che in un altrui territorio fa impeto contro il nemico o contro le cose ostili, viola la neutralità (2) e a diritto vien frenato con la

(1) Essendo vietati per diritto delle genti tutti gli atti ostili in un altrui territorio, non è lecito trar dalle navi coloro che sono presi in guerra ed esporli in pacifico territorio e custodirli con forza armata; poichè la violenta custodia dei prigionieri è in certo modo una continuazione di ostilità.

(2) *Par cette raison et parce que les étrangers ne peuvent rien faire dans un territoire contre la volonté du souverain, il n'est pas permis d'attaquer son ennemi dans un pays neutre, ni d'y exercer aucun acte d'hostilité. La flotte hol-*

pubblica forza, nè le cose ivi prese al nemico divengono di colui che le ha predate; mentre in territorio pacato e d'altrui giurisdizione non vi è guerra nessuna e quindi nessuna legittima cattura di persone o di cose.

Del resto se il belligerante, onde evitare un presente e certo pericolo, occupa un luogo che è situato nel territorio pacifico, affinchè il nemico non lo invada e quindi apporti a lui danni irreparabili, o perchè siffatta occupazione è l'unica via per provvedere alla propria salute, ciò vuol essere piuttosto attribuito alla necessità che ai diritti di guerra. Per la qual cosa e l'occupazione devesi fare senza danno veruno del principe pacifico, e si deve restituire il suolo occupato tosto che cessò quella necessità. Che se il pacifico padrone del territorio tema che siffatta occupazione non lo tragga fra le calamità guerresche con massimo danno della pubblica salute, lecitamente ribatterà con la forza e con l'armi la forza apportata od imminente: giacchè in pari necessità è migliore la condizione del

---

landoise des Indes orientales s'étant retirée dans le port de Bergue en Norvege l'an 1666 *pour échapper aux Anglois, l'ammirail ennemi osa l'y attaquer; mais le gouverneur de Bergue fit tirer le canon sur les assaillans.* Wattel. *l. c. lib. VIII, cap.* 7, § 132.

possidente (1), e quando alcuno ha un diritto speciale all'unico mezzo di provvedere a sè stesso, questo non può essere da un altro in pari necessità occupato.

Siccome le cose prese dal nemico divengono di chi le tolse tosto che giunsero in di lui podestà (2), se un popolo che è in mezzo alla guerra, le comperi dai predatori il fa a diritto nè viola le leggi della neutralità; giacchè non inclinando a niuna parte, deve credere giusta la preda fatta da tutti e due: e perciò non compete all'antico padrone il diritto di rivendicare la cosa, quantunque sia rimandata alla nazione istessa a cui fu in guerra rapita. Imperciocchè il dominio una volta legittimamente per diritto di guerra dal predatore acquistato, è interamente perduto dal primo padrone il quale nol può acquistare se non per un nuovo titolo.

---

(1) Vedi Groz. *lib. II, cap.* 2, § 10. Cocc. *Dissert. de jur. bell. in amicos, Exerc. curios. tom.* 2, *dissert.* 2. Ciò fu una volta fatto dagli ordini del Belgio confederato nel tragitto della Mosa, in Renoberga, in Orsavia Embrica, Vesalia, che gli Spagnuoli tenevano occupate con presidj e quindi infestavano i loro socj. Gronov. e Groz. *loc. cit.* Ciò fu fatto anche non molti anni sono, cioè nel 1741 dal duca di Baviera, poscia fatto imperatore, che invase Passavia posta nei confini della Baviera, dell'Austria e della Boemia, affinchè non prestasse asilo e strada ai nemici in Baviera.

(2) Sopra § 6.

Siccome però le cose immobili, cioè le campagne, le città, le castella, invase dai nemici non si credono perciò passate in di lui dominio e proprietà, se qualche popolo pacifico comperasse la città occupata o la prendesse in pegno durante la guerra, violerebbe la legge di neutralità e presterebbe giusta cagione di guerra all'antico padrone della città.

In una parola, coloro che in tempo di guerra sono mediatori vanno affatto immuni da tutti gli atti ostili se per niun modo infrangono le leggi di neutralità che abbiamo sopra esposte. Ma siccome facilmente potrebbero nascere querele di violata neutralità, principalmente per causa di commercio, affinchè non abbia a dilatarsi l'incendio della guerra, si sono costituite alcune leggi pei commerci, che vogliono essere osservate in tempo di guerra, le quali sono quasi consentanee all'equità naturale e messe in pratica da quasi tutte le genti; e son quelle che seguono.

I. Se si ritrovi in mare una nave da carico la quale appartenga ai sudditi d'un pacifico imperante ed arrechi al nemico merci proibite, si presume aver ciò tentato i mercatanti per privato consiglio, nè per siffatta cagione s'intende che tutta la nazione perda il diritto di pace. Perciò

si procede soltanto contro i portatori, e le merci proibite cadono nella preda; ma queste soltanto: poichè nè le navi nè le altre merci vengono fatte cose degli assalitori, ma si devono restituire ai pacifici mercadanti; mentre essi hanno diritto perfetto di esercitare in generale il commercio anche coi guerreggianti, purchè portino ai nemici cose che sono di niun uso in guerra.

Essendo però permesso al guerreggiante prendere le cose nemiche e nel proprio suolo e nel territorio di nessuno, se una nave di neutrali porti merci nemiche, si possono costringere questi ad arrecare siffatte merci in un porto o delle parti o libero, pagato loro però il navolo e il prezzo della vettura, che è chiaro appartenere a persone pacifiche.

Sonovi però alcuni che sostengono (1) essere questa legge ingiusta, specialmente appoggiati a due argomenti. Dicono adunque che i popoli i quali sono in pace hanno il diritto perfetto all'industria, alla navigazione, al commercio, coi quali procurarsi le cose necessarie onde sostenere la vita, e che una guerra insorta fra due nazioni non può nè sospendere nè turbare simil diritto,

---

(1) Hübner *de la Saisie des batimens neutres*, *cap.* 2, § 5 *e segg.*

purchè ciò che dà all'uno dei guerreggianti non lo neghi all'altro; perciò esser lecito locare la sua nave al nemico onde o importare o esportare le sue merci non interdette, e perciò a torto essere quelle merci dal nemico occupate, mentre in siffatto modo si turba la navigazione del popolo pacifico o si impedisce del tutto, non senza violazione del diritto delle genti.

A ciò si aggiunge che, essendo per diritto di natura proibito occupare ed involare le cose nemiche poste nel suolo neutrale, e le navi dei popoli neutrali tenendosi come territorio di quel popolo, le merci dei nemici ivi ritrovate non possono cadere preda per diritto di guerra; mentre è del tutto illecita la forza in un pacifico ed altrui territorio.

Queste opposizioni però, che sembrano accostarsi assai alla verità, facilmente si potranno disciogliere se si vorranno qui richiamare quei principj che abbiam posti intorno alla collisione dei doveri ed ai diritti di necessità. Il belligerante ha il diritto perfetto di diminuire all'infinito le forze degli inimici e quindi di prendere le cose e le merci loro, le quali ridotte in danaro e cangiate con altre merci aumenterebbero le forze dei nemici onde resistere più a lungo nella guerra. E perciò se nel-

l'esecuzione di questo diritto perfetto il popolo neutrale sostiene qualche svantaggio, ciò vuol essere piuttosto attribuito a sventura che ad ingiuria. Che anzi io reputo che si debba piuttosto lodare la modestia e mansuetudine dei belligeranti, i quali, potendo procedere come contro nemici verso i piloti che locarono l'opera loro ai nemici, tuttavia eseguiscono il loro diritto col minimo lor danno possibile dentro i dettami della legge naturale, nè per tal modo nuocono ad alcuno dei pacifici, come coloro che si astengono dalla cattura delle loro merci e navi e, se li costringono ad arrecare altrove le merci dei nemici, pagano loro il prezzo della vettura.

Una nave poi di commercio o da carico non si può tenere come territorio del popolo neutrale o pacifico, come credono alcuni. Imperciocchè coloro che navigano sul libero mare per sè stessi non differiscono da quelli che viaggiano in un luogo deserto o in un territorio di nessuno, i quali se sono ritrovati dai nemici si tengono come amici e pacifici se apertamente dimostrino appartenere ad una nazione in pace. Le pubbliche lettere poi delle quali vanno muniti i maestri di nave sono loro date dalla somma podestà per questa cagione, onde consti della patria dei naviganti, e non già per-

chè coloro che viaggiano in nave si tengano come dimoranti nel territorio della società. Che se il principe vendica una ingiuria arrecata a' suoi naviganti e ne esige la riparazione, nol fa per diritto di leso territorio, ma perchè è officio del sommo imperante di guarentire i sudditi da ogni esterna ed interna ingiuria.

Ma quantunque le merci nemiche, sebbene non interdette, ritrovate a bordo dei bastimenti neutrali a diritto vengano prese in guerra, tuttavia sarebbe a desiderarsi che i popoli d'Europa si allontanassero dal sommo diritto di natura. Imperciocchè la sospensione e la perturbazione dei commerci in tempo di guerra ridonda a sommo svantaggio non solo di quasi tutti i popoli pacifici, ma ben anco di entrambi i belligeranti, specialmente a' nostri tempi in cui le guerre il più delle volte non sono contese di popoli, ma solamente di principi e di sommi imperanti, le quali alla fine vengono accomodate per qualche transazione (1). Ma queste cose appartengono alla

(1) Vedi Mably *Droit publ. de l'Europ. tom. II, pag.* 321 *e segg.* È da lodarsi sommamente un costume che venne in uso presso i Turchi, che se trovano in mare una nave di un popolo pacifico, non cercano giammai se le merci appartengano ai nemici.

prudenza politica, e noi esponiamo ciò che in guerra sia giusto.

III. È lecito adunque ai belligeranti arrestare le navi dei neutrali in un mare libero e far ricerca se occultino istrumenti guerreschi o merci ostili e se queste in vero appartengano a popoli amici.

IV. Per il che è imposto ai maestri di nave che abbiano pronti i documenti pubblici e privati, mercè i quali possa essere dimostrato il dominio della nave e delle merci, la loro qualità e quantità, e la neutralità sua e de' nocchieri; ai quali documenti si deve prestare piena fede, fuorchè non si abbia probabile sospetto di frode o di dolo.

V. E siccome non è imposta niun'altra obbligazione ai padroni delle navi neutrali fuorchè di permettere che venga loro fatta l'ispezione appresso avere spiegata la bandiera della nazione a cui appartengono e così il segno della neutralità, è uffizio del guerreggiante chiedere che gli vengano mostrati gli opportuni documenti, e però deve mandare od uno o più uomini esperti delle cose nautiche alla nave del mercatante, i quali debbono esaminare e gli stessi documenti e la nave e i nocchieri e le merci, e di tutto informare il capitano della nave di guerra o predatoria.

VI. Se alcuno o non avesse istrumenti legittimi o li avesse gittati in mare, si tiene come nemico finchè chiaramente non appaia il contrario.

VII. La nave presa però non è fatta proprietà di chi la prese o del fisco o di altri a cui il sommo imperante concesse la preda innanzi che venga dichiarata legittimamente presa dai giudici che si chiamano dell'ammiragliato o da altre persone legittimamente costituite, a cui sono i predatori sommessi.

Queste cose tutte, consentanee all'equità ed alla ragion naturale, sono confermate dai pubblici patti in quasi tutte le colte nazioni d'Europa (1), e perciò la fede dei principi è stretta quasi da duplice vincolo.

§ 8. *Del diritto di postliminio.*

Ma se le persone oppur le cose prese, o per benignità di fortuna o per umanità dei nemici o perchè così avessero fra loro pattuito

---

(1) Simili confederazioni si sono fatte tra i Francesi e gli Inglesi, tra i Francesi ed il Belgio confederato, fra gli Spagnuoli e gli Inglesi, fra gli Inglesi ed i Russi, fra gli Svedesi e gli Inglesi e altri popoli che esercitano il commercio, i quali si possono vedere presso il Mably *Droit public de l'Eur.* Dumnot *Corps diplomat.*, Rousset *Recueil d'actes, traités etc.*, i quali raccolsero in un sol corpo le pubbliche leggi delle genti.

i belligeranti, ritornino di nuovo in nostro potere, qual diritto si avrà allora? Facilmente riuscirà il disciogliere siffatta quistione se, giusta il costume, si vorranno qui richiamare i nostri principj. Essendo dovere della società e del reggitore di lei di difendere la libertà e i dominj dei privati e guardarli dalle ingiurie interne ed esterne e quindi rivendicare con la pubblica forza ed a pubbliche spese le ingiurie arrecate ai privati, se in guerra ricupera le cose involate o libera i sudditi dalla cattività dei nemici, appare chiaramente che deve tutte le cose rimettere nel pristino stato. Imperciocchè gli uomini si sono principalmente in società congiunti onde, poste in comune le forze, si mantengano intatti e sicuri i privati diritti e rivendichino gli involati. Questa restituzione al pristino stato delle cose e delle persone prese dai nemici in guerra dicesi *postliminio*, quasi dal ritorno nel limitare o nei confini pubblici. Per lo che quelle cose che di nuovo ritornano o sono prese in nostro potere si tengono come se mai non fossero state prese dai nemici.

§ 9. *Conseguenze.*

I. Se riguardi al patto sociale, le cose sì mobili che immobili (1) è chiaro ritornare al postliminio e doversi restituire al loro padrone. Tuttavia fu quasi dovunque per private leggi stabilito che le cose mobili prese in guerra o sieno devolute al fisco o si cedano a' chi le prese, nè vengano rivendicate al postliminio, e perchè è difficile stabilire se le cose prese siano le stesse che furono involate ai privati, e perchè coloro che a proprie spese ed a proprio pericolo armano navi predatorie con le quali diminuire le forze dei nemici sono eccitati da certa speranza di una preda futura.

II. E siccome coloro che contrassero con noi società guerresca si reputano formare una persona sola col principale guerreggiatore, se le cose già prese vengono nelle loro mani, vale il postliminio, mentre si tiene

(1) In quanto alle immobili appositamente Pomponio nella *L.* 20, § 1 *de capt. et postlim.*: *Expulsis. hostibus ex agris quos ceperunt, dominia eorum ad dominos redire.* Vedi Sam. Cocc. al *Lib. III*, *cap.* 9, § 14 di Grozio, generalmente esser concesso il diritto di postliminio anche sulle cose immobili, trattone però alcune poche.

che sieno ritornate in potere del guerreggiante.

III. I pacifici però che sono amici ma che non favoriscono la stessa causa e non seguono le parti neutrali, non hanno diritto di postliminio, e perciò le cose mobili disposte in qualunque modo pel commercio rimangono di colui che le compera, nè l'antico padrone ha diritto di ricuperarle, ritrovatele in pacifico territorio.

IV. Mancano anche di postliminio coloro che vinti si diedero con l'armi ai nemici (1). Imperocchè arrendutisi divengono non prigionieri, ma sudditi del vincitore, all'impero del quale promettono di ubbidire. E siccome si deve serbare la fede data al nemico, così non possono nè ritornare al postliminio, nè essere accettati, rimanendo intatta la fede (2). Lo stesso si deve dire di coloro che presi in guerra promisero, onde evitare una dura custodia, di non ritornare a' suoi contro voglia e senza consiglio di chi li prese.

V. Se però il vincitore ceda un diritto

---

(1) Ved. *Leg.* 17, *ff. de captiv. et postlim.*

(2) *L.* 5, *ff. de captiv. et postlim.* § 2. E quindi Attilio Regolo, che i Cartaginesi aveano mandato a Roma, rispose non essere venuto per postliminio, perchè avea giurato di ritornare a Cartagine e non avea avuto in animo di restare a Roma.

che gli si competeva o abbandoni i prigionieri o coloro che gli si diedero, essi sono restituiti al primo stato e perciò godono il diritto di postliminio, quantunque la remissione di tal diritto vogliasi riferire alle forze od alle spese della società a cui appartenevano prima che si fossero dati, mentre la società mercè il patto sociale è obbligata verso i suoi individui di difendere i diritti dei privati e di rivendicare quello che fu involato. Scosso adunque l'impero del nemico ritornano essi ai primi diritti per postliminio, fuorchè non avessero abbandonata la città con mal fine e con animo di tradire e fossero passati fra i nemici spinti da niuna necessità; giacchè contro di essi la società potrebbe a diritto procedere, siccome contro fuggiaschi e perduelli.

VI. Tutti i diritti adunque e le obbligazioni che appartengono ai prigionieri durante il tempo della cattività si sospendono solamente e non si estinguono: giacchè potendo essi ritornare negli antichi diritti ed essere restituiti allo stato primitivo, vengono paragonati agli assenti i quali non perdono il diritto di disporre delle cose proprie, quantunque siano per l'assenza impediti dall'attuale esercizio di alcune loro facoltà. Pertanto ed è valido il loro testamento fatto

durante la prigionia (1), ed il matrimonio contratto prima della cattività è indissolubile, se qualche coniuge venga preso dai nemici, fuorchè altrimenti dalle leggi del luogo non si fosse stabilito.

§ 10. *Dei patti pubblici coi nemici durante la guerra. Della tregua.*

Qualche volta, o imponendolo la necessità o volendosi far la pace, si sospende in certo modo da ambe le parti la guerra, e vengono interrotti o in tutto o almeno in parte gli atti ostili; la quale sospensione ed interruzione si chiama *tregua*. La tregua adunque è un patto pubblico contratto dalle somme podestà belligeranti o dai supremi comandanti delle armate a loro nome e mandato (2) affinchè a vicenda per certo tempo non si provochino e si sospendano da ambe le parti gli atti ostili, stante però la guerra, di cui la tregua si può tenere in certo modo come le ferie: imperciocchè eguale è lo stato delle cose, quantunque cessino del tutto quelle nemiche azioni che appartengono alla guerra. Se la tregua si estende a tutte

(1) Discorda la *L.* 18 *e* 22, *ff. de captiv. et postl. revers. L.* 12 *eod.* § 4 *e* 5.
(2) Vedi la *L.* 19, § 1, *ff. de captiv. et postl.*

le operazioni guerresche ed a qualunque luogo dicesi *generale*; se ad alcuni soltanto, *particolare*. La prima non si stabilisce senza un esplicito consenso del principe od un mandato speciale; contrarre la seconda è concesso, in forza di mandato generale, ai comandanti ed anche alle altre minori podestà alle quali è commessa l'amministrazione della guerra, quantunque la seconda si dica piuttosto sospensione d'armi o *armistizio* che tregua.

§ 11. *Conseguenze.*

I. Con la tregua adunque non si finisce la guerra, ma si sospende; e, passato il tempo stabilito, non fa d'uopo una nuova denunzia.

II. La tregua non ha valore se non è stata pubblicata da ambe le parti a tutti coloro cui è affidata la cura di esercitare gli atti ostili. Per la qual cosa se nel tempo posto in mezzo si faccia qualche azione ostile, la quale arrechi danno al nemico ed a quello che la eseguisca un assoluto vantaggio, è forza si restituisca, se si può, ciò che al nemico fu tolto, come p. e. le cose prese. Se il danno poi è irreparabile, bisogna attribuirlo piuttosto alla sfortuna, come sarebbe un incendio, un devastamento, ec.

III. In tempo di tregua adunque tutte le cose fra i belligeranti rimangono al luogo in cui erano prima che essa venisse stabilita. Perciò poi che spetta al tempo presente, fatta la tregua, si esercitano tutti i commerci come in pace e come se giammai per lo innanzi vi fosse stata guerra, fuorchè altrimenti non avessero fra loro i pattuenti convenuto.

IV. Allora adunque non è il tempo del postliminio (1) nè di ricevere i fuggitivi.

V. È però lecito a chiunque il far ciò che gli piace nei confini del proprio territorio, purchè si astenga da ogni atto ostile. È forse ostile il provvedere alla difesa? Come per esempio riedificare muri rovesciati, cangiare gli accampamenti, accrescere le fortificazioni, scegliere la milizia ed altre cose di simil fatta? Molti asseriscono (2), e non a torto, non essere ciò ostile nè contrario alla tregua; giacchè propriamente dicesi ostile ciò che contiene forza pubblica contro l'altra parte.

VI. Per la qual cosa se si tratta di una città stretta d'assedio, non si deve da una parte nè dall'altra far nulla, che abbia relazione con la difesa o con l' offesa.

---

(1) Concorda la *L.* 19, § 2, *ff. de captiv. et postlim.*

(2) Vedi de Real *l. c. cap.* 3, *sect.* 6, *pag.* 580.

VII. Se si commette qualche ostilità per pubblico consiglio, violata la tregua, tosto si ravvivano dall'altra parte i diritti della guerra (1); se succede per privato, si deve indennizzare il nemico e punire il violatore (2). Tutte le altre cose poi intorno alle quali si pattuisce o in pubblico od in privato fra i nemici in guerra, come i passaporti, o sia la facoltà data al suddito del nemico di andare e ritornare sicuro nel territorio ostile, le convenzioni ed i patti (3)

(1) Imperocchè colui che non adempie ciò che era obbligato di fare per sua parte, libera l'altro dalla contratta obbligazione per mancanza certo di condizione, la quale s'intende essere inerente al contratto od al patto, se cioè l'altra parte serbi la data fede.

(2 Nè si dice rotta la tregua se un privato commise qualche ostilità, qualora prima non si mostri che quel fatto fu pubblicamente comprovato; al che si richieggono tre cose: scienza, potenza di punire e trascuranza nel farlo; giacchè un'azione altrui viene imputata alla repubblica quando questa o la poteva impedire o almeno era in sua mano punire ciò ch'erasi commesso; che se ciò non fa, legittimamente si presume essere accaduta la trasgressione per suo comando o averla essa almeno approvata.

(3) Si hanno alcune solennità che nel far capitolazione e nelle rese si debbono serbare per diritto convenzionale delle genti, le quali si possono sovente cangiare e che perciò non vanno soggette alle immutabili leggi della natura, ma piuttosto dipendono dall'incumbenza che è imposta a ciascun difensore di città o di castella. E in vero queste erano diverse presso gli antichi, diverse presso i

i quali si aggiungono alle rese dai difensori delle città e degli accampamenti (volgarmente *capitolazione*), i patti convenuti intorno alla redenzione dei prigionieri (1) e tutte le altra cose di simil genere non abbisognano di maggiore spiegazione, mentre quelle dispute che intorno ad esse possono sorgere dipendono interamente e dalle regole generali dei patti e dal mutuo consenso di coloro che pattuiscono.

§ 12. *Del diritto di vittoria.*

Rimane ora a parlare intorno al diritto di vittoria. Essendo adunque pie e giuste l'armi di coloro a cui sono necessarie, e non avendo la guerra altro oggetto e fine se non di vendicare un' ingiuria già fatta o di deviarne una imminente, non si ha verun diritto di guerra sul vinto. Dicesi vinto colui che o spontaneamente o anche suo malgrado depone le armi nè più si oppone al conseguimento del tuo diritto. Pon fine alla guerra adunque o una vittoria assoluta

---

popoli che viveano nei secoli di mezzo e diverse sono ai nostri tempi. Vedi però de Real *l. c. chap.* 3, *sect.* 3, *pag.* 586, il quale ampiamente espone le formole delle rese e delle capitolazioni.

(1) Dicesi *cartello*, di cui abbiam detto già qualche cosa.

ed universale, e vien soggiogato tutto il popolo contro il quale facevi guerra o una parte soltanto. Se una parte del popolo vinto porge le mani, cessa di presente il diritto di guerra, e non si acquista sui vinti altro diritto se non a ciò che persuade la necessità onde ti mantengano la fede e ti munisca contro una loro futura offesa (1). Se adunque i ribellati cittadini in te rimettano l'impero civile, se depongano le armi, se ti diano le fortificazioni, le castella e con giuramento obblighino la lor fede di

---

(1) Ad eccellenza Cicerone de *Offic. lib.*, *cap.* 11. " *Et cum iis quos vi deviceris consulendum est, tum ii qui armis positis ad imperatorum fidem confugiunt quamvis aries murum percusserit, recipiendi sunt. In quo tantopere apud nostros justitia culta est ut ii qui civitates aut nationes devictas bello in fide recepissent, eorum patroni essent more majorum.* ,, Per la qual cosa non si può leggere senza indignazione ciò che scrisse Ugon Grozio intorno al diritto del vincitore, sostenendo esser tutto lecito sui vinti che si diedero all'arbitrio di lui; tanto può presso quest' uomo l' opinione degli antichi e l' autorità delle storie antiche greche e romane, quasi che tutti i fatti o le sentenze dette all'uopo che presso gli storici si trovano degli imperatori ò dei duci sieno altrettante leggi della natura. La storia però narra non solo ciò che fu fatto con giustizia, ma ciò che venne eseguito con iniquità, con ira, con viltà e prepotenza; e quindi è da stolto e contro la ragione il dedurre da simili racconti i diritti delle genti. Vedi il di lui libro *III*, *cap.* 20, § 49, *n.* 2.

sottoporsi a te per lo innanzi, già da nemici son cangiati in sudditi e vogliono essere governati non dalle leggi di guerra, ma dal diritto d'impero civile.'

Se però è sospetta la fede di coloro che si arresero, ed è imminente pericolo di ribellione, non è a dubitarsi se sia lecito al vincitore, esigendolo la necessità, porre a saccheggio, devastare, incendiare le prese città e custodire come prigionieri i vinti. Allora adunque dura lo stato di guerra fra i vincitori e i vinti; poichè non vi ha alcun impero legittimo se non sopra chi vi acconsente.

Quando però si sottopone tutto il popolo e, rotti i nemici per decisiva vittoria, tutti si arrendono vinti, l'ultima vittoria non dà altro diritto fuorchè quello di esigere ciò che fu cagione della guerra, aggiunte le spese fatte per essa, la riparazione del danno e la cauzione onde non s'abbia a temere una futura offesa. Le quali cose però dovendosi concedere al giudizio del vincitore, ne siegue che i vinti debbono assoggettarsi alle leggi del vincitore; il quale se oltrepassa i limiti nello stabilire la quantità della riparazione e il valore della futura cauzione, viola l'interna legge naturale, ma esternamente però ne va impunito. Se adunque il vincitore creda necessario

onde tenersi schermito da una futura ingiuria di occupare l'impero del popolo soggiogato, il fa lecitamente: imperciocchè a diritto si presume che in ciò tacitamente acconsentisse il popolo, il quale si diede all'arbitrio del vincitore; nè per tal modo dirai esser leso l'inimico, perchè, ingiustamente guerreggiando, ridusse il vincitore al punto di togliergli la civile libertà per diritto di necessaria ed incolpata difesa.

Non progredisce però più innanzi il diritto del vincitore. Abbiam detto che si deve perdonare a vinti ed a coloro che si arresero, e la stessa resa di tutto il popolo fa che s'estingua ogni diritto di guerra; giacchè mercè di essa si trasferisce nel vincitore per tacito consenso l'impero civile. Che se il popolo si diede al vincitore senza condizioni, il trasferito impero per tacito consenso s'intende esser sommo ed assoluto quale fu presso il popolo, non però servile nè patrimoniale a vantaggio solo del reggente o sia padrone (1); conciossiachè giam-

(1) Sono veramente ridicoli gli argomenti arrecati da Grozio *lib. I, cap. 3, § 8, n. 6 ec.*, il quale paragona l'impero pubblico al privato dominio e sostiene che entrambi nella stessa maniera si possono acquistare e dice potersi unire nella società una famiglia di servi; il che pienamente è contro alla ragione ed al fine ed oggetto della società. Fra

mai non vi fu una società civile di servi, nè il popolo poteva trasferire nel vincitore un diritto ch'egli stesso non aveva. La perfetta servitù poi introdotta dalle barbare leggi dei Romani abbiam detto essere una esecrabile mostruosità condannata dalla natura dell'uomo e dalle leggi di lei eterne ed immutabili.

Che se l'impero fu trasmesso, sommo ed assoluto senza che apposta vi fosse alcuna condizione, il vincitore potrà di esso usare come di un proprio diritto e o separatamente amministrarlo da sè stesso o imporre che il popolo cessi d'esser tale (1) e si unisca ad un'altra società o il può anche, se gli piace, in altri trasferire. Imperciocchè tutte queste cose erano in potere del popolo, nei diritti del quale venne il vincitore a succedere; purchè chiunque s'impadronisce dell'impero, faccia uso di esso soltanto a vantaggio di coloro che ubbidiscono.

Essendo soltanto nel popolo il dominio

il padrone ed il servo non vi è niuna amicizia: anche in pace si conservano però i diritti della guerra.

(1) Perisce il popolo, come di sopra abbiam avvertito, se perde la maestà e ridotta in forma di provincia vada soggetto alla giurisdizione di un altro popolo; giacchè e si perde il pubblico impero e il diritto d'aver proprj magistrati e si è astretti a vivere sotto leggi altrui.

eminente sui fondi che sono divisi fra i particolari cittadini, i privati dominj degli individui non passano al vincitore: poichè quei diritti che non sono della società, il vincitore a diritto non li rivendica; e quantunque talora esiga che i vinti rifacciano le spese della guerra, ciò si richiede col nome di tributo e non già di privato dominio.

Chiamerai sapientissimo quel vincitore che terrà i popoli arrendutisi come un' accessione ed incremento del proprio impero e non già come sconfitti nemici, li terrà in luogo di cittadini e di sudditi e si studierà di procurare la loro felicità ne' pubblici bisogni col minimo di loro dispendio. Questa verità finalmente fu sentita anche dai re: e mentre nelle scuole dei giureconsulti (1) si dà ai diritti del vincitore un' estensione senza limiti, essi porgono esempj d'incredibile modestia e temperanza, ed associando l'utilità stabile e durevole alla naturale giustizia, ridotte le cose in pace, stringono a sè con espresso giuramento la fede dei vinti e, quelle cose soltanto imponendo nelle quali uomini liberi ubbidiscono ai loro reg-

(1) Vedi Enr. Cocc. *Disput. de jure victor.* Vedi Sam. suo figlio nella *Dissert. a* Grozio 12, § 754. ove si insegna essere tutto permesso al vincitore sul vinto.

gitori, si studiano coi beneficj con lo stabilire ottime leggi di raddolcire il dolore della perduta libertà e di procurare l'amore della nuova società a cui diedero il nome, riputando essersi bastantemente provveduto alla propagazione dell'impero ed all'incremento del popolo suddito con la sua indennità, ad avendo fermo non potersi dare niuno lungo e legittimo impero se non sopra coloro che vi acconsentono. Imperciocchè appena può accadere che o qualche popolo o un uomo soltanto rimanga più del bisogno in quella condizione nella quale abbia in perpetuo ad essere sciagurato. Ivi adunque soltanto è da sperarsi la pace fida e continua ove i pacati sono volontarj e non mai ove ha luogo la servitù (1).

(1) Vedi Liv. *lib. VIII, cap.* 21.

CAPO XIV.

Del trattato di pace.

§ 1.

Rare volte però accade che i belligeranti giungano agli estremi della guerra. Giacchè molte volte i più deboli stretti dal timore, come, sorta una tempesta, succede in una nave, redimono con un qualche presente danno le calamità della guerra e l'ultima ruina dell'impero e della libertà. Coloro poi che più sono possenti o si scorgono pari, sovente pensano quanti improvvisi cangiamenti sogliano succedere in guerra e quindi provvedendo al proprio vantaggio ed alla naturale giustizia prestando orecchio rivolgono l'animo ai trattati di pace e, formata confederanza amichevole, pongono fine alle battaglie ed alle guerre: ch' egli è da uomo giusto e sapiente incominciare suo malgrado la guerra, non seguirla volentieri fino agli estremi, temperare coll'umanità le belliche azioni necessarie, in una parola fare una guerra giusta onde aver pace.

Pertanto siccome il far la guerra, così anche far la pace appartiene ai diritti della maestà e perciò a colui nel quale è ri-

riposto l'impero civile, fuorchè altrimenti non si fosse stabilito dalle leggi fondamentali e purchè possa liberamente far uso della propria libertà. Se adunque il re fosse fanciullo o scemo della mente, il diritto di far la pace sarà presso coloro ai quali legittimamente è devoluto l'esercizio del sommo impero. Si pone in dubbio se sia lecito il comporre la pace ad un re prigioniero; e noi diciamo esserlo siccome a colui che vien paragonato ad un assente, i diritti del quale non si estinguono. E perciò validamente pattuisce col nemico fra i confini dell'amministrazione. Si è dimandato se sia lecito comporre la pace con un usurpatore; e appena si potrà dubitare se ciò sia concesso ove a lui sia stato dal popolo trasferito l'impero civile e data la fede di prestargli l'ubbidienza siccome a re. Imperocchè non essendo lecito alle nazioni frammischiarsi nell'amministrazione di un altro stato, sono costrette nel contrarre a seguire l'attuale possessore, come abbiamo già detto, nè ad esse appartiene il giudicare se a diritto o no il reggitore della società possieda il sommo impero.

§ 2. *Della natura del trattato: dell'amnistìa.*

Del resto i belligeranti volgendosi a comporre la pace transigono intorno alla cosa in questione, non decidono la causa della guerra; nè tratta della perfetta riparazione del suo diritto colui al quale per qualunque cagione è dovuta qualche cosa. Per lo che non è possibile il dare certe regole sul fare la pace, tutto dipendendo dal consenso dei contraenti. Che se poi cadesse qualche quistione intorno alle convenzioni della pace, la contesa vuol essere decisa dietro le regole della retta interpretazione che abbiamo altrove stabilite (1). Da ciò ne venne che coloro i quali convengono onde concludere un trattato di pace innanzi tutto stabiliscono la generale amnistìa, la quale è l'oblivione

---

(1) Tutte quelle cose che arreca Grozio *lib. III, cap.* 20, § 5 e segg. intorno allo interpretare le convenzioni di pace dipendono dalle regole della retta interpretazione, nè tutte sono vere. Vedi il capo citato ove di nuovo propone quella sua regola dei favorevoli ed odiosi che abbiamo altrove confutata. Aggiunge poi molte cose onde insegnare quando s'intenda rotta la pace. Io son d'avviso che tutte siano inutili: giacchè quando la pace sia violata si deduce dai trattati di confederazione fatti fra le nazioni belligeranti e dall'animo e consiglio dei contraenti; le quali cose è del tutto impossibile il ridurre sotto regole generali.

pubblicamente sanzionata di tutte le cose che si sono operate da ambe le parti in guerra e per cagione della guerra (1), cosicchè da ambe le parti affatto si cancellano i danni arrecati, le ostilità, le ingiurie, i dispendj, e le azioni si tengono come se non si fossero fatte. In tal guisa ammansati gli sdegni e ridotti gli animi in pace con pubblico patto si stabilisce quali cose debbansi restituire e quali presentarsi a vicenda, e ciò poi che viene promesso devesi con religiosa fede mantenere, siccome più volte abbiamo avvisato (2).

Pertanto valgono in questo luogo quelle cose che abbiam dette intorno alla tregua, cioè

---

(1) Dunque non si scancellano tutte quelle azioni che si sono commesse o prima della guerra o innanzi la cagione che la mosse; come per esempio se alcuno fatto un contratto o a titolo di privata pena incomincia ad essere debitore durante la guerra. Vedi Groz. *lib. III*, *cap.* 20, § 18, *e seg.*

(2) Non dirai fede strappata con la forza di guerra e col timore; imperciocchè quella forza è giusta che proviene da pubblica guerra, e per questa cagione non si possono rendere nulle le promesse come abbiamo anche più addietro avvertito. Cic. *de Offic lib III*, *cap.* 18. *Est autem jus etiam bellicum fidesque jurisjurandi saepe cum hoste servanda.* Vedi d'onde derivi la promessa il Montesquieu nello *Spirito delle leggi*, *tom.* 2, *pag.* 162, *ediz di Ginevra* 1749, che certo da tutti non verrà approvato, avendo tratta la sua dottrina dall'assurdo sistema dell Hobbes.

che dopo conclusi i patti di pace le cose prese si debbono restituire; che i danni ai quali non è possibile porre riparo si attribuiscano a aventura, se furono dai nemici arrecati prima che ad essi giungesse legittimamente la notizia di pace. Sogliono però i popoli belligeranti che sono vicini a trattare la pace, onde evitare siffatti danni, dichiarare nel tempo che trascorre in mezzo l'armistizio.

Ma alcuni dubitarono se il reggitore della società onde comporre la pace possa alienare parte dell'impero, perchè saviamente non distinsero il diritto d'impero dal diritto di privato dominio. Coloro che attentamente riandare vorranno i principj sull'origine e natura della società e dell'impero civile, facilmente s'accorgeranno non aversi alcun legittimo impero se non se sopra chi vi acconsente, e perciò non potersi fare translazione o del regno o di parte di esso senza espresso o tacito consenso di coloro a cui spetta (1).

Da ciò non ne siegue però che le alienazioni fatte per cagione di pace siano invalide;

(1) Vedi Grozio al luogo citato, ove, ripetendo quella sua divisione in regni che si hanno in patrimonio ed in usufrutto, confonde tutta la dottrina intorno ai trattati di pace.

la validità da ciò dipende che il sommo imperante, sforzato da inevitabile necessità, ha il diritto di obbligarsi di non rivendicare in avvenire l'impero abdicato. Che se per legge regia e, come dicono, fondamentale siasi stabilito che il re non possa trasferire parte del regno, l'abdicazione è interamente invalida, se non vi concorre il consenso di tutto il popolo che fece la pubblica legge (1).

CAPO ULTIMO.

INTORNO AL DIRITTO DEGLI AMBASCIATORI.

§ 1. *Origine degli ambasciatori.*

Ma le genti nè potrebbero fra di loro esercitare i commerci nè comunicarsi a vicenda le cose e le opere nè trattare confederazioni nè comporre guerre o vicine a sorgere o già destáte, doveri che tutti abbiam detto convenirsi alle genti, se dalla stessa legge della natura non fosse spianatà e proposta una via a trattare simili cose. Non

(1) Quantunque i regni che si dicono patrimoniali si possano trasferire dal sommo imperante in altri, una tale traslazione si fa per implicito consenso del popolo, il quale nell'affidare ad altri il sommo impero in ciò acconsentiva.

potendosi adunque adempiere i summentovati doveri fra i popoli se non per mezzo di ambascerie, ne siegue che il diritto degli ambasciatori dev' essere annoverato fra i diritti perfetti delle genti e che perciò non debbono essi venir rigettati senza cagione e fuori del caso di collisione dei doveri (1).

§ 2. *A chi appartenga il diritto delle ambasciate.*

Gli ambasciatori (2) sono coloro che da

(1) Appartenendo però a colui che riceve il giudicare della causa e del caso di collisione, ne siegue quel diritto essere in genere perfetto, particolarmente ed in ispecie divenire imperfetto. Perciò prevalse il costume fra le genti che prima di mandare gli ambasciatori s' interroga il reggitore della società o del popolo se voglia accettare un'ambasciata.

(2) Si chiamano ambasciatori tutti i ministri, di qualunque titolo siano insigniti, purchè abbiano mandato e siano da un principe inviati ad un principe. Gli uni però differiscono dagli altri, per un certo diritto convenzionale e consuetudinario, in quanto ai segni esterni di onore, al luogo e alla precedenza di dignità, se si ritrovano insieme presso lo stesso principe e nel medesimo luogo, il che soventi volte accade delle inviate ambascerie. Tutte siffatte costumanze però vogliono essere attribuite ai patti ed alle convenzioni e non già al diritto delle genti. Quelle dispute che sì a lungo e con tanto calore vennero agitate fra gli ambasciatori intorno alla precedenza e dignità d' ordine partono dalle

un popolo libero s'inviano ad un popolo libero onde trattare pubblici affari.

Non ponno inviarli adunque se non se coloro che sono fregiati del sommo impero (1);

---

presunte prerogative dei principi dai quali sono inviati, che abbiamo detto non avere alcun fondamento nel diritto naturale. Tuttavia onde por fine in qualche modo a siffatta controversia fra le genti, non ha molti anni furono gli ambasciatori distinti in tre ordini; dei quali tutti però eguale è l'incumbenza e gli stessi i generali privilegi del diritto delle genti, quantunque gli uni precedano gli altri, ed alcuni a preferenza sieno fregiati di esterna pompa e di prerogativa di onore. Nel primo ordine adunque sono posti gli *ambasciatori* sì ordinarj che straordinarj, la precedenza dei quali però fra di loro non è ancora bene stabilita. Sono di ordine inferiore gli inviati tanto *straordinarj* che *ordinarj* ed i ministri plenipotenziarj, i quali cedono agli ambasciatori propriamente detti.

Finalmente sono posti nel terzo ordine i *residenti*, *incaricati degli affari*, *ministri senza carattere*, *segretarj d'ambasciata*, *consiglieri d'ambasciata* ed anche i *commissarj*, purchè abbiano mandato, cioè le lettere credenziali, e trattino di cose pubbliche. Imperciocchè se o non hanno le lettere o non le presentano al principe a cui sono inviati, si tengono come pubblici ministri e non differiscono da coloro che si chiamano *negoziatori* senza qualità, o *agenti*, i quali si tengono come procuratori privati. Vedi de Real *Dr. des gens*, *cap.* 1, *sect.* 1, 2 e 3, Vicquefort *Mémoir. touch. les ambassad. p.* 3.

(1) Vicquefort *l'ambassad. et ses fonct. lib. I, sect.* 2. Da ciò ne venne che il re di Spagna ricusò di conoscere come pubblici ministri o ambasciatori quelle persone che il Belgio confederato mandò al congresso di Münster, perchè quella

a cui hanno da aggiungersi anche coloro che sono per ineguale confederazione uniti, dei quali altrove abbiam parlato, se per la confederazione illesi rimangono i diritti della maestà (1).

Destatasi talora una guerra civile, se tutto il popolo si divide in contrarie fazioni, abbiam detto valere il diritto di ambasceria

---

gente non era ancora libera e diceva di godere il diritto di sommo impero. Coloro che si inviano dalle provincie suddite al principe anche per trattare pubblici affari non si dicono ambasciatori, ma deputati. Per questa cagione le città anseatiche, le quali ai nostri tempi sono ridotte a tre soltanto, non hanno il diritto di ambasceria, perchè non costituiscono una libera nazione. Alcuni però sebbene abbiano il sommo impero, tuttavia, non avendo per la ristrezza del territorio nè ordine nè stato, per così dire, fra gli altri principi d'Europa, si astengono nella pratica di mandare ambasciatori, e se ne mandano alcuni ad un principe più potente onde trattare i pubblici affari, sono tenuti come private persone e non pubblici ministri. De Real *l. c. cap.* 1, *sect* 6, § 13, Loyseau *Traité des seigneuries, cap.* 2, *n* 95.

(1) Per il che hanno il diritto di ambasceria anche coloro che da un altro possedono il regno quasi per feudo, come alcuni principi d'Italia e di Germania specialmente, i quali sebbene vassalli dell'imperatore come capo dell'impero di Germania inviano ambasciatori non solo ai principi d'Europa, ma all'imperatore istesso, quantunque vi siano alcuni che sostengono il vassallo non poter mandare ambasciatori al suo signore se si ha da trattare dello stesso feudo. Vedi Vicquefort *l'ambassad. lib. I, sect.* 2. De Real *l. c. cap.* 1, *sect.* 6, *n.* 3.

esigendolo la necessità; mentre si discioglie in certo modo il vincolo civile, e le parti belligeranti si rivendicano entrambi il sommo impero: onde stabiliscono cosa contraria all'oggetto e consiglio della legge naturale coloro che asseriscono essere alle parti vietato l'unico mezzo di sedare la discordia e di ritornare all'amicizia antica (1).

---

(1) Dalla natura ed all'oggetto delle ambascerie si deduce questo diritto doversi permettere a coloro che amministrano attualmente il sommo impero: poichè allorchè si ricevono gli ambasciatori non si fa ricerca del legittimo diritto di comandare, ma bensì s'investiga se colui il quale invia gli ambasciatori amministri davvero le pubbliche cose e possegga il sommo impero piuttosto in fatto che per diritto; giacchè quando le cose si trattano fra coloro che con sommo diritto amministrano la repubblica, si bada piuttosto all'atto dell'amministrazione ed al possesso che al diritto. Per la qual cosa coloro che furono inviati da Cromwel, protettore d'Inghilterra, e da Giovanni IV re del Portogallo furono quasi da tutti tenuti e ricevuti quali ambasciatori e pubblici ministri. Da ciò viene che nei regni elettivi, venuto a morte il re, finchè nè venga scelto un nuovo, nei successorj poi, essendo il re o prigioniero o infante o scemo di mente o da qualunque altra continua e costante causa impedito di amministrare il pubblico impero, il diritto di ambasceria a coloro si compete nei quali è riposta la legittima amministrazione del regno. Vedi Vicquef. *Amb. lib. I, sect. 3, pag.* 34, de Real. *l. c. cap.* 1, *sect.* 6, *n.* 4 *e seg.*

§ 3. *Se si debbano ammettere ambasciatori continui.*

Quantunque però la legge di natura imponga non si debbano rifiutare gli ambasciatori, se i doveri di una nazione verso un'altra il richiedono, nulla importa che, tratta a fine la negoziazione a trattare la quale erano stati creati, tosto si licenzino, e perciò per giusto diritto si possono rifiutare le ambascerie continue, agli antichi affatto sconosciute (1). Non penso però si deb-

---

(1) Quelle disposizioni che si ritrovano sparse nei digesti e nel codice intorno agli ambasciatori si riferiscono quasi tutte a coloro che ora chiamiamo deputati delle città, cioè ambasciatori provinciali e municipali. Vicquef *Ambass. lib. I. sect* 27, *pag.* 819, 831 *e seg.* Vedi la *L.* 2, § 3, 4, 5, *ff. de judic* *L.* 8, 9, 29, § 1, *ff. eod. L.* 5, § 1, *ff. de pecun. constit. L.* 24, § 2, *ff. de jurejur,* Alcuni avvisano essersi introdotto il costume degli ambasciatori continui ai tempi del re cattolico Ferdinando d'Aragona. Vedi Feder. Marselaer. *Legatus lib. II, Dissert* 11, Thomas nelle note ad Huber. *de jure civit. lib. III, sect* 4, *cap.* 2, § 8: a tutti poi è notissimo che fra le genti anticamente non vi ebbe quasi alcun commercio. Non solo agli ambasciatori, ma anche agli esteri mercatanti si imponeva di rimanere fuori della città, onde alcuno come dice la *L.* 4, *cod. de commerc. et mercat.* non investigasse gli arcani del regno Ved. Bynkers. *de foro legat., cap.* 1. Gli Svizzeri ed i Turchi non mandano a nessuno ambasciatori continui.

ban condannare; giacchè per questo mezzo non così facilmente si disciolgono i vincoli d'amicizia fra i popoli, e se accada cagione di querele o di dissensioni, prestissimamente si rimettono tutte le cose in pace ed in concordia.

§ 4. *Chi debba essere scelto per ambasciatore.*

Il principe sceglie per ambasciatori coloro che sembrano più degli altri atti a trattare le negoziazioni, siano sudditi, siano esteri (1), siano di bassa o sublime condi-

(1) Fu addimandato se si possa scegliere per ambasciatore un uomo che sia suddito del principe al quale viene inviato: e non è a dubitarsi che lo si possa. Se il principe sostiene che un suo suddito presso lui faccia le funzioni di ambasciatore, si presume che tacitamente anche acconsentisse che in quelle cose che spettano l'ambasceria goda di quei privilegi che per diritto di natura avrebbe se fosse suddito di colui che lo invia, e per diritto consuetudinario gli siano quei privilegi accordati che si concedono agli altri e di cui parleremo più avanti. Si trovano frequentissimi esempj e presso gli antichi ed anche ai nostri tempi di simili ambascerie, che sono arrecati da Vicquefort *Mém. touch. les ambassad pag.* 45. De Real *l. c. cap.* 1, *sect.* 10, *n.* 6, e segg. È d' uopo consultare quelle cose che furono pubblicate da Puffendorfio ministro del re di Svezia, e dai ministri dell'imperatore quando, per ordine dello stesso imperatore, Guglielmo principe di Furstenberg di lui vassallo e suddito e presunto legato dell'elettore di Colonia, fu condotto

zione: imperciocchè si deve riputare che vada innanzi a tutti gli altri colui che vien scelto dal sommo imperante onde prenda la cura delle pubbliche cose. L'ambasciatore adunque può essere eletto da qualunque ordine di cittadini, purchè l'elezione stessa non dia indizio della superbia e della arroganza di chi lo invia (1); giacchè abbiam detto gli imperanti essere pari nè doversi l'uno preferire all'altro nel tributare onore.

§ 5. *Del carattere rappresentativo.*

Dalla natura istessa e dall'oggetto della ambasceria risulta che gli ambasciatori vestono in certo modo il carattere e l'autorità

con forza armata nell'Austria. Bynkersh. *l. c. cap.* 11, § 1. Vicquef. *Mém. touch. les ambassad. pag.* 45. Che anzi può essere ambasciatore anche il prigioniero di guerra, se ciò vogliono i principi fra i quali si trattano gli affari. *Andrea Gritti* prigioniero in Francia negoziò il trattato di pace fra il re francese e la repubblica veneta.

(1) Luigi XI re di Francia inviò un barbiere per ambasciatore al duca d'Orleans, che però poco mancò non venisse trucidato. Dicono che Galeazzo Sforza duca di Milano inviasse un uomo oscuro al re di Francia. Vedi Enric. Cocc. *Dissert. de repraesentat. legat. qualit.* § 5 e segg. Vicquef. *Mém. touch. les ambassad. pag.* 6, e l'*Ambass. lib. I, sect.* 7, *pag.* 73.

di colui dal quale vengono inviati, perchè in nome e per diritto del principe parlano e trattano le cose ed esercitano l'affidata incumbenza. Non siegue però che l' ambasciatore rappresenti colui che lo invia in quanto alla di lui maestà, eminenza e dignità; imperciocchè queste cose non appare che si debbano attribuire per natura del mandato all'ambasciatore o sia mandatario o necessario delatore delle negoziazioni. Per la qual cosa quel carattere *rappresentativo*, come il chiamano, di cui alcuni van dicendo essere gli ambasciatori insigniti, onde si abbiano come le persone di coloro che li inviano, non vuol essere attribuito a diritto di natura, ma ai taciti od espressi patti delle nazioni (1).

(1) Stabilite fra i principi d'Europa le prerogative di precedenza e di dignità, era facile che questo diritto venisse trasportato anche negli ambasciatori, se molti convenissero nello stesso luogo inviati da diversi principi impari d'ordine. Ma siccome la stessa precedenza e dignità dei principi non è ancora dappertutto introdotta e posta fuori di dubbio, così si sono accomodate le liti intorno alla precedenza con una certa finzione, la quale però non ha alcun fondamento nel diritto naturale delle genti. Si convenne adunque per un certo tacito consenso fra i principi d'Europa che con quel *carattere rappresentativo* venissero soltanto distinti gli ambasciatori propriamente detti, ma non gli altri ministri: e perciò se vi ha fra due principi controversia di precedenza, e l'uno invia un ambascia-

Pertanto gli ambasciatori rappresentano il principe mandante in tutte quelle cose che si riferiscono alla trattazione degli affari: in tutte le altre poi, ove si voglia riguardare al sommo diritto sono considerati come forestieri dimoranti in un altrui territorio, e perciò ed essi stessi e i loro compagni e i loro bagagli e tutte le suppellettili; se soltanto riguardi il diritto naturale delle genti, vanno soggetti alla giurisdizione e alle leggi del luogo, come altrove abbiam detto dei forestieri, eccettuate però quelle azioni le quali direttamente si riferiscono all'affare, la cura del quale fu ad essi commessa dal principe. Tosto che adunque un imperante accettò un'ambasceria, s'intende che tutte quelle cose concedesse senza le quali l'ambasciatore non potrebbe adempiere la sua incumbenza.

---

tore propriamente detto, l'altro un ministro d'ordine inferiore, questi cede al primo per l'eminenza del grado e per la quasi presente maestà del principe che seco trae l'ambasciatore propriamente detto, e non già per l'inferiorità di colui che lo invia. A simili usanze di preminenza ed affettazioni di dignità vogliomsi riferire i diversi ordini di ambasciatori che abbiamo già annoverati, i quali sono appena conosciuti fuori d'Europa, ed in Europa presso i Turchi.

§ 6. Dei privilegi degli ambasciatori.

I privilegi adunque, che alcuni, forse servendo all'ambizione dei principi, sostengono essere per diritto di natura concessi, che cioè gli ambasciatori e i loro compagni si tengano come fossero fuori del territorio, cosicchè non vadano in nulla soggetti alle leggi ed alla giurisdizione del popolo presso il quale vivono non solo in quelle cose che immediatamente appartengono all'ambasciata ma in tutte le altre, che sieno immuni dalle gabelle e dai dazj, che prestino con le loro case asilo ai fuggitivi, che nella loro famiglia abbiano giurisdizione, ed altri di simil fatta, non hanno fondamento alcuno nel diritto di natura e delle genti e dipendono dalla volontà di colui presso il quale dimorano (1).

(1) Ciò è tanto vero che molti principi d'Europa di proprio diritto e con perenni leggi costituirono i privilegi che aveano in animo di concedere agli ambasciatori continui, onde andar contro alle liti ed alle doglianze e nel medesimo tempo sì per provvedere alla tranquillità e sicurezza pubblica che per porre qualche confine alle enormi richieste degli ambasciatori. Ciò fu fatto in Ispagna da Carlo V, *Cérémon. diplomatiq. du droit des gens, pag.* 480 *e segg.* Alberic. Gentil. *de legation. lib. III, cap.* 20. De Galieres *Manière de negocier avec les souver. cap.* 9, *pag.* 103 e 104. L'autore che

§ 7. *Loro origine.*

I giureconsulti però facilmente furono condotti a credere che si debbano concedere questi non necessarj privilegi agli ambasciatori, quantunque dalla naturale equità e rettitudine troppo lontani, primo perchè supposero per falsa finzione di diritto la casa dell'ambasciatore esser posta fuori del territorio del principe a cui è inviato; secondo perchè credettero che si dovesse dedurre il diritto universale delle genti dai costumi de' popoli e dagli esempj delle cose operate; terzo finalmente perchè lessero magnifiche sentenze presso i greci e latini scrittori intorno alla santità ed inviolabilità degli ambasciatori ed essere i loro diritti difesi non solo dal soccorso degli uomini, ma

---

va sotto il nome di Stefano Cassio *de jur et jud. legat. sect.* 1, § 61. Nel Belgio con la dichiarazione 9 settembre 1679. Nell'Inghilterra sotto l'impero della Regina Anna l'anno 1710. *Cérémon. diplomat. cit. pag.* 10. Nella Svezia col constituto 16 ottobre 1748. In Portogallo con la dichiarazione 11 dicembre 1748. Nello stato pontificio sotto Urbano V, Giulio III, Gregorio XIII, Innocenzo XI. Vedi Pfeffing nelle note a Vitriar. *Tit.* 17, § 7, *lett.* A. *Cérém. diplomat. cit. vol.* 2, *pag.* 178 *e segg.* Il lib. intitolato *Legatio Lavardini Romam. Recueil des pieces concern. l'affaire de la franchise des quartiers.*

anche dal diritto divino. In quanto alle due prime supposizioni manifestamente appare come siano false secondo i nostri principj. In quanto alla terza poi bisogna avvertire che queste sì magnifiche sentenze intorno alla santità degli ambasciatori appartengono a coloro che dal nemico venivano inviati all'inimico (1), i quali diconsi santi ed inviolabili, quantunque fossèro gli stessi nemici, contro i quali gli antichi credevano lecita ogni cosa. Dicevansi adunque a diritto santi ed inviolabili gli ambasciatori, mentre non era lecita niuna ostilità contro coloro che in certo modo si erano spogliati del carattere d'inimico e, riposando sulla pubblica fede, venivano agli accampamenti od alle città dei nemici, come a società di pacifici ed amici popoli. La santità adunque degli ambasciatori specialmente era riposta nel sospendere affatto contro di loro

---

(1) A ciò quindi riferiscono le *L. ult. ff. de legation.* e *L. 7, ff. ad L. Jul. de vi publ.* Intorno agli ambasciatori dei nemici parlano tutti coloro i quali van sostenendo la loro inviolabilità, e le sentenze dei quali copiosamente ammassarono coloro che direttamente trattarono del diritto degli ambasciatori, come Gentile, Marselaer, Hotomanno, Varsevicio, Kirchnero, Vicquefort, Besoldo, Coccejo, Pelshoffer, per lasciare molti altri, a cui si potrebbero aggiungere. Cuiacio *Osservaz. lib.* 11. *cap.* 5, e Groz. *l. c. cap.* 18, § 1, 6 e nelle note.

il diritto di guerra e nel lasciarli a' suoi ritornare difesi e sicuri dall'ingiurie (1).

Ma è assurdo e perciò non si deve derivare dal diritto naturale delle genti il trasportare questo diritto negativo, come dicono gli scolastici, ai positivi e smisurati diritti, i quali nè si deducono dalla natura delle ambascerie nè sono necessarii per inviarli.

Ciò che solamente sembra possa andar d'accordo con la retta ragione si è che l'ambasciatore, sia continuo sia straordinario, non soggiace alla giurisdizione del principe al quale è inviato e se delinque o fa qualche cosa che leda la sicurezza e i diritti del popolo presso il quale dimora, viene consegnato al suo principe onde il punisca. Imperciocchè quantunque per rigoroso diritto non vi possa essere nessuno in società che non

(1) Lo stesso si dica dei feciali, dei caduceatori e di tutti coloro che presso gli antichi si inviavano o per denunziare la guerra o, durante essa, per trattare gli affari, e i quali per questa cagione si avevano per inviolabili. Non molti anni sono per la stessa ragione si aveano per sacrosanti coloro che sosteneano l'incumbenza e l'ufficio dei feciali e dei caduceatori, cioè gli *araldi e re d'armi*, e ai nostri tempi i trombettieri e i timpanisti (volgarmente *trombe e tamburi*), purchè presentino le insegne del loro officio ed abbiano pubbliche lettere del mandante. Vedi de Real *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 7, *pag.* 486 *e segg.*

vada soggetto alle leggi del sommo impero (1), tuttavia abbiam detto dalla natura delle ambascerie provenire che l'ambasciatore sia sacro e inviolabile in tutte quelle cose che appartengono all'ambasceria. Perciò debbono essere impuniti tutti i fatti e i detti che sembrano essere necessarj all'ambasciatore onde adempiere l'affidatagli incumbenza, e per natura della ambasceria e perchè per patto si tiene a ciò acconsentisse il reggitore della nazione tosto che ricevette la legazione. Chi mai prescrive confine ai fatti ed ai detti che possono aver relazione con l'ambasciata? Sembra adunque quasi necessario doversi al legato concedere l'impunità in tutto quel ch'ei commette nell'ambasceria.

A ciò si aggiunge che se dovesse andar soggetto alla giurisdizione del principe in quelle cose che non sembrano riferirsi all'ambasceria e quindi alle inquisizioni ed alle pene, come tutti gli altri che dimorano nel territorio, egli diverrebbe suddito, l'ambasciata istessa non sarebbe libera e l'ambasciatore non potrebbe essere sicuro dalla forza e dalla frode; ciò che rende-

(1) Ved. Bynk. *de foro legat. cap.* 3, § 3, Cocc. *Dissert. de legat. sanct. non impun.* Richard. Zouchei *de jure fec. inter. gent. part.* 2, *sect.* 2, *quaest.* 6.

rebbe le ambasciate più rare e più difficili. Per la qual cosa essendo le ambascerie e utili e necessarie fra le genti, nè potendosi esse ottenere se non si conceda impunità agli ambasciatori, è giusto che non solo in quelle cose che hanno immediata relazione con l'ambasciata, ma in tutte le altre l'ambasciatore si sottragga in generale all'impero e alla giurisdizione del territorio, e delinquente venga tratto al suo principe onde esser punito. Poichè una privata ingiuria si vendica pel comun bene del genere umano, nè importa alla pubblica sicurezza per mezzo di chi il delinquente sconti le pene del suo delitto. Abbiam detto poi *in genere*; mentre in ispecie se prema necessità e per colpa dell'ambasciatore corra pericolo la pubblica salute, si deve prendere la via che più sembra onesta e giusta per provvedere al pubblico bene (1).

Se eccettui questa sola personale inviolabilità, circoscritta anche da qualche confine, tutti gli altri privilegi degli ambasciatori dipendono per tal modo dalla concessione dei principi e quindi sono così incerti che per niun verso possono divenir certi, e perciò devono interamente essere

(1) Vedi Bynkers. *de legat. cap.* 3, § 18 e *cap.* 19, § 1. Groz. *lib. II, cap.* 18, *num.* 6.

riferiti al mutabile e convenzionale diritto delle genti. Se in qualche luogo però gli ambasciatori godono alcuni privilegi, bisogna ricercare se furono loro conceduti per pubblico patto o in vece introdotti solamente per alcuni usi o consuetudini delle genti. Nel primo caso si deve serbare la fede fra i pattuenti; nel secondo hanno valore fino a tanto che il volle la nazione, che sembra in ciò avere tacitamente acconsentito (1).

§ 8. *Delle lettere credenziali.*

Potendosi tenere l'ambasciatore come un procuratore del principe a trattare una o più faccende, e quindi dipendendo tutti i di lui diritti dalla volontà del mandante, l'ambasciatore non fa uso del suo diritto e dei privilegi prima di mostrare il mandato e provare che è ambasciatore del principe. Questo mandato si contiene il più delle volte in lettere le quali l'ambasciatore presenta a colui cui è inviato e che diconsi *credenziali*; perchè il principe costituente in queste attesta di volere che si creda al suo ambasciatore, si abbia fede in lui come

(1) Vedi Sam. Cocc. *al lib. II, cap.* 18, § *alla quest.* 6 di Grozio.

in sè stesso e promette di tener buone tutte quelle cose che l'ambasciatore avrà a contrarre in nome di lui che lo invia (1).

(1) Ma se l'ambasciatore, oltre il manifesto mandato o sia le *lettere credenziali*, abbia qualche altro secreto mandato (che chiamano *istruzione*) col quale la di lui facoltà è circoscritta da certi confini, si è fatta questione se venga ad obbligare il principe mandante ove oltrepassi la facoltà; e tutti furono nell'eguale opinione concordi il principe esser tenuto alla promessa del legato, perchè diede fede di approvare tutto ciò che il suo mandatario avrebbe stabilito. Ferdinando re di Aragona, il quale aveva inviato l'arciduca d'Austria con la facoltà di fare la pace, la tenne per buona, quantunque privatamente e con secreto mandato lo avesse vietato. Per lo che a poco a poco venne a costume ed in consuetudine fra le nazioni d'Europa che quelle cose le quali si sono fatte dai ministri non abbiano valore prima che siano riferite al principe e da lui approvate; intorno alla qual cosa abbiamo disopra favellato allorchè ne occorse di trattare intorno alle promesse delle minori podestà. Vedi Marian *Hist. Hispan. lib. XXVII, cap.* 18 Grozio, *lib. II, cap.* 11, § 12, 13 e *cap.* 18, § *ult.* Enric. Cocc. *quaest.* 3. Quelle però che chiamansi piene podestà (*plenipotenze*) appena differiscono dalle lettere credenziali e si possono paragonare ad un mandato con la libera facoltà di terminare gli affari, interpostavi la promessa di approvare tutto ciò che avrà fatto il ministro.

§ 9. *Quando cessi la podestà dell'ambasciatore.*

Il diritto poi e la podestà dell'ambasciatore cessa o per rivocazione o per morte del mandante, come per morte anche di colui al quale si era spedito l'ambasciatore: mentre è incerto se il mandante voglia trattare col successore intorno alla medesima cosa, per procurare la quale avea costituito l'ambasciatore.

FINE DEL VOLUME QUARTO ED ULTIMO.

INDICE
DELLE MATERIE CONTENUTE
NEL PRESENTE VOLUME

PARTE TERZA

LA QUALE CONTIENE IL DIRITTO DELLE GENTI.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

CAPO X.

CAPO XI.

CAPO XII.

CAPO XIII.

CAPO XIV.

CAPO ULTIMO.

PUBBLICATO

IL GIORNO XXVIII GIUGNO

M. DCCC. XXVIII.

Se ne sono tirate due sole copie in carta turchina di Parma.

NOTA DELLE OPERE

PUBBLICATE

DALLA TIPOGRAFIA DI GIO. SILVESTRI

Da Gennajo 1827 a Giugno 1828.

Romani, Giovanni. Dell' antico Corso dei fiumi, Po, Oglio ed Adda negli Agri Cremonese, Parmigiano, Casalasco e Basso Mantovano. Memoria Storico-Critica. *Seconda edizione* con Aggiunta di Osservazioni inedite sul fiume Adda, in 8 *Ital. l.* 1 74

——— Opuscoli scelti sulla Lingua Italiana, in 8. (*Sono il vol. 8.° delle Opere*). » 5 60

Vol. I. Teorica de' Sinonimi italiani. » 4 00

« II, III, IV. Dizionario Generale dei Sinonimi Italiani. *Opera completa.* » 25 00

« V. Osservazioni sopra il Vocabolario della Crusca. » 4 00

« VI e VII. Teorica della Lingua Italiana. » 10 00

Smith. Trattato delle Virtù Medicinali dell'Acqua Comune, in cui si dimostra ch'ella ci preserva e guarisce da infinite malattie, con osservazioni fondate su esperienze fatte per quarant'anni, ecc. In 18. » 1 50

Valcamonica. Raccolta di Sonetti, in 16 gr., » — 43

——— Poesie diverse, in 16. » — 52

——— *Bettina*, Novella, in 16. » — 52

Olcese. Corso Storico dell'Antica Grecia ridotto in Lezioni Elementari dai tempi suoi più certi fino alla conquista che ne fecero i Romani. *Quarta ediz.*; vol. 2 in 18. » 2 61

Lampredi. Lettera al Cav. Vincenzo Monti intorno alla sua traduzione dell'Iliade; a cui si aggiungono le Lettere di E. Q. Visconti e di A. Mustoxidi sopra lo stesso argomento; le Nozze di Cadmo e d'Ermione, Idillio con la Versione latina di Antonio Chersa; e due Anacreontiche del Cav. Monti, in 8. » 1 50

Biagioli. Grammatica ragionata della Lingua Francese. *Seconda edizione*, in 12. » 3 00

Landriani. La pratica del distillatore e confettiere italiano; opera nella quale s' insegna a far conserve di frutti e di agrumi, ed a formar gelati, marzapani e rosolii di ogni qualità, ecc. ecc., in 18. *lir.* — 60

Prati De Preenfeld. Della Prescrizione, dell' Usucapione e delle Leggi Antiche e Nuove che ne trattano, Dissertazione Storico-critico-legale, in 8. » 2 00

Beltrami. Buoni effetti dei Paragrandini dell'anno 1826, con critiche osservazioni su diversi scritti pubblicati contro i paragrandini in Francia ed in Italia, in 8. » 2 00

Gera. L'Arte Seropedica o sia Precetti per far nascere i Bachi da Seta, allevarli ed ottenere nuova semente e custodirla; come pure per trarre la Seta dai Bozzoli in modo che si abbia il maggior prodotto con la maggiore perfezione, piegare le matasse ed imballarle, usando dei nuovi metodi e dei nuovi meccanismi recentemente introdotti, ecc. ecc. In 8. » 1 30

Enciclopedia de' Fanciulli, o sia Idee Generali delle cose nelle quali i Fanciulli debbono essere ammaestrati, di G. B. Rampoldi. Quarta edizione riveduta e corredata di nuove figure a colori. Due vol. in 16 gr., carta sopraff. levigata. » 3 00

——— In carta velina. » 5 22

Bibbia Sacra o sia Vecchio e Nuovo Testamento, secondo la Volgata, traduzione ed annotazioni di Mons. Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, in 16 gr., *carta velina levigata*; saranno dodici volumi, e sono pubblicati il I.° all' ottavo. » 34 42

Martini. Opere Dommatiche, Storiche e Morali; saranno nove volumi in 16 gr., carta sopraffina levigata e *Ritratto* dell'Autore. Sono pubblicati i vol. I.° al IV.° » 8 13

——— In carta velina. » 12 96

Haidvogl. Nuovo Dizionario Zoojatrico-Domestico, diviso in sei fascicoli in 8, formanti due volumi. » 11 00

——— In carta velina. » 20 00

Cinque *Almanacchi* per l'anno Bisestile 1828. *l.* 2 80

Celso. Della Medicina. *Libri otto*, volgarizzamento del Prof. Del Chiappa, in 16. » 4 60

Cuoco (il) di buon gusto, o *sia* modo facile per cucinare alla portata tanto de' servitori di campagna, che di città, come pure delle serventi, e di qualunque altra persona che dilettasi di cucinare. In 18. » — 60

Bentivoglio. Lettere con note grammaticali e analitiche di G. Biagioli, in 16. » 3 00

Cornelio, Nipote. Le Vite degli eccellenti Comandanti, recate in lingua italiana da Pier Domenico Soresi col testo latino a fronte e con note. Edizione migliorata e accresciuta, in 16. » 2 30

——— La sola traduzione » 1 74

Cicerone. Orazioni Scelte, recate in lingua italiana a riscontro del testo e corredate di note da Giuseppe Antonio Cantova, in 16. » 3 00

Lampredi, G. M. Diritto Pubblico Universale o sia Diritto di natura e delle genti, volgarizzato dal D. Defendente Sacchi. *Seconda edizione* riveduta e corretta sul testo, 4 vol. in 16 gr. » 9 20

Manuale dell'accurato agricoltore per Campi, Orti e Giardini con tutte le regole fondate sull'esperienza d' uomini periti per coltivare qualunque sorta d'erbaggi, fiori, innestar piante e viti, far vini di perfetta qualità; piantare, allevare con prestezza, e render le piante dei mori abbondanti di foglia; coltivare risi, educar bigatti o sia bachi da seta, ec., in 18, con sei tavole in rame di 50 e più figure. » 2 60

Manuale del Giuocatore di Bigliardo, o sia nuove regole generali e particolari di tutte le partite più usitate in questo nobile giuoco, stabilite sull'esperienza, le quali tolgono parecchi abusi sin ora conservati dall'uso, ed inoltre sono atte, per quanto è possibile, anche a togliere ogni equivoca interpretazione. Operetta di M.r C. B. . . . . » — 87

Demostene. Aringhe per eccitare gli Ateniesi contra Filippo re di Macedonia; volgarizzate ed illustrate con prefazioni ed annotazioni storiche dal Padre Somaseo Francesco Venceslao Barcovich, in 16. *lir.* 2 30

Sallustio, C. C. Della Congiura Catilinaria, e della Guerra Giugurtina, libri due, volgarizzati da Frate Bartolomeo da S. Concordio dell'ordine de' Predicatori. *Seconda edizione*, in 16 gr. » 3 00

Arici. La Pastorizia, Poema in 16 gr. » 1 74

Barbieri, Giuseppe. Le Stagioni. *Quarta edizione* riveduta e corretta dall'Aut., in 16. » 1 74

Pindemonte, Ippolito. Prose e Poesie campestri, con l'aggiunta d'una Dissertazione su i Giardini Inglesi, e sul Merito in ciò dell'Italia. Edizione accresciuta del Giardino Inglese descritto dall'Autore ne' Sepolcri, e di due Appendici, in 16. » 2 00

Pompei, Girolamo. Canzoni Pastorali. in 16. » 1 50

Si sono inoltre pubblicati ventisei *volumi della* Biblioteca Scelta *di Opere italiane*, e quattordici *della* nuova Biblioteca Scelta *Greca* e *Latina*.

Aristotile. La Poetica volgarizzata da Lodovico Castelvetro; edizione eseguita più correttamente su quella di Basilea dell'anno 1576, e corredata di note importanti tolte in gran parte dall'estratto dell'Abate Pietro Metastasio, in 16. » 2 00

——— La Rettorica fatta in lingua Toscana dal Commendatore Annibal Caro; edizione riveduta e corretta sui migliori esemplari; cui si aggiunge l'Introduzione allo studio della medesima di Giason de Nores, in 16 gr. » 3 00

Roberti. Dell'Amore verso la Patria, in 16. gr. » 1 74

Contarini, Francesco. Viaggio e maravigliose avventure d'un Veneziano ch'esce la prima volta delle Lagune e si reca a Padova ed a Milano, in 24. » 1 50

Maria Carcano esperto in simili lavori come è noto al Pubblico per le altre sue opere.

Egli assecondando le mie idee, stimò più conveniente di compilare una separata Operetta qual APPENDICE alla detta *Analisi*, in cui alla opportunità diede un cenno di molti dubbj e questioni occorse in proposito, che anche senza esternare il di lui parere le rilevate diverse ragioni possono giovare ai Legali e Notaj rispettivamente per concretare i loro atti e le loro convenzioni.

Si è inoltre fatto carico delle tariffe riguardanti gli esercenti le arti liberali tanto attivate dalla vegliante che dalla cessata legislazione, in quanto queste possono servire di norma ove specialmente non proveda la vegliante.

Mi lusingo che questa operetta possa essere aggradita eziandio ai non associati alla detta Analisi; e per comodo tanto di quelli che hanno l'edizione in *ottavo*, quanto degli altri che hanno fatto acquisto della nuova edizione in 16, si sono fatte due diverse edizioni le quali costano

L'edizione in 16 *grande ital. lir.* 2 30
Quella in 8, *carta comune* „ 2 61
Quella in 8, *carta velina* „ 3 50

Dalla Tipografia di *Giovanni Silvestri*, Corsia del Duomo, n.° 994.

L'Analisi della Procedura Civile quattro volumi in 16 Ital. lir. 14 00